



*Dai consigli
di quartiere
e di zona
alle
circostriscioni
di decentramento.*

*L'esperienza
aretina
nel quadro
di una normativa
in trattamento.*

1971 - 1982

Documenti



Prot. no. n. 574
Arezzo, 13 agosto 1992

- Al presidente
della commissione
- Ai presidenti di circoscrizione
e loro delegati

Oggetto: Note documentarie.

In vista della stesura del lavoro della commissione e dell'arrivo della stesura del nuovo regolamento della circoscrizione, la commissione per l'ufficio di settore, trasmette l' allegata documentazione, che raccoglie tutti i testi regolamentari adottati dal Comune di Arezzo, in materia di decentramento, nel corso di un'esperienza circoscrizionale.

I regolamenti succeduti in questo arco temporale (da quello del consiglio di quartiere n. 41 anno, redatto nel 1971, a quello vigente, approvato nel 1989) sono integrali della norma di legge formale che nel corso del tempo hanno successivamente subito il processo di riferimento normativo ed attuativo. Nella pubblicazione del presente regolamento in vigore, nonché le proposte ed i pareri espressi dal regolamento in materia di decentramento di alcune circoscrizioni in materia di decentramento comunale approvato il 1989, è stato tenuto in considerazione anche il parere espresso negli statuti n. 100/1989. Completano la raccolta delle note organizzative fornite dalla giunta nella stessa occasione ed una proposta concernente il decentramento del servizio di pulizia pervenuta al momento, elaborata dalla circoscrizione 2.

Per questo inviamo l'interessante laboratorio della commissione al presidente di circoscrizione come previsto dall'art. 100 dello statuto e al consigliere di loro delegati, informando della presente nota del consiglio comunale, prevista per l'ufficio di settore.

Cordiali saluti

FR.

Per l'ufficio di presidenza
della commissione
F. Rossi

Raccolta testi
a cura di
Franco Rossi
e Stefano Ferri

Riproduzione fotostatica:
Centro duplicazione

Agosto 1992

Sommario

Regolamento dei consigli di quartiere e di zona [1971-72]	pag. 3
Quartieri/Zone [descrizione]	pag. 10
Legge 8.4.1976, n. 278. Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del Comune	pag. 13
I consigli circoscrizionali (in L. Giovenco, A. Romano, L'ordinamento comunale, ed. Giuffrè)	pag. 15
Regolamento dei consigli di circoscrizione [1976]	pag. 27
Le undici circoscrizioni [descrizione]	pag. 36
Delib. CC 22.9.1976, n. 619. Indicazione della data delle elezioni degli organi circoscrizionali	pag. 39
Regolamento dei consigli di circoscrizione [1980]	pag. 40
Delib. CC 21.6.1989, n. 634. Approvazione nuovo regolamento delle circoscrizioni	pag. 48
Delib. CC 13.9.1989, n. 961. Suddivisione del territorio comunale in sei circoscrizioni. Approvazione confini	pag. 51
Delib. GM 3.10.1989, n. 4938. Suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni. Approvazione confini. Integrazione e modifica deliberazione n. 961 del 13.9.1989,	pag. 53
Delib. CC 18.10.1989, n. 1106. Suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni [...] Ratifica delibera GM n. 4938 del 3.10.1989	pag. 55
Regolamento consigli di circoscrizione [1989]	pag. 56
Consigli di circoscrizione [descrizione]	pag. 69
Circoscrizioni di decentramento comunale (in V. Italia, M. Bassani, Le autonomie locali Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed. Giuffrè)	pag. 71
Redazione statuto del Comune di Arezzo: proposte delle circoscrizioni	pag. 85
Pareri delle circoscrizioni sulla proposta di statuto	pag. 93
Statuto del Comune di Arezzo. Titolo V. Decentramento	pag. 109
Circoscrizioni di decentramento (E. Leoncini, in F. Clementi, A. Piraino, Gli statuti delle città. Raccolta critica per argomenti, ed. ANCI-CEL)	pag. 112
Delib. GM 20.2.1992, n. 766. Decentramento: proposta organizzativa	pag. 134
Revisione regolamento delle circoscrizioni: proposta della circoscrizione 2	pag. 139

COMUNE DI AREZZO



**REGOLAMENTO
DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
E DI ZONA**

Tip. Badioli - Arezzo

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DI ZONA⁽¹⁾

Preambolo

Il decentramento democratico concreta il concetto dell'autogoverno popolare allo scopo di contribuire fattivamente al miglioramento del rapporto fra cittadino e civica amministrazione nel quadro più ampio di un graduale, sano sviluppo della democrazia di base.

Art. 1

Definizione, finalità e compiti

Il Consiglio è un organismo democratico del quartiere e della zona ed è consultivo della Civica Amministrazione. Esso rappresenta una nuova istanza democratica di base che è espressione diretta della po-

(1) Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8 aprile 1971 con atto n. 368, integrato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 7-7-1971 e del 28-11-1972, rispettivamente con atti n. 627 e 845.

polazione ed agisce nello spirito della Costituzione, perché questa ammette il più ampio decentramento amministrativo ed esalta la sovranità popolare come strumento di progresso civile e politico, oltre che di elevazione materiale del cittadino, nella suprema organizzazione della società che è lo Stato.

Il Consiglio di quartiere o di zona, inteso pertanto come momento della partecipazione popolare alla vita amministrativa della città e delle frazioni, segue tutti gli atti fondamentali dell'Amministrazione; su mandato del Consiglio Comunale può provvedere alla gestione diretta di alcuni servizi di carattere sociale che interessano il quartiere o la zona; in particolare si occupa dell'individuazione e dell'apprezzamento delle esigenze del quartiere e della zona con l'intento di stimolare il progresso civile, in rapporto alla situazione generale del Comune e in preparazione o in aderenza ai bilanci comunali di previsione.

Ecco esprime pareri sull'illuminazione, sulla viabilità, sulla scuola, sulle attrezzature sportive, culturali e ricreative, sui trasporti pubblici, sui servizi assistenziali e sociali e in genere su tutto quanto rientra nella sfera di attività della Civica Amministrazione, anche in correlazione a tutte le funzioni che spettano o spetteranno al Comune in seno agli organi comprensoriali e regionali.

Il Consiglio di quartiere ha facoltà di promuovere consultazioni di organizzazioni locali in relazione ai problemi da dibattere, mediante la nomina di commissioni di studio di cui dovranno far parte, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni in parola, membri di maggioranza e di minoranza secondo il rapporto di rappresentanza proporzionale di cui al successivo articolo 4.

Il Consiglio discute i problemi del quartiere in armonia con la situazione generale del Comune e in

relazione al bilancio comunale di previsione e ai piani annuali e pluriennali di sviluppo alla cui realizzazione sia impegnata l'Amministrazione municipale.

A tal fine, il Sindaco trasmette ai consigli di quartiere tutti gli atti inerenti alla situazione finanziaria del Comune e alle attività economiche e urbanistiche di programmazione già in vigore o in fase di studio e di progettazione.

Il consiglio di quartiere ha l'obbligo di convocare almeno due Assemblee popolari all'anno, aperte alla partecipazione di tutti i cittadini del quartiere.

Art. 2

Divisione del territorio comunale

Il territorio del Comune è ripartito in quartieri e zone.

I quartieri sono parti organiche della città.

Le zone sono costituite da una o più frazioni, le quali comprendono centri abitati, nuclei e case sparse, legate da un insieme di elementi d'ordine storico, sociale, economico ed ecclesiastico.

La delimitazione dei quartieri e delle zone appare dalle piante allegate al presente regolamento e può essere variata di volta in volta con semplice deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3

Organi democratici di quartiere e di zona

Gli organismi di quartiere sono l'Assemblea di quartiere, il Consiglio di quartiere e il Presidente.

Gli organismi di zona sono l'Assemblea di zona, il Consiglio di zona e il Presidente.

Art. 4

Composizione e nomina del Consiglio di quartiere e di zona

Il Consiglio di quartiere e di zona è composto di 20 membri nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei gruppi consiliari, ripartendo il numero complessivo dei consiglieri di tutti i quartieri e le zone proporzionalmente alla consistenza dei gruppi del Consiglio Comunale.

In ogni caso deve essere assicurata in ogni Consiglio di quartiere e di zona la presenza di ogni gruppo politico rappresentato in Consiglio Comunale.

Pertanto, sulla base dei risultati delle elezioni del 7 giugno 1970, al gruppo del PCI sono attribuiti complessivamente 135 consiglieri, alla DC 117, al PSI 36, al PSDI 18, al PDIUP 18, al PLI 18 ed al MSI 18.

Art. 5

Durata in carica del Consiglio di quartiere e di zona

Il Consiglio di quartiere o di zona cessa dalle sue funzioni generali con la decadenza del Consiglio Comunale, ma rimane in carica per la gestione dei servizi eventualmente ad esso affidati.

Il Consiglio di quartiere o di zona è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni, morte o decadenza di uno o più consiglieri. È rinnovato integralmente quando sia ridotto a meno della metà dei propri membri, con la stessa procedura di nomina.

Il Consiglio Comunale può, sentito il parere della Commissione Consiliare di cui all'art. 17, disporre

lo scioglimento del Consiglio di quartiere o di zona quando:

- a) non adempia alle funzioni istituzionalmente demandategli;
- b) richiamato all'osservanza del presente regolamento, persista nel violarlo.

La deliberazione di scioglimento non potrà tuttavia essere adottata se non sarà stata preceduta da una preventiva diffida a ricondurre alla legittimità l'azione del Consiglio di quartiere o di zona e dopo aver stabilito un congruo termine al riguardo.

Art. 6

Ricorsi

Contro la deliberazione di scioglimento di cui all'articolo precedente, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto stesso, è ammesso il ricorso in opposizione, allo stesso Consiglio Comunale, di uno o più consiglieri del quartiere o della zona interessata.

Art. 7

Rinnovo del Consiglio disciolto

Entro il termine di 60 giorni dalla adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio di quartiere o di zona, il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina del nuovo Consiglio di quartiere o di zona.

Art. 8

Requisiti per la nomina a consigliere

Possono essere eletti consiglieri di quartiere o di zona coloro che hanno la residenza nel quartiere o nella zona, sanno leggere e scrivere e posseggono i requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arezzo.

Non possono essere nominati consiglieri di quartiere o di zona:

- a) i consiglieri comunali di Arezzo;
- b) i consiglieri provinciali;
- c) i componenti i consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate;
- d) i membri della Giunta Provinciale Amministrativa e della Sezione Provinciale di Controllo sugli atti degli Enti locali;
- e) le persone escluse dalla legge elettorale per la nomina a consigliere comunale.

Art. 9

Cause di cessazione dall'incarico di consigliere

Cessano dall'incarico quei consiglieri che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 271 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 10

Rinuncia di dimissioni

Il consigliere di quartiere o di zona può rinunciare all'incarico per dimissione mediante atto scrit-

to che deve essere presentato al Presidente che provvede ad inoltrarlo al Sindaco entro il termine di 20 giorni.

Della rinuncia all'incarico per dimissioni, il Consiglio Comunale prende atto nella prima seduta immediatamente successiva alla presentazione della rinuncia e nel contempo o nell'adunanza successiva provvede alla sostituzione del dimissionario.

La presentazione delle dimissioni non priva il rinunziante della sua qualità fino a che non gli sia stata notificata la presa d'atto.

Art. 11

Riunione del Consiglio di quartiere o di zona

Il Consiglio di quartiere o di zona si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno: in febbraio e in settembre.

Può riunirsi in sessione o in seduta straordinaria per determinazione del Sindaco, del Presidente o su domanda scritta di almeno 7 consiglieri di quartiere o di almeno 5 consiglieri di zona o di almeno 50 cittadini — in età superiore ai 21 anni — residenti nel quartiere o di 25 residenti nella zona, con l'indicazione dei problemi da porre all'ordine del giorno.

Art. 12

Convocazione

La convocazione dei consiglieri di quartiere o di zona è fatta per iscritto, almeno 48 ore o, in caso

di estrema urgenza, 24 ore prima della seduta, dal Presidente, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Il Presidente dà notizia al Sindaco della convocazione del Consiglio di quartiere e di zona.

L'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno è trasmesso anche al Sindaco e ai componenti la Giunta Municipale.

Il Sindaco può convocare il Consiglio di quartiere e di zona per l'esame dei singoli problemi.

Art. 13

Procedimento delle adunanze consiliari

Le riunioni del Consiglio di quartiere o di zona — convocate anche con pubblici manifesti — sono sempre pubbliche e le votazioni palesi, salvo quanto disposto all'art. 14.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti del Consiglio.

Non è consentita la seconda convocazione.

Ogni atto, proposta o richiesta è considerata approvata se ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Di ogni seduta è compilato un verbale da un consigliere che svolgerà le funzioni di segretario.

Copia del verbale, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, è trasmessa entro 7 giorni al Sindaco.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di quartiere o di zona, o, in assenza, dal consigliere più anziano di età.

Alle riunioni hanno diritto di parola tutti i cittadini del quartiere o della zona.

Art. 14

Nomina del Presidente del Consiglio di quartiere o di zona

Nella prima riunione successiva alla sua nomina il Consiglio di quartiere o di zona elegge nel suo seno a scrutinio segreto il Presidente.

Risulta eletto Presidente il consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni consecutive nessuno ha riportato detta maggioranza, il Consiglio di quartiere o di zona procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto, chi, fra i due, è il più giovane d'età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di quartiere o di zona.

Art. 15

Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di quartiere o di zona:

- a) Convoca e presiede il Consiglio di quartiere o di zona;
- b) Compila l'ordine del giorno dei lavori;
- c) Riferisce al Sindaco sui problemi del quartiere o della zona;
- d) Cura l'inoltro, tramite la Commissione Consiliare per il decentramento di cui al successivo art. 17, all'Amministrazione Comunale delle proposte legalmente formulate dal Consiglio di quartiere o di

- zona e di quelle espresse dall'Assemblea di quartiere o di zona e ne segue i successivi sviluppi;
- e) Riferisce ogni sei mesi del proprio operato al Sindaco e alla Giunta Municipale;
 - f) Da corso alle deliberazioni ed ai voti del Consiglio;
 - g) Propone studi e indagini sui problemi del quartiere o della zona;
 - h) Convoca su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio o di almeno 100 cittadini residenti nel quartiere o 50 nella zona — in età superiore ai 21 anni — Assemblee del quartiere o della zona per discutere i problemi sollevati dai richiedenti.

Art. 16

Potere di iniziativa dei cittadini

Agli abitanti del quartiere o della zona — in età superiore ai 21 anni — è conferito il diritto di determinare la convocazione del Consiglio di quartiere o di zona e dell'Assemblea di quartiere o di zona, con la indicazione dei problemi da porre all'ordine del giorno, attraverso richiesta scritta.

Per la convocazione del Consiglio di quartiere la richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno 50 cittadini del quartiere, mentre per il Consiglio di zona da almeno 25 cittadini della zona.

Per la convocazione dell'Assemblea di quartiere almeno 100 dovranno essere i cittadini del quartiere che ne fanno richiesta e 50 quelli della zona richiedenti la convocazione dell'Assemblea di zona.

Art. 17

Commissione Consiliare per i Consigli di quartiere e di zona

E' istituita la Commissione Consiliare per il decentramento, composta di n. 8 consiglieri comunali, oltre il Sindaco o un suo delegato che la presiede.

Il Consiglio Comunale procede alla nomina dei componenti la Commissione con voto limitato.

Ogni consigliere può votare per un numero di candidati non superiore a 4.

La nomina avviene a maggioranza semplice.

La Commissione è nominata nel corso della seduta consiliare successiva a quella per l'elezione del Sindaco e della Giunta ed ha la stessa scadenza del Consiglio Comunale, salvo le surrogazioni dei singoli componenti.

Art. 18

Funzioni della Commissione Consiliare per i Consigli di quartiere e di zona

Le funzioni della Commissione sono consultive.

Essa studia i problemi relativi alla funzionalità dei Consigli di quartiere e di zona, esamina le proposte eventualmente sottoposte dai singoli Consigli, esprime su di esse il proprio parere e lo trasmette all'Amministrazione.

Art. 19

Finanziamento dei Consigli di quartiere e di zona

Il finanziamento delle attività dei Consigli di quartiere e di zona sarà regolato dal Consiglio Comunale con atto a parte.

Art. 20

Norme transitorie

In sede di applicazione dell'art. 4 del presente regolamento i Consigli di quartiere e di zona verranno eletti entro tre mesi dalla data di approvazione del regolamento stesso.

QUARTIERI

1 - **CENTRO** — Abitanti 12.152. Comprende il centro storico entro le mura medicee, viale Michelangelo, il lato destro di viale Mecenate fino a via Trasimeno, il lato sinistro di viale Matteotti, via Sansovino, via Buozzi, borgo S. Croce, il lato sinistro di via Antonio da Sangallo e il lato destro di via Trasimeno fino al passaggio a livello.

2 - **FIorentINA 1°** — Abitanti 5.190. E' delimitato dalle mura medicee, la ferrovia Firenze-Roma, via Sette Ponti e la ferrovia Arezzo-Pratovecchio. Del quartiere fanno parte via Marco Perrenio e via della Chimera e tutte le loro traverse, via Dovizi, il lato sinistro di via Mochi, via Baldaccio d'Anghiari, via Pier della Francesca, piazza di Porta del Foro, via Emilia, Largo Venezia, via Benedetto Varchi, via Lippi e via A. Del Castagno.

3 - **FIorentINA 2°** — Abitanti 3.980. E' delimitato dalla ferrovia Arezzo-Pratovecchio, la ferrovia Firenze-Roma e il confine tra le frazioni geografiche di Arezzo e Pratantico. Di esso fanno parte tutte le vie delle aree di circolazione di S. Leo e dell'Orciolala, via Fiorentina e via Sette Ponti e le loro traverse, via di Montione con le sue traverse e via Pacinotti.

4 - **GIOTTO** — Abitanti 9.900. E' delimitato dalla ferrovia Firenze-Roma, le mura medicee, le vie Matteotti, A. da S. Gallo, Gamsurrini, dei Cappuccini e Lazzari, il fosso della Bicchierala, il confine tra la frazione di Arezzo e quelle di S. Firenze, Bagnoro e S. Filmina. Comprende il lato destro di via Matteotti, di via A. da Sangallo, di via Gamsurrini, di via Lazzari e di viale Mecenate e il lato sinistro di via dei Cappuccini e via Trasimeno fino al passaggio a livello. Del quartiere fanno inoltre parte tutte le vie delle aree di circolazione degli Orti Redi e del comparto

Giotto Est. Comprende inoltre via Fuori Porta Trento e Trieste, via Ristoro, viale Giotto, via Martini, via della Magnanina, via Signorelli, viale Mecenate, via degli Accolti e tutte le loro traverse.

5 - MANUBRIO SUD — Abitanti 3.043. E' delimitato dalla ferrovia Firenze-Roma, il raccordo anulare, la strada prevista dal P.R.G. tra il raccordo e la ferrovia Arezzo-Sinalunga, il confine tra la frazione geografica di Arezzo e quelle di Olmo e Agazzi. Comprende via Romana e tutte le sue traverse e le strade vicinali del Vignale, del Mattutino e del Pizzolo.

6 - NORD — Abitanti 4.278. E' delimitato dalla ferrovia Arezzo-Pratovecchio, il confine tra la frazione geografica di Arezzo e quelle di Ceciliano, Tregozzano e Antria, il limite della frazione di S. Polo, la strada che congiunge la Ripa e la Striscia, via Gammurisi, le mura medicee e via Mochi. Comprende via Buonconte da Montefeltro, via Tarlati, via Santa Margherita e tutte le loro traverse. Comprende inoltre il lato destro di via Mochi e le sue traverse di destra, la via di S. Fabiano, le strade comunali di S. Polo e di Poti, nonché tutta la frazione geografica di S. Polo.

7 - PESCAIOLA — Abitanti 2.765 — E' delimitato dalla ferrovia Firenze-Roma, la strada prevista dal P.R.G. tra via A. dal Borro e il raccordo anulare, la strada che unirà il raccordo anulare e quello autostradale fino alla ferrovia Firenze-Roma. Comprende via Alessandro dal Borro e via Benedetto Croce e tutte le loro traverse, nonché via Calamandrei fino a via Baracca e il primo tratto di quest'ultima, limitatamente al lato sinistro.

8 - SAIONE — Abitanti 15.206. E' compreso tra la ferrovia Firenze-Roma, il raccordo anulare e la strada prevista dal P.R.G. tra il raccordo anulare e via A. dal Borro. Di esso fanno parte tutte le strade delle aree di circolazione del Gattolino, del comparto Pallanca, di Maccagnolo e di piazza S. Donato, nonché via Trasimeno, via Veneto, via Masaccio, via del Trionfo, viale Cittadini e tutte le loro traverse.

Z O N E

1 - CECILIANO — Abitanti 3.350. Comprende la località Ca' di Cio, nonché le frazioni geografiche di Ceciliano, Tregozzano, Patrignone, Puglia e Antria, ivi comprese le località di Case Nuove, Stroppiello, Sitorni, Neschiato, Campriano, Libbia e Gello.

2 - GIOVI — Abitanti 2.596. Comprende le frazioni geografiche di Giovi, Marcona e Chiassa Superiore, ivi comprese le località di Muscialora, Petrognano, Guarniente, Conca, Borgo a Giovi e Ponte alla Chiassa.

3 - INDICATORE — Abitanti 2.327. Comprende le frazioni geografiche di Pratantico e Monte Sopra Rondine, ivi comprese le località di Indicatore, Taltano, Casa al Cincio e Pieve a Malano.

4 - LA PACE — Abitanti 4.214. Comprende le frazioni di Pomaiolo-Molinelli e di S. Firmina, ivi comprese le località di Scopetone, Stoppedarca, San Severo, Poti e Peneto. Di esso fa inoltre parte la porzione della frazione di Arezzo compresa tra la strada che collega la Ripa e la Striscia, via del Cappuccini, via Lazzeri, il fosso della Bicchierola e il limite della frazione, ivi comprese le località di Staggiano e La Pace. Comprende pertanto le seguenti strade del centro urbano: via Francesco Redi e tutte le sue traverse a partire da via del Cappuccini e via Lazzeri, il lato, rispettivamente, destro e sinistro di queste due strade, via Anconetana e le sue traverse, nonché le vie Giovanni e Francesco Severi.

5 - OLMO — Abitanti 4.676. Comprende le frazioni geografiche di Agazzi, S. Zeno, Olmo, il Matto e S. Andrea a Pigli, ivi comprese le località di Pieve a Quarto, Il Bivio, Ripa dell'Olmo, Sargliano, S. Anastasio, Vignale, S. Flora, Bagnala, Molin Bianco e Fontiano.

6 - PALAZZO DEL PERO — Abitanti 1.797. Comprende le frazioni geografiche di Palazzo del Pero, Molin Nuovo, Salceta, S. Cassiano e S. Maria alla Rassinata, ivi comprese le località di Usciano, S. Donnino, Ranco, Badicroce, Bivignano, S. Veriano, Albano, S. Biagio, S. Agata Terrine e Castellonchio.

7 - QUARATA — Abitanti 2.451. Comprende le frazioni geografiche di Meliciano, Rondine, Quarata, Campoluci e Ponte Buriano, ivi comprese le località di Venere, Buon Riposo e Cincelli.

8 - RIGUTINO — Abitanti 4.667. Comprende le frazioni geografiche di Rigutino, Policiano, Frassineto e Vitiano, ivi comprese le località di Sassala, Manziana, Poggio Ciliegio, Ottevo, Capanne e Madonna di Mezzastrada.

9 - S. GIULIANO — Abitanti 2.799. Comprende le frazioni geografiche di Chiani, Ruscello, Poggiola e Battifolle, ivi comprese le località di S. Giuliano, Ponte a Chiani, Grateria, Ponte alla Nave e Mugliano.

10 - S. FIRMINA — Abitanti 2.058. Comprende le frazioni di S. Firmina e Bagnoro, ivi comprese le località di Gaville, Ca' dei Frati, S. Marco, Lignano, La Mossa, Calbi, Gragnone, Monastero, Montoncello, Le Pietre, Querceto, Saccione, Scopeto e Torrino.

NOTA: Gli abitanti dei quartieri e delle zone sono calcolati in base ai risultati dell'XI Censimento generale della popolazione del 24 ottobre 1971.

N. 278

LEGGI 4 aprile 1976.

Norme sul decentramento e sulla partecipazione del cittadino nella amministrazione del comune.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 maggio 1976)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento delle autonomie locali, allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale e in attuazione del principio di autonomia sancito dall'articolo 128 della Costituzione, i comuni possono deliberare di ripartire il territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigue, esercitando il potere di organizzazione secondo principi di ampio decentramento.

Art. 2.

Sono organi della circoscrizione:

- a) il consiglio circoscrizionale;
- b) il presidente del consiglio circoscrizionale.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito della unità del comune.

Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche.

Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

Art. 3.

I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto nei comuni che abbiano condotto ai consigli stessi i poteri consuntivi e deliberativi previsti dai successivi articoli 12 e 13 e che abbiano una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti.

A prescindere dal numero degli abitanti del comune, nelle frazioni i consigli di circoscrizione sono eletti a suffragio diretto, ove il regolamento comunale lo preveda e siano caduti i poteri di cui al primo comma.

I consigli circoscrizionali, ai quali i comuni abbiano conferito soltanto poteri consuntivi previsti dal successivo articolo 12, sono eletti dal consiglio comunale secondo le norme e le procedure stabilite con il regolamento previsto dal successivo articolo 4.

Art. 4.

Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di circoscrizione sono regolati per quanto non disposto nella presente legge da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;

2) le modalità per la elezione del presidente del consiglio circoscrizionale;

3) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune;

4) le modalità per la elezione dei consigli circoscrizionali di cui al terzo comma del precedente articolo 3. Al riguardo il regolamento deve stabilire che i consigli di circoscrizione sono eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e può prevedere forme per la designazione di candidati a consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione;

5) le modalità attraverso le quali i consigli di circoscrizione possono ottenere dalla amministrazione comunale e dagli enti e aziende del comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 5.

Tutti i consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.

Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale.

I consigli circoscrizionali di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale.

Per la elezione delle elezioni si applica il disposto di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1960, n. 578.

Art. 6.

L'elezione diretta dei consigli circoscrizionali si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e, per quanto non previsto nella presente legge, con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

14 maggio 1960, n. 578, e successive modificazioni, per la elezione dei consigli comunali con popolazione con oltre 3.000 abitanti.

Art. 7.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali della sezione comprese nel rispettivo territorio.

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del comune anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati.

Le norme relative alla ineligibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione.

La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Art. 8.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione.

Il numero dei sottoscrittori è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 18 della legge 28 aprile 1975, n. 130, intendendosi acciunta alla parola « comune » la parola « circoscrizione ».

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

Art. 9.

L'elettore può esprimere una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere è fino a 15; due preferenze nelle altre circoscrizioni.

Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 10.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti.

Al fini del riparto dei seggi l'ufficio divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, sottraendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Se ad un lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme dei comizi presidenti.

Art. 11.

Le operazioni di scrutinio relative alla elezione del consiglio circoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per la elezione del consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili.

Art. 12.

Il consiglio circoscrizionale:

a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ufficio, esistenti nella circoscrizione;

b) può convocare, quando le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione;

c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi inerenti alla circoscrizione;

d) esprime pareri, su propria iniziativa o su richiesta della amministrazione comunale, sulla materia di competenza del consiglio comunale.

Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio: quanto la particolare va reso;

1) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici plurennali d'investimento e spese vincolati al bilancio per oltre 3 anni;

2) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle debite programmatiche per materia e natura di attività;

3) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zone e sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

4) sui regolamenti comunali.

Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

Al consiglio circoscrizionale può inoltre essere affidata la gestione contabile di fondi comunali per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale.

Art. 13.

Nel comuni e nelle frazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo il regolamento può delegare funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali, nella materia relativa ai lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di terreno e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ufficio.

La gestione dei beni relativi a detti servizi può essere affidata direttamente al consiglio della circoscrizione, che vi provvede mediante gli uffici di cui al successivo articolo 14.

La delega nelle materie di cui al primo comma è conferita in base a programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati nel bilancio.

Art. 14.

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono rimesse agli organi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento, e divengono, a tutti gli effetti, atti del comune se, entro termini fissati dal regolamento stesso, non sono rinviate con osservazioni al consiglio di circoscrizione.

Sulle deliberazioni del consiglio circoscrizionale, il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.

Art. 15.

Gli elettori del comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per promuovere il decentramento comunale ai sensi della presente legge.

Gli elettori del consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di sua competenza.

Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4.

Il consiglio comunale e il consiglio circoscrizionale devono, entro sessanta giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 16.

In ogni circoscrizione, in rapporto alle funzioni attribuite, può essere costituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di Istituto.

Il personale addetto agli uffici di cui al precedente comma deve essere tratto da quello già in servizio presso il comune.

Le spese relative al personale, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi circoscrizionali, sono a carico del bilancio comunale.

Art. 17.

La funzione dei consiglieri circoscrizionali è gratuita.

Art. 18.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1946, n. 1818, e degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 19.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato, sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto, o, quando vi sia interessata la regione, dal commissario del Governo, sulla base della documentazione che i comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione.

Art. 20.

Nei comuni in cui sono istituiti i consigli circoscrizionali non sono applicabili gli articoli 124, 125 e 126 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 57 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

NOTIZIE TRANSITIVE E FINALI

Art. 21.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei comuni in cui l'elezione dei consigli circoscrizionali avviene a suffragio diretto, le elezioni hanno luogo entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.

Alla successiva rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti a norma del comma precedente, si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli medesimi.

Nei comuni in cui non si fa ricorso al suffragio diretto, il consiglio comunale provvede alla elezione dei consigli di circoscrizione entro novanta giorni dall'approvazione del relativo regolamento, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

Moro — Cossiga —
Basilone

LUIGI GIOVENCO

ANTONIO ROMANO

L'ORDINAMENTO
C O M U N A L E

DECIMA EDIZIONE



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE -

CAPITOLO IX I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

SOMMARIO: 1. Premesse al decentramento. - 2. La circoscrizione comunale. - 3. Gli organi della circoscrizione. - 4. Elezione dei Consigli circoscrizionali. - 5. Lo status dei consiglieri circoscrizionali. - 6. Gli atti dei consigli circoscrizionali. - 7. Il diritto di petizione. - 8. Inapplicabilità di norme.

I. Premesse al decentramento.

La legge 8 aprile 1978, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del Comune, è lo sbocco cui la elaborazione politico-giuridica è pervenuta per accogliere le istanze delle popolazioni delle zone, salvo a rivedere il tutto quando sarà posta mano alla determinazione di un nuovo ordinamento delle autonomie locali (1).

La legislazione ante *legem* 278 poco offriva al soddisfacimento della esigenza decentratrice tranne la rilevanza giuridica della « frazione », considerata come ente di fatto assunto dalla legge come luogo di incidenza di un determinato complesso di interessi particolari, distinti da quelli del capoluogo e presi in considerazione a taluni fini (rappresentanza del corpo elettorale in seno al Consiglio Comunale, art. 11 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per i Comuni fino a 5.000 abitanti; istituzione a pro' della generalità degli abitanti della frazione: art. 182, 1° comma del T.U. della L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148; legittimazione processuale per far valere un'azione contro un Comune o contro altra frazione del

(1) BERTI G., *Procedimento, procedura, partecipazione*, in *Studi in onore di Guicciardi*, 1972, AA.VV., *I Consigli Circoscrizionali*, Giuffrè, Milano, 1978; PAGANO A., *Origini e fine attuale del decentramento*, in *Esperienze amministrative*, 1978, n. 8; FELLICCIARI G., *Decentramento: anno zero o seconda fase?*, in *Esperienze amministrative*, 1978, n. 2; PONTUSCHING U., *Decentramento e partecipazione nella riforma del Comune*, in *Nuova Rassegna*, 1971, pag. 1105; ROMANO A., *Il decentramento amministrativo nei Comuni*, in *La frazione amministrativa*, 1973, n. 2; ROVERSI MONACO F., *Profilo giuridico del decentramento dell'organizzazione amministrativa*, Padova 1970; VIRGA F., *Il procedimento amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1968.

Comune: art. 225 L.C.P. 1915 e 105 L.C.P. 1934; gestione separata del patrimonio e di talune spese: art. 37 L.C.P. 1934).

La frazione, tuttavia, già nell'ordinamento ante *legem* 278, si prestava ai fini del decentramento. Infatti:

— la legge (art. 154 T.U. 148/1915) stabilisce che nelle frazioni il Sindaco può delegare le sue funzioni di ufficiale di governo ad un Consigliere o ad un elettore ivi residente, purché l'elettore sia eleggibile a consigliere;

— nelle frazioni è consentita l'istituzione di uffici separati di stato civile (art. 2 R.D. 9 luglio 1930, n. 1238) e di anagrafi della popolazione (art. 7 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228).

La stessa legislazione, vigente all'entrata in vigore della L. 278, prende in considerazione la ripartizione del Comune in «quartieri», sebbene si limiti a disporre: «I Comuni superiori a 60.000 abitanti anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri». E quando ciò accade, al Sindaco compete la facoltà di delegare le sue funzioni di Ufficiale di Governo e di associati degli aggiunti presi tra gli eleggibili (art. 155 L.C.P. 1915).

Dunque, l'ordinamento non prevede la creazione di organismi nuovi a carattere rappresentativo; cioè non attribuisce al decentramento un significato ed una portata più vasti di una pura e semplice operazione amministrativa; ma offre soltanto una valida base di decentramento puramente burocratico nell'ambito comunale.

Ma il concetto di «quartiere», nell'accezione formatasi in questi ultimi tempi, si distacca sensibilmente da quello che risulta dagli accenni or ora fatti alla legislazione in atto ante *legem* 278.

Le condizioni socio-economiche odierne, più che rappresentare un'evoluzione di quelle del 1865, costituiscono una vera e propria rivoluzione innovativa del sistema di vita societaria, per cui la nozione di «quartiere» non può trovare oggi adentellati nelle accezioni dei tempi trascorsi, diverse essendo le cause che ne determinano la insorgenza ed i presupposti e le finalità che vi stanno alla base.

Pertanto, l'organizzazione del quartiere mediante regolamenti comunali, ha fatto nascere il problema dei rapporti tra i compiti del Comune e quelli del quartiere, dal momento che quest'ultimo non si presenta solo come situazione di un decentramento puramente burocratico, ma si afferma come parte viva ed integrante della città.

Una parte attiva, cioè, che affronta tutta la gamma dei problemi comunali che hanno riflesso nell'ambito della dimensione del quartiere e dei problemi che sono propri del quartiere stesso.

La insufficiente attrezzatura normativa vigente ha impedito, comunque, la creazione di livelli di governo sub-comunali togliendo competenze agli organi istituzionali del Comune; perché, se in qualche modo regge l'utilizzo anomalo di certi istituti acquisiti dal diritto positivo come punti di appoggio per la crescita di fatto di qualcosa di diverso (come è dimostrato dai consigli di quartiere imperniati sul delegato del Sindaco e sprovvisti di qualsivoglia potere diretto, potendo assolvere solo a compiti di partecipazione e di proposta), l'attribuzione delle competenze è riservata alla legge (art. 97 Cost.) e la loro trasferibilità per delega deve anch'essa essere prevista dalla legge.

In questa considerazione il potere legislativo, dopo una serie di tentativi per istituzionalizzare gli organismi e le funzioni del quartiere, ha emanato la L. 278 che esamineremo qui di seguito.

2. La circoscrizione comunale.

A) *Facoltatività dell'operazione di suddivisione.* — La legge, dunque, con la disposizione dell'art. 1 attribuisce ai comuni la potestà di suddividere il territorio comunale in «circoscrizioni», il cui esercizio, però, è facoltativo («possono deliberare»).

L'atto deliberativo, di natura regolamentare, rimane pur sempre atto amministrativo e, come tale, suscettibile di revoca totale o parziale (modifica); donde, la «circoscrizione» può essere soppressa senza necessariamente passare a far parte di altra circoscrizione, a differenza di quanto accade per gli enti territoriali tradizionali, i quali non possono essere soppressi, per cui non v'è tratto del territorio della Repubblica su cui non eserciti i suoi poteri una Regione, una Provincia ed un Comune.

B) *La individuazione delle circoscrizioni.* — La individuazione delle circoscrizioni è fatta con la cennata deliberazione tenendo presente:

a) che la circoscrizione deve comprendere uno o più quartieri contigui o una o più frazioni contigue.

La contiguità, nel senso di territori confinanti, è condizione indispensabile quando della circoscrizione fa parte una pluralità di nuovi centri di aggregazione sorti per germinazione spontanea

quali sono i quartieri o entità di fatto rilevanti nell'ordinamento comunale, quali sono le frazioni:

b) che l'esercizio del potere di organizzazione, che ai Comuni è riconosciuto dall'art. 220 della L.C.P. 383/1954, deve essere improntato ai principi di ampio decentramento.

c) *Elementi essenziali della circoscrizione.* — A ben guardare, la legge 278 integra, con le sue disposizioni, una vera e propria sanatoria di una situazione di fatto esistente, alla quale i Comuni avevano tentato di dare una parvenza di legittimità con la adozione dei regolamenti sul decentramento, forzando, come abbiamo detto, la portata dell'art. 153 della L.C.P. 1915; cioè la detta legge viene ad incanalare nell'alveo di una normazione di carattere nazionale il fenomeno dei quartieri sorti, ripetiamo, per germinazione spontanea.

Ed allora, la legge procede al riconoscimento di interessi infracomunali ed i relativi centri di aggregazione e ne disciplina l'inserimento nell'ordinamento giuridico; cioè, dice quali siano questi interessi e come vengano organizzati.

Infatti, l'art. 3, 2° comma, esplicita chiaramente tali interessi, facendoli consistere « nelle esigenze della popolazione della circoscrizione ».

Ma cos'è la circoscrizione?

In genere per circoscrizione si intende la dimensione materiale della competenza territoriale e, nel contempo, una parte delimitata del territorio in cui un ufficio ha sede e vi esercita i poteri che costituiscono la sua competenza.

Esaminando la legge 278 si ricava che anche in essa la « circoscrizione » è un ambito spaziale del territorio comunale; ne è prova l'art. 1 ove si parla di « ripartire il territorio in circoscrizioni ».

Ma a differenza della generica accezione, quando la legge in esame parla di « circoscrizione », non intende definire la dimensione della competenza di un'autorità, ma individuare una certa parte della popolazione.

Vero è che la legge talvolta usa il termine « popolazione della circoscrizione » (art. 2, 2° comma) e talvolta quello « elettori della circoscrizione » (art. 15, 2° comma) quando si tratti di attribuire determinate situazioni giuridiche, anche indipendentemente dalla eleggibilità diretta del Consiglio circoscrizionale (v. art. 4, 2° comma, n. 4).

Ma la legge conferisce maggior rilievo alla « popolazione della circoscrizione » che non agli « elettori della circoscrizione »; que-

sti entrano in causa in relazione al ben preciso momento della formazione del Consiglio circoscrizionale, quella costituisce il punto di riferimento dell'attività del Consiglio circoscrizionale stesso.

Del resto, il maggior rilievo è giustificato anche dall'ampiezza maggiore della nozione di « popolazione della circoscrizione », perché alla determinazione degli interessi della circoscrizione non concorrono solo gli elettori, ma anche quelli che non sono tali per non essere ancora iscritti nelle liste elettorali (minorenni) o per non avere abitazione nell'ambito della circoscrizione (lavoratori, professionisti, ecc.).

3. Gli organi della circoscrizione.

Organi della circoscrizione, giusta quanto dispone l'art. 2 della legge 278, sono: a) il Consiglio circoscrizionale; b) il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

Il sistema della legge comunale e provinciale, che affida alla Giunta Municipale l'esecuzione di atti consiliari che richiedono provvedimenti discrezionali, non è riprodotto nella circoscrizione ove manca il livello corrispondente alla Giunta.

3.1. *Il Consiglio circoscrizionale.* — Il Consiglio circoscrizionale, tenuto conto del complesso delle disposizioni relative a questa figura introdotta come uno degli organi della circoscrizione, è da considerarsi il perno attorno al quale ruota tutta la nuova disciplina. Si rende, pertanto, necessario esaminare con attenzione la normazione che si riferisce al Consiglio anzidetto.

Il Consiglio circoscrizionale è un collegio la cui composizione è demandata al regolamento da adottarsi a' sensi dell'art. 4 della legge. Questa prevede, comunque, che il numero dei componenti non può essere superiore ai due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

La elezione dei Consigli circoscrizionali avviene a suffragio diretto o con elezione di secondo grado.

a) *Elezione a suffragio diretto.* Questo sistema di elezione può eseguirsi:

— nei Comuni con popolazione non inferiore ai 40.000 abitanti sempreché abbiano conferito ai Consigli circoscrizionali i poteri consultivi e deliberativi di cui agli artt. 12 e 13 della legge;

— nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti a condizione: che si tratti di circoscrizioni corrispondenti a « fra-

zioni»; e che il regolamento comunale preveda questo tipo di elezione e conferisca ai Consigli circoscrizionali poteri deliberativi e consultivi;

b) Elezioni di secondo grado. Questo sistema è applicabile per le elezioni di quei Consigli circoscrizionali cui il regolamento previsto dall'art. 4 della legge conferisca solo poteri consultivi.

I Consigli circoscrizionali, quale che sia il sistema della loro elezione, durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio stesso (art. 5).

Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente violazione degli obblighi imposti dalle leggi (art. 323 della L.C.P. n. 148/1915) o nel caso di cessazione anticipata con rinnovazione integrale dovuta a modificazione territoriale con conseguente variazione di almeno un quarto della popolazione o a perdita di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune (art. 8 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570), i Consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio Comunale (art. 18 T.U. 570/1960).

c) Natura giuridica. Fatti questi brevi cenni sulla disciplina legislativa dei Consigli circoscrizionali, con particolare attenzione ai sistemi di loro elezione, sui cui dettagli torneremo nel paragrafo 4), e alla loro durata in carica, riteniamo di dover spendere alcune righe sulla natura giuridica di questa nuova figura che la legge non esita a chiamare «organo della circoscrizione».

A tal fine ricordiamo quanto detto nel precedente paragrafo relativamente alla «circoscrizione»: essa individua un certo territorio, un gruppo di elettori ed una parte della popolazione comunale. In relazione a questi tre elementi la legge 278 prevede un Consiglio circoscrizionale, che, a' sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge stessa, «rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito della popolazione del Comune».

Sotto questo aspetto, che li fa sembrare come titolari di situazioni soggettive proprie e tali da poterli mettere in stato di conflitto con il Comune (esperienze di alcuni Comuni confermano questa possibilità) i Consigli di circoscrizione appaiono esterni all'organizzazione comunale; ma sotto altri aspetti risultano incardinati nella persona giuridica «Comune». Ad esempio la leg-

ge prevede che essi traggano dal Comune i mezzi di sussistenza (art. 16, 3° comma) ed il personale addetto agli uffici per l'espletamento delle funzioni di istituto (art. 16, 1° e 2° comma).

Orbene, se con il termine «organo» deve intendersi quel particolare ufficio della organizzazione della persona giuridica che ne manifesta la volontà all'esterno e pone in essere atti ad essa imputabili, il Consiglio circoscrizionale non è organo in senso tecnico del Comune perché la rappresentanza degli interessi della popolazione della circoscrizione lo porta perfino a confliggere con il Comune, né organi della circoscrizione dal momento che questa non ha una propria personalità giuridica tant'è che i suoi atti «divergono atti del Comune» (art. 14 della legge).

La L. 278 non ha ancora avuto una elaborazione dottrinale esplorativa di tutti i suoi possibili contenuti; certo è, però, che dai primi approcci si ricava netto il convincimento che la natura giuridica dei Consigli circoscrizionali ha acquistato questo punto fermo: essi non sono organi del Comune quando svolgono funzioni consultive, né della circoscrizione quando svolgono funzioni deliberative delegate.

È altrettanto certo che essi sono collegi di rappresentanza politica cui sono attribuiti compiti di promozione e di rappresentazione delle esigenze della popolazione della circoscrizione, sprovvisti di personalità giuridica, ma purtuttavia riconosciuti dalla legge come soggetti titolari di compiti che ne fanno un livello di partecipazione e di collaborazione all'indirizzo politico-amministrativo comunale. A questi collegi il Comune può conferire delega per l'assunzione di provvedimenti, cooptandoli — per questo aspetto — nel novero dei suoi organi.

Ciò, per effetto della delega i Consigli anzidetti, pur conservando la loro natura di autonoma espressione della popolazione circoscrizionale, acquistano la capacità di esercitare poteri propri del Comune, agendo direttamente sul bilancio, ed attuando le direttive del Comune, comportandosi come un organo del Comune stesso.

Ed allora la natura del Consiglio circoscrizionale appare duplice: è un organismo autonomo quando esercita attività di propulsione e di rappresentazione politico-amministrativa di cui all'art. 12 e diviene organo del Comune quando esercita funzioni deliberative delegate.

Soluzione che solo in parte può appagare ed esige un ulteriore approfondimento della materia dal punto di vista dottrinario.

d) *Compiti ed attività.* Il Consiglio circoscrizionale può svolgere funzioni consultive e deliberative delegate e di gestione.

Tali funzioni vengono attribuite dal regolamento di cui all'art. 4.

Funzioni consultive. Le funzioni consultive, la cui previsione è contenuta nell'art. 12 della legge, sono proprie di qualunque consiglio circoscrizionale; consistono nella formulazione di pareri e proposte.

Formula pareri in ordine:

— al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella circoscrizione;

— alle materie demandate alla competenza del Consiglio comunale dall'art. 131 della L.C.P. 1915 e da altre leggi.

Questi pareri sono dati ad iniziativa propria del Consiglio circoscrizionale o a richiesta del Consiglio comunale.

Formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione.

L'ampiezza dei pareri è determinata con il regolamento comunale sul decentramento; questo stabilisce, infatti, le materie sulle quali il parere è obbligatorio.

Comunque la obbligatorietà del parere riguarda:

— lo schema del bilancio preventivo approvato dalla Giunta Municipale ed i piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

— i criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché le delibere programmatiche per materia e per settore di attività;

— il piano regolatore generale e il programma di fabbricazione; i piani particolareggiati e di zone e le convenzioni urbanistiche e, in particolare, le opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

— i regolamenti comunali.

Per non paralizzare l'azione degli organi comunali in caso di inerzia dei Consigli circoscrizionali, l'esercizio della funzione consultiva, quando questa ha carattere obbligatorio, è subordinato ad un termine fissato dal regolamento comunale. Entro tale termine, il Consiglio circoscrizionale deve essersi pronunciato; in mancanza il Consiglio Comunale « può » prescindere da esso, dandone atto nella deliberazione; donde il carattere ordinario

del termine stesso, in quanto nulla impedisce che il parere sia espresso tardivamente nel qual caso il Consiglio Comunale, se ancora non ha adottato la deliberazione, può e deve dare atto della sua audizione.

Ovviamente, i pareri dovranno essere adeguatamente valutati e considerati e, se disattesi, andranno esplicitati i motivi.

Per poter svolgere la funzione consultiva il Consiglio circoscrizionale deve acquisire la conoscenza dei problemi mediante la partecipazione di tutti i cittadini e le formazioni politiche e sociali presenti ed operanti nel quartiere.

A tal fine la legge (art. 12, 1° comma, lett. b) dispone che il Consiglio circoscrizionale può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione.

Funzioni deliberative delegate. Il Consiglio circoscrizionale non ha funzioni deliberative proprie, ma solo quelle che gli vengono eventualmente delegate dal Consiglio comunale, nelle materie attinenti ai lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nella propria circoscrizione con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

La delega, dunque, non è conferibile di volta in volta per singoli affari, ma è stabilita per materia, con carattere di generalità, in sede di regolamento comunale sul decentramento.

Si tratta di una delega interveniente nell'ambito della medesima persona giuridica (Comune) per il trasferimento delle funzioni deliberative da un organo istituzionale ad altro soggetto (abbiamo detto innanzi che neghiamo ai Consigli circoscrizionali la natura di « organo » in senso tecnico) che, per effetto della delega, acquista la capacità di esercitare alcuni poteri comunali e quindi deve attuare le direttive del Comune ed i relativi atti divengono atti del Comune. In questo quadro, però, il Consiglio circoscrizionale acquista la caratteristica di organo comunale.

A questa delega, quindi possono applicarsi i principi regolanti le deleghe interorganiche e, pertanto, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 450 in data 23 aprile 1965, a proposito dell'analogo rapporto tra Consiglio Comunale e Giunta Municipale, è da ritenersi che la rinnovazione degli organi comunali non incida di per sé sull'efficacia della

delega stessa, non essendo questa fatta «intuitu personae», ma obiettivamente all'organo delegato.

Ciò non toglie che il Consiglio Comunale può sempre modificare il regolamento del decentramento e far venire meno, in tutto o in parte, la delega.

L'art. 13 della L. 278 precisa quali sono le materie nelle quali le funzioni possono delegarsi: i lavori pubblici ed i servizi comunali:

— materie attinenti ai lavori pubblici. L'attività comunale in relazione ai lavori pubblici è immensa; potrebbe dirsi addirittura assorbente per intero la parte del bilancio comunale destinata agli investimenti;

— materie attinenti ai servizi comunali. La legge in via esemplificativa indica i servizi comunali che si svolgono nelle circoscrizioni per i quali il regolamento può delegare le relative funzioni: i servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

Le funzioni deliberative relative ai servizi, oggetto della delega, possono andare fino all'affidamento del complesso dei poteri relativi alla cura di un determinato servizio.

La legge prevede anche l'ipotesi dell'affidamento della gestione dei beni relativi ai servizi anzidetti direttamente al Consiglio circoscrizionale; e questi vi provvede mediante gli uffici di cui all'art. 16.

La delega di poteri deliberativi nelle materie attinenti ai lavori pubblici e servizi comunali è conferita in base a programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati in bilancio.

3.2 *Presidente del Consiglio circoscrizionale.* — Il Presidente del Consiglio circoscrizionale è l'altro organo della circoscrizione; rappresenta e presiede il Consiglio stesso, nel cui seno è eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento (artt. 2 e 4, 1° comma, n. 2), e svolge le funzioni attribuitegli per delega dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

Dal disposto della legge si ricava che il Presidente del Consiglio circoscrizionale mantiene la sua duplice qualità di presidente e quella — eventuale — di delegato del Sindaco.

Come giustamente è rilevato dalla circolare n. 11/76 del 29 luglio 1976 del Ministero dell'Interno, «la norma crea una nuova

ipotesi di delegabilità delle funzioni del Sindaco-Ufficiale di Governo, oltre a quella agli Assessori prevista dall'art. 67 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, e a quelle contemplate dagli artt. 154, 155 e 156 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148: rispetto a queste ultime, peraltro, la delega fatta ai sensi della presente legge è alternativa, come risulta esplicitamente dall'art. 20 che dichiara incompatibile il decentramento in circoscrizioni con le fattispecie previste dalla citata normativa del 1915 — la cui attuale vigenza è peraltro richiamata — ad evitare confusioni ed accavallamenti di delega delle stesse funzioni in capo a diversi soggetti.

La delega delle funzioni prevista dalla presente legge, peraltro, non è obbligatoria come ad esempio quelle di cui all'art. 156 T.U.L.C.P. n. 148/1915 cit.: infatti, atteso il principio informatore della legge, che rimette interamente alla autonomia e alla discrezionalità del Comune la creazione delle circoscrizioni e la definizione dell'ampiezza del decentramento, è da ritenersi che la delega in questione sia solo eventuale ed a contenuto variabile.

È però da notare che l'alternatività del decentramento previsto dalla normativa del 1915, con quello previsto dalla legge n. 278 implica che qualora il Sindaco non deleghi al Presidente del Consiglio circoscrizionale le funzioni di Ufficiale di Governo, queste non sono comunque decentrabili ai sensi della normativa del 1915.

In relazione a tale fatto si prega di richiamare la particolare attenzione dei Comuni, al momento dell'attuazione del decentramento in circoscrizioni, e quella dei Sindaci all'atto del conferimento delle deleghe, perché siano tenute nella massima considerazione le esigenze di decentramento e le situazioni decentratrici già in atto, come l'esistenza di uffici distaccati di stato civile e anagrafico, istituiti ai sensi della preesistente legislazione.

La legge nulla prevede in ordine alla partecipazione, all'autorità governativa, della delega al Presidente del Consiglio circoscrizionale delle funzioni di Sindaco-Ufficiale del Governo, laddove la legislazione anteriore, in materia, prevede la comunicazione al Prefetto, o addirittura l'approvazione delle deleghe stesse da parte di questi. Tenuto conto della natura delle funzioni delegate, nel cui esercizio la giurisprudenza tra l'altro ha chiarito che il Sindaco è da considerare subordinato gerarchico del Prefetto, deve ritenersi che quest'ultimo non possa ignorare le dele-

ghe conferite a norma della presente Legge: peraltro, in analogia a quanto previsto dall'art. 67 del Regolamento n. 297/1911 citato per il conferimento delle deleghe agli Assessori, sembra sufficiente la semplice comunicazione di tali deleghe al Prefetto.

Infatti, in aggiunta alle fondamentali funzioni in seno agli organi collegiali cui rispettivamente appartengono, le norme vigenti attribuiscono sia all'Assessore che al Presidente del Consiglio circoscrizionale, individualmente, la specifica veste di destinatari delle deleghe del Sindaco, sicché il conferimento di tali deleghe è soltanto un'attribuzione di normali funzioni previste dalla legge e va semplicemente comunicata all'autorità governativa, senza bisogno di una specifica approvazione, richiesta invece dall'art. 155 T.U. del 1915 per la delegazione delle funzioni in questione ai Consiglieri o ad altri eleggibili, ossia a soggetti normalmente non destinatari di deleghe, o addirittura estranei all'amministrazione ».

Abbiamo ritenuto opportuno trascrivere per intero il testo della ministeriale per i suoi puntuali rilievi, richiami e suggerimenti fondati sulla base di un preciso coordinamento delle norme regolatrici delle deleghe nell'ordinamento comunale di cui alla legge 4 febbraio 1915, n. 148 e relativo regolamento con quelle della legge n. 278 che appunto rendono inapplicabili le prime (art. 20) nei Comuni in cui sono istituiti i Consigli circoscrizionali.

4. Elezione dei Consigli circoscrizionali.

A' sensi dell'art. 3 della legge, come già abbiamo avuto occasione di dire, i Consigli circoscrizionali sono eletti o a suffragio diretto o con elezione di secondo grado.

La normazione delle elezioni dei Consigli comprende la maggior parte della legge: vi sono, infatti, dedicati ben otto articoli.

4.1 Elezione a suffragio diretto. — L'art. 3 della Legge pone il criterio di far discendere il tipo di elezione dei Consigli circoscrizionali dall'attribuzione o no dei poteri deliberativi.

Pertanto, condizione indispensabile per la elezione diretta è che al Consiglio circoscrizionale vengano attribuiti poteri sia consultivi che deliberativi.

La elezione diretta — ferma restando la condizione anzidetta — è consentita nei seguenti casi:

a) nei Comuni che abbiano una popolazione non inferiore ai 40.000 abitanti;

b) nei Comuni divisi in frazioni, anche se con popolazione inferiore al suddetto limite demografico. L'elezione diretta si deve intendere limitata soltanto alla singola frazione eretta in autonoma circoscrizione.

In questa ipotesi la nozione di frazione è quella determinata nell'ordinamento giuridico vigente che la considera una entità di fatto, riconoscibile di volta in volta in base alla sussistenza di taluni requisiti individuati dalla elaborazione giurisprudenziale, quali: la naturale separazione del territorio da quello del capoluogo e di altre frazioni del Comune; particolari condizioni economiche e sociali; organizzazione amministrativa ed ecclesiastica a sé stante, ecc.

A) Elettorato attivo. — Il diritto di elettorato attivo compete agli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nella circoscrizione (art. 7).

Trattasi di diritto soggettivo ad eleggere un determinato Consiglio; pertanto, l'assegnazione ad una sezione piuttosto che ad altra di diversa circoscrizione può essere impugnata innanzi alla Commissione Elettorale Mandamentale (art. 39 T.U. 20 marzo 1967, n. 223) e in appello davanti alla Corte d'Appello a' sensi dell'art. 42 dello stesso T.U. 223/1967.

Comunque, è da prevedere che numerose controversie insorgano circa l'elettorato attivo di particolari categorie, per le quali la normativa sulle elezioni comunali ha trovato idonee soluzioni in deroga alla regola generale secondo cui nelle singole sezioni votano solo gli iscritti nella sezione.

Ci riferiamo alle seguenti tre categorie:

a) i non iscritti nelle liste elettorali, che presentano una sentenza della Corte d'Appello che li dichiara elettori del Comune (art. 39, 3° comma, del T.U. 570/1960);

b) i componenti ed addetti al seggio (presidente, scrutatori, segretario e appartenenti alla forza pubblica) iscritti nelle liste elettorali di altra sezione (art. 40 T.U. 570/1960);

c) i degenti in ospedali e case di cura, ai quali sono stati equiparati dalla legge 23 aprile 1976, n. 126 — art. 9 — i detenuti aventi diritto a voto, che, a seconda delle dimensioni dello stabilimento, votano in apposite sezioni ospedaliere o nelle sezioni nella cui circoscrizione lo stabilimento è compreso.

A noi pare che gli elettori di cui alla lett. a), ove dalla sentenza non risulti circa la « circoscrizione », non possano essere ammessi al voto, ammeneché non presentino anche un certificato di residenza, di data attuale, da cui risulti l'ubicazione dell'abitazione; i cittadini di cui alle lett. b) e c) debbano ammettersi a votare se risultino elettori della circoscrizione in cui è compresa la sezione.

B) *Elettorato passivo.* — Sono eleggibili alla carica di Consigliere circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154).

La L. 154, inoltre, prevede norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri della circoscrizione.

Non è il caso di ripetere in questa sede tutta la problematica dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità i cui concetti ed ipotesi risultano disciplinati dalla citata L. 154, esposta nel § n. 7 del Cap. VI, al quale si rinvia.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità a consigliere circoscrizionale sono quelle stesse esaminate nel Cap. VI citato, per la elezione dei consiglieri comunali; vale a dire quelle previste, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 della citata L. 154/1981; ed inoltre dall'art. 4, 2° comma, per cui la carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con le cariche di consigliere regionale di altra Regione, provinciale di altra Provincia, comunale di altro Comune e circoscrizionale di altra Circoscrizione.

C) *Contenzioso in materia di ineleggibilità.* — La legge 278 non fa alcun cenno al contenzioso in materia di ineleggibilità; tuttavia interpretando estensivamente il richiamo all'osservanza delle norme del T.U. 16 maggio 1960, n. 579, disposto con l'art. 6, si dovranno applicare le norme di detto T.U., per quanto non previsto nella stessa legge.

4.2 *Elezione di secondo grado.* — L'elezione indiretta dei Consigli circoscrizionali trova nella legge poche disposizioni disciplinatrici; la legge, infatti, si limita ad imporre come contenuto obbligatorio del regolamento di cui all'art. «4» le modalità per l'elezione dei Consigli circoscrizionali « stabilendo al riguardo « che i Consigli di circoscrizione sono eletti dal Consiglio Comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e può prevedere forme per la designazione di candidati a Consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione ».

L'inciso n. 4 del 2° comma dell'art. 4 contiene due indicazioni che devono essere esplicitate dall'adottando regolamento sul decentramento nel disciplinare le modalità per la elezione indiretta:

a) la prima concerne la proporzionalità dei Consiglieri circoscrizionali ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste. Dunque, il numero dei Consiglieri circoscrizionali è, per ciascuna lista, determinato proporzionalmente ai voti che essa ha riportato nella circoscrizione in occasione delle ultime elezioni amministrative comunali, e non in proporzione alla rappresentanza dei vari gruppi all'interno del Consiglio comunale.

b) la seconda concerne la possibilità di designare, secondo forme da precisare nel regolamento, i candidati a Consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione.

E nulla si opporrebbe a scegliere come forma di designazione il ricorso ad una vera e propria consultazione per sottoporre ai cittadini della circoscrizione di indicare le persone che ritengono più gradite.

5. Lo status dei Consiglieri circoscrizionali.

Negli artt. 17 e 18 della legge sono indicati i lineamenti dello « status » dei Consiglieri circoscrizionali; lineamenti che vanno integrati con quanto risulta dalle disposizioni relative alla determinazione degli organi della circoscrizione (art. 2), alla durata in carica dei Consigli circoscrizionali (art. 5) ed alla ineleggibilità ed incompatibilità (L. 154/1981).

Per quanto concerne la gratuità delle funzioni, la concessione di aspettative e permessi ai Consiglieri circoscrizionali, si vedano le norme della L. 27 dicembre 1985, n. 816, di cui al Cap. X.

6. Gli atti dei Consigli circoscrizionali.

L'argomento che ci accingiamo a trattare è quello che della legge in esame riveste la maggiore importanza non solo per la novità della materia, ma anche per la problematica che le disposizioni regolatrici, contenute nell'art. 18, determinano.

Oggi come oggi, i problemi che subito si affacciano per reclamare immediate risoluzioni sono quelli riguardanti la individuazione delle deliberazioni che divengono atti del Comune e del perché lo divengono, ed il modo con cui si articola il procedimento previsto dalla legge.

A) *Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali.* — Una parte della dottrina indica con il termine « deliberazione » qualsiasi atto collegiale indipendentemente dalla natura di esso. Se tale nozione venisse applicata ai fini dell'interpretazione del 1° comma dell'art. 14, risulterebbe che tutti gli atti dei Consigli circoscrizionali sarebbero destinati a diventare atti del Comune.

Il che sarebbe come dire che tutta l'attività del Consiglio circoscrizionale si estrinsecerebbe mediante atti comunali e che quindi il Consiglio stesso eserciterebbe poteri del Comune di cui sarebbe organo.

Ma il fatto che le deliberazioni circoscrizionali non nascono come atti del Comune, ma diventano tali qualora non intervenga il rinvio, induce a ritenere il Consiglio circoscrizionale non organo del Comune ma organismo autonomo.

D'altra parte, la posizione ubicazionale della disposizione di cui stiamo trattando, posta subito dopo quella dell'art. 13 riguardante la delegabilità di funzioni deliberative ai Consigli circoscrizionali in ordine ai lavori pubblici ed ai servizi comunali, e rispetto alla quale l'art. 14 si pone come continuazione e sviluppo della normativa della funzione deliberativa, impone di rigettare la interpretazione derivante dalla generica ed onnicomprensiva nozione del termine « deliberazione ».

Nel sistema della L. 278 v'è una netta distinzione tra ciò che deve ritenersi « consultivo » e ciò che deve ritenersi « deliberativo », per cui le relative deliberazioni possono distinguersi sotto l'aspetto contenutistico.

In relazione a ciò, se è normale che l'attività consultiva dei Consigli circoscrizionali abbia carattere solo conoscitivo e valutativo, non può escludersi che la medesima attività talvolta assuma carattere volitivo e decisivo: infatti, tale carattere deve essere riconosciuto agli atti con cui il Consiglio circoscrizionale disciplina la propria attività (regolamentazione interna corporis) o procede alle nomine che gli sono state richieste; pertanto, gli atti che rientrano nelle attribuzioni proprie del Consiglio circoscrizionale e ne costituiscono l'attività consultiva possono avere carattere conoscitivo e valutativo e, talvolta, anche volitivo e decisivo.

Invece, le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali adottate in base ai poteri « deliberativi » delegati dal Consiglio comunale hanno solo carattere volitivo e decisivo.

Pervenuti a questi risultati, dobbiamo riconoscere che le « deliberazioni » dei Consigli circoscrizionali di cui si occupa l'art. 14

della legge sono soltanto quelle che vengono adottate nell'esercizio delle funzioni delegate, perché solo in questo caso il Consiglio circoscrizionale agisce come organo del Comune, nel senso che le deliberazioni possono diventare atti del Comune, mentre le altre, quelle che sono estrinsecazione dell'attività consultiva con i caratteri di cui innanzi sono e restano atti del Consiglio circoscrizionale.

Annotati come ce ora detto i caratteri delle deliberazioni circoscrizionali, è agevole rilevare quanto già affermato che solo gli atti, assunti dal Consiglio circoscrizionale nell'esercizio delle funzioni deliberative delegate, in origine non sono atti del Comune perché il Consiglio circoscrizionale agisce come organo — ma non è organo — del Comune, ma lo diventano dopo per effetto del mancato rinvio che opera come recepimento delle dette deliberazioni nell'ambito dei propri atti deliberativi.

B) *Il meccanismo del rinvio.* — L'art. 14 dispone un meccanismo nel quale può individuarsi la sequenza di due fasi: quella — necessaria — della rimessione della deliberazione al Consiglio comunale e quella — eventuale — del rinvio con osservazioni.

La prima fase è necessaria affinché l'atto, di emanazione circoscrizionale, e, come tale, perfezionato e formato, acquisti la validità di atto comunale. La rimessione, dunque, non è finalizzata all'efficacia dell'atto, ma all'acquisizione della validità di atto comunale; pertanto, la deliberazione circoscrizionale, come tale, deve considerarsi atto giuridicamente impossibile; cioè, non esistano mai deliberazioni, emanate nell'esercizio dei poteri deliberativi delegati, che restino in vita come atti circoscrizionali. Esse o non sono rinviate dal Comune e pertanto diventano atti del Comune o sono rinviate e dovranno formare oggetto di nuovi provvedimenti.

La seconda fase è eventuale; si verifica quando il Comune, nei termini indicati nel regolamento, rinvia le deliberazioni circoscrizionali con osservazioni arrestando il loro iter verso il « divenire » atti del Comune.

Il Consiglio circoscrizionale può dedurre alle osservazioni, nel qual caso il Consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli, o non controdeduce e la deliberazione rimane caducata.

Questo meccanismo deve ritenersi idoneo a soddisfare le esigenze della L. 278 che ruota intorno all'indirizzo politico-ammi-

nistrativo comunale, del cui potere è titolare e responsabile soltanto il Consiglio comunale.

C) *Controlli sulle deliberazioni dei Consigli circoscrizionali.* — Abbiamo detto che l'intervento del Comune sulle deliberazioni circoscrizionali, che — a nostro avviso — rientra nella competenza del Consiglio comunale o, se ne è fatta previsione nel regolamento sul decentramento, in quella della Giunta municipale, è atto integrativo della validità delle deliberazioni come atti del Comune a tutti gli effetti e, pertanto, anche agli effetti del controllo di legittimità e di merito di cui agli artt. 55 e 56 della L. 10 febbraio 1953, n. 62.

Le dette deliberazioni non rinviate in termini o quelle definitive adottate dal Comune a' sensi del 2° comma dell'art. 14 devono essere inviate al Comitato Regionale di Controllo (o alle sue sezioni).

Del pari devono inviarsi al CO.RE.CO. le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali, adottate nell'estrinsecazione dei propri poteri consultivi quando, com'è detto innanzi, abbiano carattere volitivo e decisivo.

Secondo alcuni Autori, l'attività svolta dall'organo comunale sugli atti « deliberativi » del Consiglio circoscrizionale si presenta come esercizio di controllo e appunto come atto di controllo si presenta il rinvio con osservazioni.

Non condividiamo questa tesi perché, qualora la deliberazione circoscrizionale venisse favorevolmente esaminata dal Comune, si avrebbero due controlli uno doppio dell'altro: quello comunale e quello del CO.RE.CO.

Vero è che i sostenitori negano ciò adducendo che il primo controllo (quello comunale) sarebbe volto a valutare la conformità dell'atto all'ordinamento comunale, mentre il secondo (quello del Comitato Regionale) valterebbe la conformità all'ordinamento generale; ma queste considerazioni non reggono di fronte all'osservazione che nell'ordinamento generale rientra anche quello comunale che pertanto non sarebbe ignorato dal CO.RE.CO. nel giudizio di conformità di sua competenza.

Inoltre, il controllo si presenta come condicio iuris della efficacia dell'atto; il che non si verifica con l'attività comunale di cui all'art. 14, la quale non incide sull'efficacia dell'atto (anzi questa è sempre sospesa fino a quando non sarà stato svolto il controllo del CO.RE.CO.), ma ne opera la transustanziazione da

atto del Consiglio circoscrizionale in atto del Comune a tutti gli effetti.

7. Il diritto di petizione.

La L. 278 già nella sua intestazione si presenta come portatrice di norme sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del Comune e a tal fine attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare di ripartire il territorio in circoscrizioni.

Tuttavia, alla penna generale dell'art. 1 così promettente e fatta apposta per destare aspettative, il problema della partecipazione sembra sia stato dalla legge, almeno per quanto riguarda gli strumenti tecnici, poco curato.

Nella legge, infatti, l'intervento partecipativo dei cittadini consiste:

- a) nella possibilità di attuare una facoltativa elezione a suffragio diretto dei Consigli circoscrizionali (artt. 3 e 4, n. 4);
- b) nella facoltà di convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione (art. 12, b);
- c) nel diritto di rivolgere petizioni rispettivamente al Consiglio comunale (art. 15, 1° comma) e al Consiglio circoscrizionale (art. 15, 2° comma);
- d) nella potestà di presentare proposte di deliberazioni al Consiglio circoscrizionale (art. 15, 2° comma).

Tuttavia, se la legge non fa altre previsioni di strumenti di partecipazione, non pone alcun divieto a che i regolamenti comunali disciplinino nuovi istituti.

Il diritto di petizione, come abbiamo ora detto, trova sede nell'art. 15 della legge. Esso consiste nella potestà del titolare di partecipare alla funzione di indirizzo politico di un ente pubblico.

Mentre l'art. 50 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere, l'art. 15 della L. 278 riconosce il diritto:

- agli elettori (e non a tutti i cittadini) del Comune per promuovere il decentramento comunale a' sensi della legge in esame;
- agli elettori del Consiglio circoscrizionale (e non a tutti i cittadini della circoscrizione) per quanto riguarda gli affari di competenza del Consiglio stesso.

Il diritto di petizione, dunque, sotto l'aspetto dei soggetti titolari, è quanto mai limitato, essendone escluse le persone fisiche

non iscritte nelle liste elettorali e tutte le persone giuridiche e le altre forme spontanee associative.

L'esercizio del diritto di petizione è indirizzato al Consiglio comunale per le petizioni dirette a promuovere il decentramento comunale e al Consiglio circoscrizionale per le petizioni relative ad affari di sua competenza.

Il procedimento per la presentazione delle petizioni e le modalità per la loro presa in esame devono risultare dal regolamento di cui all'art. 4 (art. 15, 4° comma).

La legge prevede che le determinazioni in ordine al contenuto delle petizioni devono essere assunte dal Consiglio destinatario entro sessanta giorni.

Oggetto della petizione, secondo il testo dell'art. 15, è: a) una richiesta diretta a promuovere il decentramento comunale (art. 15, 1° comma) nel caso di petizione diretta al Consiglio comunale; b) una richiesta in ordine agli affari di competenza del Consiglio circoscrizionale (art. 15, 2° comma).

Le petizioni devono essere presentate per iscritto e firmate da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione. Non sono, pertanto, ammesse petizioni singole, né da parte di un gruppo di elettori, i cui componenti non raggiungano il numero minimo anzidetto.

B. Inapplicabilità di norme.

L'ordinamento comunale, risultante dalla legge comunale provinciale, prevede un sistema di decentramento amministrativo regolato dagli art. 154, 155 e 156 del T.U. n. 148/1915 e 57 del T.U. n. 383/1934.

Queste disposizioni restano inapplicabili nei Comuni che hanno istituito i Consigli circoscrizionali, nei quali varranno solo le disposizioni della L. 278.

Non si tratta, pertanto, di una abrogazione: le dette norme, infatti, restano in vigore e sono efficienti nei Comuni che non applicano il decentramento secondo la legge n. 278/1976.

COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO

dei Consigli di

CIRCOSCRIZIONE

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI AREZZO (*)

PREMESSA

L'istituzione dei consigli di circoscrizione e la promozione della partecipazione popolare alla gestione della « cosa pubblica » sono espressione della volontà del Comune.

Le circoscrizioni rappresentano di fatto una nuova articolazione democratica della vita politica e amministrativa inserita nel più vasto processo di decentramento attraverso il quale passa la effettiva democratizzazione dello Stato, in armonia con il dettato costituzionale.

La promozione della partecipazione è condizione fondamentale per spostare su un terreno più avanzato la battaglia per lo sviluppo delle autonomie locali, per costruire un rapporto corretto tra momenti di democrazia diretta e democrazia delegata, per realizzare un nuovo metodo di governare attraverso il libero confronto delle idee e la valorizzazione di tutti i contributi e le esperienze originali emergenti da ogni realtà di base.

(*) Approvato dal Consiglio Comunale in data 22-9-1976 e 24-9-1976



Art. 1

Il territorio del Comune è ripartito in circoscrizioni. Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle circoscrizioni risultano dallo schema e dalle piante allegate al presente regolamento, contrassegnate rispettivamente con le lettere A, B, C.

Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle circoscrizioni possono essere variati dal consiglio comunale su proposta di uno o più consigli di circoscrizione o comunque dopo aver consultato i consigli di circoscrizione interessati, come risulta al successivo art. 4.

Art. 2

Le circoscrizioni, attraverso i loro organi, concorrono alla determinazione e alla gestione della politica comunale, svolgendo le funzioni loro attribuite ed esercitando i poteri stabiliti dal presente regolamento; concorrono altresì, secondo le proprie competenze, alla elaborazione ed alla gestione dei piani di sviluppo economico-sociale del comprensorio e della Regione, secondo il metodo della programmazione democratica.

Art. 3

Ai consigli circoscrizionali è obbligatoriamente richiesto parere sui seguenti atti di politica generale del Comune:

1) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti di bilancio per oltre cinque anni;

2) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;

3) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione;

4) sui regolamenti comunali;

5) sui programmi di intervento nei settori sociali e nei settori economici;

6) sui piani commerciali e sui piani zonalì in agricoltura;

7) sui programmi del traffico, viabilità e trasporto pubblico;

8) sui programmi delle aziende municipalizzate e delle società con partecipazione azionaria del Comune.

Il parere è richiesto dal sindaco a nome del consiglio comunale, che trasmette alle circoscrizioni la proposta con tutti gli atti ad essa allegati.

I consigli di circoscrizione devono esprimere il proprio parere, mediante relazione scritta, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione comunale. Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel

deliberato, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

Il parere è allegato agli atti della deliberazione, nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o non favorevole.

Art. 4

Ai consigli di circoscrizione interessati, è obbligatoriamente richiesto parere sulle proposte di deliberazione con le quali il Comune realizza e gestisce i programmi di cui all'articolo precedente, con particolare riguardo a

- piani particolareggiati;
- convenzioni urbanistiche;
- realizzazioni di opere e servizi pubblici;
- acquisto e alienazione di immobili;
- numero, denominazione, consistenza e delimitazione delle circoscrizioni.

Il parere del consiglio di circoscrizione è comunque richiesto su ogni altra materia di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Il parere richiesto è reso con il procedimento previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.

Art. 5

L'amministrazione comunale, per favorire una adeguata conoscenza delle varie questioni, in relazione alle attribuzioni dei consigli di circoscrizione di cui agli artt. 3, 4 e 6, predispone l'invio ai consigli stessi delle necessarie documentazioni e dà spazio nei servizi stampa alle notizie riguardanti l'attività delle circoscrizioni stesse.

Per lo svolgimento dei compiti dei consigli di circoscrizione, il presidente potrà richiedere per iscritto al sindaco la documentazione e le informazioni necessarie sia per formulare atti deliberativi, sia per esprimere pareri, su tutte le materie previste dal presente regolamento, ma limitatamente ad argomenti attinenti all'ambito circoscrizionale e a questioni che si riflettano sul territorio della circoscrizione.

Nel caso che le richieste riguardino le aziende municipalizzate o enti diversi dall'amministrazione comunale, il sindaco curerà che gli enti e le aziende stesse rimettano gli atti richiesti al presidente della circoscrizione, direttamente o tramite il Comune.

Art. 6

I consigli di circoscrizione hanno funzioni deliberative per quanto attiene:

- a) ai lavori pubblici, relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria entro il limite di competenza della G.M.;

- b) alla gestione del patrimonio immobiliare comunale destinato alla circoscrizione;
- c) alla gestione dei servizi sociali di circoscrizione, con particolare riguardo agli asili nido, alle scuole materne, alle biblioteche, alle attrezzature e impianti sportivi, al verde attrezzato, alle strutture sanitarie di base, ai consultori familiari, ai centri civici e sociali.

I poteri deliberativi saranno esercitati nell'ambito dei programmi di massima stabiliti dal consiglio comunale, finanziati con gli appositi fondi previsti nel bilancio.

Art. 7

Ai fini dell'articolo precedente il consiglio comunale ed il sindaco conferiscono ai consigli di circoscrizione ed ai presidenti le funzioni di delegati speciali, ai sensi dell'art. 305 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 2, ultimo comma, della legge 8 aprile 1975, n. 278.

Le modalità di esercizio della delega, se non previste nei regolamenti, sono stabilite rispettivamente con apposita deliberazione o con provvedimento del sindaco.

Art. 8

Il Comune provvederà al più ampio decentramento amministrativo nelle materie relative ai la-

vori pubblici, ai servizi tecnici, ai servizi demografici, ai servizi socio-sanitari e di polizia municipale, destinando presso i quartieri il personale necessario.

Art. 9

Gli organi di circoscrizione sono: il consiglio di circoscrizione e il presidente.

Il consiglio di circoscrizione è composto da sedici membri. In caso di morte, di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o di dimissioni di un componente di consiglio di circoscrizione, il consiglio comunale provvede alla surrogazione mediante la proclamazione del primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 10

Il consiglio circoscrizionale si riunisce obbligatoriamente nel mese di novembre di ogni anno per esaminare la situazione generale della circoscrizione e formulare proposte e programmi di attività.

Il consiglio di circoscrizione si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità per determinazione del presidente o su richiesta scritta di almeno sei consiglieri o di cinquanta elettori residenti nella circoscrizione.

La seduta deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della richiesta.

Nel caso che il presidente non provveda nei termini previsti, il sindaco provvede alla convocazione della riunione.

Art. 11

Il consiglio di circoscrizione è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta, che deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni liberi o ventiquattro ore, in casi di urgenza, prima della seduta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei consiglieri.

Le sedute del consiglio di circoscrizione sono pubbliche.

Delle sedute e degli argomenti da trattare viene data notizia alla cittadinanza mediante l'affissione dell'ordine del giorno nelle bacheche di quartiere o attraverso altre forme che il consiglio riterrà opportuno adottare.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, o — in mancanza di esso — dal componente più giovane del consiglio di circoscrizione.

Art. 12

Il consiglio di circoscrizione può convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione.

L'assemblea di circoscrizione è composta da tutti i cittadini della stessa, i quali durante lo svolgimento dell'assemblea, hanno diritto di parola.

Il presidente del consiglio di circoscrizione la convoca ogni volta che si renda necessario, nelle forme più idonee a favorire la conoscenza fra i cittadini dello scopo della convocazione, oppure ogni volta che lo richiedano sei consiglieri di circoscrizione o almeno cinquanta elettori, il sindaco, la giunta o almeno un terzo dei consiglieri comunali.

Le proposte formulate dall'assemblea si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei cittadini presenti.

Il voto dell'assemblea ha valore di raccomandazione e viene espresso al consiglio di circoscrizione per quanto riguarda le materie di sua diretta competenza o al sindaco per quanto riguarda le materie di competenza della giunta o del consiglio comunale. In quest'ultimo caso le proposte dell'assemblea devono essere inoltrate al sindaco dal consiglio di circoscrizione, anche se quest'ultimo ha espresso parere difforme, secondo le modalità previste dall'art. 13.

Art. 13

Di ogni decisione, risoluzione o parere, il segretario compila i relativi verbali, che devono con-

tenere il dispositivo di quanto adottato, l'esito delle votazioni, il resoconto sommario degli interventi, documenti, ordini del giorno e quant'altro ciascun consigliere chieda di verbalizzare.

I verbali sono sottoscritti dal segretario e dal presidente, affissi all'albo della circoscrizione entro otto giorni dalla loro adozione, ivi esposti per otto giorni e sottoposti all'approvazione del consiglio di circoscrizione nella sua successiva seduta.

Entro otto giorni dall'adozione, copia dei medesimi è trasmessa al sindaco, il quale disporrà — ai sensi dell'art. 14 della legge 8 aprile 1976, n. 278 — l'invio all'organo comunale competente per l'esame.

Tale organo (sindaco, giunta municipale o consiglio comunale) potrà esprimere le proprie osservazioni, chiedere chiarimenti o integrazioni entro venti giorni dal ricevimento. Il provvedimento diviene a tutti gli effetti atto del Comune, se entro tale termine non viene rinviato con osservazioni al consiglio di circoscrizione.

Sul provvedimento rinviato il consiglio circoscrizionale potrà controdedurre nel termine massimo di venti giorni dal ricevimento dell'ordinanza di rinvio, pena la decadenza dell'atto stesso.

Sulle deduzioni del consiglio di circoscrizione, il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione nei tempi previsti dai precedenti commi.

Art. 14

Sulle materie indicate negli artt. 3 e 4, ciascun consiglio di circoscrizione può assumere iniziative, trasmettendo al sindaco proposte accompagnate da una relazione illustrativa.

Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta.

Se la proposta è assunta come propria dalla giunta e da un consigliere comunale, essa viene discussa dal consiglio secondo le norme della legge comunale e provinciale e col procedimento previsto dal regolamento dei lavori del consiglio.

I consigli circoscrizionali, sulle materie di competenza del Comune, possono inviare richieste e raccomandazioni al consiglio comunale che, su comunicazione del sindaco, ne prende atto nella prima seduta.

Se un consigliere comunale assume come proprie le iniziative dei consigli circoscrizionali, su di esse si svolge la discussione, in relazione alla loro natura, secondo le norme della legge comunale e provinciale e col procedimento previsto dal regolamento dei lavori del consiglio.

Art. 15

Gli elettori di ciascuna circoscrizione hanno diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per la modifica delle circoscrizioni, per l'attribuzione di nuove competenze e per ogni altro argomento tendente a promuovere il decentramento comunale. Possono inoltre rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di sua competenza.

Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo degli elettori della circoscrizione. Le firme dovranno essere autentiche.

te ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e dovrà essere attestata la iscrizione nelle liste elettorali e l'appartenenza ad una sezione della circoscrizione. Per il numero si farà riferimento alla consistenza del corpo elettorale della circoscrizione alla data dell'ultima consultazione elettorale.

A seconda dei casi, le petizioni saranno rimesse al sindaco o al presidente della circoscrizione, i quali provvederanno alla convocazione del consiglio comunale o del consiglio circoscrizionale, in modo di dare ai collegi il tempo di esprimere le proprie determinazioni entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 16

Il consiglio di circoscrizione, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il presidente, a scrutinio segreto. Per la nomina del presidente è richiesta la presenza di almeno nove consiglieri. È eletto il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio. Se alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto presidente quello che consegue il maggior numero di voti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio di circoscrizione e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata del consiglio di circoscrizione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in qualsiasi altro caso di vacanza, il consiglio di circoscrizione si riunisce entro venti giorni per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 17

Il presidente convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, compila su indicazione del consiglio di circoscrizione l'ordine del giorno, riceve le comunicazioni dell'amministrazione comunale, cura l'invio al sindaco delle proposte formulate dal consiglio di circoscrizione, ne segue i successivi sviluppi, verificando e coordinando gli interventi necessari alla loro attuazione.

Inoltre riferisce al sindaco ed ai singoli assessori municipali sui problemi della circoscrizione e sul funzionamento dei servizi comunali decentrati nella circoscrizione. Su invito del sindaco partecipa con diritto di parola alle sedute del consiglio comunale ogni qualvolta si esaminano problemi che coinvolgono direttamente la vita della circoscrizione e può altresì essere invitato alle sedute della giunta municipale.

Può rivolgere, su richiesta del proprio consiglio di circoscrizione, interrogazioni, raccomandazioni e interpellanze scritte al consiglio comunale, su questioni che attengono la vita della circoscrizione.

Il presidente, su mandato di un terzo del consiglio di circoscrizione, chiede alla giunta municipale che vengano inseriti all'ordine del giorno del consiglio comunale argomenti di particolare interesse per la vita della circoscrizione.

Art. 18

Il consiglio di circoscrizione, per divenire momento di sintesi delle varie istanze partecipative presenti nella circoscrizione, promuove commissioni di controllo e di lavoro aperte al contributo ed alla partecipazione organica di forze sociali, sindacati, associazioni culturali, ricreative e sportive, organi collegiali della scuola.

Le commissioni riferiscono sistematicamente al consiglio di circoscrizione del proprio operato.

Art. 19

Il servizio di economato è affidato al presidente del consiglio di circoscrizione.

Il presidente provvede pertanto:

- a) alla spedizione tramite gli uffici postali di Stato di tutta la posta inerente il servizio;
- b) al pagamento delle spese minute ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- c) alla tenuta dell'inventario di tutto il patrimonio mobile degli uffici del consiglio stesso con le seguenti modalità:
 - 1 - descrizione ed iscrizione dei singoli oggetti a seconda della loro natura e specie;
 - 2 - qualità e numero dei medesimi;

- 3 - valore determinato in base ai prezzi di acquisto ove non sia altrimenti stabilito;
- 4 - stato d'uso;
- 5 - registrazione degli aumenti e delle diminuzioni che si verificheranno nella consistenza dei beni mobili con la giustificazione delle variazioni.

Art. 20

Alle spese di cui all'art. 26 del Regolamento per il servizio di economato provvede il presidente con apposito mandato di anticipazione emesso in suo favore. L'ammontare dell'anticipazione è stabilito in rapporto alla effettiva necessità della circoscrizione.

La giunta municipale con regolare deliberazione può variare l'entità dell'anticipazione stessa.

I rendiconti delle spese documentate da regolari pezze di appoggio, regolarmente vistate dall'assessore al ramo, vengono presentati all'economista comunale, il quale provvede a reintegrare le singole anticipazioni di volta in volta con somme pari alle spese documentate.

Alle spese predette ed al reintegro delle somme relative da parte dell'economista viene provveduto come prescritto dagli artt. 36 e 37 del regolamento per il servizio di economato.

I rendiconti delle spese devono essere presentati alla fine di ogni semestre (30 giugno - 31 dicembre) per importi non superiori all'entità dell'anticipazione ricevuta.

Art. 21

Il presidente è consegnatario dei locali e provvede alla sorveglianza dei mobili, ricevendo gli uni e gli altri in consegna dall'ufficio comunale o dalla persona che lo ha preceduto nelle stesse funzioni.

Art. 22

L'elezione diretta dei consigli di circoscrizione avviene con l'osservanza degli artt. 5/11 della legge 8 aprile 1976, n. 278, « Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione del Comune ».

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 24

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle deliberazioni del consiglio comunale 8 aprile 1971, n. 368, 7 luglio 1971, n. 687 e 28 novembre 1972, n. 845.

LE UNDICI CIRCOSCRIZIONI

1 - QUARATA

Situata lungo la strada dei Sette ponti, la circoscrizione comprende il territorio che circonda la frazione maggiore, con le località di Campoluci, Venere e Buon Riposo e la zona collinare oltre l'Arno con gli abitati di Ponte Buriano, Rondine, Osteria Nuova, Cincelli e Meliciano. Estesa sulle prime propaggini del Pratomagno, questa seconda zona ha conosciuto negli ultimi anni un forte spopolamento, derivante dai problemi tipici — l'abbandono della campagna, la crisi dell'agricoltura, la posizione periferica rispetto al polo di sviluppo principale — di tutta la collina toscana. La zona pianeggiante intorno a Quarata ha registrato invece un relativo sviluppo economico, che ha bisogno di essere ulteriormente incentivato. Oggi la circoscrizione conta 2.419 abitanti.

— Sezioni elettorali n.: 46, 47, 48, 112

2 - CECILIANO

E' una delle circoscrizioni più vaste ed occupa la parte settentrionale del territorio comunale, spingendosi lungo la direttrice casentinese fino alle porte di Castelnuovo. Ne fanno parte gli abitati di Ceciliano, Patrignone, Ponte alla Chiozza, Giovi, Petrognano e Marcona. E' tagliata dalla strada provinciale della Catona, lungo la quale comprende le località di Ca' di Cio, San Polo, Antria, Puglia, Tregozzano, Chiassa Superiore. Con i suoi 6.676 abitanti si estende su una fascia della piana di Arezzo caratterizzata da una spiccata vocazione agricola.

— Sezioni elettorali n.: 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 74, 78, 100, 113.

3 - INDICATORE

Si snoda lungo la strada statale del Valdarno, da San Leo a Pieve a Malano. Indicatore — la località maggiore — ha conosciuto una forte espansione edilizia accompagnata da un discreto sviluppo economico. Tagliata dai binari della ferrovia Firenze-Roma, la circoscrizione presenta essenzialmente due zone geografiche: l'una pianeggiante, l'altra collinare. Ne fanno parte anche le località di Pratantico, Monte Sopra Rondino, Talzano e Casalcincio. Abitanti: 4.097.

— Sezioni elettorali n.: 35, 49, 50, 51, 114, 115

4 - FIORENTINA

Ne fa parte tutto il settore della città compreso tra Corso Italia e la ferrovia Firenze-Roma, che la divide a sud dalla limitrofa circoscrizione di Pesciaiola: la stazione, il Poggio del Sole, San Lorentino, San Domenico, il Comune, il Prato, San Clemente, il villaggio Oriente e l'immediata periferia cittadina attraversata da via Fiorentina, via della Chimera, viale S. Margherita e via Buoncoste da Montefeltro. E' compreso nella circoscrizione il quartiere dell'Orciolaia, con i grossi complessi industriali Lebole e Uno.A.Erre. Con i suoi 17.450 abitanti è la più popolosa delle 11 circoscrizioni. Insieme a quella di Trento Trieste, trova sul tappeto l'annoso problema del risanamento del centro storico.

— Sezioni elettorali n.: 2, 6, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 81, 87, 90, 91, 92, 98, 102, 109, 119, 120, 126

5 - PESCAIOLA

Conta 6.362 abitanti, disseminati in una zona compresa tra il colle del Pionta, nel cuore della città nuova, ed il casello autostradale di Battifolle. Oltre l'intero quartiere di Pesciaiola, che le dà il nome, la circoscrizione racchiude le frazioni situate lungo la strada provinciale: Chiani, Poggiola, San Giuliano, Ru-

scello e Battifolle. E' separata dalla circoscrizione di Olmo dal canale della Chiana. Caratterizzata da una forte espansione, accoglie la principale zona industriale aretina con il complesso SACFEM ed è attraversata dalle più importanti vie di comunicazione.

— Sezioni elettorali n.: 23, 52, 53, 54, 62, 88, 100, 125, 137 (cap.)

6 - SAIONE

E' la più piccola delle 11 circoscrizioni, ma con i suoi 13.884 abitanti si configura come una delle più densamente popolate. Comprende i rioni del Gattolino e di Maccagnola, il complesso di Pallanca, via Vittorio Veneto, via Masaccio, via Trasimeno, piazza S. Donato e la fitta rete di strade che lo collegano. Circoscrizione tipicamente residenziale, presenta tutti i problemi di un'area urbana: congestionamento del traffico, carenza di servizi, affollamento. Sviluppata in questo dopoguerra attorno all'originario insediamento di Saione, da ultima propaggine della città si sta lentamente trasformando in un centro insediativo autosufficiente.

— Sezioni elettorali n.: 17, 18, 19, 20, 21, 33, 80, 82, 83, 84, 89, 95, 96, 97, 104, 105, 106, 116, 130

7 - TRENTO TRIESTE

Racchiude un'altra parte del capoluogo: il quartiere di Colcitrone e la zona sottostante fino a via Crispi, nonché la fascia urbana lungo via dei Cappuccini e via Anconetana. Si spinge fino allo Scopetone, attraverso gli abitati di Staggiano, La Pace, Santa Fiora, Stoppedarca, San Firenze; comprende inoltre il versante occidentale dell'Alpe di Posa ivi comprese le località di Pomaio, Molinelli, S. Severo e Peneto, che hanno subito un forte spopolamento. La circoscrizione è dunque molto eterogenea, risultando dall'aggregazione di zone urbane e rurali, di pianura e di montagna. 11.738 gli abitanti.

— Sezioni elettorali n.: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 36, 37, 42, 57, 86, 111, 118, 123, 127, 134 (esp.), 135 (esp.), 136 (esp.)

8 - OLMO

Si estende intorno alla collina di Agazzi, racchiudendo le località di Olmo, Pieve a Quarto, il Matto, San Zeno, Agazzi, Vignale, Bagnala, S. Marco e i nuovi quartieri urbani di S. Lazzaro e la Sella. Tra i confini della circoscrizione trovano posto l'aeroporto di Molin Bianco e la zona artigianale di San Zeno. La frazione principale — Olmo — si trova in posizione baricentrica, all'incrocio delle più importanti strade che attraversano la circoscrizione. Abitanti: 8.668.

— Sezioni elettorali n.: 22, 55, 56, 60, 61, 63, 94, 101, 107, 121, 122, 131, 133

9 - GIOTTO

Il nucleo centrale è costituito dai nuovi quartieri residenziali sviluppatisi in questi ultimi anni lungo viale Giotto. Si spinge comunque all'interno della città, fino ai Bastioni di S. Spirito, per raggiungere a sud il monte Camurcina, a quota 846. Tra i numerosi centri abitati dispersi in questa parte della circoscrizione si trovano Bagnoro, Gragnone, Santa Firmina, Monastero e Scopeto. La parte cittadina comprende anche il quartiere di Santa Maria e la zona sportiva che accoglie tra l'altro lo stadio comunale. L'insediamento più vecchio — cresciuto impetuosamente negli anni del « boom » economico — ha presentato fino ad oggi gravi carenze di spazi verdi. Con l'urbanizzazione dell'area del vecchio stabilimento SACFEM accoglierà anche la Banca d'Italia e il palazzo di giustizia. All'interno dei suoi confini sono complessivamente insediati 12.676 abitanti.

— Sezioni elettorali n.: 11, 13, 14, 16, 58, 59, 77, 79, 85, 93, 99, 108, 110, 117, 124, 128, 129

10 - PALAZZO DEL PERO

Costituita quasi esclusivamente da territori montani — culminanti nei 1083 metri del poggio allo Spicchio, la vetta più alta di tutto il Comune — la circoscrizione ha conosciuto in questo dopoguerra un fortissimo spopolamento. Di conseguenza, benché sia la più estesa delle 11 circoscrizioni, con i suoi 1.662 abitanti è anche la meno densamente popolata. È solcata dal torrente Cerfone, che l'attraversa dalle sorgenti fino a fianco. I due centri maggiori, Palazzo del Pero e Molin Nuovo, si trovano appunto nel fondovalle. L'unico insediamento di un certo rilievo rimasto nella fascia orientale della circoscrizione è S. Maria alla Rassinata, a pochi chilometri dal confine con l'Umbria. La zona presenta pertanto gravissimi problemi, che potranno essere risolti solo incentivando quelle attività economiche che si confanno con la sua particolare natura geografica. A questo fine dovrà cercare uno stretto collegamento con la comunità montana dell'alta Valdichiana.

— Sezioni elettorali n.: 72, 73, 75, 76

11 - RIGUTINO

Compresa tra il monte Lignano e il canale della Chiana, è la più meridionale delle 11 circoscrizioni. Costa 5.463 abitanti. Le principali località si susseguono in rapida successione lungo la statale 71, che la taglia da nord a sud: parte dell'abitato di Il Matto, Fontiano, S. Andrea a Pigli, Policiano, Rigutino e Vitiano. È lungo questa direttrice che si è avuto negli ultimi anni un discreto sviluppo industriale. Ma la circoscrizione ha anche una spiccata vocazione agricola. A Frassineto e Poggio Ciliegio siamo già nel cuore della Valdichiana, tra rigogliose coltivazioni agricole. Rigutino, già sede di numerosi servizi decentrati, ne è il naturale capoluogo.

— Sezioni elettorali n.: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 132.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Pag. N. _____

Proc. Cons. N. 619

Proc. gen. N. 26577 / 1-6-6

ADUNANZA del 22 settembre 1976

Setore pubblico I (Commissione)

OGGETTO: Indicazioni della data delle elezioni degli organi circoscrizionali.

Presenze dei Consiglieri presenti alla riunione sull'oggetto

	CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
	Presenze	Assenze	Presenze	Assenze
PRESIDENTE				
Alto Lorenzi				
CONSIGLIERE ANGIANO				
Andre - Cuffanti				
SECRETARIO				
Dr. Vincenzo Arzuffi				
SCRUTATORI				
1. _____				
2. _____				
3. _____				
1 ALBIRNI Giorgio	1	10	OLFFANTI Andrea	17
2 BALLANTINI Bruno	1	10	QUODUCCI Genova	16
3 BARTOLINI Mario Pio	2	9	LAURENTI Danilo	15
4 BARTOLOMEI Giacomo	2	9	LUSINI Giuseppe	10
5 BEFFONI Marino	4	6	LUZZI Ivo	12
6 BIGNI Sergio	1	10	MATERAZZI Nino	12
7 BIGNAZZI Giovanni	1	10	MATTESE Enrico	11
8 BIGNAZZI Albino	1	10	NOFRI Lino	13
9 CARRUCCI Danilo	7	3	OTTAVIANO Ottaviano	14
10 CIOPINI Giuseppe	1	10	PACINI Antonio	15
11 DE ROBERTIS Francesca	1	10	PAOLETTI Pio Paolo	11
12 DICCI Aldo	10	1	PASQUETTI Ivo	20
13 BOGHETTO Enrico	13	7	PERUZZI Sergio	17
14 FABIANI Lino	12	8	RACCHI Alessandro	19
15 GABELLONI Carlo	13	7	SALVADORI Enzo	15
16 GALEOTTI Maurizio	7	13	SALVETTI Maria Gabriella	16
17 GHILLI Giovanni	12	8	SEHEN Carlo	11
18 GHILLI Dante	11	9	SILVANI Agostino	14
19 GIANNOTTI Vasco	10	10	TANI Danilo	11
20 GUIDI Oreste	1	10	VACCANI Paolo In NINI	13

Il 17/9/76, l'Assessorato Provinciale di Arezzo, in data del 20/9/76, ha comunicato al Comune di Arezzo, in data del 21/9/76, l'assunzione di incarico di assessore provinciale del signor ...

Mostrato l'argomento iscritto al n.2 dell'ordine del giorno, il Sindaco sottopone all'esame del Consiglio il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n.278 dell'8 aprile 1976 "Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del Comune";

Vista la propria deliberazione n.60 del 22 settembre 1976, con cui è stato adottato il Regolamento dei Consigli di Circoscrizione del Comune di Arezzo";

Considerato che in base a tale regolamento si configura il caso previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge sopracitata, sussistente anche le altre condizioni previste da tale articolo, e cioè l'elezione a suffragio diretto dei consigli circoscrizionali;

Vista la deliberazione n.1352 del 15 settembre 1976, con cui la Giunta Municipale propone di indicare la data del 28 novembre 1976 per lo svolgimento di tali elezioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.570 del 16 maggio del 1960, "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali", e cui la legge citata fa esplicito riferimento;

DELIBERA la relazione dell'Ass. Vaccari Tibbi; delegato al ramo,

DELIBERA

di indicare agli organi competenti come data per lo svolgimento delle elezioni dirette dei consigli circoscrizionali del Comune di Arezzo il 28 novembre 1976.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione sull'argomento.

Il Cons. Pasquetti prende la parola per dichiarare il proprio voto di astensione per quanto già detto nella discussione del punto 1 dall'ordine del giorno della stessa seduta consiliare.

Nessun altro consigliere chiede la parola il Presidente pone ai voti la sopra trascritta deliberazione. La votazione ha il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti n. 33
- Voti favorevoli n. 32
- Voti favorevoli ed contrari 1 (PUSI)

In deliberazione è pertanto approvata.

Il Sindaco
 Il Consigliere ANGIANO
 Il Segretario GEN.
 Copia della presente deliberazione è in visione di tutti presso il giornale del 29/9/76
 Il Segretario GEN.

COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO

dei Consigli di

CIRCOSCRIZIONE



REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCIZIONE DEL COMUNE DI AREZZO

Adozione CC 25.03.1980, n. 358

PREMESSA

Le modificazioni del quadro economico-sociale del paese ed i processi di riforma dello Stato, in atto e potenziali, rendono necessaria la partecipazione popolare alla gestione della cosa pubblica.

La promozione della partecipazione è infatti condizione fondamentale per favorire lo sviluppo delle autonomie locali, per costruire un rapporto corretto tra momenti di democrazia diretta e democrazia delegata, per realizzare un nuovo metodo di governare attraverso il libero confronto delle idee e la valorizzazione di tutti i contributi e le esperienze originali emergenti da ogni realtà di base.

Pertanto il Comune di Arezzo conferma e rinnova la sua scelta per la partecipazione attraverso il governo decentrato della città che costituisce una nuova articolazione democratica della vita politica e amministrativa inserita nel più vasto processo di decentramento dello Stato, in armonia con il dettato costituzionale.

ART. 1 - *Divisione del territorio comunale in circoscrizioni*

Il territorio del Comune è ripartito in circoscrizioni. Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle circoscrizioni risultano dalla pianta allegata al presente regolamento, contrassegnata con la lettera A.

Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle circoscrizioni possono essere variati dal Consiglio Comunale anche su proposta di uno o più consigli di circoscrizione interessati.

ART. 2 - Compiti e funzioni delle circoscrizioni

Le circoscrizioni, attraverso i loro organi, concorrono a determinare e verificare le scelte programmatiche della politica comunale, comprensoriale e regionale svolgendo le funzioni loro attribuite ed esercitando i poteri stabiliti dal presente regolamento; concorrono altresì, secondo le proprie competenze, alla elaborazione alla gestione dei piani di sviluppo economico-sociali del Comprensorio e della Regione, secondo il metodo della partecipazione democratica.

ART. 3 - Consultazioni ed incontri conoscitivi

La determinazione, la verifica delle scelte programmatiche di cui all'art. 2 si realizza attraverso gli strumenti della consultazione e dell'incontro conoscitivo.

La consultazione si effettua con il Consiglio Comunale, con la Giunta Municipale e le Commissioni Consiliari per iniziativa di tali organi comunali.

Gli incontri conoscitivi si effettuano con la Giunta Municipale e con le Commissioni Consiliari su iniziativa e dietro richiesta delle circoscrizioni allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per l'attività della circoscrizione.

ART. 4 - Richiesta di parere

Ai Consigli di Circoscrizione è obbligatoriamente richiesto parere sugli atti comunali che:

1) annuncino la politica generale del Comune, con particolare riferimento al progetto di bilancio preventivo approvato dalla G.M., ai programmi di investimento e alle spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) determinino e modifichino l'assetto del territorio comunale (piani regolatori e strumenti urbanistici di interesse generale, P.P.A., piani d'intervento per la casa, piani per la regolamentazione del traffico, viabilità e trasporti, piani della rete commerciale ecc.);

3) fissino le modalità di gestione dei servizi comunali, ovvero determinino gli orientamenti programmatici nel campo dell'istruzione, della cultura, della sicurezza sociale, dello sport e del tempo libero;

4) si riferiscano a regolamenti comunali e abbiano carattere normativo.

Ai consigli di Circoscrizione interessati è altresì richiesto obbligatoriamente parere sugli atti comunali destinati ad avere esecuzione in una o più circoscrizioni e relativi a:

- piani particolareggiati e di zona;
- convenzioni urbanistiche ed in particolare alle opere di urbanizzazione;
- costruzione di nuove attrezzature sociali e trasformazione di quelle esistenti;
- cambio di destinazione di immobili comunali che avessero o vengano ad assumere interesse circoscrizionale;
- regolamentazione della circolazione e del traffico nel territorio della circoscrizione;
- consistenza, delimitazione e modificazione del territorio circoscrizionale.

ART. 5 - Procedura per la richiesta di parere

Il parere è richiesto dal Sindaco che trasmette alle circoscrizioni la proposta con tutti gli atti ad essa allegati.

Della pervenuta richiesta di parere il Segretario, sentito il Presidente, dà comunicazione ai capi gruppo e ai coordinatori delle Commissioni Circoscrizionali.

I consigli di Circoscrizione devono esprimere il proprio parere, mediante relazione scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

In casi di necessità e d'urgenza è consentito all'Amministrazione ridurre tale termine a giorni 20.

L'Assessore competente per materia può, tuttavia, consentire che il parere venga inviato dalle Circoscrizioni entro un termine più lungo di quello ordinario qualora si riferisca a materie di particolare complessità e rilevanza.

Il Consiglio Comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio di Circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato.

Il parere è allegato agli atti della deliberazione nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o non favorevole.

Degli atti deliberativi adottati dall'Amministrazione a seguito di pareri o proposte delle circoscrizioni viene inviata copia alle stesse.

ART. 6 - Rapporti fra le Circoscrizioni ed altri organi Comunali

L'Amministrazione comunale, per favorire una adeguata conoscenza delle varie questioni, in relazione alle attribuzioni del Consiglio di Circoscrizione di cui agli articoli 4 e 7, predispone l'invio ai Consigli stessi delle necessarie documentazioni e dà spazio nei servizi stampa alle notizie riguardanti l'attività delle Circoscrizioni.

Per favorire la partecipazione delle Circoscrizioni alla fase attuativa degli strumenti urbanistici, oltre all'uso degli strumenti di cui all'art. 4, viene data comunicazione ai Consigli di Circoscrizione interessati di tutte le istanze di concessione e licenza pervenute al Comune.

La comunicazione viene data attraverso l'invio dell'o.d.g. della commissione competente.

Per lo svolgimento dei compiti dei Consigli di Circoscrizione il Presidente potrà richiedere per iscritto al Sindaco la documentazione e le informazioni necessarie sia per formulare atti deliberativi, sia per esprimere pareri su tutte le materie previste dal presente regolamento, ma limitatamente ad argomenti attinenti all'ambito circoscrizionale e a questioni che si riflettano sul territorio della Circoscrizione.

Nel caso che le richieste riguardino le Aziende Municipalizzate o Enti diversi dall'Amministrazione Comunale, il Sindaco curerà che gli Enti e le Aziende stesse rimettano gli atti richiesti al Presidente della Circoscrizione, direttamente o tramite il Comune.

I Consigli di Circoscrizione hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti del Sindaco della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale, delle Aziende e degli Enti comunali salvo nei casi in cui la segretezza sia imposta dalla legge e qualora si tratti di atti di interesse diretto della Circoscrizione.

I consiglieri di Circoscrizione hanno accesso agli uffici del Comune, delle Circoscrizioni, delle Aziende e degli Enti comunali per avere, per gli argomenti oggetto di pareri o di proposte, conoscenza di tutti gli atti d'ufficio nei limiti e con le modalità previste per i consiglieri comunali e fatti comunque salvi i casi in cui la segretezza sia imposta dalla legge.

ART. 7 - Funzioni deliberative dei Consigli di Circoscrizione

I Consigli di Circoscrizione hanno funzioni deliberative per quanto attiene:

a) ai lavori pubblici entro il limite di competenza della G.M.;

b) alla gestione del patrimonio immobiliare comunale destinato alla Circoscrizione, nonché al suo uso e alla sua destinazione temporanea;

c) alla gestione dei servizi sociali di Circoscrizione con particolare riguardo agli asili nido, alle scuole materne comunali, agli impianti sportivi e al verde attrezzato, ai centri sociali secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti. A tal fine il Consiglio Comunale provvederà ad individuare le strutture e gli impianti posti a disposizione delle singole Circoscrizioni, nonché gli uffici comunali posti funzionalmente alle dipendenze di gruppi di Circoscrizioni per la gestione dei vari servizi. L'utilizzo coordinato di detti uffici sarà stabilito dalla conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni della zona o loro delegati.

All'atto della individuazione delle strutture ed impianti da porre a disposizione delle Circoscrizioni, il Consiglio Comunale indicherà i criteri di massima per l'esercizio della delega.

In nessun caso le Circoscrizioni potranno adottare provvedimenti che possano creare direttamente o indirettamente situazioni di privilegio esclusivo ed ingiustificato per cittadini singoli ed associati ai fini dell'utilizzazione di strutture pubbliche in relazione alla loro diversa collocazione nel territorio;

d) alla promozione di iniziative di interesse strettamente locale in materie attinenti a servizi ed attività sociali, culturali ricreative, demandati ad Enti sovracomunali o per i quali sussistano strutture operative specifiche. In tal caso i Consigli di Circoscrizione dovranno prendere opportuni accordi con gli organi cui sono demandati detti servizi al fine di coordinare la gestione delle iniziative, anche nel quadro della programmazione generale dell'attività di tali organi od enti;

e) alla promozione dell'associazionismo con finalità culturali, ricreative e sportive.

ART. 8 - Delega speciale

Ai fini dell'articolo precedente il Consiglio Comunale ed il Sindaco conferiscono ai Consigli di Circoscrizione ed ai Presidenti le funzioni di delegati speciali, ai sensi dell'art. 305 del T.U. approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, e dell'art. 2 ultimo comma, della legge 8 aprile 1976 n. 278.

Le modalità di esercizio della delega, se non previste nei regolamenti, sono stabilite rispettivamente con apposita deliberazione o con provvedimento del Sindaco.

ART. 9 - Organi circoscrizionali

Gli organi di Circostrizione sono: il Consiglio di Circostrizione ed il Presidente.

Il Consiglio di Circostrizione è composto da 16 membri. In caso di morte, di decadenza per assenza ingiustificata ad almeno 6 sedute consecutive del Consiglio di Circostrizione, di sopravvenuta incompatibilità o di dimissioni di un componente del Consiglio di Circostrizione, il Consiglio Comunale provvede alla surrogazione mediante la proclamazione del primo dei non eletti della stessa lista.

ART. 10 - Adunanze dei Consigli di Circostrizione

Le sedute del Consiglio di Circostrizione si svolgono, di norma, con periodicità quindicinale nel giorno che ogni Consiglio indicherà.

La data delle sedute può essere variata di volta in volta per esigenze particolari, di intesa fra il Presidente e i capi gruppo.

Una delle sedute del mese di ottobre di ogni anno deve essere obbligatoriamente dedicata all'esame della situazione generale della Circostrizione ed alla formulazione di proposte e programmi di attività.

Il Consiglio di Circostrizione si riunisce per determinazione del Presidente. Esso si riunisce altresì quando ne facciano richiesta tutti i capi gruppo, ovvero 1/2 dei consiglieri, ovvero 20 elettori residenti nella Circostrizione.

In questi casi la seduta deve aver luogo non oltre 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nel caso che il Presidente non provveda nei termini previsti, la riunione è convocata dal Sindaco entro 10 giorni.

ART. 11 - Convocazione del Consiglio di Circostrizione

Il Consiglio di Circostrizione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, che deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni liberi, o 24 ore in caso d'urgenza, prima della seduta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Delle sedute e degli argomenti da trattare viene data notizia alla cittadinanza mediante l'affissione dell'ordine del giorno nella bacheca di quartiere o attraverso altre forme che il Consiglio riterrà opportuno adottare.

ART. 12 - Svolgimento delle adunanze

Le sedute di Circostrizione sono pubbliche.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei consiglieri.

All'inizio della seduta — dopo le comunicazioni del Presidente — hanno luogo le interrogazioni e le raccomandazioni proposte da parte dei consiglieri e dei cittadini. Trascorsa una ora dall'inizio della seduta il Presidente potrà rinviare le altre interrogazioni e raccomandazioni alla seduta immediatamente successiva.

I coordinatori delle commissioni possono intervenire su argomenti, inseriti all'ordine del giorno, che siano stati oggetto di lavoro della commissione.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale o, in mancanza di esso, dal componente più giovane di età del Consiglio Circostrizionale.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Circostrizione, ovvero in caso di sua assenza o di impedimento, da un suo delegato di cui è detto all'art. 17.

ART. 13 - Assemblee

L'assemblea è lo strumento fondamentale per la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, può essere convocata su tutti i temi che riguardano la vita politica culturale, associativa e gli interessi più vari della popolazione.

Della convocazione e dell'oggetto della discussione deve essere dato avviso ai cittadini nelle forme idonee a favorire la più ampia partecipazione.

L'assemblea di Circostrizione è composta da tutti i cittadini residenti nella stessa o che abbiano interesse motivato alla discussione, i cittadini vi partecipano con diritto di proposta, di parola e di voto.

L'assemblea viene convocata dal Presidente in via autonoma o su determinazione del Consiglio di Circostrizione o su richiesta motivata dei capi gruppo, dei coordinatori delle commissioni di lavoro, di 1/4 dei consiglieri, di almeno 20 elettori della Circostrizione; ovvero dal Sindaco, dalla Giunta Municipale o da almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali.

Le proposte formulate dall'Assemblea si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei cittadini presenti.

Il voto dell'Assemblea ha valore di raccomandazione e viene espresso al Consiglio di Circostrizione per quanto riguarda le materie di sua diretta competenza, o al Sindaco per quanto riguarda le materie di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.

In quest'ultimo caso le proposte dell'assemblea devono essere inoltrate al Sindaco, da parte del Consiglio di Circostrizione, anche se quest'ultimo ha espresso parere difforme secondo le modalità previste dall'art. 14.

ART. 14 - Verballi delle sedute

Di ogni decisione, risoluzione o parere, il Segretario compila i relativi verballi che devono contenere il dispositivo di quanto adottato, l'esito delle votazioni, il resoconto sommario degli interventi, documenti, ordini del giorno e quant'altro ciascun consigliere chieda di verbalizzare.

I verballi sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, affissi all'albo della Circostrizione entro 8 giorni dalla loro adozione, ivi esposti per 8 giorni e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Circostrizione nella sua successiva seduta.

Entro 8 giorni dall'adozione, copia dei medesimi è trasmessa al Sindaco il quale disporrà — ai sensi dell'art. 14 della legge 8 aprile 1976 n. 278 — l'inoltro all'organo comunale competente per l'esame.

Tale organo — per quanto concerne gli atti decisori — potrà esprimere le proprie osservazioni, chiedere chiarimenti o integrazioni entro 20 giorni dal ricevimento. Il provvedimento diviene a tutti gli effetti atto del Comune se entro tale termine non viene rinviato con osservazioni al Consiglio di Circostrizione.

Sul provvedimento rinviato il Consiglio Circostrizionale potrà controdedurre nel termine massimo di 20 giorni dal ricevimento dell'atto di rinvio, pena la decadenza dell'atto stesso.

Sulle deduzioni del Consiglio di Circostrizione il Consiglio Comunale adotta definitivamente deliberazione nei termini previsti dai precedenti commi.

ART. 15 - Proposte dei Consigli di Circostrizione

Sulle materie indicate nell'art. 4 del presente regolamento ciascun Consiglio di Circostrizione può assumere iniziative trasmettendo al Sindaco proposte accompagnate da una relazione illustrativa.

Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Se la proposta è assunta come propria dalla Giunta o da un consigliere comunale essa viene discussa dal Consiglio secondo le norme della legge comunale e provinciale e con il procedimento previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio, al quale deve essere espressamente invitato il Presidente della Circostrizione interessata o suo delegato.

I Consigli Circostrizionali, sulle materie di competenza del Comune, possono inviare richieste e raccomandazioni al Consiglio Comunale che, su comunicazione del Sindaco, ne prende atto nella prima seduta.

Se un consigliere comunale assume come proprie le iniziative dei Consigli Circostrizionali, su di esse si svolge la discussione in relazione alla loro natura, secondo le norme della legge comunale e provinciale e con il procedimento previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio.

ART. 16 - Petizioni ed altre iniziative

Gli elettori di ciascuna Circostrizione hanno diritto di rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per la modifica delle Circostrizioni, per l'attribuzione di nuove competenze e per ogni altro argomento tendente a promuovere il decentramento comunale. Possono inoltre rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al Consiglio Circostrizionale, per quanto riguarda gli affari di sua competenza.

Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno 1/10 degli elettori della Circostrizione. Le firme dovranno essere autenticate ai sensi della legge 25 maggio 1970

n. 352, e dovrà essere attestata la iscrizione nelle liste elettorali e l'appartenenza ad una sezione della Circostrizione. Per il numero si farà riferimento alla consistenza del corpo elettorale della Circostrizione alla data dell'ultima consultazione elettorale.

A seconda delle competenze, le petizioni saranno rimesse al Sindaco e al Presidente della Circostrizione i quali provvederanno alla convocazione del Consiglio Comunale e del Consiglio Circostrizionale, in modo da dare ai colleghi il tempo di esprimere le proprie determinazioni entro 60 giorni dal ricevimento.

ART. 17 - Elezione del Presidente della Circostrizione

Il Consiglio di Circostrizione è convocato per la prima volta dopo le elezioni con l'osservanza delle norme stabilite per il C.C., in quanto applicabili.

Il Consiglio di Circostrizione, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente, a scrutinio segreto. Per la nomina del Presidente è richiesta la presenza di almeno 9 consiglieri ed è eletto il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Se alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto Presidente quello che consegue il maggior numero di voti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Circostrizione e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata dal Consiglio di Circostrizione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in qualsiasi altro caso di vacanza, il Consiglio di Circostrizione si riunisce entro 20 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

All'inizio del mandato il Presidente nomina un delegato, scelto fra i consiglieri in carica, il quale compie nei casi di sua assenza o impedimento gli atti di ordinaria amministrazione consentiti dalla legge e dal presente regolamento, e necessari per il corretto funzionamento della Circostrizione.

ART. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Circostrizione, compila, sentiti i capi gruppo l'ordine del giorno, riceve le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale, cura l'invio

al Sindaco delle proposte formulate dal Consiglio di Circostrizione, ne segue successivi sviluppi verificando e coordinando gli interventi necessari alla loro attuazione.

Inoltre riferisce al Sindaco ed ai singoli assessori municipali sui problemi della Circostrizione e sul funzionamento dei servizi comunali decentrati nella Circostrizione. Su invito del Sindaco partecipa con diritto di parola alle sedute del Consiglio Comunale ogni qual volta si esaminino problemi che coinvolgono direttamente la vita della Circostrizione e può altresì essere invitato alle sedute della Giunta Municipale.

Può rivolgere, su richiesta del proprio Consiglio di Circostrizione, interrogazioni, raccomandazioni e interpellanze scritte al Consiglio Comunale, su questioni che attengono la vita della Circostrizione.

Il Presidente su mandato di 1/3 del Consiglio di Circostrizione, chiede alla Giunta Municipale che vengano iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti di particolare interesse per la vita della Circostrizione.

ART. 19 - Commissioni di lavoro

Il Consiglio di Circostrizione istituisce commissioni per determinati settori di intervento e può altresì istituire commissioni temporanee per specifici argomenti.

Le commissioni sono organi istruttori del Consiglio di Circostrizione e, per favorire le istanze partecipative presenti nella Circostrizione, sono aperte al contributo dei cittadini e delle formazioni sociali.

Ciascun Consiglio di Circostrizione provvederà ad emanare norme per regolare il funzionamento.

ART. 20 - Rinvio alle norme di legge e di regolamento

Ogni Consiglio di Circostrizione dovrà regolamentare lo svolgimento delle proprie sedute uniformandosi al presente regolamento, alla legge comunale e provinciale ed al regolamento del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

ART. 21 - Convocazione dei comizi elettorali

I Consigli circostrizionali decadono dalle loro funzioni il giorno stesso dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio Comunale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Circo-scrizionale le funzioni proprie degli organi circo-scrizionali vengono svolte dalla Giunta Municipale secondo la sua competenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 278/76 in merito alle funzioni delegate al Presidente della Circo-scrizione da parte del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo — il Presidente del Consiglio di Circo-scrizione resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Circo-scrizionale per l'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione derivanti da atti amministrativi già assunti dal Consiglio Circo-scrizionale e per avanzare proposte alla G.M. su affari di competenza della Circo-scrizione.

ART. 22 - Servizio di economato

Il servizio di economato è affidato al Presidente del Consiglio di Circo-scrizione.

Il Presidente provvede pertanto:

- a) alla spedizione tramite gli uffici postali di Stato di tutta la posta inerente il servizio;
- b) al pagamento delle spese minute ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- c) alla tenuta dell'inventario di tutto il patrimonio mobile degli uffici del Consiglio stesso con le seguenti modalità:

- 1 - descrizione ed iscrizione dei singoli oggetti a seconda della loro natura e specie;
- 2 - qualità e numero dei medesimi;
- 3 - valore determinato in base ai prezzi di acquisto ove non sia altrimenti stabilito;
- 4 - stato d'uso;
- 5 - registrazione degli aumenti e delle diminuzioni che si verificheranno nella consistenza dei beni mobili con la giustificazione delle variazioni.

ART. 23 - Mandato di anticipazione per il servizio di economato

Alle spese di cui all'art. 21 del regolamento per il servizio di economato provvede il Presidente con apposito mandato di anticipazione emesso in suo favore. L'ammontare dell'anticipazione è stabilito in rapporto all'effettiva necessità della Circo-scrizione.

La Giunta Municipale con regolare deliberazione può variare l'entità dell'anticipazione stessa.

I rendiconti delle spese documentate da regolari pezzi di appoggio, vistate regolarmente dall'Assessore al ramo, vengono presentati all'economato comunale, il quale provvede a reintegrare le singole anticipazioni di volta in volta con somme pari alle spese documentate.

Alle spese predette ed al reintegro delle somme relative da parte dell'economato viene provveduto come prescritto dagli articoli 36 e 37 del regolamento per il servizio di economato.

I rendiconti delle spese devono essere presentati alla fine di ogni semestre (30 giugno - 31 dicembre) per importi non superiori all'entità dell'anticipazione ricevuta.

ART. 24 - Conseguenza dei locali

Il Presidente è consegnatario dei locali e provvede alla sorveglianza dei mobili, ricevendo gli uni e gli altri in consegna dall'Ufficio comunale e dalla persona che ha proceduto nelle stesse funzioni.

NORME FINALI

ART. 25

L'elezione diretta dei Consigli di Circo-scrizione avviene con l'osservanza degli artt. 5 - 11 della legge 8 aprile 1976 n. 278 « Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella Amministrazione del Comune ».

ART. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge 8 aprile 1976 n. 278.

ART. 27

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Consiglio Comunale 8 aprile 1971 n. 368, 7 luglio 1971, n. 687 e 28 novembre 1972 n. 845.



ESTRATTO VERBALE DELL'ADUNGA DEL 21 GIUGNO 1979

Seduta Pubblica (1ª convocazione)

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento delle Circonscrizioni -

PRESIDENTE: Aldo Nucci

CONSIGLIERE ASSIEME: Albano Giorgio

SECRETARIO: Dr. Nuccio Silvestri

SCITATORI:

Falerischi Leoberto

Agnolini Adelfo

Schoepflin Maurizio

Cap. di Circonsc. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Conferma di Circonsc. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Conferma di Circonsc. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Prospetto dei Consiglieri presenti alla votazione sull'oggetto

1 BORGOGGI Adelfo	1	25 CERRARO Nerio	20
2 ALBANI Giorgio	2	26 CECCHI Paolo	-
3 BARBISI Tino	3	27 INNOCENTI Tullio	11
4 BARTOLINI N. Pio	-	28 LIBERATORI Vincenzo	-
5 BELLUCCI Antonella Natali	-	29 MAGGI Roberto	-
6 BERRAZZONI Bruno	4	30 NUCCHI Paolo	12
7 BIGNINI Sergio	-	31 OCCORSINI Oreste	13
8 BIGNAZZI Amleto	5	32 PACINI Antonio	14
9 BONDI Giorgio	6	33 PAOLUCCI Pietro	-
10 BRADINI Dono Clemente	-	34 PALAZZESCHI Leoberto	15
11 BRUTTINI Maria	-	35 PILLI Luigi	16
12 CAPITANELLI Roberto	-	36 PIZZINI Irene	17
13 CARDUANI Marcello	-	37 RACINI Alessandro	-
14 CECCHINI Leo Maria	-	38 RALLI Giovanni	18
15 CRIVELLINI Agostino	-	39 REPETTI Maria	19
16 DIANA Maurizio	-	40 SALFARONI Enzo	20
17 DE ROBERTIS Francesco	7	41 SCHOEPFLIN Maurizio	21
18 NUCCI Aldo	8	42 SERI Giorgio	-
19 FIORINI Felice	-	43 RUCCI Piero	22
20 CICCI Firenze	9	44 TARDI Giovanni	-



Punto n. 74

Enunciato l'argomento iscritto al n. 74 dell'ordine del giorno
presiede la parola i seguenti consiglieri:

RALLI

L'impegno del Consiglio a trattare e a decidere in questo argomento era ormai da molto tempo e l'impegno viene oggi qui in Consiglio per la deliberazione definitiva e per l'approvazione non solo del regolamento, ma anche della zonizzazione, che avete visto allegata al regolamento. I lavori della Commissione sono andati avanti in modo discontinuo, e questo bisogna dirlo con molta schiettezza e chiarezza. Di fatto, tutto quello che riguarda la regolamentazione, cioè l'articolato, ha trovato abbastanza consenso. Poi altri membri di questa Commissione potranno intervenire, ma non mi sembra che vi siano state delle divergenze violente. Diciamo solo che c'erano delle valutazioni diversificate riguardo al valore di alcune impostazioni da dare, in particolare ai lavori pubblici, alla manutenzione ecc., ma per il resto la Commissione ha lavorato con tutta serenità.

Ci sono state difficoltà anche sulla individuazione del centro delle circoscrizioni. In Commissione si sono manifestate al riguardo diverse opinioni; ultimamente si sono verificate due posizioni: una di maggioranza, che era nel numero di sei, ma con una distribuzione geografica che non escludeva il centro storico, e un'altra posizione invece che, escludendo il centro storico, dava comunque il totale a sei.

Questo per dire qual è il nocciolo della questione. Una valutazione che, al di là dell'esposizione, riguarda quello che uno pensa e quello che uno sente, è la seguente: con questo regolamento si gioca secondo me (ma credo anche secondo i membri della Commissione) una partita grossa, forse troppe volte sottovalutata (penso anche dallo stesso Consiglio peraltro), perché dovremmo dire con sincerità che se crediamo al decentramento, se crediamo alle circoscrizioni, dobbiamo non solo approvare un regolamento, ma applicarlo, per quello che riguarda l'Amministrazione, anche nelle conseguenze organizzative che ne derivano. Mi riferisco al discorso degli organici, mi riferisco al discorso dei passaggi burocratici, che all'interno della struttura devono esserci, e non ultimo, si è visto che uno dei nodi fondamentali



per cui le circoscrizioni (e dunque anche questo regolamento) funzioneranno, e se funzionerà un conviamento sia da parte degli amministratori, ma anche da parte della struttura organizzativa di questa Amministrazione. Parlo di funzionari, più o meno alti, ma anche della struttura nel suo insieme. Credo che questo sia un grido di allarme, sicuramente è una richiesta precisa che è venuta dalla Commissione stessa.

Questo lo dico con chiarezza, perché sia la maggioranza, sia la minoranza si sono trovate su questo fermamente d'accordo. E' inutile approvare i regolamenti; si è visto che forse il nocciolo della questione, se vogliamo ridare spazio e credibilità al discorso del decentramento, passa per quei canali che ho detto. Ribadiamo però che la cosa più importante è la volontà e la determinazione che sia il livello politico-amministrativo sia il livello burocratico dovessero avere.

DE ROBERTIS

Non c'è molto da aggiungere a quello che il Consigliere Balli ha riferito sui lavori della Commissione; un punto mi preme invece ribadire con forza: che il Consiglio comunale non si illuda che una volta licenziato il regolamento aggiornato, che poi non è un nuovo regolamento ma è l'aggiornamento del regolamento già da anni deliberato, da oggi o da domani le circoscrizioni possano riprendere a vivere e possano trovare lo spiegamento delle proprie competenze. Credo che tocchi riaffermare la volontà del Consiglio comunale, soprattutto della Giunta comunale, della burocrazia comunale, e che questo importante organismo trovi rivitalizzazione.

Noi siamo stati coerenti che questa sia il disegno migliore che potevamo fare delle circoscrizioni; forse il disegno è di un profilo più alto, però non è stato possibile andare oltre tenuto presenti anche le difficoltà a cui anche il Consigliere Balli faceva riferimento. Evidentemente la volontà politica è quella di raggiungere questo disegno compiuto per gradi, tenendo presente che è stata nostra preoccupazione, in questi lavori che sono durati troppo rispetto anche al desiderio e all'impegno che perlopiù all'inizio avevamo messo, che di qui al 1990 vi fosse questo periodo di sperimentazione, per verificare se le ipotesi fatte in questo regolamento potessero ridare alle circoscrizioni, nel tempo più lungo del successivo mandato, quella vitalità necessaria.

Un problema è rimasto aperto, cioè quello dei confini territoriali, di cui è già stato fatto cenno. In Commissione sono emerse posizioni diverse, non per questo riteniamo che si debba dividere nel voto la nostra presenza, sono egli atti le differenze fatte e i disegni portati avanti. Sembra, Consigliere Balli, oggi emerge la difficoltà di stabilire esattamente fin da stasera quali siano i soggetti attribuibili a ciascuna circoscrizione, perché mi pare che di questo avessimo fatto rinvio ad un incontro con la Commissione elettorale, e di questo impegno eravamo d'accordo con l'Assessore fino a stasera, cioè di deliberare stasera il regolamento e il numero sei di circoscrizioni, in modo che in successivi eventuali confronti questo non sia più possibile mettere in discussione, ma di rimandare nel giro di poco tempo ad un approfondimento più preciso il disegno esatto, la confinazione di strade e di vaggi, in modo da farlo il più razionale



possibile, perché anche questa, che non è la nostra ipotesi, presenta comunque delle incongruenze sulle quali avremmo bisogno di approfondimenti.

Ritengo opportuno, e questa è la nostra richiesta, che l'esatta individuazione dei confini territoriali possa essere deliberata definitivamente dopo un confronto più preciso. Così come rimane per noi essenziale che si cominci fin da subito a mettere in piedi quegli strumenti, quelle parti del regolamento che sono a tutt'oggi applicabili, cominciando dalla istituzione della Commissione decentramento, dell'ufficio decentramento, dalle Commissioni di distretto e via di seguito, proprio per il fatto che dicevo prima della necessità di verifica delle ipotesi fatte e regolamentate di qui all'inizio del nuovo mandato. Così come, riprendendo un accenno fatto stamattina, è necessario che la Giunta si impegni a rivedere i propri stanziamenti di bilancio, in modo da dare concretezza alle nuove competenze e ai nuovi compiti riconsegnati alle circoscrizioni.

POLLI

E' stata fatta un'osservazione dal Consigliere De Robertis che ritengo legittima; peraltro era presente in parte nella discussione di stamattina sul bilancio.

Il punto fondamentale è se, al di là dei problemi che comunque sia rimangono nelle circoscrizioni - ritengo per esempio che ci sia anche una questione di come oggi si organizza la partecipazione fra la gente, probabilmente sono cresciute anche forme nuove e forme diverse di iniziative partecipative e da questo punto di vista l'idea di aggiornare i ruoli delle circoscrizioni anche sotto il profilo sociale, culturale e del tempo libero, forse interpreta meglio alcune novità che nel territorio sono cresciute - però il punto fondamentale - dicevo - è se riteniamo, una volta approvato il regolamento, di procedere ad una fase applicativa o meno iniziale (naturalmente a parte il numero che comunque è legato alla nuova fase legislativa che si aprirà dopo il '90).

La Giunta nella predisposizione del bilancio ha avuto una serie di incontri nelle circoscrizioni con l'obiettivo di fare una verifica dello stato del decentramento. Mi pare che dalle circoscrizioni emerga con forza la richiesta di aggiornare fin da subito il nuovo regolamento, che mi pare sia anche fortemente condiviso almeno negli aspetti fondamentali, quelli decisivi della nuova normativa. Da questo punto di vista, al di là dei necessari stanziamenti che si tratterà di valutare anche relativamente al fatto che siamo ormai ad una fase avanzata dell'anno, quindi si tratterà di vedere costi non tanto in relazione alle previsioni installi, ma alle previsioni da ora in poi, ritengo che sia legittima la proposta, che condivido e che era già stata anticipata da me nell'incontro con i membri della Commissione Finanze, di valutare fin da subito un'applicazione del nuovo regolamento relativamente a quelle parti che richiedono una relativa autonomia di spese di investimento delle circoscrizioni ed a quelle parti che sono applicabili subito senza ulteriori interventi finanziari.

Voglio precisare che la Giunta ha fatto un'operazione in questo senso: ha portato il contributo delle circoscrizioni da 60 ad 80 milioni, che non è cosa eccezionale evidentemente, anche se nel complesso si passa



Punto n. 74

da 700 milioni a 900 milioni nel capitolo indicato al decentramento della parte sugli investimenti. Non è grande cosa, però già questo è stato un modo per segnalare che a fianco del nuovo regolamento si poteva prevedere, almeno su questa parte, una maggiore capacità di investimenti, che è presente nel bilancio che abbiamo approvato stamattina.

La mia opinione è che la Giunta potrebbe da questo punto di vista, se il Consiglio è d'accordo, assumere un mandato per attivare uno strumento che potrebbe essere la stessa Commissione decentramento, a cui dare mandato per una applicazione rapida da settembre di quelle parti del regolamento che sono applicabili stante l'attuale quadro normativo (mi riferisco ovviamente alle scadenze legislative di questo nostro mandato elettorale).

DE ROBERTIS

Se intendiamo deliberare anche l'esatta delimitazione delle circoscrizioni, su questo (lo ripeto perché l'Assessore non era presente prima, quando sono intervenuto) mi pareva di essere rimasto nei lavori della Commissione al punto in cui era necessario per tutti chiarire - anche per chi aveva condiviso questa suddivisione a grandi linee, perché poi nessuno si è fermato ad individuare, anzi su alcune strade troviamo addirittura difficoltà - se fin da oggi dobbiamo deliberare (tanto più che è un problema che serve nel '90, non serve certo da oggi) il numero dei seggi attuali, con la configurazione attuale da attribuire a ciascuna delle sei circoscrizioni, o se questa sia una operazione di verifica, secondo me importante, nella quale sia opportuno fare una verifica più attenta. Infatti, potrebbe anche verificarsi l'opportunità di una diversa divisione dei seggi nel momento in cui andiamo a ridisegnare una realtà territoriale, tanto più che non è un problema impellente che dobbiamo comunque risolvere oggi, mentre oggi potremmo risolvere il problema del regolamento e dell'esatta indicazione del numero delle circoscrizioni.

Se così è, il nostro voto è positivo, rimanendo agli atti del Consiglio comunale e della Commissione la nostra proposta originaria di una suddivisione diversa, che - ripeto - è quella che dal 1975 ad oggi abbiamo portato avanti. In questo problema non ci sentiamo di assumere posizioni diverse nessuno rispetto alla diversa suddivisione territoriale del Comune; è un problema di natura generale, ove la maggioranza lo ritiene opportuno il nostro voto si aggiunge proprio per la importanza e la delicatezza del problema.

GIORDANO

Credo che questa osservazione che ha fatto il Consigliere De Robertis si possa accogliere, anche perché gli appiuntamenti tecnici dei confini, fermo restando in linea di massima i confini disegnati, vanno verificati puntualmente e certamente con la Commissione elettorale, cosa che è stata fatta su a grosse linee, anche per poter portare in Consiglio comunale in tempo stile questa proposta.

Ritengo, dunque, che la proposta che ha fatto il Consigliere De Robertis possa essere accettata, perché si tratta solamente di appiuntamenti tecnici ai confini attuali e al numero.



Punto n. 74

OCCHIALINI

Quindi la pratica non torna in Consiglio comunale. Si approva con i confini di massima da aggiustare a livello di seggio elettorale.

GIORDANO

La Commissione comunale dovrà tornare per il numero dei seggi.

ESINACO

Quindi è quello che diceva l'Assessore Occhialini: cioè noi decidiamo che le circoscrizioni sono sei, che le delimitazioni di massima sono quelle indicate, e che la suddivisione esatta delle circoscrizioni anche in rapporto ai seggi elettorali verrà precisata in un secondo momento, con successivo atto. Quindi, è un discorso più tecnico-politico.

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione il presente schema di delibera che viene approvato all'unanimità dei 22 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Comunale
Il Consigliere Ausiliario

La presente copia di deliberazione è stata pubblicata all'atto potuto nel n. 19 del 1989
Il Segretario Comunale
Il Consigliere Ausiliario

1989
1989



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Fog. N° _____

Prot. Cons. N° 981

Prot. gen. N° 45944/3.6.8.

ADUNANZA del 12 SETTEMBRE 1989

Settore PUBBLICA _____ § _____ 3ª _____ commissione

OGGETTO: Suddivisione del territorio Comunale in 6 Circoscrizioni/
Approvazione confini.

Copia della deliberazione è stata pubblicata
sull'Albo pretorio del 12-10-89
A. MARCONI SER.

Presenza del Consiglio presente alla votazione sull'oggetto

PRESIDENTE
DUCCI ALDO

CONSIGLIERE ANZIANO
CAREMANI MARCELLO

SEGRETARIO
DR. BORIS SILVESTRI

SCRUTATORI
1. ZAMPI GIOVANNI
2. CORADESCHI AGOSTINO
3. SCHOEFFLIN MAURIZIO +

Presenza	CONSIGLIERI	Assenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenza
1	MONOLUCCI Ademe	-	0	GIORDANI Marco	-
2	ALBANI Giorgio	-	0	GRICO Paolo	9
3	BARBINI Tito	-	0	INNOCENTI Tullio	10
4	BARTOLINI M. Pio	-	0	LIBERANTONI Maria	-
5	BELLOCCI Antonella Susan	-	0	MAGGI Roberto	-
6	BERNACCHINI Bruno	-	0	NICCHI Paolo	11
7	BIGNI Sergio	1	0	OCCHOLINI Ottavio	12
8	BIGAZZI Amedeo	2	0	PACINI Antonio	-
9	BONDI Giorgio	3	0	PASQUICCI Piero	-
10	BRANDINI Don Gaetano	-	0	PALAZZESCHI Lamberto	13
11	BRUTTINI Maria	4	0	POLLI Luigi	14
12	CAPTANELLI Roberto	-	0	PELLECCI Ivano	15
13	CAREMANI Marcello	5	0	RICCHI Alessandro	-
14	CECCORNI Leni Maria	-	0	RILLI Giovanni	16
15	CORADESCHI Agostino	-	0	REPETTI Mario	17
16	DIANA Massimo	-	0	SALVADORI Renzo	18
17	DE ROBERTIS Francesco	6	0	SCHOEFFLIN Maurizio	-
18	DUCCI Aldo	7	0	SERI Giorgio	19
19	FIORINI Emilio	-	0	RECCI Piero	-
20	GELI Firenze	8	0	ZAMPI Giovanni	20



Segno Verbale del 13 SETTEMBRE 1988

(Pagina 2)

Esussiato l'argomento iscritto al n° 83 dell'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assise del Consiglio il seguente schema di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ricordate che con propria deliberazione n° 634 del 21/5/1988 fu approvato il nuovo regolamento del Consiglio di Circoscrizioni;
- ricordate altresì che in pari data e con medesimo atto fu decisa la suddivisione del territorio in 6 Circoscrizioni Amministrative con delimitazioni di confine da definire con successivo atto;
- Nitenute di dover provvedere in conseguenza a quanto sopra, alla suddivisione del territorio di ogni singola circoscrizione in sessi elettorali;
- Richiamate le decisioni in proposito assunte dalla Commissione Comunale per il decentramento

D E L I B E R A

di approvare la seguente suddivisione del territorio Comunale in n° 6 Circoscrizioni ed in relative sessioni elettorali:

CIRCOSCRIZIONE 1

E' formata dall'unificazione dei territori delle ex circoscrizioni di Quarata e Cecilliano più l'inglobamento della zona periferica Nord della ex Circoscrizione Fiorentina portando il confine Sud a Via Sette Ponti - Via Monti-Mura Cittadine-Via Farlati fino agli "Archi".

- Confine ad Est con la Circoscrizione n° 4 con la vecchia delimitazione tra Cecilliano e Trento Trieste.
- Confine ad Ovest con la Circoscrizione 2 assumendo, all'altezza della croce di Patriggione, la vecchia delimitazione tra Quarata e Indiatore.
- A Nord i confini sono quelli comunali.

Comprende le sessioni elettorali n°: 46 - 47 - 48 - 112 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 10 - 38 - 74 - 78 - 100 - 113 - 149 - 6 - 32 e parte della n. 119 - 138- ricollocate secondo i confini della Circoscrizione n° 1.

CIRCOSCRIZIONE 2

E' formata dalla unificazione dei territori delle Ex circoscrizioni di Indiatore e Fiorentina meno la zona periferica Nord di quest'ultima.

I confini rimangono gli stessi delle due vecchie circoscrizioni salvo la delimitazione Nord della Città coincidente con Via Sette Ponti - Via Monti e mura cittadine Via Farlati fino agli Archi.

Comprende le sessioni elettorali n°: 140 - 49 - 114 - 51 - 50 - 35 - 148 - 115 - 120 - 139 - 147 - 102 - 141 - 126 - 31 - 98 - 2 - 30 - 91 - 87 - 90 - 109 - 81 - 28 - 29 - 15 - 34 - 25 - 24 - 26 - e parte della 119 - e 138 - ricollocate secondo i confini della Circoscrizione n° 2.



Segno Verbale del 13 SETTEMBRE 1988

(Pagina 3)

CIRCOSCRIZIONE 3

E' formata dalla unificazione dei territori delle Ex circoscrizioni di Salone, Peccaiola e parte della Ex circoscrizione Olmo.

I confini a Sud-Est, Nord e Ovest rimangono gli stessi delle vecchie circoscrizioni sopracchitate, mentre quelli di Sud-Ovest cambiano notevolmente delineandosi dal quadrivio di Olmo al canale della Chiesa passando per il canale di Agazzi (S. Fiore - Ponte alla Mase) questa delimitazione e il confine con la Circoscrizione n° 5.

Comprende le sessioni elettorali n°: 54 - 53 - 52 - 52 - 143 - 23 - 148 - 142 - 103 - 134 - 88 - 157 - 125 - 82 - 97 - 104 - 19 - 80 - 105 - 135 - 96 - 20 - 33 - 18 - 106 - 89 - 17 - 21 - 83 - 95 - 84 - 116 - 130 - e parte della 94 - 60 ricollocate secondo i confini della Circoscrizione n° 3.

CIRCOSCRIZIONE 4

E' formata dalla unificazione dei territori delle Ex circoscrizioni di Diotto e Trento Trieste assumendone gli stessi confini salvo che per una piccola parte ad Ovest dove ingloba una fetta del territorio della Ex Circoscrizione di Olmo (Circa una Sezione elettorale).

Comprende le sessioni elettorali n°: 59 - 58 - 137 - 77 - 14 - 117 - 124 - 128 - 85 - 144 - 110 - 13 - 129 - 99 - 79 - 108 - 93 - 16 - 11 - 57 - 37 - 42 - 145 - 111 - 36 - 7 - 127 - 118 - 12 - 86 - 123 - 10 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 154 - 155 - 156 - e parte della 94 e della 60 ricollocate secondo i confini della Circoscrizione n° 4

CIRCOSCRIZIONE 5

Il territorio coincide esattamente con quello della Ex Circoscrizione Palazzo del Fero.

Comprende le sessioni elettorali n°: 72 - 73 - 75 - 76.

CIRCOSCRIZIONE 6

E' formata dalla unione del territorio della ex Circoscrizione di Rigutino con quello della parte Sud della circoscrizione Olmo.

Confina a Nord-Est con la Circoscrizione 4 e a Nord con la Circoscrizione 3 con una delimitazione che partendo dal canale Ovest di Linguone passa per le località di Marcupino, Montarfano, Sargliano, quadrivio Olmo e quindi il confine con la circoscrizione n° 3 fino al Ponte alla Mase.

Comprende le sessioni elettorali n°: 67 - 66 - 70 - 132 - 153 - 71 - 68 - 69 - 65 - 64 - 63 - 131 - 101 - 61 - 95 -

Il presente schema di delibera viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti.




GIUNTA MUNICIPALE DI AREZZO

Prot. Giunta Mun. n° 4538

Prot. gen. n° 45944 (1.5.6.)

ADUNANZA DEL 3 OTTOBRE 1969

OGGETTO: Suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni - Approvazione confini - Integrazione e modifica deliberazione n° 961 del 13.5.1969.



Presupposto della presenza dei membri della Giunta alla riunione sull'argomento

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
DUCCI Aldo	Presidente	-
POLLI Luigi	Segretario gen.	1
BONDI Giorgio	" "	2
GELI Firenze	" "	3
GRECO Paolo	" "	4
OCCHIOLETTI Ottavio	" "	5
ACCHI Paolo	" "	6
ALBANI Giorgio	" suppl.	7
GIORDANO Marco	" "	8

DR. NORIS SILVESTRI

LA GIUNTA MUNICIPALE

richiamata la deliberazione n° 961 del 13/5/1969 con la quale il Consiglio Comunale prevede ed approva la suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni ed in relative sezioni elettorali;

considerato che all'atto della verifica della situazione elettorale conseguente si è appalesata la necessità di provvedere ad alcune modifiche del precedente deliberato anche allo scopo di far coincidere - come per legge - i confini circoscrizionali con quelli del Collegio Provinciale relativo;

dato atto in particolare che:

- vengono ricomprese nella Circoscrizione n° 2 le sezioni elettorali n° 27 - 28 - 126 - 129 - riconfinando secondo il confine del Collegio Provinciale quarto, già ricomprese precedentemente nella Circoscrizione n° 1;
- ~~ricomprese~~ ricomprese nella Circoscrizione n° 1 la sezione elettorale n° 92 erroneamente ~~quinta~~ ~~nel~~ precedente deliberato;
- rilevato inoltre che per errore materiale era stato omissis che nella Circoscrizione n° 3 sono, altresì, ricomprese le sezioni elettorali 150 - 126 - 151 - 152 - 22 - 133 - 137 - 122 - 121 - 96;
- considerato, ancora, che per puro errore materiale era stata indicata come Circoscrizione n° 5 quella ricomprendente il territorio della ex circoscrizione di Palazzo del Pero che, viceversa, è l'attuale Circoscrizione n° 6;



GIUNTA MUNICIPALE DI AREZZO

sentita la Commissione Consultare per il decentramento;
ritenuto, pertanto, di riproporre ex novo la suddivisione territoriale in Circoscrizioni e sezioni elettorali, così come esaturate dal combinato disposto del presente atto e della deliberazione n° 961 del 13/5/1989;
assunti i poteri del Consiglio, stante l'urgenza derivante da scadenze elettorali, e senza ratifica con votazione unanime

D E L I B E R A

di modificare ed integrare l'atto deliberativo n° 961 del 13/5/1989 nel senso che il territorio comunale viene suddiviso in Circoscrizioni e sezioni elettorali nel modo che segue:

CIRCOSCRIZIONE N° 1:

E' formata dall'unificazione dei territori della ex Circoscrizione di Quarena e di Castellano oltre l'inglobamento delle due sezioni elettorali 6 - e 90;

comprende pertanto le seguenti sezioni elettorali:

46 - 47 - 48 - 117 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 39 - 38 - 74 - 75 - 100 - 113 - 149 - 6 - 90 - e parte della sezione 119 riconfinata secondo il confine del Collegio Provinciale IV°.

CIRCOSCRIZIONE N° 2:

E' formata dall'unificazione dei territori della ex Circoscrizione di Indicatore e di Fiorentina.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

140 - 49 - 114 - 51 - 50 - 35 - 146 - 115 - 120 - 139 - 147 - 100 - 141 - 126 - 31 - 98 - 2 - 30 - 91 - 87 - 90 - 109 - 81 - 28 - 29 - 15 - 34 - 25 - 24 - 26 - 27 - 32 - 138 - e parte della 119 riconfinata secondo i confini della Circoscrizione n° 1.

CIRCOSCRIZIONE N° 3:

E' formata dall'unificazione del territorio della ex circoscrizione di Saline e di Pescania nonché di parte del territorio della ex circoscrizione Olmo delimitando il confine con la limitrofa nuova circoscrizione n° 5 dal quadrivio di Olmo al casale della Chiesa correndo lungo il canale di Agnoli.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

54 - 53 - 52 - 62 - 143 - 23 - 148 - 142 - 103 - 134 - 88 - 157 - 125 - 82 - 87 - 104 - 19 - 80 - 105 - 135 - 96 - 20 - 33 - 18 - 106 - 89 - 17 - 21 - 83 - 95 - 84 - 116 - 130 - 150 - 136 - 151 - 152 - 22 - 133 - 107 - 122 - 121 - 56 e parte delle sezioni 94 e 90 riconfinata secondo quanto sopra.

CIRCOSCRIZIONE N° 4:

E' formata dall'unificazione del territorio della ex circoscrizioni di Giotto e di Trento e Trieste, escluso le sezioni elettorali n° 8 e 92 già ricomprese nel territorio della nuova Circoscrizione n° 1, nonché parte del territorio della ex Circoscrizione di Olmo (sez. n° 94 - 90) riconfinata secondo i confini della nuova circoscrizione n° 3.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

58 - 56 - 137 - 77 - 14 - 117 - 124 - 128 - 85 - 144 - 110 - 13 - 129 - 96 - 79 - 108 - 93 - 16 - 11 - 57 - 37 - 42 - 145 - 111 - 36 - 7 - 127 - 118 - 12 - 86 - 123 - 30 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 154 - 155 - 158 - e parte delle sezioni 94 e 90 secondo quanto sopra.



GIUNTA MUNICIPALE DI AREZZO

CIRCOSCRIZIONE N° 5:

E' formata dall'unificazione del territorio delle ex Circoscrizioni di Rigutino con quello residuo della Circoscrizione di Almo.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

67 - 66 - 70 - 132 - 153 - 71 - 68 - 69 - 65 - 64 - 83 - 131 - 101 - 81 - 55 -

CIRCOSCRIZIONE N° 6:

E' formata dal territorio della ex circoscrizione di Palazzo del Pero.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

72 - 73 - 76 - 76.

Di dare atto che la presente deliberazione verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale;

di dare al presente atto l'immediata esecutività con il voto favorevole di tutti i membri presenti e votanti.

Il Sindaco
Il Vice Sindaco
Il Segretario

Copi della presente deliberazione
in numero di tre esemplari
13 OTT. 1989

Il Sindaco
Il Vice Sindaco
Il Segretario

ADUNANZA del 18 OTTOBRE 1989

Seduta PUBBLICA

OGGETTO: Suddivisione del territorio Comunale in Circoscrizioni - approvazione confini - integrazione e modifica deliberazione n° 961 del 13/9/1989 - Ratifica delibera G.M. n° 4938 del 3/10/1989.

Esclusa l'argomentazione iscritta al n° 100 dell'ordine del giorno, il relatore sottopone alla ratifica del Consiglio la deliberazione della Giunta Municipale del 3/10/1989, n° 4938, concernente:

Suddivisione del territorio Comunale in Circoscrizioni - approvazione confini - integrazione e modifica deliberazione n° 961 del 13 settembre 1989.

Terminata la relazione, poiché nessuno domanda la parola il Presidente pone la votazione la ratifica della sopra citata deliberazione che viene approvata con votazione unanime dai 20 Consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione non viene inviata al C.R.C., ai sensi della Legge Regionale 12/7/1984, n° 44 lett. A/14

Presenza dei Consiglieri presenti alla votazione sull'oggetto


PRESIDENTE		CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
POLLI LUIGI		Numero	Nome	Numero	Nome
CONSIGLIERE ANZIANO		1	ADOLFOCCI Adolfo	11	GIORGANI Marco
CARENARI MARCELLO		2	ALBANI Giorgio	12	ORIO Paolo
SECRETARIO		3	BARONI Tito	13	INNOCENTI Tullio
Dottor BORIS SILVESTRI		4	BARTOLINI M. Pio	14	LIBERATORI Enrico
SCRUTATORI		5	BELLUCCI Antonella EGAN	15	MAGGI Roberto
1. ZARPI GIOVANNI		6	BERNACCHIA Bruno	16	NICCHI Paolo
2. SCHOEPLIN MAURIZIO		7	BONDI Sergio	17	OCCHIOLETTI Ottavio
3. CORNACESCHI AGOSTINO		8	BIGALZI Amadeo	18	PACINI Antonio
		9	BONDI Giorgio	19	PALLOTTA Pietro
		10	BRANDINI Don Gaetano	20	PALACCESCHI Lamberto
		11	BRUTTINI Maria	21	POLLI Luigi
		12	CAPITANELLI Roberto	22	PELLUCCI Ivano
		13	CARENARI Marcello	23	SACCHI Alessandro
		14	CECCHINI Leni Mario	24	SALLI Giovanni
		15	CORNACESCHI Agostino	25	REPETTI Mario
		16	DIANA MASSIMO	26	SALVADORI Renato
		17	DI ROBERTO Francesco	27	SCHOEPLIN Maurizio
		18	DUCCI Aldo	28	SERI Giorgio
		19	FIGORINI Emilio	29	SCICCI PIETRO
		20	GIGLI Firenze	30	ZARPI Giovanni

08/18




Copia della deliberazione n° 1255
 in data 18/10/1989
 15 del 18/10/1989
 S. GIOVANNI BATTISTA

La presente deliberazione, oltre ad essere affissa presso
 del _____
 in data _____
 in data _____
 della L. R. 20/1982.

IL SINDACO




COMUNE DI AREZZO



REGOLAMENTO CONSIGLIO DI
CIRCOSCRIZIONE

REGOLAMENTO CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

Art.1 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CIRCOSCRIZIONI

Il territorio del Comune è ripartito in Circoeserizioni. Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle Circoeserizioni risultano dalla pianta allegata al presente regolamento, contrassegnata con la lettera A.

Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle Circoeserizioni possono essere modificati anche su proposta di uno o più consigli di circoeserizione interessati.

Art.2 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL DECENTRAMENTO

Il decentramento politico-amministrativo del Comune di Arezzo è attuato allo scopo di favorire ogni forma di partecipazione della cittadinanza alla gestione della cosa pubblica, nonché al fine di creare un'organizzazione che offra al cittadino chiarezza d'intenti, certezza di procedure e informazione accurata, in ordine ai servizi ed agli indirizzi programmatici della politica dell'Ente, particolarmente in quei settori di attività ove più diretto e costante è e deve essere il rapporto città-Ente Comune.

I Consigli di Circoeserizione rappresentano la sede elettiva per il recepimento ed il soddisfacimento delle esigenze emergenti nel territorio, in particolare nei settori dell'assetto del territorio, della vigilanza urbana ed in quello socio-sanitario ove più forte e sentita è la spinta innovativa verso una migliore efficienza e funzionalità che tenga conto dei bisogni, primari e secondari, in special modo delle categorie sociali più deboli.

Al fine di favorire l'istanza innovativa emergente dal territorio, l'Ente Comune promuoverà ogni iniziativa volta ad evidenziare e soddisfare le aspettative della città.

Approvato con atti deliberativi:

C.C. n. 634 del 21/6/89 - C.C. n. 961 del 11/9/89

G.M. n. 4938 del 3/10/89 rat. C.C. n. 1105 del 18/10/89.

Le Circosezioni saranno dotate, oltreché del personale necessario allo svolgimento delle funzioni di segreteria, di un adeguato servizio di vigilanza nonché del personale e/o mezzi necessari all'attivazione del servizio demografico.

Le Circosezioni saranno altresì dotate dei mezzi e delle risorse adeguate allo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste nel presente regolamento.

Art. 3 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

La determinazione e la verifica delle scelte programmatiche di cui all'art. 2 si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- REFERENDUM
- CONSULTAZIONE
- INCONTRO COSCETTIVO
- CONFERENZA DEI PRESIDENTI
- Il referendum si attua secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
- La consultazione si effettua con il Consiglio Comunale, con il Sindaco, con la Giunta Municipale e le Commissioni Consiliari per iniziative di tali organi comunali su materia di competenza di detti organi.
- Gli incontri conoscitivi si effettuano con la Giunta Municipale e con le Commissioni Consiliari, su iniziativa e dietro richiesta delle Circosezioni, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per l'attività della Circozezione.
- La conferenza dei Presidenti di Circozezione è composta da tutti i Presidenti o da un delegato permanente del medesimo e dal Sindaco o suo delegato, che la presiede. La conferenza dei Presidenti è di norma convocata dal Sindaco (o suo delegato), anche su richiesta di almeno metà dei Presidenti delle Circosezioni.

La conferenza dei Presidenti ha lo scopo di fornire agli organi circozezionali idonea informazione preventiva sui programmi e sui progetti in corso di elaborazione da parte dell'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al bilancio preventivo nel suo iter di formazione.

Ad essa è, comunque, affidata la funzione di:

- confrontare i programmi preventivi con le singole necessità delle Circosezioni al fine del loro recepimento nel programma generale del Comune;
- verificare e coordinare fra loro le attività e le iniziative delle Circosezioni;
- favorire lo scambio di esperienze.

Al fine di cui sopra alla seduta della Conferenza dei Presidenti devono partecipare l'Assessore ed il Coordinatore del Dipartimento e/o il Responsabile del servizio interessati alle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Sui lavori della Conferenza il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio Comunale.

Art. 4 - STRUMENTI OPERATIVI

Il decentramento si avvale dei seguenti strumenti operativi:

a - COMMISSIONI CONSILIARI DECENTRAMENTO

Alle Commissioni consiliari per il decentramento così come costituite con atto deliberativo n. 658 del 25.9.85 sono affidate le seguenti funzioni:

- studio e proposta al Consiglio Comunale di nuove e migliori forme di partecipazione delle Circosezioni all'attività dell'Amministrazione Comunale
- studio e proposta al Consiglio Comunale di strumenti di informazione per la cittadinanza, sulle finalità del decentramento politico e sulle concrete attività delle singole Circosezioni

- verifica della realizzazione degli obiettivi del decentramento politico-amministrativo.
- proposte per la struttura e l'organizzazione dell'Ufficio Decentramento.

B - UFFICIO DECENTRAMENTO

L'Ufficio Decentramento è istituito, all'interno del 1° Dipartimento "Servizi Generali", con il compito di:

- coordinare i servizi amministrativi e di segreteria delle Circoescrizioni d'intesa con i Presidenti di Circoescrizione.
- coordinare le procedure di richiesta e raccolta dei pareri resi dalle Circoescrizioni a norma dell'art.15 del presente regolamento.
- esaminare e trasmettere agli uffici comunali competenti gli atti deliberativi circoescrizionali;
- controllare l'iter burocratico degli atti e delle pratiche delle Circoescrizioni presso gli uffici comunali destinatari;

Nei singoli Coordinatori dei Dipartimenti interessati è, comunque, individuato il responsabile dei rapporti tecnico-amministrativi fra gli uffici e le Circoescrizioni.

All'Ufficio Decentramento è, altresì, affidata la segreteria della Commissione consultiva per il decentramento e della Conferenza dei Presidenti.

C - COMMISSIONE DI DISTRETTO

La Commissione di Distretto, istituita in corrispondenza del territorio distrettuale, è composta da:

- un rappresentante della U.S.L. n.23 designato dal Comitato di Gestione;

- i Presidenti, o loro delegati, dei consigli di Circoescrizione afferenti il territorio distrettuale;
- un rappresentante di minoranza dei medesimi Consigli di Circoescrizione.

Alla Commissione di Distretto sono attribuiti i seguenti compiti:

- elaborazione e verifica di programmi e progetti-obiettivo, da inoltrare al Comitato di Gestione dell'U.S.L. n.23, in ordine ad Assistenza Sociale, prevenzione, medicina scolastica;
- elaborazione di progetti, da trasmettere ai Consigli di Circoescrizione, tesi ad attuare le iniziative ritenute più idonee ad intervenire e sensibilizzare l'utenza sui problemi della Sanità e sulle esigenze socio-sanitarie della Circoescrizione;
- controllo e verifica dell'operato della USL, rispetto alle funzioni conferite al distretto.

Le Commissioni di Distretto garantiscono, nel rispetto delle autonomie tecnico-gestionali dei singoli distretti, i momenti di partecipazione e di verifica nel comune interesse delle Circoescrizioni inscrite nel bacino di utenza distrettuale.

Il processo di partecipazione relativo ai problemi della "Sanità" avviene nell'ambito delle Circoescrizioni. Pertanto, ogni forma di partecipazione nell'ambito del Distretto avverrà per il tramite della Circoescrizione.

Il raccordo fra Circoescrizione e distretto è inoltre, comunque garantito: a livello politico, a mezzo del rappresentante designato dall'USL n.23 e a livello tecnico dal rapporto istituzionalizzato tra il medico coordinatore del distretto e le singole commissioni circoescrizionali di sanità costituite a norma del successivo art.12.

A queste ultime commissioni è altresì conferita la gestione tecnico-politica della problematica di interesse locale.

Art.5 - ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

Gli organi circoscrizionali sono: il Consiglio di Circoscrizione ed il Presidente.

Il Consiglio di Circoscrizione è composto da 18 membri. In caso di morte, di decadenza per assenza ingiustificata ad almeno 6 sedute consecutive del Consiglio di Circoscrizione, di sopravvenuta incompatibilità o di dimissioni di un componente del Consiglio di Circoscrizione, il Consiglio Comunale provvede alla surrogazione mediante proclamazione del primo dei non eletti della stessa lista.

Art.6 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Il Consiglio di Circoscrizione è convocato per la prima volta dopo le elezioni con l'osservanza delle norme stabilite per il C.C., in quanto applicabili.

Il Consiglio di Circoscrizione nella prima riunione elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente. Per la nomina del Presidente è richiesta la presenza di almeno 9 consiglieri ed è eletto il candidato che consegue la maggioranza assoluta di voti dei componenti del Consiglio. Se alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto Presidente quello che consegue il maggior numero di voti.

All'indizio del mandato il Presidente nomina un delegato, scelto fra i consiglieri in carica, il quale compie nei casi di sua assenza, decesso o vacanza gli atti di ordinaria amministrazione consentiti dalla legge e dal presente regolamento, e necessari per il corretto funzionamento della Circoscrizione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Circoscrizione e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata del Consiglio di Circoscrizione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in qualsiasi altro caso di vacanza, il Consiglio di Circoscrizione si riunisce entro 20 giorni per l'elezione del nuovo Presidente, su convocazione del consigliere ausiliario che presiede la seduta.

Art.7 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione; compila, sentiti i capi gruppo, l'ordine del giorno; riceve le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale; cura l'invio al Sindaco delle proposte formulate dal Consiglio di Circoscrizione e ne segue i successivi sviluppi verificando e coordinando gli interventi necessari alla loro attuazione.

Riferisce al Sindaco ed ai singoli Assessori municipali sui problemi della Circoscrizione e sul funzionamento dei servizi comunali decentrati nella Circoscrizione.

Su invito del Sindaco partecipa, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio Comunale ogni qual volta si esaminano problemi che coinvolgono direttamente la vita della Circoscrizione e può altresì essere invitato alle sedute della Giunta Municipale.

Può rivolgere, su richiesta del proprio consiglio di Circoscrizione, interrogazioni, raccomandazioni e interpellanze scritte al Consiglio Comunale su questioni che attengono la vita della Circoscrizione.

Il Presidente su mandato di 1/3 del Consiglio di Circoscrizione, chiede alla Giunta Municipale che vengano iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti di particolare interesse per la vita della Circoscrizione.

È membro di diritto della Conferenza dei Presidenti di cui all'art.3 del presente regolamento.

Art. 8 - ADUNANZE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

Le sedute del Consiglio di Circostrizione si svolgono, di norma, con periodicità quindicinale nel giorno che ogni Consiglio indicherà.

La data delle sedute può essere variata di volta in volta per esigenze particolari, di intesa fra il Presidente e i capi gruppo.

Una delle sedute del mese di ottobre di ogni anno deve essere obbligatoriamente dedicata all'esame della situazione generale della Circostrizione ed alla formulazione di proposte di programmi di attività.

Il Consiglio di Circostrizione si riunisce per determinazione del Presidente, nonché quando ne facciano richiesta tutti i capi gruppo, ovvero metà dei consiglieri.

In questi casi la seduta deve aver luogo non oltre 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nel caso che il Presidente non provveda nei termini previsti, la riunione è convocata dal Sindaco entro i successivi 10 giorni.

Art. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Il Consiglio di Circostrizione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, che deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni liberi, o 24 ore in caso d'urgenza, prima della seduta; la suddetta comunicazione deve indicare gli argomenti da trattare.

Delle sedute e degli argomenti da trattare viene data notizia alle cittadinanze mediante l'affissione dell'ordine del giorno nella bacheca di quartiere o attraverso altre forme che il Consiglio riterrà opportuno adottare.

Art. 10 - SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Le sedute di Circostrizione sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza della metà dei consiglieri.

All'inizio della seduta - dopo le comunicazioni del Presidente - hanno luogo le interrogazioni e le raccomandazioni proposte da parte dei Consiglieri ed eventualmente da parte dei cittadini. Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta il Presidente potrà rinviare le altre interrogazioni e raccomandazioni alla seduta immediatamente successiva.

I componenti delle commissioni, di cui al successivo art. 12, possono intervenire su argomenti, inseriti all'ordine del giorno, che siano stati oggetto di lavoro di commissione.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato comunale o, in mancanza di esso, dal componente più giovane di età del Consiglio Circostrizionale.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Circostrizione, ovvero in caso di sua assenza o di impedimento, dal delegato di cui è detto all'art. 6.

Ogni Consiglio di Circostrizione dovrà regolamentare lo svolgimento delle proprie sedute uniformandosi al presente regolamento, alla legge comunale e provinciale ed al regolamento del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

Art. 11 - VERBALI DELLE SEDUTE

Di ogni decisione, risoluzione e parere, il segretario compila i relativi verbali che devono contenere il dispositivo, l'esito delle votazioni, i documenti, ordini del giorno e quant'altro ciascun consigliere chiede di verbalizzare, nonché il resoconto sommario degli interventi.

I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, affissi all'albo della Circoscrizione entro 8 giorni dalla loro adozione, ivi esposti per 8 giorni e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Circoscrizione nella sua successiva seduta.

Entro 8 giorni dall'adozione, copia dei medesimi è trasmessa al Sindaco il quale dispenserà - ai sensi dell'art.14 della legge 8 aprile 1976 n.178 - l'invio all'organo comunale competente per l'esame.

Tale organo - per quanto concerne gli atti decisivi - potrà esprimere le proprie osservazioni, chiedere chiarimenti o integrazioni entro 20 giorni dal ricevimento. Il provvedimento diviene a tutti gli effetti atto del Comune se entro tale termine non viene rinviato con osservazioni al Consiglio di Circoscrizione.

Sul provvedimento rinviato il Consiglio Circo-scrizionale potrà controdedurre nel termine massimo di 20 giorni dal ricevimento dell'atto di rinvio, pena la decadenza dell'atto stesso.

Sulle deduzioni del Consiglio di Circoscrizione il Consiglio Comunale adotta definitivamente deliberazione nei termini previsti dai precedenti commi.

Art.12 - COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio di Circoscrizione istituisce commissioni per determinati settori di intervento e può altresì istituire commissioni temporanee per specifici argomenti.

Le commissioni sono organi istruttori del Consiglio di Circoscrizione.

Al fine di favorire le istanze partecipative presenti nella Circoscrizione sono aperte al contributo dei cittadini e delle formazioni sociali.

Ciascun Consiglio di Circoscrizione provvederà ad emanare norme per regolare il funzionamento.

Art.13 - ASSEMBLEE

L'Assemblea è lo strumento fondamentale per la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Può essere convocata su tutti i temi che riguardano la vita politica, culturale, associativa e gli interessi più vari della popolazione.

Nella convocazione e dell'oggetto della discussione deve essere dato avviso ai cittadini nella forma idonea a favorire la più ampia partecipazione.

L'assemblea di Circoscrizione è aperta a tutti i cittadini residenti nella stessa o che abbiano interesse motivato alla discussione; i cittadini vi partecipano con diritto di proposta, di parola e di voto.

L'assemblea viene convocata dal Presidente in via autonoma o su determinazione del Consiglio di Circoscrizione, ovvero su richiesta motivata dei capi gruppo, dei consiglieri, degli elettori, secondo quanto stabilito da regolamento interno; può essere convocata, altresì, dal Sindaco o dalla Giunta Municipale.

Le proposte formulate dall'Assemblea si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei cittadini presenti.

Il voto dell'Assemblea ha valore di raccomandazione e viene espresso al Consiglio di Circoscrizione per quanto riguarda le materie di sua diretta competenza, o al Sindaco per quanto riguarda le materie di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.

In quest'ultimo caso le proposte dell'assemblea devono essere inoltrate al Sindaco, da parte del Consiglio di Circoscrizione, anche se quest'ultimo ha espresso parere difforme secondo le modalità previste dall'art.13.

Art.14 - FUNZIONI CONSULTIVE - PARERI

Il Consiglio Circostrizionale è organo consultivo dell'Amministrazione Comunale in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, sportive e ricreative.

L'attività consultiva è svolta nelle forme e con gli strumenti di cui al presente regolamento.

Il parere formale dei consigli di Circostrizione è, comunque, obbligatoriamente richiesto:

- 1 - sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta Municipale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincenti il bilancio per oltre 5 anni;
- 2 - sullo schema di bilancio del Servizio Sociale dell'U.S.L. n.23;
- 3 - sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;
- 4 - sul piano regolatore generale, sui piani particolareggiati e di zona, sulle convenzioni urbanistiche ed in particolare sui progetti di opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circostrizione. Non è richiesta nuova espressione di parere qualora ai detti piani, progetti e strumenti urbanistici vengano apportate modifiche od aggiustamenti tecnici;
- 5 - sui regolamenti comunali e sulle modifiche sostanziali agli stessi.

E', comunque, facoltà dei consigli di circostrizionali esprimere pareri di propria iniziativa su specifici atti dell'Amministrazione Comunale, sia di interesse generale che locale.

Art.15 - FUNZIONI CONSULTIVE - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PARERE

Il parere è richiesto dal Sindaco che trasmette alle Circostrizioni la proposta con tutti gli atti ad esse allegati.

Dalla pervenuta richiesta di parere il Segretario, sentito il Presidente, dà comunicazione ai capi gruppo e ai coordinatori delle Commissioni Circostrizionali.

I Consigli di Circostrizione devono esprimere il proprio parere, mediante relazione scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

In casi di necessità e urgenza è consentito all'Amministrazione ricorrere tale termine a giorni 10.

L'Assessore competente per materia può, tuttavia, consentire che il parere venga inviato dalle Circostrizioni entro un termine più lungo di quello ordinario qualora si riferisca a materie di particolare complessità e rilevanza.

Nella deliberazione comunale deve essere indicato se il parere circostrizionale sia stato favorevole o non favorevole.

Il Consiglio Comunale può, tuttavia, prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio di Circostrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato.

Degli atti deliberativi, adottati dall'Amministrazione Comunale a seguito di pareri o proposte delle Circostrizioni, viene inviata copia alle stesse.

Art.16 - FUNZIONI CONSULTIVE - PROPOSTE

Sulle materie indicate nell'art.14 del presente regolamento ciascun Consiglio di Circostrizione può trasmettere al Sindaco proposte accompagnate da una relazione illustrativa.

Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Se la proposta è assunta come propria dalla Giunta o da un consigliere comunale essa viene discussa dal Consiglio secondo le norme della legge comunale e provinciale e con il procedimento previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio. Alla relativa seduta del Consiglio Comunale deve essere obbligatoriamente invitato il Presidente della Circostrizione interessata.

I Consigli Circostrizionali, sulle materie di competenza del Comune, possono inviare richieste e raccomandazioni al Consiglio Comunale che, su comunicazione del Sindaco, ne prende atto nella p.laa seduta.

Se un consigliere comunale assume come propria la iniziativa del Consiglio di Circostrizionali, su di essa si svolge la discussione in relazione alla loro natura, secondo le norme della legge comunale e provinciale e con il procedimento previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio.

Art. 17 - FUNZIONI DELIBERATIVE

I Consigli Circostrizionali sono organi deliberanti ai quali il Consiglio Comunale conferisce o delega funzioni proprie e conseguente autonomia gestionale e finanziaria, totale o parziale.

A norma del presente regolamento i Consigli di Circostrizione esercitano funzioni deliberative sulle seguenti materie:

- Lavori pubblici e manutenzione
- Gestione del patrimonio immobiliare comunale destinata alla circostrizione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche
- Servizi Sociali e del Tempo Libero

Art. 18 - FUNZIONI DELIBERATIVE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

E' affidata alla Circostrizione interessata la manutenzione ordinaria delle strutture immobiliari, degli attrezzi e degli arredi facenti parte del patrimonio comunale di interesse circostrizionale. Detta manutenzione è finanziata a mezzo di fondi del bilancio comunale, annualmente assegnati alle singole Circostrizioni, e potrà anche essere realizzata tramite ditte convenzionate secondo quanto stabilito da apposito schema di disciplina approvato dalla Conferenza dei Presidenti e deliberato dal Consiglio Comunale.

Le residue attività di manutenzione ordinaria, nonché la manutenzione straordinaria di tutti gli immobili di proprietà comunale resta affidata alla competenza del Comune che vi provvederà secondo programmi annuali preventivamente concordati con la Conferenza dei Presidenti.

Detto programma non potrà essere modificato senza il preventivo assenso della Conferenza dei Presidenti ovvero dei Presidenti della Circostrizioni interessate alla modifica e degli assessori competenti.

Alla competenza delle singole Circostrizioni sono, altresì, conferiti i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione fino al limite economico di competenza della Giunta Municipale per singolo intervento. I lavori sono finanziati con appositi stanziamenti previsti annualmente in bilancio comunale per ogni Circostrizione.

Art. 19 - FUNZIONI DELIBERATIVE - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ED UTILIZZO SPAZII ED AREE PUBBLICHE

E' di competenza delle singole Circostrizioni la programmazione e la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché l'utilizzo temporaneo degli spazi pubblici nell'ambito degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale con apposito atto.

Per le strutture sportive di interesse locale, alla Circostrizione interessata è affidata la manutenzione ordinaria che viene effettuata secondo le modalità di cui al precedente art.18.

L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo di spazi ad aree pubbliche di interesse circostrizionale è rilasciata dal Presidente della Circostrizione, previo nulla-osta tecnico della Polizia Municipale.

Art.20 - FUNZIONI DELIBERATIVE - SERVIZI SOCIALI

Sono delegate, nelle forme e con le modalità sottostanziate, agli organi circostrizionali le funzioni attinenti:

a) - l'organizzazione del tempo libero:

essa è attuata secondo un programma annualmente concordato con la Conferenza dei Presidenti, al fine di definire le direttive generali d'intervento, pur nel rispetto delle specifiche esigenze di ogni singola Circostrizione, gli ambiti di programmazione, di esecuzione e di verifica.

Restano di competenza dell'Amministrazione Comunale quelle iniziative che per complessità organizzativa e/o di gestione, necessitano di un'attuazione a livello sovracircostrizionale.

b) - le attività culturali:

alle stagioni circostrizionali, che che vi provvederanno con appositi fondi stabiliti nel bilancio comunale, è conferita la programmazione e l'attuazione di momenti di animazione culturale (feste e solennità strettamente locali, valorizzazione di gruppi locali ecc..) nell'ambito dell'edilizio generale e del programma annuale di intervento definito dall'Amministrazione Comunale.

c) - la gestione dei Centri Sociali:

ad essi è affidata un'attività polivalente, di cooperazione con le associazioni spontanee e del volontariato, di informazione tese alla divulgazione delle iniziative sociali e culturali che si sviluppano nel territorio.

La programmazione delle attività è approvata dalla Circostrizione o dalle Circostrizioni territorialmente interessate all'attività del Centro Sociale, che opera a mezzo del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione del Centro Sociale è composto dai Presidenti delle Circostrizioni interessate ovvero dai Coordinatori delle Commissioni Circostrizionali "Servizi Sociali" nonché da due membri dei medesimi Consigli Circostrizionali. Nel caso in cui il territorio di competenza del Centro Sociale coincida con quello di una sola Circostrizione, il Comitato di Gestione risulterà composto dai membri della relativa Commissione Circostrizionale "Servizi Sociali".

L'autonomia finanziaria del Centro Sociale è garantita dall'iscrizione formale di fondi comunali, con specifico vincolo di destinazione, nel bilancio della Circostrizione ove insiste la sede del Centro Sociale. Alla stessa Circostrizione - a mezzo dei suoi organi deliberanti - è rimessa la liquidazione delle relative spese previa formale delega da parte delle altre Circostrizioni interessate e/o dell'Amministrazione Comunale.

d) - l'educazione permanente:

I relativi interventi si attuano secondo programmi annualmente formulati dall'Amministrazione Comunale con il concorso delle Circostrizioni e, di norma, gestiti dai Centri Sociali.

e) - la gestione delle strutture educative dell'infanzia

essa è attuata a mezzo del Comitato di Gestione appositamente nominato e composto da:

- genitori

- insegnanti

- Consiglieri di Circostrizione o membri eletti dal Consiglio Circostrizionale

Secondo quanto stabilito nei gli appositi regolamenti comunali il Presidente del Comitato medesimo viene eletto fra i rappresentanti della Circostrizione.

Ad ogni Circostrizione viene attribuito, sulla base dei criteri annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, il finanziamento necessario da conferire ai Comitati di gestione per il corretto funzionamento delle strutture di competenza.

Il Comitato di Gestione ha l'obbligo di relazionare, con periodicità trimestrale, al Consiglio Circostrizionale interessato in ordine all'attività della struttura educativa.

Art. 21 - PARTECIPAZIONE AD ALTRI ORGANI DI GESTIONE SOCIALE

Le Circostrizioni si attivano in ordine alle problematiche della terza età, promuovendo l'istituzione dei Centri Anziani, favorendo la loro attività e partecipando alla gestione finanziaria degli stessi.

Al fine di garantire il diretto coinvolgimento della Circostrizione nella gestione dei Centri Anziani, la stessa nomina un proprio rappresentante all'interno del C.D. del Centro stesso.

Art. 22 - PETIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE

Gli elettori di ciascuna Circostrizione hanno diritto di rivolgere petizioni al Consiglio Comunale, che ne dà notizia alla Circostrizione interessata. In ordine alla modifica delle Circostrizioni, all'attribuzione di nuove competenze e ad ogni altro argomento tendente a promuovere il decentramento comunale. Possono inoltre rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al Consiglio Circostrizionale, nella materia di competenza della Circostrizione stessa.

Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno 1/10 degli elettori della Circostrizione. Le firme dovranno essere autenticate ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 352, e dovrà essere attestata l'iscrizione nelle liste elettorali e l'appartenenza ad una sezione della Circostrizione. Per il numero si farà riferimento alla consistenza del corpo elettorale della Circostrizione alle date dell'ultima consultazione elettorale.

A seconda delle competenze, le petizioni saranno rimesse al Sindaco e al Presidente della Circostrizione, i quali provvederanno entro 60 giorni dal ricevimento alla convocazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Circostrizione, in modo da dare ai colleghi il tempo di esprimere le proprie determinazioni.

Art. 23 - RAPPORTI FRA LE CIRCOSTRIZIONI ED ALTRI ORGANI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale, per favorire una adeguata conoscenza delle varie questioni in relazione alle attribuzioni del Consiglio di Circostrizione di cui agli articoli 14 e 17 e ss., predispone l'invio ai Consigli stessi delle necessarie documentazioni e dà spazio nei servizi stampa alle notizie riguardanti l'attività delle Circostrizioni.

Per favorire la partecipazione delle Circostrizioni alla fase attuativa degli strumenti urbanistici, oltre all'uso degli strumenti di cui all'art. 14, viene data comunicazione ai Consigli di Circostrizione interessati di tutte le istanze di concessione edilizia e licenza commerciale pervenute al Comune.

La comunicazione viene data attraverso l'invio dell'c.d.g. della commissione competente.

Per lo svolgimento dei compiti del Consiglio di Circostrizione il Presidente potrà richiedere per iscritto al Sindaco la documentazione e le informazioni necessarie sia per formulare atti deliberativi, che per esprimere pareri su tutte le materie previste dal presente regolamento, ma limitatamente ad argomenti attinenti all'ambito circostrizionale e a questioni che si riflettano sul territorio della Circostrizione.

Nel caso che le richieste riguardino le Aziende Municipalizzate o Enti diversi dall'Amministrazione Comunale, il Sindaco curerà che gli Enti e le Aziende stesse rimettano gli atti richiesti al Presidente della Circostrizione, direttamente o tramite il Comune.

I Presidenti di Circostrizione hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti del Sindaco, della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale, delle Aziende e degli Enti comunali salvo i casi in cui la segretezza sia imposta dalla legge perché si tratti di atti di interesse diretto della Circostrizione.

I consiglieri di Circostrizione hanno accesso agli uffici del Comune, delle Circostrizioni, delle Aziende e degli Enti comunali per essere, per gli argomenti oggetto di pareri e di proposte, conoscenza di tutti gli atti d'ufficio nei limiti e con le modalità previste per i consiglieri comunali e fatti comunque salvi i casi in cui la segretezza sia imposta dalla legge.

Art.24 - DELEGA SPECIALE

Al fine degli articoli precedenti il Consiglio Comunale ed il Sindaco conferiscono ai Consigli di Circostrizione ed ai Presidenti le funzioni di delegati speciali, ai sensi dell'art. 305 del T.U. approvato con R.D. 4 febbraio 1913 n.148, e dell'art.2 ultimo comma, della legge 8 aprile 1976 n.278.

Le modalità di esercizio della delega, se non previste nei regolamenti, sono stabilite rispettivamente con apposita deliberazione e con provvedimento del Sindaco.

Art.25 - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

I Consigli circostrizionali decadono dalle loro funzioni il giorno stesso dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio Comunale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Circostrizionale le funzioni proprie degli organi circostrizionali vengono svolte dalla Giunta Municipale secondo la sua competenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art.2 ultimo comma, della legge n.278/76 in merito alle funzioni delegate al Presidente della Circostrizione da parte del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo, il Presidente del Consiglio di Circostrizione resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Circostrizionale per l'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione derivanti da atti amministrativi già assunti dal Consiglio Circostrizionale e per avanzare proposte alla G.M. su affari di competenza della Circostrizione.

Art.26 - SERVIZIO ECONOMATO

Il servizio di economato è affidato al Presidente del Consiglio di Circostrizione.

Il Presidente provvede pertanto per tramite del personale a ciò destinato.

a) alla spedizione tramite gli uffici postali di Stato di tutta la posta inerente il servizio;

b) al pagamento delle spese minute ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

c) alla tenuta dell'inventario di tutto il patrimonio mobile degli uffici del Consiglio stesso con le seguenti modalità:

- 1 - descrizione ed iscrizione dei singoli oggetti a seconda della loro natura e specie;
- 2 - qualità e numero dei medesimi;
- 3 - valore determinato in base ai prezzi di acquisto ove non sia altrimenti stabilito;
- 4 - stato d'uso;
- 5 - registrazione degli aumenti e delle diminuzioni che si verificeranno nella consistenza dei beni mobili con la giustificazione delle variazioni.

Art.27 - MANDATO DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Alle spese di cui all'art.26 del Regolamento per il servizio di economato provvede il Presidente con apposito mandato di anticipazione emesso in suo favore. L'ammontare dell'anticipazione è stabilito in rapporto all'effettiva necessità della Circoncrizione.

La Giunta Municipale con propria deliberazione può variare l'entità dell'anticipazione stessa.

Il rendiconto delle spese debitamente documentate, vietiato dall'Assessore al ramo, viene presentato all'economo comunale, il quale provvede a reintegrare le singole anticipazioni di volta in volta con somme pari alle spese documentate.

Alle spese predette ed al reintegro della somma relativa da parte dell'economo viene provveduto come prescritto dagli articoli 36 e 37 del regolamento per il servizio di economato.

Il rendiconto delle spese deve essere presentato alla fine di ogni semestre (30 giugno - 31 dicembre) per importi non superiori all'entità dell'anticipazione ricevuta.

Art.28 - CONSEGNA DEI LOCALI

Il Presidente è consegnatario dei locali e provvede alla sorveglianza dei mobili, ricevendo gli uni e gli altri in consegna dall'Ufficio comunale e dalla persona che ha proceduto nelle stesse funzioni.

NOME FINALE

Art.29


L'elezione diretta dei Consigli di Circoncrizione avviene con l'osservanza degli artt. 5 - 11 della legge 8 aprile 1976 n.278 "Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella Amministrazione del Comune".

Art.30

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge 8 aprile 1976 n.278.



Comune di Arezzo
Consigli di Circostrizione



Circostrizione I

Territorio occupa la zona più settentrionale del territorio comunale, delimitata da un ampio tratto del confine del Comune, compreso tra Rondine (ad Ovest) ed il crinale dell'Alpe di Foll (ad Est). Comprende il corso dell'Arno, i tratti terminali del canale della Chiana e del torrente Chianessa, la piana di Arezzo, le prime pendici dell'Alpe di Calinaia, il versante settentrionale del massiccio di Foll. A Sud si spinge fino ad inglobare un piccolo settore della periferia NE del capoluogo, estesa al tracciato via Sette Ponti, tangenziale, via Buonconte da Montefeltro, Gli Archi, via di San Fabiano.

Centri abitati principali: capoluogo (parte), Quarata, Ponte Etrusco, Rondine, Ciccilli, Nibisciano, Venere, Campolucci, Cecilliano, Patrignosa, Puglia, Ponte alla Chianessa, Giovi, Borgo a Giovi, Marona, Chianessa Superiore, Tregostano, Antria.

Superficie: ha 3.400,93.
Abitanti: 11.000 ca.
Sede: Giovi, 105. Telefono: 36.24.46.
Segretario: Lucia Del Brenna.
Consiglio: PCI-PDS (7), DC (5), PSI (10), Verdi (1).
Presidente: Sergio Rossi (PSI).

Circostrizione 2

Territorio si estende a SO del capoluogo, lungo una stretta fascia trasversale segnata dalla direttrice via Fiorentina-statale 69 ed attraversata dalla linea ferroviaria Arezzo-Firenze. I limiti estremi corrispondono ad Ovest con il confine comunale (Pieve a Milano), a Nord con il corso della Chiana e dell'Arno, ad Est con un ampio settore urbano. Quest'ultimo, compreso tra la provinciale dei Sette Ponti, la zona della Cartona, la provinciale della Chianessa, l'asse di corso Italia (per un tratto arretrato fino a via Guido Monaldi) e la linea ferroviaria, ingloba oltre la metà del centro storico e la periferia Ovest del capoluogo, che da porta San Lorentino si prolunga, lungo la direttrice di via Fiorentina, fino alla zona industriale e all'abitato di San Leo.

Centri abitati principali: capoluogo (parte), San Leo, Montione, Pratolino, Indicatori, Monte Sopra Rondine.

Superficie: ha 2.951,27.
Abitanti: 18.200.
Sede: Via Donizetti, 1/D. Telefono: 36.09.05.
Segretario: Roberto Sori.
Consiglio: PCI-PDS (8), DC (8), PSI (3), MSI-DS (1), Verdi (1).
Presidente: Luciano Ghinazzi (PCI-PDS).

Circostrizione 3

Territorio si estende a SO del capoluogo, allargandosi a ventaglio in direzione del confine comunale, che ne segna il limite dal distretto di Pieve a Milano a Pieve al Toppo. L'asse ferroviario della Firenze-Roma marca il confine all'interno del centro urbano; la delimitazione si prolunga poi a Nord fino alla Chiana dei Monaci (e da qui a Poggio alle Fonti) e a Sud fino alla Mosca, da dove devia verso Ponte alla Nave e ricalca il corso della Chiana fino a I Ponti. Il settore urbano racchiude i quartieri di Pescina, Salina, Meccagnolo, San Lazzaro, Vingone, Tortale. All'interno del tracciato della tangenziale è situata la collina del Pionta; tra l'arve del Vingone e le alture di Agazzi si distende lo scalo aereo di Montebianco.

Centri abitati principali: capoluogo (parte), Chiani, Poggiale, San Giuliano, Ruocollo, Battifolle, Mugliano, Agazzi, Vingone.

Superficie: ha 1.458,75.
Abitanti: 27.300.
Sede: Via Masaccio, 6. Telefono: 36.25.24.
Segretario: Mario Valli.
Consiglio: PCI-PDS (6), DC (5), PSI (3), MSI-DS (1), Verdi (1).
Presidente: Giorgio Rossi (PCI-PDS).

Circoscrizione 4

Territorio disposto a SE del capoluogo, raggiunge la direzione Sud il crinale del massiccio di Lignano e la vetta del monte Camurcina; ad Est si profonde verso il confine comunale (per non toccarlo mai), fino a raggiungere il crinale dell'Alpe di Pute. La linea di demarcazione settentrionale, che attraversa il centro urbano, è segnata dalla ferrovia Arezzo-Roma (dalla galleria di Olmo al bastione di S. Spirito), dall'asse di corso Italia, arretrato nella parte alta di via Guido Monaco e prolungato oltre le mura fino agli Archi, da via di San Felice. La zona urbana, dominata dalle vicine colline di Santa Maria e di Castelfranco, ingloba un vasto settore del centro storico, il quartiere cresciuto lungo via Trento-Trieste e via Anconetana, il vecchio ospedale, il cimitero, la zona dei Cappuccini, il quartiere Giotto, l'area di espansione Salfes, la zona sportiva.

Centri abitati principali: capoluogo (parie), Santa Firsina, Caville, San Marco, Montaturo, Sapporo, Gragnone, Stoppedara, San Firenze, Staggano, Santa Flora, Penato, San Severo.

Superficie: ha 5.543,27.

Abitanti: 23.200.

Sede: piazza Giotto, 2. Telefono: 2.96.07.

Segretario: Luciano Guidotti.

Consiglio: DC (6), PCI-PDS (4), PSI (3), MSI-DN (1), PRI (1), Verdi (1).

Presidente: Cesare Noddi (PSI).

Circoscrizione 5

Territorio situato all'estremità meridionale del territorio comunale, comprende il bacino orientale della vallata della Chiana da Foggio Ciliegio a Ponte alla Nave, spingendosi ad Est fino alla linea di dispartito costituita dalle vette dei monti Lignano e Camurcina. In direzione del capoluogo raggiunge la galleria ferroviaria di Olmo, inglobando la zona industriale di San Iano.

Centri abitati principali: Olmo, San Iano, Sant'Anastasio, Pieve e Quarto, Il Mallo, Fontano, Pighi, Polciano, Rigutino, Frassineto, Olivo, Vilano, Fondaccio, Foggio Ciliegio.

Superficie: ha 6.666,67.

Abitanti: 8.800.

Sede: Rigutino Ovest, 102. Telefono: 3.70.46.

Segretario: Claudio Orvieto.

Consiglio: PCI-PDS (7), DC (5), PSI (3), Verdi (1).

Presidente: Angelo Rossi (PCI).

Circoscrizione 6

Territorio situato all'estremità orientale del territorio comunale, include un territorio quasi esclusivamente montano, dominato dai massicci dell'Alpe di Pute e del monte Farallo e scavalato dal bacino del torrente Carfone. Pur occupando circa un terzo della superficie comunale, è un territorio intossantemente boscoso, con pochi insediamenti e bassa densità di popolazione.

Centri abitati principali: Palazzo del Pero, Usciano, Molin Nuova, San Cassiano, Castelfranco, Luignano, Santa Maria alla Rescinata.

Superficie: ha 10.615.

Abitanti: 1.250.

Sede: Palazzo del Pero, 8. Telefono: 26.90.18.

Segretario: Giuseppina Falconi.

Consiglio: DC (7), PCI-PDS (7), PSI (2).

Presidente: Mario Falchi (PCI).

BARDUSCO - BASSANI C. e M. - BONATTI
DE MITA - DE ROBERTO - DONNO - GARASSINI
GAROFALO - GELATI - GRECO - GRIFFINI
ITALIA - MARZANATI - MELE - ONIDA
ROMEO - SANDULLI - SAPONARA - ZUCCHETTI

LE AUTONOMIE LOCALI

(Legge 8 giugno 1990, n. 142)

con il coordinamento di
VITTORIO ITALIA e MARIO BASSANI

Tomo I, artt. 1-29

GIUFFRÈ  EDITORE
1990

organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.

6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il profilo delle « nuove » circoscrizioni di decentramento comunale. — 3. Il carattere di normativa di principio e l'abrogazione della legge 8 aprile 1976, n. 278. — 4. Dimensioni del comune e forma del decentramento. — 5. La natura giuridica del consiglio circoscrizionale e la sua elezione diretta. — 6. Il presidente del consiglio circoscrizionale.

1. *Premessa.* — L'art. 13 contiene un aspetto essenziale della disciplina sui comuni, che non poteva essere trascurato, dato che la precedente regolamentazione dei consigli circoscrizionali si era posta espressamente come disciplina transitoria (art. 1, legge 8 aprile 1978, n. 278), in attesa della riforma organica del sistema delle autonomie. La scelta della legge di riforma è stata quella di abrogare totalmente la legge 278/1976 e di porre una normativa generale di cornice, che spetta ai singoli di completare con disposizioni autonome.

È noto che già la legge del 1976 aveva costituito il punto di arrivo di un processo iniziato negli anni '60, con forme

Art. 13.

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali

COMMENTO E NOTE DI ANNA MARLANO.

spontanee di aggregazione sociale che costituivano soprattutto veicoli per una nuova domanda politica, portata avanti spesso con metodi conflittuali nei confronti delle istituzioni locali e che non trovava nei tradizionali partiti politici soddisfacenti canali di rappresentazione⁽¹⁾. A ciò avevano fatto seguito prima le risposte delle istituzioni locali — peraltro in presenza di un orientamento giurisprudenziale invero non univoco⁽²⁾, ma che rischiava di soffocare ogni tentativo di normazione *extra legem*⁽³⁾ — e, successivamente, la sistema-

zione ad opera della legge 278. Questa era stata salutata da molti come un modello di flessibilità, un riconoscimento di potestà statutaria *ante litteram*, seppure nel limitato ambito del decentramento infracomunale, in quanto consentiva di articolare la struttura dell'ente in modo molto più aderente alle singole realtà sociali in cui dovevano operare di quanto fosse mai stato prima possibile⁽⁴⁾.

Le indagini compiute sulle esperienze di decentramento comunale sviluppatesi vigente la legge 278, hanno peraltro messo in luce l'andamento spesso deludente delle stesse, dovute sia ad alcuni limiti inerti nella legge medesima, sia all'utilizzo che di essa hanno fatto i comuni⁽⁵⁾.

Sotto il primo profilo, va ricordato che la legge cercava di offrire una risposta ugualmente adeguata a due esigenze di fondo — quella partecipativa e quella del decentramento amministrativo — di per sé non omogenee. Mentre infatti il decentramento attiene ad un modo di essere dell'organizzazione ed è sotteso ad una migliore efficienza di governo, la

(1) Un'ampia bibliografia sul fenomeno del decentramento urbano *ante legem* 278 si trova in D'AMICO, *L'organizzazione di governo degli enti locali. Rassegna di proposte e di esperienze: 1961-1973*, in *Riv. trim. dir. pub.* 1974, 177 ss.; PAVONI, *Tendenze dell'organizzazione comunale: le commissioni consultive permanenti*, *ivi*, 1145, nt. 30; TRAZZI, *I consigli di quartiere nella regione siciliana*, in *Regioni*, 1976, 1066, nt. 10; ZUCCARINI, *I consigli circoscrizionali: dieci anni dopo*, in *Quad. reg.*, 1980, 1407 ss.; STALANO, *Diretto degli enti locali*, 1980, 66, nt. 37.

(2) A fronte di sentenze che riconoscevano ai comuni, competenti a curare gli interessi generali della loro comunità, la facoltà di istituire organi decentrati, anche se non previsti dalla legislazione, in quanto titolari ex art. 128 Cost. di una competenza a delimitare gli oggetti ed i profili della propria organizzazione (così TAR Emilia Romagna, 2 ottobre 1975, n. 431, in *TAR*, 1976, I, 3412, e TAR Umbria, 7 novembre 1975, n. 293, *ivi*, 1976, I, 230); altre sentenze definivano i provvedimenti costitutivi dei consigli di quartiere insanabilmente viziati per carenza assoluta di potere, essendo la materia (istituzione di organi succedibili di incidere giuridicamente su provvedimenti amministrativi) coperta da riserva di legge ex art. 97 Cost. (così TAR Piemonte, 25 giugno 1975, n. 798, in *T.A.R.* 1975, I, 2006 ss. e *ib.*, 7 luglio 1976, n. 230, *ivi*, 1976, I, 2735).

(3) Oltre alla giurisprudenza del TAR Piemonte sopra citata, anche il Consiglio di Stato (sez. I, par. 31 ottobre 1975, n. 2242) aveva dichiarato insanabile la creazione ad opera dei comuni di speciali organi di decentramento, con competenze incidenti su proceduti amministrativi normativamente disciplinati, al di fuori della previsione di legge.

La definitiva previsione ad ogni esperienza di istituzione di consigli circoscrizionali, ad elezione diretta, al di fuori di previsioni normative statali, anche per le regioni a statuto speciale, era poi sancita dalla Corte costituzionale (sent. 23 aprile 1976, n. 107, in *Regioni*, 1976, 1069 ss.), che dichiarava costituzionalmente illegittima la l. reg. Sicilia 3 novembre 1975, n. 71, istitutiva di consigli di quartiere ad elezione diretta. Sulla vicenda, v., ampiamente, TRAZZI, *I consigli di quartiere nella regione siciliana*, *cit.*, 1066 ss.

(4) Rischiosa è la bibliografia riguardante la legge sulla istituzione dei consigli circoscrizionali e la sua attuazione. Basti qui ricordare, tra gli altri, CASSAL-FRANCA-MON-ZUCCARINI, *I consigli circoscrizionali*, Milano, 1976, AA.VV., *La partecipazione popolare alla funzione amministrativa e l'ordinamento dei consigli circoscrizionali comunali*, Atti del XXII Convegno di Studi di Scienza dell'Amministrazione (Varese, 23-25 settembre 1976), Milano, 1977, A. ROMANO, *Gli aspetti giuridici del decentramento e la partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, in relazione alla l. 8 aprile 1976, n. 278*, in *Ann. n.* 1976, 1444 ss. 1600 ss.; DIORI-PALLARO-RECONTE, *Il decentramento urbano: un caso di innovazione amministrativa*, Milano, 1978; NICOLO, *Partecipazione e decentramento nella disciplina delle circoscrizioni comunali*, in *Nuove rev.* 1980, 585 ss.; CASARETO, *L'esperienza del decentramento infracomunale e la riforma del governo locale*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1980, 718 ss.

(5) Oltre a STALANO, *Prima fase di esperienze e prospettive delle circoscrizioni comunali*, in *Nuove rev.* 1980, 630 e STALANO, *Decentramento infracomunale e promozione della partecipazione popolare: declino di una idea e di una strategia istituzionale?*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1980, 247; si veda ora ZUCCARINI, *I consigli circoscrizionali: dieci anni dopo*, in *Quad. reg.*, 1980, 1417 ss.; e D'AMICO, *L'esperienza del decentramento urbano in Italia*, in AA.VV., *I consigli circoscrizionali di Milano*, Milano, 1980, 11 ss.

partecipazione riguarda i caratteri del procedimento amministrativo ed implica una maggiore legittimazione democratica delle scelte politiche, con il coinvolgimento nelle stesse di realtà esterne all'amministrazione. Certamente, il primo non può che favorire la seconda⁽⁶⁾, ma i livelli in cui la partecipazione e decentramento possono esplicarsi in modo ottimale non necessariamente coincidono⁽⁷⁾.

Inoltre l'irrigidimento della partecipazione entro schemi organizzativi predeterminati ha provocato una netta messa in crisi della stessa⁽⁸⁾, aggravata dalla scelta di voler collegare il decentramento all'elezione diretta e invece la partecipazione all'elezione di secondo grado⁽⁹⁾.

Dal canto loro, i comuni hanno raramente valorizzato gli organismi di decentramento e partecipazione che erano andati costituendo ed anzi hanno dato un'interpretazione spesso riduttiva degli spazi lasciati alla loro autonomia normativa⁽¹⁰⁾.

Un ostacolo certamente rilevante alla attuazione della legge 278 è stato pure il fatto che essa introduceva un tipo di

decentramento infracomunale sostanzialmente estraneo alla tradizionale strutturazione politico-amministrativa del comune ed i partiti politici hanno avuto un ruolo non marginale nel tentare di ricondurre entro il loro alveo anche le istanze partecipazionistiche che cercavano altri canali di rappresentazione politica.

2. *Il profilo delle « nuove » circoscrizioni di decentramento comunale.* — La nuova legge di riforma è intervenuta quando ormai era stata raggiunta un sostanziale identità di vedute circa i caratteri della « circoscrizione ».

La chiara riconduzione dei consigli circoscrizionali all'area degli organismi rappresentativi, attraverso i quali la partecipazione può trovare un canale (privilegiato) di rappresentazione delle istanze, ma non a quella degli strumenti di coinvolgimento diretto alle scelte politico-amministrative da parte della popolazione, ha fatto opportunamente considerare l'argomento in un distinto capo della legge (riguardante esclusivamente il comune), rispetto a quello riguardante gli istituti della partecipazione che hanno un carattere più generale e concernono anche la provincia.

Intanto la stessa titolazione dell'articolo mostra come la legge faccia riferimento alla circoscrizione essenzialmente come ambito territoriale entro cui il comune attua il decentramento: finalità della ripartizione deve dunque essere l'articolazione delle istituzioni per gestire i servizi con efficacia ed efficienza.

E affinché questa formula organizzatoria si realizzi nel suo pieno significato e non si trasformi anche qui, come spesso è avvenuto, in mera deconcentrazione⁽¹¹⁾, occorre che essa si attui mediante il trasferimento di effettivi poteri decisori (e non soltanto di funzioni istruttorie o esecutive) e quindi di potestà « amministrative » vere e proprie, lasciando al centro

(6) Perché, come si è giustamente osservato, « la vicinanza delle sedi di decisione politico-amministrativa stimola e coinvolge l'interesse dei cittadini ». Così ROLLA, *Manuale di diritto degli enti locali*, Rimini, 1988, 59.

(7) Secondo STAZZANI, (*Diritto degli enti locali*, Milano, 1989, 71), le due vocazioni del quartiere, quella di essere strumento di partecipazione da un lato e mezzo di decentramento dall'altro sono « finalità difficilmente conseguibili entrambe, perché in larga misura contrastanti e contrarie a istituzioni di diverse dimensioni ». Nello stesso senso, gli Nicosi, *op. cit.*, 587; SCOCA, *Le circoscrizioni quali strumenti di partecipazione e decentramento*, in *Nuova raz.*, 1980, 631; e ZACCARA, *Bilancio e prospettive di partecipazione e decentramento urbano*, relazione alla VI Assemblea nazionale ANCI (Torino, 19-22 ottobre 1988), dattiloscritto.

(8) Per l'osservazione che la legge 278 certamente non favoriva la partecipazione rispetto alle esperienze precedenti, gli Caserta, *La partecipazione dei cittadini alla funzione amministrativa nell'attuale ordinamento dello Stato italiano*, in *Atti con. Venezia*, cit., 30.

(9) Sul punto, Nicosi, *op. cit.*, 594.

(10) In particolare STAZZANI, *Decentramento infracomunale e promozione della partecipazione popolare*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1983, 246 ss.; e ZACCARA, *op. cit.*, 1423 e 1433.

(11) Per i concetti di « decentramento » e di « deconcentrazione » cfr. gli AA. cit. alla nota 24 del Commento all'art. 9.

soltanto le potestà o attinenti alle materie comuni, non amministrabili in periferia, o di direzione e coordinamento.

Il comma 1 dell'art. 13 definisce le circoscrizioni di decentramento organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate.

Lascia perplessi questa elencazione, unita da congiunzioni correlative, quasi che « partecipazione » ed « esercizio delle funzioni » fossero definizioni ontologicamente omogenee e non costituissero invece la prima la descrizione di un nuovo modo di operare dell'amministrazione ai fini dello svolgimento dei propri compiti (propositivo-consultivi, gestionali, deliberativo-esecutivi). Da questo punto di vista, più correttamente disponeva l'art. 1 della legge 278/1976, che prevedeva, per i comuni, la possibilità di ripartirsi in circoscrizioni « allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa delle comunità locali »⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Questa definizione delle « circoscrizioni di decentramento » compariva già nel testo unificato approvato dalla Commissione affari istituzionali del Senato nella IX legislatura ed era già stato sottoposto alle critiche del « gruppo di lavoro » costituito dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, che proponeva piuttosto la diversa dizione di « organismi di consultazione e di proposta, nonché di decentramento per la gestione di servizi di base e per l'esercizio di funzioni delegate » (cfr. *Elementi di valutazione e indicazioni propositive sul disegno di legge « Nuovo ordinamento delle autonomie locali »*, in *Quad. reg.* 1986, 1003).

Molto più genericamente, nel senso di lasciare più autonomia organizzativa ai singoli statuti, disponevano gli altri progetti di riforma, presentati nella attuale legislatura, ed in particolare quello d'iniziativa democristiana (atto Camera n. 2293, X leg.), che ripeteva sostanzialmente il precedente testo approvato in commissione. Cfr. il progetto comunista (atto Camera n. 2952, art. 19) che prevedeva « istituzioni di decentramento comunale » delle quali gli statuti avrebbero dovuto determinare composizione, funzioni, modi di formazione, finanziamento, ecc., oltre che « gli strumenti della partecipazione popolare alla loro attività e le forme della partecipazione delle istituzioni di decentramento alle attività e deliberazioni del comune ». Anzi più stringatamente disponevano il progetto repubblicano (atto Camera n. 3441, art. 5) ed il progetto ISAP (atto Senato n. 1357, art. 7). Quanto al progetto redatto dal « gruppo di Roma » coordinato da Giannini (atto Senato 2100, art. 6),

È netta la sensazione che, ancora una volta, si sia caduti nell'ambiguità di volerne fare uno strumento utile per tutti gli scopi⁽¹³⁾ dimenticando che partecipazione e decentramento richiedono livelli ottimali profondamente diversi (molto più ampi il secondo della prima)⁽¹⁴⁾.

L'art. 13 è certo in sintonia con il sistema delle autonomie delineato nella Costituzione, quando mostra la volontà di consentire il rafforzamento dei centri locali di gestione pubblica dei poteri il più vicini possibile ai destinatari delle scelte, sì da poter assorbire da essi il maggior grado di partecipazione possibile, in armonia, in ciò, con l'art. 3, comma 2, Cost.

Il riaffermare che le circoscrizioni sono « organismi di partecipazione » significa comunque che esse devono costituire per le esigenze e le istanze delle singole comunità infracommunali, un centro di raccolta, con l'utilizzazione di tutti i possibili strumenti della partecipazione, e di elaborazione delle stesse in seno al consiglio circoscrizionale. Ciò, sia ai fini di una migliore gestione delle funzioni concretamente affidate alla circoscrizione stessa, sia per garantire una reale rappresentazione delle esigenze della collettività locale in sede comunale. L'attribuzione alle circoscrizioni della qualifica di organismi di partecipazione implica infatti l'assegnazione a loro di una funzione propulsiva e di iniziativa, oltre che di consultazione come espressamente indicato nel comma 1 dell'articolo in esame. L'essere organismi di consultazione, del resto, si ricollega strettamente alla « partecipazione », perché i pareri e le proposte devono essere dati dai consigli circoscrizionali in quanto portatori delle esigenze della popolazione, rilevate con gli strumenti della partecipazione.

esso si limitava a prevedere, tra gli oggetti riservati dello statuto, « l'ordinamento territoriale e degli uffici e la partecipazione dei cittadini ».

⁽¹³⁾ Sotto questo profilo, già si era criticata la legge 278/76 che voleva troppo « forme anche troppo contraddittorie, per volerle tutte egualmente bene ». Così Nicotri, *op. cit.*, 586.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 7.

E affinché la disposizione non sia del tutto svuotata di significato, la consultazione dovrà essere prevista, pur in assenza di esplicita previsione statale (data la totale abrogazione della l. 278), su tutti gli atti che concorrono a determinare l'indirizzo politico amministrativo del comune o che di esso siano diretta attuazione.

Naturalmente, poiché l'attività obbligatoria raggiunga una qualche validità e possa effettivamente incidere sulle scelte dei pubblici poteri e condizionarle — e le esperienze in questo senso non sono del tutto positive —, è necessaria una circoscrizione « fortemente partecipata »⁽¹⁵⁾, in cui cioè la volontà popolare abbia lo spazio e la possibilità di assumere un peso determinante.

Le circoscrizioni sono qualificate, oltre che organismi di partecipazione e consultazione, anche organismi di gestione di servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal comune. Si ripropone qui la duplicità e ambivalenza nella configurazione della loro natura giuridica, identificabile, da un lato, in quella di organismi autonomi dotati di rappresentanza politica delle proprie collettività — nella qual veste esercitano attività di propulsione e rappresentazione politico-amministrativa nei confronti del comune — e, dall'altro, come normali organi dello stesso, quando svolgono sue funzioni gestionali o deliberative delegate⁽¹⁶⁾.

In quanto destinatarie di poteri di gestione dei servizi di base, esse dovranno inoltre essere dotate di un proprio apparato gestionale, tanto più ampio e tanto più complesso quanto maggiori saranno i compiti ad esse affidati. Dato il carattere di normativa di principi, si è abbandonato il sistema di elencare le materie nel cui ambito nucleare i servizi da trasferire alla

gestione delle circoscrizioni⁽¹⁷⁾, limitando l'indicazione al carattere « di base »⁽¹⁸⁾ che deve essere posseduto dai servizi decentrati. Ci si riferisce quindi a quei servizi che, per la necessità di più frequente o immediata fruibilità da parte della popolazione (o di particolari categorie di essa) richiedono una distribuzione capillare sul territorio. Si tratterà perciò di nuovo soprattutto dei servizi « sociali » intesi in senso lato.

La disposizione va inoltre collegata con l'art. 9, comma 2, della legge che impone al comune l'attuazione di forme di decentramento per l'esercizio delle proprie funzioni in ambienti territoriali adeguati.

La delega di funzioni alle circoscrizioni è prevista dall'art. 13 con una formula ben più ampia della precedente contenuta nell'art. 13 della legge 278/1976, che consentiva la possibilità di delegare funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali in determinate materie. Infatti possono essere delegate funzioni non soltanto deliberative, ma intese, in senso onnicomprensivo, come tutto quel complesso di poteri relativi all'espletamento di un determinato servizio. Per questo, il destinatario della delega non è espressamente indicato nel consiglio circo-

(15) Come è noto, l'art. 13 della l. 278/1976 consentiva, oltre alla delega di funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali in materia di lavori pubblici, e di servizi comunali nell'ambito urbano dei servizi sociali, il conferimento agli stessi anche della « gestione dei beni relativi a detti servizi », secondo una formulazione da intendersi piuttosto nel significato più ampio di gestione dei servizi stessi, « essendo... la pura amministrazione di un bene di nessun interesse per gli organi circoscrizionali » (così Nicosi, *op. cit.*, 590).

Quanto al conferimento di funzioni in materia di lavori pubblici, fu dall'inizio era stata rilevata l'inadeguatezza di tale trasferimento ai consigli circoscrizionali in quanto la gestione di tale materia richiede apparati di notevole complessità, da far operare su territori adeguatamente dimensionati. Cfr. il progetto di legge di riforma elaborato nel 1976 dal « gruppo di Pisa », in *Legge generale sull'amministrazione locale*, Padova, 1977, 48; e FERRARI, *Commento all'art. 13*, in CARLLO-FERRARI-MONZICCHETTI, *I consigli circoscrizionali*, cit., 313 m.

(16) Indicazione peraltro considerata « troppo generica » dall'ANCI. Cfr. il Documento preliminare sulla riforma delle autonomie locali, VI Assemblea annuale ANCI, cit.

(15) L'espressione è di CASARETO, *L'esperienza del decentramento infracomunale e la riforma del governo locale*, cit., 730.

(16) Così anche GIOVANNI-ROMANO, *L'ordinamento comunale*, Milano, 1987, 302. V. anche, più ampiamente, par. 5.

scrizionale, anche se indubbiamente i compiti deliberativi dovranno essere esercitati in quella sede, conformemente all'indirizzo politico-amministrativo generale del comune (che lo stesso consiglio avrebbe dovuto concorrere a determinare) e secondo le direttive contenute nell'atto di delega.

3. *Il carattere di normativa di principio e l'abrogazione della legge 8 aprile 1976, n. 278.* — Se dunque il ruolo della circoscrizione è delineato, nel suo duplice profilo, nel comma 1 dell'articolo in esame, il comma 2 demanda allo statuto del comune e ad un apposito regolamento di disciplinare come, quando e con quali effetti questo ruolo sarà ad esso attribuito.

La disposizione accentua il carattere di normativa-quadro dell'articolo, tanto più in quanto non contiene ulteriori riferimenti ad altre leggi statali⁽¹⁹⁾, mentre la precedente legge 278/1976 regolante la materia, con le successive modificazioni e integrazioni, viene totalmente abrogata⁽²⁰⁾.

È chiaro il carattere innovatore di siffatta previsione, in un ordinamento, come il nostro, tradizionalmente ispirato a criteri accentratori, specie in materia di fissazione dei principi di struttura degli enti locali. Come detto, tale carattere inno-

vatore era stato parzialmente anticipato dalla flessibilità che caratterizzava la legge 278/1976⁽²¹⁾.

L'abrogazione di questa legge lascia dunque ampio spazio agli statuti, sia per l'organizzazione della circoscrizione che per le funzioni da demandare ad essa. Quanto al primo profilo, sono previsti ancora soltanto due organi obbligatori (uno assembleare, eletto direttamente, ed uno monocratico, espresso dal primo), essendo caduto ogni riferimento ad una possibile — ma limitata ai grandi comuni — istituzione anche di un « comitato esecutivo »⁽²²⁾. Quanto alla determinazione delle funzioni, si è visto che queste non saranno più soltanto consultive, o deliberative in merito ad oggetti predeterminati uniformemente per tutti i comuni e quindi la possibilità di diversificazione risulta ulteriormente ampliata.

Connesso al problema della determinazione delle funzioni, ed in particolare a quello della gestione dei servizi decentrati, è anche quello della organizzazione burocratica, ovvero della predisposizione di un apparato di uffici che provveda a detta gestione. Ciò comporterà delle scelte non

(19) Il progetto governativo (atto Camera n. 2924, art. 13), conformemente al testo approvato dalla prima commissione del Senato nel 1985, stabiliva che la disciplina statutaria e regolamentare dei comuni doveva essere emanata « sulla base delle norme previste dalla legge dello Stato », mentre la legge 278/76 non veniva abrogata, né modificata. L'abrogazione di detta legge era invece espressamente prevista nel progetto comunista (atto Camera 2952, art. 39) e da questo inasprita nella redazione del testo finale.

Naturalmente leggi settoriali sono suscettibili di incidere sull'organizzazione circoscrizionale, purché ciò avvenga nell'ambito dei principi prefissati in materia e senza che si abbia compromissione dell'autonomia comunale. Si pensi alla legge 833/78, che prevede vari modi di coinvolgimento dei consigli circoscrizionali alle attività delle USL, il coordinamento con le quali, peraltro, rimane eventuale. Cf. ZUCCHETTI, *I consigli circoscrizionali: dieci anni dopo*, cit., 1436 e la bibliografia ivi cit.

(20) In via transitoria, l'art. 61, comma 2 consente la sopravvivenza delle circoscrizioni comunali divenute incompatibili con l'art. 13, sino alla scadenza dei rispettivi consigli comunali successivi all'adozione dello statuto.

(21) Cf. CALABRETTI, *op. cit.*, 726 e FERRARO *Commento all'art. 2, in I consigli circoscrizionali*, cit., 59 ss. Come SCICA, *Le circoscrizioni quali strumenti di partecipazione e decentramento*, in Nuova *rev.* 1980, 633 s.; secondo il quale con la legge 278 si è tentato di dare ancora una risposta uniforme a problemi che richiedevano soluzioni difformi.

(22) Il testo approvato in commissione nella precedente legislatura, riproposto nel testo presentato dal governo nell'attuale, prevedeva l'istituzione di un comitato esecutivo, composto di tre membri, compreso il presidente, ma limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluogo di provincia (limitazione di cui era già stata proposta l'abolizione; cf. le proposte di emendamenti al testo della commissione redatte dal gruppo di lavoro costituito dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, in *Quad. reg.*, cit., 1004).

Per le considerazioni che i regolamenti comunali nei quartieri hanno seguito schemi organizzatori diversi da quelli della classica triade prevista nella legislazione comunale e provinciale, per inserire tra assemblea ed organo monocratico una variegata serie di collegi che, per composizione e funzioni, operano secondo criteri diversi da quelli giuntali, cf. VIGNELLI, *I Comuni e le Province*, cit., 289.

indifferenti per l'amministrazione comunale⁽²³⁾, soprattutto perché questa operazione — per non costituire l'ennesima occasione mancata di riforma — deve essere inquadrata in un vero e proprio momento costituente, che comporti un totale riassetto dell'intera organizzazione amministrativa comunale, con una revisione degli uffici esistenti⁽²⁴⁾ ed una redistribuzione dell'esercizio delle proprie funzioni al livello (centrale o decentrato o supercomunale), considerato più idoneo, conformemente al disposto dell'art. 9, comma 2.

La disciplina delle circoscrizioni di decentramento dovrà avvenire, in primo luogo, ad opera dello statuto, al quale l'art. 4 della legge demanda di stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare di determinare, oltre alle « forme del decentramento », le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici e servizi pubblici.

Sarà quindi in sede di approvazione dello statuto che spetterà al comune di disegnare il vero profilo delle circoscrizioni di decentramento, privilegiando il momento partecipazionistico, oppure quello funzionale, pur nel quadro generale disegnato dall'art. 13 che prevede, in ogni caso, organi rappresentativi eletti direttamente.

Entro la disciplina fondamentale fissata dallo statuto, spetterà ad apposito regolamento di dettare la normativa di dettaglio sull'articolazione e, soprattutto, il funzionamento degli organismi previsti dall'art. 13⁽²⁵⁾.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. e), l'istituzione, la determinazione dei compiti ed il funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione sono di competenza esclusiva del consiglio comunale, né potrebbe essere altrimenti, date le fonti che devono regolare la materia. Le ormai

numerose indagini sulle esperienze di decentramento mostrano come i vari consigli comunali non abbiano per lo più mai tratto particolari spunti dalle previsioni legislative vigenti, né tanto meno abbiano forzato i margini loro consentiti, per aumentare lo spazio lasciato ai consigli circoscrizionali ed il peso attribuito alla volontà delle popolazioni locali nell'assunzione delle decisioni comunali⁽²⁶⁾. Ciò perché la logica partitica che presiede alle deliberazioni dei consigli comunali ha teso piuttosto ad omogeneizzare le nuove strutture con gli organi rappresentativi esistenti, riconducendo nell'alveo della rappresentanza mediata attraverso i partiti politici, anche le nuove realtà emergenti a livello locale⁽²⁷⁾.

Ma l'occasione per ripensare globalmente ad un riassetto totale dell'amministrazione comunale offerta dalla emanazione della legge di riforma ed, ancor più, una seria riforma elettorale che restituisca ai cittadini gli strumenti per incidere effettivamente sulla scelta dei programmi da attuare a livello locale e sulle persone che detti programmi si impegnano a realizzare, dovrebbe costituire senz'altro, almeno per molti comuni, se non certamente per tutti, l'occasione per attuare strutture nel contempo più partecipate e più efficienti, favorendo l'emersione di quadri locali, espressione degli interessi reali della specifica comunità.

4. *Dimensioni del comune e forma del decentramento.* —

L'art. 13 prevede l'obbligo per tutti i comuni con popolazione al di sopra dei 100.000 abitanti e per quelli capoluogo di provincia di ripartirsi in circoscrizioni, secondo il modello ivi

(23) Così Zaccaro, *I consigli circoscrizionali: dieci anni dopo*, cit., 1438.

(24) L'esigenza di trovare meccanismi in grado di attenuare il ruolo assorbente dei partiti era già sottolineata nel Documento elaborato dal « gruppo di lavoro » costituito dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, con osservazioni sul progetto di riforma approvato in commissione nella IX legislatura (in *Quad. reg.*, cit., 963). Nella stessa sede si è espresso l'on. Aniasi in sede di discussione della presente legge di riforma. *Crit. Anz. parlamentari*, Cam. Dep., Discussioni, seduta del 28 marzo 1989.

(25) Sulle scelte concernenti la strutturazione degli uffici che dovranno gestire i servizi comunali decentrati, cfr. Nicotri, op. cit., p. 399 s.

(26) Per la necessità di un riassetto di tutta l'organizzazione comunale, cfr. Casarini, op. cit., 732.

(27) Cfr. anche il Commento all'art. 6.

delineato⁽²⁸⁾, e la facoltà di analogo articolazione per quelli con popolazione tra 30.000⁽²⁹⁾ e 100.000 abitanti.

Quanto ai primi, non può non rilevarsi la drastica eliminazione della triplice opzione prima consentita loro dalla legge del 1976 (possibilità di non articolarsi in circoscrizioni; di adottare l'ordinario modello consultivo-rappresentativo di secondo grado; ovvero di adottare il modello deliberativo-direttamente rappresentativo). Ciò lascia perplessi soprattutto se si considera che, accanto ai grandi comuni, l'articolazione circoscrizionale è stata imposta a tutti indistintamente i capoluoghi di provincia. Anche qui, una maggiore autonomia lasciata ai singoli enti sarebbe risultata più opportuna e certo più funzionale.

Quanto ai restanti comuni, con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti, secondo il testo definitivo, essi possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo le modalità previste dal comma 2, che demanda agli statuti ed ai regolamenti di disciplinarne organizzazione e funzioni. Nel caso optino per detta articolazione, peraltro, è da ritenere che risultino escluse forme sostitutive di decentramento, con l'istituzione, ad esempio, di organi diversi da quelli ivi previsti come obbligatori, oppure diversamente eletti, secondo formule autonomamente dettate dai comuni.

La diretta previsione da parte della legge degli organi obbligatori della circoscrizione e del loro modo di formazione perderebbe infatti di significato se si ammettesse che i comuni possano derogare ai « principi », ivi enunciati. In altre parole,

(28) Diversamente disponevano gli altri progetti presentati nella X legislatura, che non delineavano un preciso modello di circoscrizione, bensì demandavano ogni scelta all'autonomia statutaria dei singoli comuni. V. anche nota 12.

(29) Il limite minimo dei 40.000 abitanti previsto nel testo approvato alla Camera (e già abbassato rispetto a quello previsto nel progetto governativo) è stato ulteriormente ridotto in sede di approvazione al Senato, con l'intento dichiarato di favorire anche le unioni tra i piccoli comuni (ma meglio sarebbe stato parlare di fusioni per incorporazione dei piccoli comuni).

i comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti, non capoluogo di provincia non sono obbligati ad articolarsi in circoscrizioni di decentramento, pur essendo tenuti, in ogni caso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ad attuare forme di decentramento per l'esercizio delle funzioni al livello più idoneo; ma se optano per l'articolazione in circoscrizioni, queste devono assumere la forma tipica delineata nei suoi tratti fondamentali dall'art. 13.

Come è noto, la legge 278 non prevedeva per i comuni alcun limite demografico al loro riparto in circoscrizioni amministrative, mentre fissava il limite minimo dei 40.000 abitanti (o l'esistenza di una frazione coincidente con la circoscrizione) per consentire l'eleggibilità diretta dei consigli circoscrizionali (purché avessero anche funzioni deliberative delegate).

Le esperienze attuate nei diversi comuni hanno dato luogo a realtà estremamente diversificate, con circoscrizioni, nelle grandi città metropolitane, di dimensioni di gran lunga superiori a quelle di molti comuni che, a loro volta, si sono ripartiti in circoscrizioni, risultate di dimensioni piccole o piccolissime⁽³⁰⁾.

Oggi il problema del decentramento nelle grandi aree metropolitane rimane irrisolto nella legge di riforma, poiché questa, nel disciplinare le nuove entità costituite sui due livelli della « città » e dei « comuni metropolitani », nulla dispone in proposito⁽³¹⁾.

Del resto, la previsione dello smembramento del megacomune centrale in tanti comuni minori, fa sì che, qualora si ritenesse al loro interno effettuabile l'articolazione in circo-

(30) Su questo fenomeno v. tra i più recenti, D'Asico, *L'esperienza del decentramento urbano in Italia*, cit., 11 ss.

(31) Essendo definitivamente cadute le disposizioni del progetto governativo che prevedevano l'istituzione, all'interno dei comuni metropolitani, di « municipalità », con competenze sostanzialmente identiche a quelle consentite alle circoscrizioni di decentramento, seppure direttamente riservate loro dalla legge stessa (cfr. atto Camera n. 2934, artt. 20-21).

scrizioni secondo le regole ordinarie previste per gli altri comuni, tali circoscrizioni risulterebbero abbastanza omogenee, quanto a dimensioni, a quelle non comprese in aree metropolitane.

Anche nei comuni minori, d'altro canto, la tendenza è ad una riduzione del numero di circoscrizioni, per il raggiungimento di un livello considerato idoneo allo svolgimento delle funzioni decentrate, in cui la partecipazione possa realizzarsi entro strutture dotate di poteri effettivi⁽³²⁾.

L'abrogazione della legge 278/76 ed il mancato accoglimento delle previsioni contenute in alcuni progetti⁽³³⁾ ha fatto cadere la possibilità di mantenere consigli circoscrizionali eletti direttamente anche nelle frazioni, qualora appartengano a comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti⁽³⁴⁾, anche se per queste entità rimangono in vigore le disposizioni espressamente previste dalla legge in materia di rappresentanza delle frazioni in seno al consiglio comunale dei comuni in cui si vota con sistema maggioritario (art. 11, t.u. 670 del 1960), di separazione delle rendite e spese della frazione (materia ora di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 616/77) e di amministrazione separata dei beni di uso civico ad opera di un comitato eletto dai cittadini della frazione (l. 17 aprile 1957, n. 278). Le frazioni, inoltre, sono richiamate dalla stessa legge di riforma

⁽³²⁾ Così D'Asaro, *op. cit.* 18 ss.

⁽³³⁾ Il progetto governativo prevedeva che tutti i comuni che avessero già istituito le circoscrizioni ai sensi della legge 278/76, mantenessero la possibilità di articolarsi in « circoscrizioni di decentramento », mentre il progetto ISAP (anno Senato n. 1557), ripreso in ciò dal progetto repubblicano (anno Camera n. 3441), consentiva espressamente agli statuti i comitati in circoscrizioni le frazioni separate dal capoluogo e di prevedere l'articolazione in circoscrizioni dei comuni risultanti la fusione di comuni preesistenti. Per questi ultimi, come detto, la scelta è stata invece quella della possibile creazione in « municipi ».

⁽³⁴⁾ Mentre tutti i consigli circoscrizionali esistenti all'entrata in vigore della presente legge, ma con essa incompatibili, restarono in funzione sino alla scadenza dei rispettivi consigli comunali successivi all'adozione dello statuto (art. 46, comma 2).

(art. 37, comma 5) che prevede la possibilità di istituire anche in esse un delegato del sindaco in qualità di ufficiale del governo⁽³⁵⁾.

Con l'abrogazione della legge 278/76, resta agli statuti anche di risolvere il problema della imputazione degli atti dei consigli circoscrizionali, per i quali l'art. 14 della legge succitata, con disposizione che certo non brillava per chiarezza⁽³⁶⁾, prevedeva un procedimento di controllo interno, con eventuale rideliberazione a carico del consiglio comunale, ai fini di renderle, a tutti gli effetti, atti del comune.

Una proposta di emendamento presentata in Senato durante la discussione della legge e tendente a sancire — in relazione al controllo del comune sugli atti di competenza delle circoscrizioni — il criterio del « silenzio-accoglimento d'ufficio », è stato respinto, ma con l'espressa motivazione che la materia va riservata all'autonomia statutaria⁽³⁷⁾.

5. *La natura giuridica del consiglio circoscrizionale e la sua elezione diretta.* — La prima parte del comma 4 dell'articolo in esame ripete testualmente la definizione già contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge 278/76, secondo il quale « il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ».

Non si ritiene qui opportuno riprendere il dibattito sviluppatosi circa la natura giuridica di questi « organismi », sui

⁽³⁵⁾ In tal modo la delega, prima obbligatoria nelle borgate o frazioni con patrimonio e spese separate ed estesa a talune funzioni esercitate dal sindaco in qualità di amministratore (art. 156, t.u. 1001), diviene sempre eventuale ed effettuale, al di fuori delle funzioni di ufficiale del Governo, nei limiti indicati dallo stesso.

⁽³⁶⁾ Sulle difficoltà di interpretazione dell'articolo cfr. FERRARO, *Commento all'art. 14, in AA.VV., I consigli circoscrizionali*, cit., 323 ss.; e inoltre STRAZZANO, *op. cit.* 272 ss. e NISOLI, *op. cit.* 398 s.

⁽³⁷⁾ Cfr. *Atti parlamentari*, Sen. Rep., *Rivista geografica*, seduta del 18 aprile 1990, 467 s.

quali ormai la dottrina⁽³⁶⁾, rilevata la inidoneità dei tradizionali concetti di persona giuridica e di organo per « interpretare e sistemare le nuove, differenziate e complicate strutture organizzative »⁽³⁷⁾, concorda nel definirli organismi del comune *sui generis*, dotati di una loro soggettività pur sempre limitata, ma non meramente interna, bensì avente riflessi anche esterni⁽³⁸⁾.

Giova qui ribadire il principio della onnicomprensività della rappresentanza delle collettività locali da parte dei consigli circoscrizionali, sotto il duplice profilo soggettivo (di tutti coloro che vivono ed operano entro il territorio della circoscrizione) e oggettivo (di tutte le esigenze espresse in ambito circoscrizionale e che vanno « reappresentate » in sede comunale). Tali organismi sono così abilitati ad intervenire su tutti i problemi che afferriscono al comune, per concorrere, innanzi tutto a determinare le linee dell'indirizzo politico-amministrativo, che si estrinseca negli atti fondamentali dello stesso, secondo un modello democratico-partecipativo che bene si adatta al sistema delineato nella Costituzione (e in primo luogo nei suoi artt. 5 e 3, comma 2) e che tende a valorizzare sempre più quei centri di gestione dei pubblici poteri di più immediata rappresentatività delle collettività ivi comprese⁽³⁹⁾, al livello minimo compatibile con la funzionalità dei servizi resi.

Il carattere dei consigli circoscrizionali è quello di collegi dotati di rappresentatività politica, che peraltro non può mai trasformarsi in autonomia politica e cioè nella possibilità di

darsi e di poter attuare un proprio indirizzo politico-amministrativo distinto ed eventualmente divergente da quello dell'ente di appartenenza⁽⁴⁰⁾, in funzione collaborativa del quale sono invece strutturati e dotati di compiti (sì che la loro attività non potrebbe svolgersi, se non « nell'ambito dell'unità del comune »).

Il rapporto di « alterità » nei confronti del comune, che deriva dall'essere collegio esponenziale di una specifica delle minori comunità in cui si articola la collettività comunale, si estrinseca precipuamente in quelle, tra le sue funzioni, più propriamente propositive e consultive ed in ciò consiste la « anomalia » che ha costituito il più grosso ostacolo ad inquadrare pacificamente la figura fra gli « organi » del comune intesi in senso tradizionale.

Sempre il comma 4 dell'art. 13 prevede, per la formazione dei consigli circoscrizionali, soltanto il suffragio diretto. Certamente, posto che se ne vuole mantenere la caratteristica di « organismi di partecipazione », questo sistema di formazione risulta più idoneo di quello (elezioni di secondo grado) previsto per gli analoghi organi, quando dotati soltanto di poteri consultivi e non anche deliberativi delegati, dagli artt. 3 e 4 della l. 278/76, dato che è proprio nell'esplicazione di quel tipo di poteri che essi devono farsi portatori e interpreti diretti delle esigenze della popolazione rappresentata.

È noto che proprio la previsione del suffragio diretto per analoghi organismi previsti dalla legislazione siciliana aveva autorizzato interpretazioni, avallate dalla giurisprudenza costituzionale, circa il sorgere di nuove entità dotate di autonomia politica⁽⁴¹⁾, incompatibili con il sistema costituzionale vigente.

Il sopravvenire della legge nazionale, e delle correlate

(36) A partire da VIOGA, *Natura giuridica dei « quartieri »*, in *Atti XXII Congresso Vaticano*, cit., 439 ss. e PASTORI, *Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli circoscrizionali e la loro qualifica giuridica*, ivi, 175 ss.

(37) Così NORDI, *op. cit.*, 307, il quale parla di « due camicie di Nessò » delle quali è prigioniera la scienza giuridica.

(38) V. anche FERRARI, *Commento all'art. 2*, cit., 64 ss.; GIOVENCO-ROMANO, *L'ordinamento comunale*, cit., 305; ROLLA, *op. cit.*, 74 ss. SERRI, *note Circonvizioni comunali*, in *Novati*, Dig. it. (Appendice), Torino, 1980, 1252.

(39) Così CROSETTI, *op. cit.*, 712.

(40) Sulla nozione di autonomia politica, ampiamente GUARINO, ad es. voce *Autonomia pubblica*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, 356 ss. e da ultimo, in *Diritto amministrativo*, cit., 303 ss.

(41) Cfr. Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 307, cit. alla nota 3.

interpretazioni che, chiaramente, collocavano gli organismi circoscrizionali all'interno dell'ordinamento istituzionale del comune, come strutture organizzative proprie di quest'ultimo, dotate di rappresentatività politica, ma non di autonomia politica vera e propria, sembrava aver fatto definitivamente superare la questione ⁽⁴⁴⁾. La Corte costituzionale, peraltro, sembrava aver rimesso in discussione la stessa sopravvivenza dei consigli circoscrizionali ad elezione diretta con una sua recente sentenza ⁽⁴⁵⁾ in cui, seppure con riferimento ad organismi sovracomunali ⁽⁴⁶⁾, si è pronunciata per l'incostituzionalità della elezione diretta in quanto tale, per violazione degli artt. 114, 5 e 128 Cost. Ma le nuove disposizioni della legge di riforma, che riprendono testualmente la definizione dei consigli circoscrizionali dettata nella legge del 1976, generalizzandone anzi il modo di formazione a suffragio diretto, conferma l'intenzione del legislatore di aumentare i livelli democratico-partecipativi all'interno del sistema di autonomie previsto dalla Costituzione, senza che ciò costituisca un sovvertimento dello stesso.

Sempre il comma 4 dell'art. 13 stabilisce che le norme applicabili per l'elezione dei consigli circoscrizionali sono quelle previste per i comuni con più di 5.000 abitanti. Dalla legge di riforma è stata accuratamente eliminato ogni riferimento alla futura, ma ormai da molti considerata indispensa-

bile, riforma elettorale, per cui anche ai consigli circoscrizionali continueranno ad applicarsi, per quanto possibile, le disposizioni del t.u. 570 del 1960 ⁽⁴⁷⁾ e quelle in materia di ineleggibilità e incompatibilità della legge 154/81.

La disposizione lega indissolubilmente il modo di formazione dei consigli circoscrizionali a quello dei rispettivi consigli comunali, il che, unito alla necessaria contemporaneità delle elezioni comunali e circoscrizionali prevista dall'art. 5 della legge 3/78, non può che riproporre il pericolo di appiattimento del dibattito sulla peculiarità dei problemi della circoscrizione e del loro assorbimento della più ampia contesa elettorale a livello comunale, con una netta omologazione dei distinti organi da parte dei partiti ⁽⁴⁸⁾. Ciò può essere ulteriormente aggravato dal fatto che l'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 1 della legge 154/81 non è più riservato agli elettori del comune, ma esteso tutti gli altri senza limitazione territoriale. Questo potrebbe favorire un ulteriore appiattimento della rappresentatività ad opera dei partiti, facendo venir meno o comunque pregiudicando in parte lo stretto nesso tra consiglieri circoscrizionali e collettività sottostante ⁽⁴⁹⁾.

6. *Il presidente del consiglio circoscrizionale.* — Il comma 5 prevede la elezione di un presidente del consiglio circoscrizionale con l'unica indicazione che esso deve essere nominato da quest'ultimo, tra i suoi componenti.

Resta così confermata la limitazione a due degli organi fondamentali della circoscrizione, già previsto dalla legge

⁽⁴⁴⁾ Tanto che la lettera prevalente della dichiarazione di incostituzionalità della legge siciliana che aveva introdotto, prima della legge nazionale, i « consigli di quartiere » ad elezione diretta, era stata nel senso di ritenere che essa si fondava piuttosto sulla violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale, seppure esclusiva, della Sicilia. Così Miccà, *L'elezione diretta delle assemblee comprensoriali: la Corte pone una discutibile ipotesi sulla riforma delle autonomie locali?*, in *Regioni*, 1989, 1383.

⁽⁴⁵⁾ Corte cost., sent. 26 luglio 1988, n. 876, 1382, con commento critico di Miccà, cit. alla nota precedente.

⁽⁴⁶⁾ La sentenza dichiarava l'incostituzionalità della l. prov. Trento 26 aprile 1982, n. 8, che, nel prevedere l'elezione a suffragio diretto delle assemblee comprensoriali, avrebbe configurato il comprensorio come un nuovo ente dotato di autonomia politica (accanto a quelli previsti dall'art. 114 Cost.).

⁽⁴⁷⁾ Per un'indagine puntuale sull'applicabilità delle disposizioni del t.u. del 1960 ai consigli circoscrizionali, cfr. Miccà, *Commento all'art. 6, in AA.VV., I consigli circoscrizionali*, cit., 181 ss.

⁽⁴⁸⁾ Ma, per la considerazione che in ambiti così ristretti i meccanismi elettorali possono essere utilizzati anche da gruppi alternativi rispetto ai partiti, v. Miccà, *Centralismo e autonomie territoriali negli ultimi dieci anni: dallo Stato burocratico allo Stato dei partiti*, in *Studi Amministrativi*, Milano, 1982, 374.

⁽⁴⁹⁾ Così già Miccà, voce *Consigli di quartiere*, in *Annuario delle autonomie locali*, 1982, 131.

278/76, con l'abbandono della tradizione tripartizione che, invece — per ciò che riguarda il comune — è stata riconfermata dalla legge di riforma a tutti i livelli⁽²⁰⁾. Caduta la previsione che consentiva di istituire il terzo organo (un comitato esecutivo, di non più di tre membri, compreso il presidente) contenuta nel progetto governativo, il quale peraltro la limitava artificialmente ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia⁽²¹⁾, i comuni sono ora liberi di articolare l'organizzazione circoscrizionale, secondo le specifiche esigenze ed in particolare in relazione alla conformazione degli ambiti di competenza trasferiti o delegati⁽²²⁾.

Quanto mai scarse sono le disposizioni sul presidente del consiglio circoscrizionale, che — si ricorda — in origine ha costituito, almeno formalmente, il cardine delle esperienze di decentramento urbano ante *legem* 278/76, le quali avevano trovato « fragile base di legittimazione »⁽²³⁾ nell'art. 155 del t.u. del 1915, recante disposizioni sul delegato del sindaco quale ufficiale di governo nei quartieri.

Dette disposizioni gli attribuiscono ora, di nuovo, la duplice veste di organo di vertice, rappresentativo della circoscrizione, e di ufficiale di Governo, laddove destinatario della delega delle relative funzioni da parte del sindaco (art. 38, comma 6).

In quanto presidente dell'organo collegiale, gli spetta-

ranno i consueti compiti sia di direzione e coordinamento connessi al suo funzionamento (convocazione, fissazione dell'ordine del giorno, impulso e verifica dell'esecuzione dei deliberati consiliari, ecc.), sia di rappresentanza esterna dello stesso, nei confronti degli uffici e degli altri organi comunali.

Agli statuti ed ai regolamenti, dopo l'abrogazione totale della l. 278/76, resta di delinearne anche i confini della sua autonomia rilevante in quanto organo monocratico della circoscrizione, destinatario di più o meno ampie deleghe da parte del sindaco, per le sue funzioni che egli svolge in qualità di capo dell'amministrazione. Queste deleghe dovranno indubbiamente essere connesse con l'esercizio dei poteri deliberativi conferiti al consiglio circoscrizionale e, più in generale, alle funzioni (intese, come detto, come complesso di tutti i poteri relativi alla prestazione di un certo servizio) delegate alla circoscrizione.

L'art. 38, comma 6, consente dunque la delega al presidente del consiglio circoscrizionale delle funzioni che il sindaco esercita in qualità di ufficiale di Governo. La delega, eventuale e variabile quanto ai contenuti, ma con la precisa esclusione della possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti⁽²⁴⁾, è invece vincolata quanto al destinatario⁽²⁵⁾, laddove le circoscrizioni di decentramento siano istituite⁽²⁶⁾ e va effettuata previa comunicazione al prefetto⁽²⁷⁾.

(20) Che, nella legge di riforma, sono di nuovo espressamente demandati al sindaco in quanto ufficiale di governo e non organo del comune. Cfr. art. 38, comma 2.

(21) Già l'art. 20 della l. 278 aveva dichiarato inapplicabili gli artt. 154, 155 e 156 del t.u. del 1915 circa la delegabilità delle funzioni di sindaco a consiglieri o cittadini eleggibili e consiglieri nei comuni in cui fossero istituite le circoscrizioni, e quindi esistesse il presidente del consiglio circoscrizionale.

(22) Mentre, ove queste manchino, le funzioni di ufficiale di governo possono essere delegate, nei quartieri o nelle frazioni, a consiglieri o cittadini eleggibili a sindaco, ai sensi dell'art. 38, comma 6.

(23) La l. 278 nella motivazione circa la partecipazione all'autorità governativa della delega di funzioni esercitate in qualità di ufficiale di Governo, ma sua circolante del

(24) Come già osservato (cfr. il commento all'art. 17) sono infatti cadute tutte le proposte di modelli semplificati di organizzazione comunale, previsti nei vari progetti di legge di riforma delle autonomie locali, esclusi i « municipi » istituibili nei comuni derivanti da fusione.

(25) Stranamente, inoltre, l'istituzione di questo terzo organo era demandata al regolamento e non allo statuto.

(26) Gli studi sulle esperienze di decentramento comunale hanno rilevato come esattamente i regolamenti hanno previsto l'istituzione di un terzo organo, equivalente alla giunta municipale, mentre hanno spesso fatto ricorso a formule diverse. V. anche nota 22.

(27) Così Nicotri, *op. cit.*, 585.

Infine, l'art. 40 prevede anche per i presidenti dei consigli circoscrizionali la possibilità di essere rimossi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'interno (ed anche sospesi dal prefetto, in caso di urgente necessità), qualora ricorrano determinate ipotesi, per le quali si rimanda al commento del relativo articolo.

Qui basti osservare che si sono reintrodotti, anche per questo caso, oltre che per quello di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, quei « gravi motivi di ordine pubblico », la cui eliminazione dal testo approvato dalla I commissione del Senato nel corso della IX legislatura, era stata salutata con favore proprio perché questa ipotesi si prestava ad interpretazioni discrezionali⁽⁷⁶⁾, che mal si conciliavano con la garanzia di indipendenza dallo Stato-persona che doveva essere riconosciuta alle autonomie da una legge di riforma che volesse essere veramente in sintonia con il dettato costituzionale.

Anche la previsione della possibilità di rimozione per gli amministratori (nella specie i presidenti di consigli circoscrizionali) soltanto « imputati » e non condannati per i reati previsti dalla legislazione antimafia, non può non suscitare qualche perplessità, data la definitività del provvedimento che li colpirebbe indipendente dalla successiva condanna o assoluzione per i reati loro ascritti⁽⁷⁷⁾.

Ministro dell'interno (circ. 27 luglio 1976, n. 1576, riportata in *Giurisprudenza*, op. cit., 506 ss.) specificava che la delega andava comunicata al prefetto.

(76) Nel testo unificato redatto in commissione nella IX legislatura, da cui mancava il riferimento ai motivi di ordine pubblico, si erano depurate le ipotesi di scioglimento da tutti gli elementi che implicavano margini di valutazioni discrezionali, in ottemperanza a quanto previsto dall'ordine del giorno del Senato del 9 maggio 1984, in cui si tendeva a ricondurre l'esercizio del controllo soltanto alle esigenze di « assicurare il funzionamento delle amministrazioni locali ».

(77) Mentre l'art. 15 della l. 55/90 prevede le ordinarie ipotesi in cui, al di fuori di ogni valutazione discrezionale, scatta la sospensione per gli amministratori sottoposti a procedimento penale per i reati connessi all'associazione mafiosa e la decadenza al momento del passaggio in giudicato della sentenza o della definitività del provvedimento che commina una misura di prevenzione.



Verbale seduta del 9 luglio 1990
Sede: sala consiglio comunale. Ore: 15,30.

Prospetto dei commissari presenti

1 ARCANGIOLI Alessandro	-
2 BELLUCCI Antonella	-
3 BONDI Giorgio	-
4 DUCCI Aldo	1
5 FIORINI Emilio	-
6 FIORNOVELLI Paolo	-
7 MASCA Nicola	2
8 OCCIOLINI Ottone	-
9 POLLI Luigi	-
10 RALLI Giovanni	3
11 RALLI Pietro	4
12 TODISCO-GRANDE Giuseppe	5
13 RIZZO Guido	6
14 LORENZETTI Mario	-
15 SIGNORINI Duccio	-
16 GHELLI Paolo	-
17 LIBERATORE Norberto	-
18 MONTICINI Antonio	-
19 MATTESINI Mara	-

Consiglieri di circoscrizione presenti: Santa Villo (circoscrizione 5), Paolo Nichi (5), Giovan Battista Donati (4), Stefano Andreucci (6), Ferdinando Turbelli (3), Pietro Fabbri (8), Flacido Aramini (5), Renato Chianucci (4), Mario Fatichi (4), Luciano Chianesi (2), Grazia Ricci (2), Gino Troisi (2), Valeriano Gori (3), Giuseppe Piantini (1), Sestilo Baldini (4), Giorgio Meoni (3), Dollaro Sandroni (6), Franco Nacci (2).

Presidente:
prof. Aldo Ducci

Segretario:
dr. Franco Ricci

Constatata la presenza di 8 commissari e di rappresentanti di tutte le circoscrizioni, alle 17,00 il presidente prof. Aldo Ducci dichiara aperta la riunione fra le commissioni statuto e decentramento ed i consiglieri di circoscrizione. All'ordine del giorno dell'incontro figura la verifica del testo dello statuto relativa ai titoli II (Partecipazione popolare) e V (Decentramento), inviati in visione agli invitati nei giorni precedenti (allegato "A" del presente verbale).

Dopo aver ringraziato i presenti ed essersi scusato per l'urgenza con la quale è stato convocato l'incontro - dovuta ai tempi ridotti a disposizione per il completamento dello statuto - il presidente illustra il lavoro fin qui svolto dalla commissione. Ricorda con quale attenzione si è curata l'ipotesi di sicurezza relativa all'ordinamento istituzionale ed amministrativo, agli

istituti di partecipazione e al decentramento. Tale lavoro è stato svolto da tutti i componenti la commissione, che non si sono mai schierati a seconda del gruppo politico di appartenenza e hanno fornito sempre un contributo libero e costruttivo. I lunghi dibattiti hanno spesso portato a soluzioni finali comuni. Quando ciò non è stato possibile se ne è lasciata traccia nella bozza, evidenziando le possibili alternative. Tali punti saranno definiti dalla commissione con successivi approfondimenti o - in subordina (potestà - lasciati alla decisione finale del consiglio comunale.

Il presidente ricorda che nella riunione odierna i consiglieri di circoscrizione potranno dare un primo parere sulla bozza ricevuta. La commissione farà tesoro di quanto sarà segnalato e, per il mese di settembre, organizzerà un ulteriore incontro allargato anche a tutte le componenti sociali, culturali, sportive ed associazionistiche della città.

Il prof. Ducci prosegue ricordando che lo statuto non esaurisce la normativa in materia, dato che sarà seguito ed integrato dai regolamenti. Alcuni osservatori hanno persino affermato che in questa bozza si è accesi troppe nei dettagli, ritenendo preferibile uno statuto di soli principi, che demandi la definizione di questi ai regolamenti. In altri statuti si è preferito fare frequenti riferimenti ad altre fonti del diritto a cui ci si è ispirati, con continui richiami che spesso rendono la lettura difficile. La commissione ha preferito evitare tutto ciò, per dare alla città uno statuto leggibile e completo, che indichi già con chiarezza in quale direzione dovranno orientarsi i regolamenti.

Aprè il dibattito il dr. Renato Chianucci, consigliere della circoscrizione 4, dando lettura di un documento (allegato "B" del presente verbale) preparato dalla commissione circoscrizionale per lo statuto da lui presieduta. Tale documento è da considerare come il pronunciamento della circoscrizione 4 in merito alla bozza di statuto ricevuta.

Prende poi la parola il consigliere Gino Troisi (circoscrizione 2) il quale espone alcune valutazioni a titolo personale, non avendo avuto modo di incontrare i colleghi consiglieri. A proposito della ridotta partecipazione alla riunione odierna, sostiene che ciò è dovuto alla ormai scarsa fiducia che viene riposta nei confronti di documenti normativi che, per quanto ben redatti e dotati di contenuto innovativo, vengono insufficientemente applicati. Questa amara considerazione deriva dalle esperienze fin qui vissute: nuovo regolamento recentemente approvato e non completamente reso operativo; richieste di incontri ufficiali in circoscrizione con il sindaco mai emendate; documentazioni richiedibili ai sensi delle nuove leggi (L. 341) mai fornite; interpellanze al consiglio comunale rimaste senza risposta.

Ad una prima lettura della bozza, secondo Troisi esaturiscono alcune osservazioni. Relativamente al consiglio comunale, pare eccessivo che siano costituiti gruppi consiliari formati anche da un solo consigliere.

Prima di passare alle osservazioni sulla parte relativa a partecipazione e decentramento, va detto che sarebbe necessaria la istituzione di un organismo a disposizione delle circoscrizioni che vigili sull'applicazione e il rispetto dello statuto e dei regolamenti da parte dell'amministrazione comunale. Il difensore civico sarebbe insufficiente in quanto strumento per i cittadini. Riguardo ai tempi di emanazione dei nuovi regolamenti, sarebbe opportuno che questi fossero previsti nello statuto stesso.

Riguardo agli istituti della partecipazione popolare, è da condividere l'emendamento G.Bondi-G.Ralli all'art. 2 (titolari dei diritti), che estende il diritto a tutti i residenti nel Comune. A questi sarebbero da aggiungere anche le associazioni.

Riguardo all'erogazione di contributi, ecc. (art. 3, comma 4) sarebbe preferibile precisare nello statuto i criteri e le modalità.

Altro emendamento da condividere è quello presentato da G. Bondi e G. Ralli al comma 1 dell'art. 7, che estenderebbe il diritto di rivolgere propo-

ste di iniziativa popolare anche ai residenti che abbiano compiuto 14 anni.

Stesso discorso vale per l'emendamento degli stessi commissari al primo comma dell'art. 8 (referendum popolare), che estende il diritto ai residenti che abbiano compiuto 18 anni. Sempre sul referendum, a livello comunale, (art. 10, comma 1), sarebbe da modificare la lettera "c" adeguandola alla richiesta di referendum circoscrizionale, ovvero "... su richiesta del 1/3 degli aventi diritto al voto". Altro emendamento da condividere è quello di N. Nacca all'art. 11 (svolgimento del referendum), con il quale si prevede che siano prese iniziative atte a garantire il diritto all'informazione obiettiva sul referendum. Rispetto alla validità del referendum (art. 12, comma 1), va bene che sia richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, come previsto nella bozza. Riguardo al comma 4, la facoltà del consiglio comunale di discostarsi, seppure con una maggioranza qualificata, dal risultato referendario, dovrebbe essere esclusa ove questo risultato sia stato espresso dal 50% degli aventi diritto al voto.

Riprende la parola il presidente per far notare che, ove il consiglio comunale intendesse discostarsi dal risultato referendario, ciò potrebbe avvenire solo con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati (30 su 40 per il Comune di Arezzo). Questo per sottolineare che tale posizione sarebbe presa solo in casi veramente gravi, nei quali il voto popolare risulterebbe in conflitto con gli interessi collettivi di cui il consiglio comunale è interprete.

Troisi fa notare che il suo suggerimento non è di soppressione del comma 4, come proposto dall'emendamento N. Nacca. D'altra parte il voto della maggioranza dei cittadini ha un suo valore, che può anche porsi in conflitto con l'amministrazione comunale.

Proseguendo, Troisi osserva che con il comma 2 dell'art. 13 (requisiti del difensore civico) dovrebbero essere già considerate inelleggibili le figure individuate con l'emendamento N. Nacca al comma 1. Ma se tale comma non fosse così interpretabile, l'emendamento risulterebbe assolutamente necessario. Riguardo alla dotazione di mezzi del difensore civico (art. 13), sarebbe necessario trovare una organizzazione che renda il personale dell'ufficio il più autonomo possibile dall'amministrazione comunale. Questo perché si verranno a creare spesso conflitti di interessi con l'amministrazione stessa e le sue strutture gerarchiche.

Passando ad esaminare il titolo relativo al decentramento, Troisi osserva che sarebbe necessario capire se l'insieme dei servizi comunali sarà riorganizzato in funzione del decentramento. Altrimenti risulta difficile capire come questi potranno essere gestiti dalle circoscrizioni.

Scendendo sul particolare, Troisi evidenzia alcuni punti dell'articolo. Riguardo al consiglio di circoscrizione, non sembra giusto quanto previsto al comma 5 dell'art. 6, cioè che lo scioglimento del consiglio comunale determini automaticamente la stessa sorte per i consigli di circoscrizione. Questi uffici al scioglimento se, successivamente allo scioglimento del consiglio comunale, si verranno a creare all'interno delle circoscrizioni problemi di carattere politico, ma senza automatismi.

Riguardo alle funzioni proprie (art. 8), queste andrebbero approfondite meglio nello statuto, altrimenti è opportuno rimandare il dettaglio al regolamento. Soprattutto alla lettera "a" del comma 1, sarebbe necessario chiarire meglio il concetto di "servizi di base", che la legge affida in blocco alle circoscrizioni per la gestione. Lo stesso discorso vale per l'individuazione dei mezzi a disposizione delle circoscrizioni per tale gestione. Nella bozza sono elencati i settori culturale, scolastico, sociale e del tempo libero; mancano però i lavori pubblici (exi acquedotti di campagna). E l'argomento potrebbe essere sviluppato ulteriormente. Anche riguardo ai pareri (punto "d" dello stesso comma) c'è bisogno di ulteriori chiarimenti. Manca la previsione dei pareri vincolanti (e non semplicemente obbligatori) su talune

materie che la legge affida alle circoscrizioni (vedi la gestione dei servizi di base). Pareri vincolanti dovranno essere espressi anche nei casi in cui l'amministrazione intendesse affidare i servizi di base in gestione a privati.

Giorgio Meoni, presidente della circoscrizione 1, premette di parlare a titolo personale, non avendo potuto verificare con i colleghi l'articolo in discussione. Esprime riserve a proposito del referendum per il quale, all'art. 12, è prevista la possibilità da parte del consiglio comunale di discostarsi dal risultato elettorale. Benché, le precisazioni fornite dal prof. Ducci durante l'intervento di Troisi siano state piuttosto convincenti.

A proposito di informazione, trasparenza e accesso ai procedimenti, al comma 4 dell'art. 14 dovrebbe essere aggiunto che anche le circoscrizioni organizzano servizi di informazione destinati ai cittadini.

Passando ai requisiti del difensore civico (art. 13), Meoni si dichiara d'accordo con Troisi nel considerare l'emendamento N. Nacca superato dal comma 2.

Esaminando il titolo del decentramento, ribadisce le considerazioni di Troisi a proposito dello scioglimento automatico del consiglio di circoscrizione in caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale (art. 6, comma 5). Tale istituto perpetuerebbe la condizione di eccessiva subordinazione delle circoscrizioni rispetto all'amministrazione comunale.

A proposito di autonomia, questa dovrebbe essere maggiormente evidenziata anche all'inizio dell'art. 9 (funzioni delegate) modificando in "il regolamento prevede la delega alle circoscrizioni di funzioni deliberative...". Questo perché, dopo tanti anni di esperienza di decentramento, gli organi circoscrizionali devono essere messi in grado di assumersi le loro responsabilità, verificabili costantemente dall'elettore e dal consiglio comunale.

Chiedendo il suo intervento, Meoni afferma di condividere il contenuto del documento presentato dalla circoscrizione 4.

Prende la parola il prof. Ducci per far notare che la bozza prevede nuove funzioni proprie come, ad esempio, quella di convocazione di una seduta del consiglio comunale su richiesta di tre circoscrizioni.

Interviene Giuseppe Piantini, consigliere della circoscrizione 1, che esprime un parere sostanzialmente negativo in quanto, con questo statuto, la circoscrizione rimane vagamente definita ed estranea alla macchina comunale. Tuttavia mancano deleghe di poteri precise e chiare. Sullo specifico, dovrebbero essere previsti precisi ruoli al momento della definizione di questioni fondamentali del Comune, quali il bilancio e l'assetto urbanistico. Durante l'ultima campagna elettorale, molti avevano promesso che le nuove commissioni consiliari avrebbero compreso anche componenti circoscrizionali, ma questo non è previsto dallo statuto.

Segue Ferdinando Turchetti, consigliere della circoscrizione 3, il quale riconosce lo sforzo costruttivo dei componenti della commissione comunale per lo statuto. Sostiene che la situazione attuale deve essere modificata, altrimenti quella del decentramento risulterà una esperienza inutile, che sarebbe meglio chiudere. Nell'ambito del territorio comunale, gli organi circoscrizionali sono quelli più vicini alle istanze dei cittadini, eppure non hanno neanche la capacità di ottenere risposte sollecite dagli organi comunali.

Generalmente, secondo Turchetti, questa bozza di statuto è da considerare ben fatta. Riguardo al referendum popolare sarebbe preferibile seguire le osservazioni del prof. Ducci, considerando un po' avvertata la proposta di emendamento al comma 1 dell'art. 8. In altri termini, l'età per ottenere il diritto al voto dovrebbe essere uguale a quella per ottenere il diritto di contrattarlo con un referendum.

Anche secondo Turchetti è discutibile la parte relativa al decentramento. Manca una precisa definizione delle deleghe e dell'autonomia. Troppo

spesso è accaduto che posizioni unanime all'interno del consiglio di circoscrizione abbiano trovato difficoltà nei confronti del Comune. Attualmente non è possibile dare un indirizzo preciso alla circoscrizione perché i finanziamenti non sono individuabili, non è possibile stabilire le priorità da realizzare. Con questo statuto si corre il rischio di rimanere in un regime di incertezza.

Nello specifico, secondo Turchetti è necessario che quanto previsto al comma 2 dell'art. 10 (autonomia delle circoscrizioni) sia recepito sia nei bilanci preventivi che in quelli pluriennali, in modo da dare anche ai consigli di circoscrizione la possibilità di attuare una programmazione degli interventi.

Naturalmente dovrà essere specificato che restano al Comune le realizzazioni di grandi opere, lasciando alle circoscrizioni la manutenzione ordinaria. E queste osservazioni valgono anche per altri ambiti dell'attività comunale (cultura, tempo libero estivo, ecc.).

Proseguendo, anche Turchetti ricorda il problema delle mancate risposte da parte del Comune alle interrogazioni presentate dai consigli di circoscrizione.

Riguardo alla conferenza dei presidenti di circoscrizione, prevista dall'art. 11, sarebbe opportuno che questa prevedesse anche la partecipazione del capigruppo; come sarebbe opportuno che questi partecipassero alla formazione degli ordini del giorno dei lavori del consiglio circoscrizionale.

Riguardo all'organizzazione interna (art. 13), sarebbe opportuno che i regolamenti prevedessero una struttura amministrativa veramente in grado di rispondere alle mille piccole esigenze della vita circoscrizionale, soprattutto dal punto di vista amministrativo, e sarebbe auspicabile anche dal punto di vista tecnico.

Interviene Luciano Chinazzi, presidente della circoscrizione 2, che prega i componenti della commissione di non considerare la scarsa partecipazione alla riunione come un segnale di disinteresse nei confronti dello statuto, ma un inconveniente del periodo estivo. Non manca comunque una certa fiducia nei documenti normativi che spesso restano inapplicati come è accaduto per i vari regolamenti delle circoscrizioni. Effettivamente, chi opera negli organismi del decentramento si trova spesso nella difficoltà di non sapere quali risposte dare ai cittadini. Anche attraverso lo statuto deve essere introdotta l'idea che le circoscrizioni sono organismi autonomi e responsabili, legittimati da una consultazione elettorale. Se si accettano questi principi fondamentali, l'assegnazione di poteri propri e delegati non sarà altro che una diretta conseguenza. L'ideale sarà raggiunto quando ci sarà un perfetto equilibrio di poteri fra circoscrizioni, giunta e consiglio comunale, eliminando il più possibile ambiti di protagonismo per gli assessori.

Secondo Chinazzi sarebbe preferibile una maggiore autonomia per le circoscrizioni, come avviene in molti altri Comuni, che conferiscono ad esempio l'immediata esecutività delle deliberazioni.

Proseguendo, Chinazzi solleva il problema del rapporto con i funzionari comunali. Chiede se ciò deriva da una scelta politica o da una debolezza dei politici nei confronti della struttura. In ogni caso dovranno essere riveduti attentamente gli articoli relativi alla dirigenza, soprattutto da parte dei politici che, in fondo, sono gli unici ad essere sottoposti a verifica da parte dell'elettorato. Altrimenti continueranno ad essere fatte promesse da parte di politici non adeguatamente realizzate dalla struttura.

Conseguentemente se sarà potenziato il decentramento, aumenterà la possibilità di individuare le reali priorità fra le esigenze della popolazione, e contemporaneamente sarà ancora più facile individuare la responsabilità o i meriti.

Chinazzi conclude osservando che fino ad oggi le circoscrizioni hanno

avuto deleghe effettive su poche materie (il tempo libero e gli impianti sportivi) e su queste i risultati sono stati più che soddisfacenti, soprattutto se confrontati con quelli delle amministrazioni pre-decentramento. Questo grazie al diretto contatto che le circoscrizioni sono riuscite a collegare fra cittadini, volontariato e pubblica amministrazione. Tutto ciò dovrebbe servire da incentivo per un potenziamento del decentramento.

Segue l'intervento del consigliere Beatrice Baldini (circoscrizione 4) che propone un confronto fra l'art. 1 del titolo relativo alla partecipazione popolare, dove si afferma che "il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini (...) alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, alla definizione dei programmi..." e il titolo V, dove si disciplinano le circoscrizioni, organismi creati appositamente per favorire la partecipazione popolare. Egli afferma che quanto proposto dall'art. 1 del titolo II non viene effettivamente realizzato dal titolo V.

Se è vero che sarà compito dei regolamenti disciplinare il funzionamento delle circoscrizioni, è essenziale che lo statuto sia preciso nell'indicare gli orientamenti ai quali questi dovranno conformarsi. Osservando quanto prevede la bozza di statuto sembra che ancora le circoscrizioni, finalmente rese obbligatorie anche dalla legge, non abbiano una vera dignità di esistenza. Quindi Baldini si trova concorde con tutti quelli che, precedendolo, hanno espresso un parere sostanzialmente negativo.

A proposito del regolamento, egli propone che le circoscrizioni intervengano attivamente, e non solo con un parere, per l'adeguamento allo statuto.

Secondo Baldini bisogna cominciare a considerare le circoscrizioni come organismi distinti dal Comune, con caratteristiche proprie, funzioni e scopi che devono essere ben delineati. Se negli ultimi anni le circoscrizioni non sono cresciute, le responsabilità vanno cercate nella mancanza di identità. Bisognerebbe che le parole contenute nell'art. 1 del titolo II fossero veramente realizzate, soprattutto nei confronti delle circoscrizioni.

Sullo specifico, Baldini sente l'esigenza di chiarezza anche nei rapporti con i cittadini. Gli organi devono essere chiaramente definiti. A questo proposito non si trova d'accordo con Turchetti che propone di prevedere nello statuto la partecipazione del capigruppo alla conferenza dei presidenti di circoscrizione. I cittadini dovranno riferirsi solamente al consiglio di circoscrizione. Questo è composto da cittadini eletti direttamente ed è auspicabile un futuro in cui non ci sarà neppure bisogno di una divisione di candidati in liste partitiche.

Naturalmente questi cittadini eletti devono essere messi in grado di intervenire al loro compito, dato che saranno conseguentemente giudicati per il loro operato.

Concludendo, Baldini trova sbagliato che sia lasciato al regolamento stabilire come la circoscrizione sia coinvolta nella formazione del bilancio comunale. E in ogni caso non può essere sufficiente la formulazione di un parere. Inoltre la circoscrizione deve essere coinvolta attivamente su altri temi importanti come la gestione del territorio o la definizione di programmi.

Terminati gli interventi dei consiglieri di circoscrizione, prende la parola il consigliere Nicola Maesa, componente della commissione comunale per lo statuto. Egli presuppone che il suo intervento non deve essere considerato come la risposta di una controparte, dato che le argomentazioni sollevate nel dibattito sono costantemente tenute presenti anche nei lavori della commissione. Evidentemente il problema è trasversale a tutte le componenti del dibattito. Maesa prosegue ricordando che il lavoro della commissione è stato lungo e difficoltoso anche perché al suo interno sono rappresentate tutte le componenti politiche, spesso con posizioni contrastanti. Inoltre ad ogni confronto ci si trova sempre divisi in blocchi forzatamente uniformi - le

circoscrizioni, i componenti della commissione, la giunta e il consiglio - senza che all'interno di questi emergano i veri spunti di diversità ideologica e politica che potrebbero far scattare l'avvio della soluzione.

Secondo Masca non è ancora chiaro se tutti coloro che partecipano ai vari dibattiti, più o meno istituzionali, credono nel valore del decentramento. Anzi, probabilmente non tutti sono sinceri, dato che tutte le forze politiche sono ambigualmente d'accordo, ma nessuno riesce a trovare il bandolo della matassa. D'accordo con Troisi, Masca afferma l'esigenza di un vero e proprio chiarimento di intenti, alla ricerca di una identità per le circoscrizioni. Non è d'accordo con coloro che si accontentano di rafforzare il ruolo di cuscinetto fra cittadini e Comune: le circoscrizioni devono avere un ruolo diverso.

Per Masca cita alcune novità introdotte dallo statuto, come il referendum circoscrizionale e la delega di alcuni poteri del sindaco ai presidenti di circoscrizione.

Secondo Masca, uno dei principi fondamentali che devono trovare spazio nelle statute è quello che dà al cittadino, e di conseguenza alle circoscrizioni, la consapevolezza che la sua volontà può incidere sull'andamento della macchina amministrativa. Se non si ha il coraggio di accettare le decisioni della cittadinanza, si finisce col perdere la fiducia. In proposito cita il dibattito scaturito intorno all'istituto del referendum popolare e la possibilità di discostarsi dal risultato elettorale da parte del consiglio comunale.

Allo stesso modo è importante che le circoscrizioni possano far valere il proprio parere nei confronti delle decisioni comunali. Per cui Masca sottolinea l'importanza di quanto previsto al punto "d" dell'art. 8 (funzioni proprie), dove si disciplina il parere obbligatorio sugli atti comunali. Egli afferma che il regolamento deve stabilire che ciò deve riguardare tutti gli atti del comune riguardanti opere di una certa rilevanza. Naturalmente gli effetti del parere non si esauriscono nel rapporto con l'amministrazione comunale, ma dovranno essere base per dibattiti a livello cittadino.

Concludendo, Masca esprime il desiderio che questo confronto non si esaurisca fra i rappresentanti delle circoscrizioni e la commissione comunale per lo statuto. Egli auspica che il dibattito avvenga fra le forze politiche, da cui dovranno scaturire le reali posizioni, comprese quelle avverse. Altrimenti continuerà ad essere difficile cercare soluzioni insieme ad interlocutori che, pur non dichiarandolo apertamente, nutrono una totale sfiducia nei confronti del decentramento.

Interviene brevemente il consigliere Pietro Ralli, membro della commissione comunale per lo statuto, affermando che il regolamento delle circoscrizioni recentemente approvato è già in vigore e contiene quasi tutti i principi che poi sono finiti nella bozza di statuto. Se l'attuale maggioranza facesse gli atti necessari per renderlo operativo, già si tratterebbe di un grosso passo avanti.

Risponde il prof. Aldo Duosi, ricordando che i problemi del decentramento non devono essere collegati alla maggioranza in carica, dato che si riscontrano anche in Comuni con maggioranza diversa. Purtroppo c'è un'eterna logica di contrapposizione fra chi detiene il potere e chi lo contrasta, e bisognerebbe tentare di ragionare al di fuori di questa. Proprio in questo senso sta tentando di lavorare la commissione statuto, preparando un documento che dovrà essere valido con ogni tipo di maggioranza.

Proseguendo, Duosi osserva che dal dibattito sono emersi elementi utilissimi, nonostante la generale diffidenza derivante dalle passate esperienze, e della quale occorrerà tener conto. C'è però da osservare che la storia del decentramento ha attraversato diverse fasi della politica in Italia, anche opposte fra loro: dal periodo delle contestazioni nei confronti del potere centrale alla successiva restaurazione di un certo centralismo. La stessa

legge 142, pur aprendo nuovi varchi, consolida le strutture centralistiche fino ad arrivare ad un rafforzamento del potere esecutivo, ma anche ad un contemporaneo allargamento del contropotere democratico diffuso. Lo statuto dovrà creare questo equilibrio. Grazie allo snellimento delle pratiche dovuto alla nuova legge, si raggiungerà una maggiore capacità operativa alla quale dovrà corrispondere un potenziamento di decentramento e partecipazione.

Prende la parola il consigliere Giovanni Ralli, membro dell'ufficio di presidenza della commissione comunale statuto. Il quale si dichiara soddisfatto per le osservazioni sollevate, che spera saranno in seguito presentate in forma scritta, su tutto l'articolato e da tutte le circoscrizioni.

Proseguendo con alcune osservazioni di carattere personale, Ralli richiama l'attenzione su una novità importante introdotta dallo statuto: il concetto del cittadino inteso come residente e non solo come elettore. E il fatto importante è che, pur muovendo da posizioni diverse, tutti i componenti della commissione hanno accettato questa novità. E l'importante non è la soglia di età, ma il fatto che il cittadino residente è soggetto della partecipazione. La scommessa rimane nel vedere effettivamente realizzato quanto è stato scritto nel titolo II. Tutto ciò che il Comune e le circoscrizioni faranno dovrà essere per tutti coloro che vivono all'interno dei rispettivi territori, indipendentemente da età, colore della pelle, idee politiche o posizione sociale.

Cambiando argomento, Ralli auspica che le circoscrizioni possano liberarsi dalla tendenza a ricalcare i modi e l'organizzazione del consiglio comunale. Non a caso la commissione si è trovata unanime nel voler sganciare temporalmente l'elezione del presidente di circoscrizione da quella del sindaco. Più in generale, Ralli ritiene essenziale che le circoscrizioni abbiano propria originalità e modo di procedere. E qui si ricollega al problema dello scioglimento automatico del consiglio di circoscrizione in caso di cessazione anticipata del consiglio comunale. A questo proposito Ralli ricorda le sue perplessità iniziali, dato il valore che comunque deve essere riconosciuto al voto popolare, anche per le circoscrizioni. Non a caso nell'articolato il punto è presentato come soggetto a modifiche. Certo è che il rapporto fra circoscrizioni e Comune non può essere considerato alla stessa stregua di quello fra Comune e Provincia. Anche perché, a parte le funzioni proprie, la maggior parte delle attività delle circoscrizioni è collegata direttamente con il consiglio comunale e con i suoi programmi. Il perdurare di un consiglio di circoscrizione con un nuovo consiglio comunale sarebbe certo un segno di forte autonomia, ma comporterebbe anche grossi rischi. Ad esempio si troverebbe bloccato in tutte le sue funzioni delegate dal precedente consiglio. Queste ed altre osservazioni unite ai contributi delle circoscrizioni, ricorda Ralli, dovranno essere riprese per completare serenamente il dibattito su questo punto.

Concludendo, Ralli ricorda che per la preparazione della parte di statuto relativa al decentramento la commissione ha fatto tesoro del regolamento recentemente approvato, per cui il timore che si debba ridiscutere tutto daccapo dovrebbe essere sfatato.

Infine, il presidente prof. Duosi ringrazia i partecipanti a questo incontro, limitato nel numero ma significativo per i contenuti, dando appuntamento fin da ora per l'incontro con le associazioni e gli organismi della partecipazione che si terrà a settembre. Quindi, alle ore 19,15, dichiara chiuso il dibattito.

Verbale seduta del 16 settembre 1991
Sede: sala consiglio comunale. Ore: 17,00

Prospetto dei consiglieri presenti


1	ARCANGIOLI Alessandro	-
2	BELLUCCI Antonella	-
3	BORDI Giorgio	1
4	DUCCI Aldo	2
5	FIORENI Emilio	-
6	FIORENOVELLI Paolo	-
7	MASCA Nicola	-
8	OCCECOLINI Ottone	-
9	POLLI Luigi	3
10	SALLI Giovanni	4
11	SALLI Pietro	-
12	TOSISCO-GRANDE Giuseppe	5
13	RUSSO Guido	6
14	LORENZETTI Mario	-
15	SCORONINI Duccio	-
16	CHIELLI Paolo	7
17	LIBERATORI Roberto	-
18	MONTICINI Antonio	-
19	MATTESINI Nara	8

Presidente
prof. Aldo Ducci



Segretario

dr. Franco Rossi



Presenti:

Vittorio Baroncini (UIL), Alfredo Rossi (ACLI), Luciano Fanetti (Ass. Commercianti), Francesco Smelzo (Ass. Commercianti), Ferdinando Turchetti (Circonscri. 3), Valteriano Gori (Circonscri. 3), Renato Chianucci (Circonscri. 4), Ghiliana Ferlini (Circonscri. 3), Massimo Capacci (Ordine Architetti), Pietro Pagliardini (Ordine Architetti), Marcello Bordiga (CONI), Guido Becattini (Circonscri. 2), Mauro Borgogni (CMA), Franco Fagiuoli (UCI), Silvano Perti, Bruno Albani (MCL), Giovanni Tedesco (Fusione Carlo Comune di Arezzo), Carmine Mecca (Coordinam. Categoria Proletta), Mario Falchi (Circonscri. 6), Romano Pasi (Confettivatori), Alessandro Altè (Confartigianato), Ivo Luzi (Circonscri. 3), Anna Papini (Bifondazione Comunista), Amedeo Adesio (Ordine Ingegneri), Clotilde Belli (CIP), Adriano Angerilli (AVO), Giuseppe Giorgi (ACLI), Ghiliana Ghisai (AUSER), Paola Giustini (UCODEP), Giorgio Masini (Circonscri. 3), Pietro Patriarchi (Circonscri. 5), Amedeo Sereni (ARPT), Vito Argenti (Ass. Toscana Volontari Libertà), Giancarlo Amatuoci (Circonscri. 3), Luciano Ghinassi (Circonscri. 2), Giovan Battista Donati (Circonscri. 4).

L'incontro, al quale sono state invitate le associazioni, le organizzazioni di categoria e le circoscrizioni, è aperto alle 17.30 dal presidente della commissione, prof. Aldo Ducci, che esordisce illustrando le fasi conclusive del lavoro di stesura dello statuto comunale, destinato ad essere approvato entro la scadenza del 17 ottobre 1991. Sottolinea come il testo provvisorio dello statuto - la cui edizione aggiornata viene consegnata seduta stante ai presenti (allegato A del presente verbale) - sia il risultato del lavoro svolto dalla commissione consigliere negli ultimi dieci mesi, attraverso 22 sedute plenarie e 42 riunioni dell'ufficio di presidenza. La prosecuzione del lavoro istruttorio durante il periodo estivo ha consentito di far fronte alla scadenza del 17 ottobre, imposta dal ministro dell'Interno con la minaccia dello scioglimento dei consigli comunali "inadempienti". Il testo è già stato, infatti, inviato alle circoscrizioni perché possano esprimere il loro parere formale, a norma del vigente regolamento. Nel frattempo la commissione effettuerà una verifica conclusiva con la giunta municipale e valuterà le osservazioni del proprio consulente giuridico - il prof. Giuseppe Morbidelli, docente universitario fiorentino - in modo da apportare gli ultimi, eventuali adeguamenti prima della consegna dell'elaborato al consiglio comunale.

Proseguendo, Ducci fa notare che, grazie all'impegno della commissione, il Comune di Arezzo potrà dotarsi di uno statuto veramente originale, rispondente alla realtà locale e non copiato dai vari schemi preconfezionati, come è successo in molte città italiane. La normativa è infatti rimasta scrupolosamente nell'ambito della legge, ma ha utilizzato al massimo i varchi che si intravedevano all'interno di questa, per raggiungere il miglior risultato nella direzione di una vera partecipazione della società aretina al governo del Comune. Contemporaneamente si è cercato di garantire alla macchina comunale tutto ciò che potrà facilitarne l'efficienza e la produttività, sempre con il massimo della trasparenza. Il lavoro della commissione ha dato buoni risultati anche perché i consiglieri hanno contribuito con spirito costruttivo, spiegandosi dai rispettivi ruoli ricoperti all'interno dell'amministrazione comunale. Questo non significa che il lavoro sia frutto di compromessi, bensì di dibattiti approfonditi. Quando non è stato possibile raggiungere l'unanimità, se ne è lasciata traccia all'interno del testo, rimandando la decisione finale al dibattito consiliare.

Il presidente illustra quindi ai presenti le fasi salienti, dettate dalla legge, per la discussione e approvazione dello statuto in consiglio comunale. A ciò dovrà seguire una revisione generale dei regolamenti comunali, dal momento che molti dovranno essere adeguati allo statuto. Contemporaneamente, entro un anno, sarà fatta una verifica sulla effettiva applicabilità di ogni sua parte. Le norme transitorie e finali prevedono che una apposita commissione segua l'applicazione dello statuto e veri, assieme alla giunta, la stesura di dieci regolamenti fondamentali.

Ducci prosegue il suo intervento ricordando che la commissione ha tenuto in attenta considerazione le indicazioni ed i suggerimenti scaturiti dagli incontri con le circoscrizioni e quelli pervenuti da parte delle varie associazioni ed enti cittadini. Nel corso di questi dieci mesi, in diverse fasi, la commissione ha sollecitato il contributo di circa 300 soggetti, ottenendo un ampio riscontro da parte delle circoscrizioni e di oltre 50 interlocutori appartenenti alla cosiddetta "società civile". Le proposte ed osservazioni pervenute sono state tutte accuratamente letture (allegato B del presente verbale) ed esaminate singolarmente dalla commissione o dall'ufficio di presidenza. Sono state accantonate numerose proposte a carattere non statutario, inviate da parte di associazioni di categoria, ordini professionali, enti, ecc. e tendenti ad affermare spicci di tipo programmatico o gestionale, di competenza degli organi di governo del Comune. I criteri di carattere regolamentare estraibili da una parte di queste proposte potranno essere presi in considerazione nella fase di stesura dei regolamenti di attuazione dello statuto, che si aprirà dopo la sua approvazione e coprirà l'arco di un anno. Parte delle proposte sono state declinate, perché contrastanti con lo

spirito della legge di riforma, o perché la commissione ha deciso, nell'esercizio della propria funzione, di orientarsi verso soluzioni opposte. Parte delle proposte sono state recepite, ed inserite in vari articoli dello statuto: in particolare nel titolo I (Principi generali), II (Partecipazione popolare), III (Ordinamento istituzionale), V (Decentramento), VI (Servizi pubblici) e IX (Norme finali).

Concludendo la sua introduzione, Ducci illustra gli aspetti salienti e innovativi introdotti nello statuto a seguito delle varie consultazioni. Per la definizione di principi di carattere generale, ispiratori dell'attività del Comune ci si è ancorati ai valori di libertà, uguaglianza e pace, tutela del patrimonio storico-culturale, pari opportunità uomo-donna, integrazione europea e solidarietà multietnica. Per quanto riguarda la partecipazione, la commissione ha effettuato una decisa apertura di credito alla società civile, dando vita a tutti gli istituti consentiti dalla legge 142/90, compresi quelli facoltativi, regolandone il funzionamento in maniera estensiva. In particolare le novità principali sono:

• l'istituzione del diritto di partecipazione a tutti i residenti - e non solo ai cittadini elettori - dai 14 anni in poi;

• la valorizzazione del mondo associativo tramite la creazione di un apposito albo e la previsione di procedure abbreviate, risposte tempestive, contributi e agevolazioni;

• l'istituzionalizzazione di organi di gestione sociale, ed in particolare delle consulte di associazioni, rapportate con il consiglio comunale;

• ampio ricorso a varie forme di consultazione della popolazione e garanzia di esame tempestivo, con obbligo di risposta, per istanze, petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare;

• referendum a livello comunale e circoscrizionale, facilmente attivabili, di natura propositiva, consultiva e abrogativa; garanzia di un organismo neutrale, non condizionabile dalla maggioranza che governa il Comune, per la valutazione della legittimità; obbligo per i consigli di deliberare entro un mese, necessità di una maggioranza ultraqualificata per disaccettare dall'alto referendario (2/3 dei consiglieri assegnati);

• norme rigorose per la trasparenza dell'attività amministrativa, l'accesso dei cittadini agli atti ed ai procedimenti, integrando le previsioni delle leggi 142 e 241;

• istituzione del difensore civico, con competenza allargata agli atti di altre amministrazioni pubbliche che volessero accogliere tale indicazione.

Infine, per quanto riguarda il decentramento, il presidente fa notare che la normativa statutaria recepisce:

• l'affermazione della finalità del decentramento come fattore di partecipazione, di sviluppo della democrazia e di equilibrata redistribuzione di servizi e risorse;

• il principio della rappresentatività e dell'autonomia delle circoscrizioni, sia sotto il profilo della libera eleggibilità degli organi, indipendentemente dalla formazione della maggioranza comunale, sia dal punto di vista gestionale, grazie alla precisa definizione in sede di bilancio annuale dell'ammontare delle risorse loro destinate;

• l'istituzionalizzazione, accanto alla conferenza dei presidenti, dell'assemblea generale dei consiglieri di tutte le circoscrizioni, come organo di coordinamento con il Comune;

• il ruolo dei gruppi consiliari nella formazione dell'ordine del giorno delle sedute;

• definizione di competenze proprie, affidate direttamente alle circoscrizioni, come la gestione di servizi di base, la partecipazione alle istituzioni (organismi per la gestione di servizi comunali), la formulazione di proposte e di pareri, la indicazione di referendum circoscrizionali e la proposta di referendum comunali, la richiesta di convocazione del consiglio comunale, ecc.;

• definizione di funzioni delegate, in sede di regolamento, in materia di

lavori pubblici, gestione di beni e strutture, servizi comunali e quelle derivanti dai poteri del sindaco come ufficiale di governo;

È garanzia di presenza dei presidenti di circoscrizione all'interno della commissione incaricata di elaborare il nuovo regolamento e le eventuali successive modifiche.

Aperta la discussione, interviene Ferdinando Turchetti, consigliere della circoscrizione 1, per chiedere chiarimenti a proposito della effettiva applicazione di quanto contenuto nel titolo relativo al decentramento. Auspica che non si debba aspettare troppo tempo prima che ciò avvenga, soprattutto se verrà nominata una ulteriore commissione.

Risponde subito il presidente che, citando l'art. 127 del testo provvisorio, afferma che non tutti i regolamenti del Comune saranno abrogati con l'approvazione dello statuto. In particolare quello del decentramento, approvato recentemente, dovrà subire adeguamenti che non richiederanno un lungo periodo di elaborazione. In ogni caso, l'art. 130 stabilisce che entro un anno dalla approvazione dello statuto il consiglio comunale provvede alla regolamentazione delle materie principali, fra le quali il decentramento.

Proseguendo, Ducci aggiunge che nella stesura dello statuto si è accuratamente evitato di inserire richiami alle leggi a cui ci si riferiva volta per volta, allo scopo di rendere la lettura più scorrevole e comprensibile anche al comune cittadino, profano in materia giuridica. Ciò ha inevitabilmente reso lo statuto molto dettagliato ed apparentemente lungo.

Inoltre, il presidente fa notare come, al momento della definizione dei vari istituti della partecipazione, si è entrati anche nel dettaglio della loro regolamentazione, senza limitarsi alla definizione estratta dei principi. In questo modo per molti regolamenti esiste già una traccia alla quale riferirsi.

Prende la parola Ivo Luzzi, consigliere della circoscrizione 3, esprimendo alcune considerazioni generali a proposito del decentramento e sottolineando le differenze che ci sono fra le circoscrizioni e il consiglio comunale. Poi, dopo aver ricordato che la legge 162 dà molta importanza a questi argomenti, afferma che nella bozza di statuto in discussione si è dato il giusto peso a tutto ciò. In particolare Luzzi richiama l'art. 93 (Presidente della circoscrizione), con il quale si può vedere che i meccanismi che regolano le circoscrizioni sono diversi da quelli del consiglio comunale.

Proseguendo Luzzi propone la seguente aggiunta all'art. 93 (Consiglio di circoscrizione): "Comma 5. Il consiglio di circoscrizione è autonomo e libero di eleggere, indipendentemente dalle maggioranze e minoranze del consiglio comunale, i propri organi al fine di favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei cittadini nella gestione della cosa pubblica." Ricorda che questo principio è implicito nel testo, ma ritiene preferibile esplicitarlo.

Quindi Luzzi propone di codificare il rapporto fra consiglio di circoscrizione ed amministrazione comunale, in modo da far risultare che queste due entità amministrano insieme. A tal proposito propone il seguente emendamento aggiuntivo all'art. 93: "Comma 5. I presidenti delle circoscrizioni sono invitati a presenziare alle sedute del consiglio comunale in cui si discute il bilancio annuale di previsione." Sempre con lo stesso intento, suggerisce di aggiungere all'art. 97 (Conferenza dei presidenti): "Comma 3. Il consiglio comunale e le circoscrizioni sono informati rispettivamente dal sindaco e dai presidenti, almeno due volte all'anno, dei lavori della conferenza."

Vittorio Barozzini, segretario provinciale della UIL, esprime la propria soddisfazione per l'operato della commissione, improntato da una costante trasparenza, per il metodo di lavoro adottato, per la scelta di redigere uno statuto originale, non copiato da bozze preconfezionate, e di esprimerne il

contenuto con un linguaggio comprensibile a tutti.

Poi, entrando nel merito dell'istituto del referendum, sostiene che esso debba essere valorizzato al massimo, trattandosi di una forma di consultazione delicata ed importante. Quindi suggerisce di elevare il numero delle firme necessarie per la promozione di referendum (art. 21) almeno al 5% degli elettori. Rispetto alla facoltà del consiglio comunale di dissociarsi dal risultato referendario, Barozzini condivide la scelta della commissione di salvaguardare il ruolo istituzionale e la responsabilità degli organi elettivi. Non condivide, invece, le differenziazioni di età proposte dagli emendamenti G.Bondi-G.Ralli al comma 1 degli artt. 18 e 19. In ogni caso, per evitare il rischio di eventuali strumentalizzazioni, propone di non scendere al di sotto dei 18 anni. Passando all'istituto del difensore civico, Barozzini richiama le qualità personali e professionali richieste per questa figura, e ne sottolinea l'importanza. Quindi propone che il difensore civico sia scelto fra una lista di nomi proposti dalle varie componenti il corpo sociale del Comune.

Interviene brevemente don Silvano Fieri, precisando di parlare a titolo strettamente personale. Sostiene che ad una prima lettura superficiale sembra che lo statuto presentato non mantenga fino in fondo il necessario spirito di promozione della partecipazione popolare. Fa notare, ad esempio, che il Comune intende promuovere consulte di associazioni (art. 15), ma non si fanno riferimenti a coloro che non fanno parte di nessuna associazione. Sarebbe meglio promuovere organismi di semplici cittadini, singoli o associati. Un altro aspetto non abbastanza sottolineato è l'impegno del Comune verso le categorie sociali più bisognose (anziani, handicappati, ecc.), e questo dovrebbe comparire fin dall'art. 5 (Tutela dei diritti). La tutela dei bisognosi e la realizzazione di servizi nei loro confronti dovrebbero avere la precedenza nei confronti degli investimenti per lo sport.

Concludendo, Fieri propone che all'art. 5 si preveda il ripristino del vecchio stemma aretino, con il cavallo rivoltato verso sinistra.

Segue l'intervento dell'ing. Amedeo Adamello, rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri, che propone una precisazione a proposito della elezione dei tipi di associazioni da valorizzare (art. 14). Dato che l'elezione sembra di carattere esecutivo - e non solo indicativo - sarebbe opportuno che gli ordini professionali venissero esplicitamente citati fra le associazioni oggetto-oggetto di partecipazione, anche se è vero che un ordine professionale non è da considerarsi una libera forma associativa o un organismo del volontariato. Per questo l'emendamento integrativo proposto da Bondi è apprezzabile, ma non è sufficiente, dato che sarebbe un errore sottoporre un'organizzazione sindacale autonoma ad un ordine professionale. Quest'ultimo è da considerare come un ente morale, con ruolo di autogestione, soggetto al controllo del Ministero di Grazia e Giustizia, con organi rappresentativi eletti democraticamente. Tanto più che all'art. 130 si parla di regolamentazione degli incarichi esterni: sicuramente un ordine professionale può garantire una collaborazione corretta per l'individuazione dei necessari criteri.

Caroline Mecca, rappresentata dal Coordinamento delle categorie protette, considera sostanzialmente valido lo statuto che sta per essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale. Finalmente si è regolamentata l'entrata della società civile nella vita del Comune, ed è inquadrato lo spazio per l'incontro della democrazia diretta con la democrazia delegata.

Proseguendo, Mecca pone l'attenzione sul fatto che si verificherà un arricchimento nel rapporto con l'associazionismo, che però potrebbe anche creare una certa confusione. Perciò sarebbe opportuno fare qualche distinzione fra le associazioni di interessi e quelle di volontariato. E anche all'interno di quest'ultimo si dovrà distinguere fra quello sportivo, culturale, turistico, ecc. e quello socio-assistenziale. È vero che ciò potrà essere og-

getto della successiva regolamentazione, però sarebbe utile un breve accenno anche nello statuto. Dovrebbe essere sempre presente una scala delle priorità nell'utilizzo dei mezzi a disposizione per impedire che possa ripetersi il solito risultato di una società a disposizione solo di chi sta bene.

Nello specifico, Macca prosegue chiedendo che sia assicurata alle associazioni socio-assistenziali la gratuità del diritto di partecipazione, di informazione e di proposta. Inoltre per certi argomenti (programmi, bilanci, urbanistica, ecc.) la consultazione dovrebbe essere obbligatoria. Poi sarebbe opportuno prevedere la costituzione di un organismo rappresentativo dell'associazionismo, stabile e chiamato ad esprimere pareri all'interno dei vari organismi di cui l'amministrazione si vorrà dotare (commissioni, conferenze del capigruppo, ecc.).

Infine, a proposito del difensore civico, Macca si associa alla proposta di Baroncini, dato che una consultazione della base è quantomeno essenziale per eleggere colui che dovrà curare gli interessi. Dopo di che, conclude il suo intervento auspicando che il Comune diventi il vero punto di incontro e coordinamento fra tutte le realtà civili locali, privilegiando quella parte di associazionismo che non ha la forza e i mezzi per difendersi da sé.

Prende la parola il consigliere Giorgio Bondi, componente della commissione per la redazione dello statuto, che dopo aver confermato le affermazioni di Ducci a proposito dello spirito unitario e di ricerca ispiratore del lavoro dei colleghi in commissione - anche se purtroppo alcuni componenti non sono mai intervenuti alle sedute - approfitta dell'occasione per chiarire alcuni suoi emendamenti al testo provvisorio.

A proposito di quelli relativi al titolo sulla partecipazione, Bondi fa notare che, a confronto con statuti già approvati in altri Comuni d'Italia, quello di Arezzo è senz'altro il più avanzato, come dimostra la concessione dei diritti a tutti i residenti. A questo proposito sarebbe stato preferibile che, in linea di principio, non si fossero poste limitazioni di età, come propone l'emendamento all'art. 13 (Titolari del diritto). Un'istanza presentata al sindaco da un gruppo di sociati, se eliminato il limite di età, non potrebbe rimanere senza risposta. E questo sarebbe utilissimo per l'educazione democratica dei ragazzi. Diversi sono i casi della proposta di iniziativa popolare, per la quale è richiesta una maggiore consapevolezza e quindi sono necessari almeno i 14 anni, e del referendum, da proporre oltre i 18 anni di età.

Infine, a proposito dell'emendamento all'art. 14, Bondi sostiene come fosse doveroso il riconoscimento e la valorizzazione delle organizzazioni di coloro che producono e contribuiscono alla crescita della società aretina, siano essi imprenditori o lavoratori dipendenti. Ovviamente con l'accorgimento di fare distinzione nel tipo di valorizzazione ed escludendola quindi da quanto previsto al comma 4.

Prima di concludere, Bondi risponde a Luzzi in riferimento alla proposta di sottolineare all'art. VI la facoltà di formare aggregazioni circoscrizionali diverse da quelle comunali. Egli sostiene che la cosa è talmente data per scontata - e già nella precedente legislatura si era verificata - che rincararla nello statuto potrebbe risultare limitativo nei confronti delle circoscrizioni, facendola sembrare una concessione straordinaria.

Prende la parola Franco Pagliaroli, dell'Unione Italiana Ciechi, che si associa alla richiesta di operare una distinzione fra le varie categorie di associazioni. Poi, richiamando alcune proposte contenute in un documento a suo tempo inviato alla commissione, rinnova la proposta di individuare nella conferenza del capigruppo l'organo nei confronti del quale potrebbero essere presentate istanze da parte di rappresentanti delle consulte dell'associazionismo. Se ciò risultasse eccessivo, rappresentanti delle consulte potrebbero partecipare ai lavori delle commissioni settoriali. Questo per evitare troppe mediazioni, che potrebbero allontanare dalle reali problematiche. Inoltre, in sede regolamentare, dovranno essere create le condizioni perché

il Comune diventi veramente il luogo del coordinamento fra le varie realtà associative cittadine.

Segue il breve intervento dell'arch. Pietro Pagliardini, rappresentante dell'Ordine degli architetti, il quale si associa alla precisazione fatta dall'ing. Ademollo a proposito dell'inserimento degli ordini professionali nell'art. 14. Si sofferma quindi sulla composizione delle commissioni consiliari (artt. 45, 46 e 47) e, citando un documento propositivo precedentemente inviato alla commissione, ribadisce la necessità di separare le responsabilità politiche da quelle tecniche. A questo proposito l'Ordine propone di specificare meglio, fin dallo statuto, le norme per la composizione, il ruolo e il funzionamento delle commissioni miste, che prevedono l'inserimento di tecnici esterni.

Il presidente Ducci interviene brevemente per rispondere a Pagliardini che le modalità di funzionamento delle commissioni devono essere indicate nel regolamento.

Prende la parola Giancarlo Amatori, consigliere della circoscrizione 3 e rappresentante dei consiglieri Verdi di tutta la circoscrizione. Giudica positivamente la bozza di statuto, anche se su alcune parti sono necessarie ulteriori puntualizzazioni. All'art. 94 (funzioni proprie delle circoscrizioni), comma 1, punto d), sarebbe bene prevedere che alcuni pareri, espressi su materie di competenza comunale, oltre che obbligatori siano vincolanti. Le circoscrizioni conoscono infatti più da vicino la realtà e le istanze dei cittadini. Ciò varrebbe per le questioni più importanti, come ad esempio i problemi relativi all'impatto ambientale di certe opere pubbliche.

A proposito della partecipazione, conclude Amatori, il giudizio è abbastanza positivo, anche se è importante sottolineare che il Comune dovrà far di questi principi non restino sulla carta, invitando la popolazione a partecipare. Dovranno altresì essere sempre prese in seria considerazione le istanze dei cittadini e delle circoscrizioni.

Amedeo Sereni, segretario provinciale dell'ANPI, solleva il problema delle eventuali disparità di trattamento che si potranno venire a creare fra cittadini dei diversi Comuni della nostra provincia, molti dei quali, peraltro, non hanno accolto la sollecitazione a lavorare attentamente agli statuti, evitando di rinviare la bozza precondizionata.

Infine, dopo aver approvato la proposta di Baroncini a proposito della procedura per l'elezione del difensore civico, Sereni esprime soddisfazione a proposito dell'accoglimento di alcuni suggerimenti, fra i quali il richiamo - recepito all'art. 7 (principi ispiratori) - ai valori della Costituzione, da tenere sempre presenti in una società democratica.

Conclude il dibattito il presidente, prof. Aldo Ducci esprimendo la propria soddisfazione per la qualità dei numerosi interventi, ricchi di apprezzamenti per il lavoro fatto dalla commissione statuto, ma anche di valutazioni critiche sicuramente utili. Queste verranno prese in attenta considerazione, prima di proseguire con il dibattito previsto per i prossimi giorni all'interno degli organi comunali. Va comunque ricordato che alcune indicazioni troveranno soddisfazione al momento della stesura dei nuovi regolamenti e che, in ogni caso, il primo anno di vita dello statuto sarà dedicato alla verifica dei suoi contenuti (oltre che della sua effettiva attuazione) per opere di una apposita commissione. Perciò la società civile aretina sarà invitata altre volte a dare il suo prezioso contributo.

Dopo di che, alle 13,30, Ducci chiude l'incontro rinnovando il ringraziamento da parte della commissione agli intervenuti.

COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO Comunale n° 1

Pag. n.

Pro. Com. n. 300

Pro. Com. n. 000/11.2

VERBALE ADUNANZA DEL 3 OTTOBRE 1990

ALTERNANZA

Seduta pubblica () convocazione

OGGETTO: Esame e parere della Giunta

COMUNE DI AREZZO

000383 0501191

Commissione Statale

Progetto del Consiglio passato alla votazione nell'...

1	ACQUITI Guido	1	7	DRACONE Giuliano	13	13	MISTINI Guido	17
2	BIDINI Guido	2	8	FALSONI Andrea	14	14	SIGNORINI Chiara	18
3	CALI Franco	3	9	MALIZZI Dino	15	15	TAVANTI Luigi	19
4	CERROPOLINI Carlo	4	10	PIANTINI Giuseppe	16	16	TOCI Lorenza	20
5	COCCI Giovanni	5	11	ROMANELLI Mario	17	17		
6	DIANA Paolo	6	12	ROSSI Sergio	18	18		

PRESIDENTE
Sergio Rossi

CONSIGLIERE ANZIANO
Carlo Cerropolini

SECRETARIO
Lucia del Prato

SECRETARIO
Sergio Rossi

SECRETARIO
Lucia del Prato

Iniziato l'argomento iscritto al punto n.2 dell'ordine del giorno. Il Presidente fa presente al Consiglio che l'Amministrazione Comunale ha richiesto l'espressione formale del parere del Consiglio di Circoscrizione, a norma degli articoli 14 e 15 del vigente regolamento, sulla ipotesi di statuto comunale, elaborato dalla apposita Commissione. Nell'introdurre il dibattito, il Presidente ribadisce la necessità di rafforzare la possibilità di reale intervento delle Circoscrizioni e l'importanza di un regolamento che sancisca l'attuazione pratica dello stesso. Dopo questa breve introduzione, il Presidente passa la parola ai consiglieri che desiderano intervenire nel dibattito. Interviene il GRUPPO S.C., il quale, pur manifestando parere favorevole alla ipotesi dello Statuto, presenta un proprio documento sul di seguito riportato e parte integrante del presente atto ed un atto di distanza dall'intervento del Consiglio della Circoscrizione del Comune, al più parlare di sfaccio di queste istituzioni, che pure sono strutture comunali di esecuzione di legge. Pare di individuare la causa su alcuni elementi conseguenti all'atteggiamento della Giunta Municipale nei confronti delle Circoscrizioni: ne è stata pressoché ignorata l'esistenza ed il funzionamento e le prerogative anche minime, dopo l'insediamento di Presidenti e di maggioranze strettamente conformi alle maggioranze della Giunta Municipale, in linea con un (errato) principio, che ha ignorato la diversità di situazioni presenti nel territorio in maniera differenziata e rispetto a strutture autonome di più immediata diretta espressione dei cittadini e che ha deluso le stesse maggioranze circoscrizionali; si per un lungo periodo si è avuta la paralisi dell'ufficio centralizzato, che tuttora è marginalizzato, con la conseguenza di rendere

impossibile e difficile qualsiasi coordinamento e rapporto con gli uffici centralizzati (art.4-lett.B), in materia di strumenti operativi necessari al regolamento, sono state "gestite" inadempimenti rilevanti, quali il mancato pagamento (art.4-lett.C) le Commissioni di Distretto, che rappresentino un impegno di rilievo per le Circoscrizioni, con la presenza di un ufficio di direzione, cui è stata impedita così la sua funzione, e privando la Circolazione più veloce, della prevenzione e della prevenzione e della assistenza sociale, oltre al vuoto per la medicina scolastica, e questo in una fase già di per sé critica di funzionalità di altre strutture, di recente commissariate con legge, ed in via di esaurimento con i procedimenti legislativi; al-don la "presa" del silenzio e della indifferenza, vengono ignorate petizioni, interrogazioni, raccomandazioni e sessioni di gruppi consiliari e di singoli consiglieri delle Circoscrizioni, favorendo il distacco della gente da strutture e funzioni pubbliche ed inducendo alla valutazione ed al giudizio che le Circoscrizioni sono quanto meno inutili e se non limitati le funzioni. Le alternative per i gruppi consiliari circoscrizionali sono: il-vedevano sulla indifferenza, favorendo così gli obiettivi della maggioranza (che non è evidente) non gradire la funzionalità delle Circoscrizioni; rivocchiarle al limite della sussistenza (fino alle norme del "Sapri" trattando di esprimere i pareri che attualmente (ed a procedimenti già adottati) vengono pro- forma richiesti); il-ovvero rivendicare le capacità amministrative, giuridiche e regolamentari delle Circoscrizioni, a norma delle nuove leggi 142/90 e 241/90 che estendono anche ai singoli cittadini, i diritti alla partecipazione e sulla trasparenza, impegnando tutti i consiglieri, di tutte le Circoscrizioni, a far valere collegialmente queste facoltà-doveri, presentando eventualmente ai vari livelli e gradi di giurisdizione, poiché per tutti una soluzione in forma di indifferenza che fa distaccando norme regolamentari. Il gruppo S.C. sceglie ed invita ad una ripresa funzionale con questa nuova alternativa. Sarà varato, a breve, entro il prossimo 10 ottobre, lo Statuto Comunale, con l'intenzione accettare le parti mortificanti attuate nell'autunno invernale 1990 sul bilancio ed i programmi comunali, al di là delle leuciche rivendicazioni verso il governo della maggioranza comunale. Chiediamo che nel termine massimo di 30 giorni il-vega indetta una assemblea di tutti i consiglieri circoscrizionali, per la più opportuna verifica ed impegni di funzionalità, convocata dalla Amministrazione Comunale. 2)- Che nello stesso termine venga dato corso a quanto richiesto con riferimento all'art.7 di cui in apertura del presente documento e possibilmente il Consiglio Comunale che ne verrà investito, venga indetta la forma aperta, con invito a partecipare con facilità di parola anche per i consiglieri di Circoscrizione". Prende la parola il cons. Acquiti: egli fa presente che, essendo la stessa dello statuto molto complessa, si limiterà ad esprimere un giudizio circa gli aspetti più significativi del documento. Inizialmente egli cita lo articolo 10 Titolo II capo I, per quanto riguarda le proposte di iniziativa popolare e nel quale si richiede che i cittadini partecipanti ad esse abbiano compiuto il 14° anno di età. L' articolo 10 esplicita il titolo II capo I riguardante il referendum popolare che designa come partecipanti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età residenti; è importante

pag. 5
n. 127 anno 1

sottolineare, secondo il cons. Acquati, che tale articolo consideri i cittadini che abbiano residenza nel Comune di Arezzo e che, quindi, non rimangano esclusi gli extracomunitari (residenti).

Interviene PIANTINI il quale puntualizza alcuni aspetti del problema espressi nel Titolo V art. 87 e seguenti, riguardanti il decentramento e quindi il ruolo e l'autonomia delle Circoscrizioni. Egli conclude affermando che lo spirito che anima lo Statuto è valido, se ha bisogno di essere inserito nella realtà politica e sociale, attraverso una serie di iniziative di cui l'Amministrazione Comunale si deve fare carico, per esempio il Bilancio, per poterci esprimere nella sua concretezza. Il Presidente passa la parola al cons. Diana, il quale ha fatto esplicita richiesta di intervento. DIANA afferma che è, secondo lui, positivo il fatto che l'Amministrazione Comunale abbia adottato uno strumento come la Commissione per lo Statuto, la quale ha svolto un lavoro importante, tenendo contatti sia con l'Amministrazione stessa, sia con tutti gli organismi che hanno partecipato alla stesura del documento. Egli dichiara che gli emendamenti, citati anche nel precedente intervento, del cons. Acquati, vanno in una direzione: estendere al maggior numero di cittadini e residenti un diritto che egli afferma dovrebbe essere di tuttora partecipazione. La società -prosegue Diana- sta avviando verso un progressivo mutamento, dovuto anche al fenomeno della emigrazione e dovrà sempre più spesso affrontare realtà diverse e tener conto della loro presenza. Egli dichiara che è necessario accogliere tali emendamenti se non vogliamo che una gran fetta della popolazione rimanga esclusa dalle scelte di fondo ed invita l'Amministrazione a chiarire alcuni concetti espressi nel documento quali l'associazionismo, il volontariato. Infine -conclude il cons. Diana- nella commissione che giudica dei garantiti, per quanto riguarda il referendum, al di là dei rappresentanti di tutte le Circoscrizioni, dovrebbe essere presente un rappresentante della Circoscrizione interessata, quando il referendum riguarda una Circoscrizione, anche se non è promosso da essa.

Terminati gli interventi, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente propone al Consiglio di esprimersi, tramite votazione, in merito al parere formale richiesto sulla ipotesi di Statuto del Comune di Arezzo.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N.1
con votazione unanime dei 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di esprimere parere favorevole allo Statuto del Comune di Arezzo elaborato dalla apposita Commissione e trasmesso dalla Amministrazione Comunale con nota prot. 45504/11.8.2.1. dell'8 settembre 1991 per la espressione formale del parere del Consiglio di Circoscrizione a norma degli articoli 14 e 15 del Regolamento.

prot. n. 100/11.8.2.1.
del 4 OTT 1991
R. SINDACO
[Signature]

COMUNE DI AREZZO	
000387	0701191
Commissione Statute	

pag. 1
100

OGGETTO:
Allegato delibera prot. cons.100prot.gen.489/11.3

- Allegato alla delibera n°100 e come parte integrante di essa; il Consiglio di Circoscrizione n.1 propone le modifiche dei seguenti articoli:
- Art.18 Titolo II CapoI** per quanto riguarda la proposta di iniziativa popolare e nel quale si richiede che i cittadini partecipanti ad essa abbiano compiuto il 18° anno di età.
- Art.19 Titolo II Capo I** riguardante il referendum popolare che designa come partecipanti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e residenti. E' importante sottolineare che tale articolo consideri i cittadini che abbiano residenza nel Comune di Arezzo e che, quindi, non rimangano esclusi gli extracomunitari.
- Art.21 TitoloII CapoII - comma 4- Promozione del referendum-** L'ufficio per il referendum, deve comprendere, oltre alle persone a cui l'articolo fa riferimento, anche il rappresentante della Circoscrizione eletto dalla conferenza dei presidenti.
- Art.25 TitoloII CapoII - comma 2- Commissioni Consiglieri permanenti-** si propone che i responsabili delle commissioni circoscrizionali corrispondenti debbano far parte senza diritto di voto delle Commissioni consiglieri medesime.
- Art.47 TitoloIII Capo II - comma 2- Commissioni miste-** si propone che i responsabili delle Commissioni circoscrizionali corrispondenti debbano far parte senza diritto di voto delle commissioni consiglieri medesime.
- Art.54 Titolo II CapoIII - composizione della Giunta-** si propone che il numero degli assessori sia elevato ad otto.

IL PRESIDENTE
[Signature]

VERBALE ADUNANZA DEL 26/05/1991

Sezione pubblica n° 1

Commissione

OGGETTO: Parere Setolo Comunale

COMUNE DI AREZZO

000381 0401191

Commissione Setolo

Presenza dei Consiglieri presenti alla seduta nell'agguato

1	BECCATI Roberto	1	1	13	SEBINO Alessandro
2	GHIZZI Stefano	2	2	14	TODDI COLOMBO Paolo
3	FELICORTO Angelo	3	3	15	TROISI Gian
4	GARBINESI Franco	4	4	16	VERDELLI Dante
5	GIENAZZI Luciano	5	5		
6	GIROLDINI Paolo	6	6		

PRASIDENTE

GHIZZI Stefano

CONSIGLIERE ANZIANO

VERDELLI Dante

SECRETARIO

Seri Roberto

050281 - 401191

Stampa

Stampa

Stampa

Alla ore 00.45 i consiglieri Del Corte e Mezzi lasciano la seduta, il presidente annuncia il secondo punto all'ordine del giorno cede la parola al cons. Troisi che informa il consiglio che dalla riunione dei capi-gruppi è scaturito l'orientamento di esprimere la linea di massima un parere favorevole sullo schema di statuto comunale elaborato dalla apposita commissione conciliare ma subordinando il parere favorevole stesso ad alcune espressioni che a nostro avviso appaiono irrinunciabili i tre punti che a nostro avviso dovrebbero trovare l'accoglimento delle nostre proposte riguardano i Referendum, le funzioni proprie ed il contenzioso; per ciò che concerne i Referendum si propone una serie di emendamenti onde evitare che si possa vanificare l'esito di un referendum, proponendo di inserire a priori una normativa che tuteli in maniera drastica i motivi di illegittimità dei referendum proposti ma che quando questi abbiano avuto corso non sia possibile discostarsi dallo esito che il corpo elettorale avrà voluto dare; Per ciò che concerne le funzioni proprie si ravvisa una cattiva interpretazione dell'art. 13 della legge 142/90 che definisce le circoscrizioni "organismi di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune" per cui tra i compiti propri c'è la gestione di tutti i servizi comunali di base e non solo quelli che "per necessità di più immediata e frequente fruibilità la parte della popolazione; compito dello statuto è quello illustrativo della legge ed illegittimo in quanto toglie, ad un organismo, poteri conferitigli con la legge.

Infine Troisi ricorda che i capi-gruppo consiliari nel constatare che nonostante la migliore normativa ogni disposizione del regolamento può storicamente venire disposta senza che le circoscrizioni possano leguare nessuno strumento giuridico per valersi al rispetto della normativa si propone un nuovo articolo allo statuto in cui sia istituita una commissione che dirama i contenziosi circa l'applicazione della normativa che regolamento di rapporti tra circoscrizione Amministrazione e uffici comunali.

Pertanto al termine del suo intervento Troisi propone al consiglio il seguente ordine di deliberazione:

- Il testo proposto per il nuovo statuto presenta indubbiamente aspetti positivi.

La commissione non ha difficoltà di proprio parere, propone anche alcune modifiche o note per taluni emendamenti presentati.

Tuttavia 3 aspetti assumono una rilevanza tale che obbligano ad un parere negativo. La loro revisione nel senso indicato dalle osservazioni è pregiudiziale per la modifica del parere espresso.

Anzi, la formulazione relativa alle funzioni proprie delle Circoscrizioni è giudicata tale da essere di un diritto riconosciuto dalla stessa legge, che il Consiglio ha mandato al Presidente e al capi gruppo di seguire l'iter dello Statuto e, in caso di mancata modifica nel senso indicato dalla legge, di presentare opposizione al CO.RE.CO.

Tali argomenti pregiudiziali sono:

REFERENDUM

Lasciare aperta la possibilità al Consiglio Comunale, sia pure a maggioranza qualificata, di vanificare l'esito di un referendum, appare al di fuori di ogni regola di democrazia oltre che di rispetto per il corpo elettorale. Tuttavia il Consiglio si rende conto che possono esservi questioni, anche sociali, la cui tutela va al di là del parere della maggioranza. In tale caso è preferibile un vaglio "politico" anteriore all'indizione del referendum, piuttosto che il mancato rispetto del volere del corpo elettorale.

A la fine si propone:

ART. 21 Proposizione referendum

Modificare il comma 5: "La commissione di cui al comma 4 può dichiarare inammissibili i referendum esclusivamente per motivi di illegittimità"

ART. 21/bis Da aggiungere

Prima di indire un referendum il Consiglio Comunale o di Circoscrizione si esprime sulla ammissibilità di merito limitatamente alle materie inerenti:

a) questioni per le quali le soluzioni indicate dalla proposta di referendum possono creare situazioni di disagio o di difficoltà ad una parte dei cittadini;

b) questioni di rilevanza sociale che attingono minoranze etniche, religiose o socialmente emarginate.

L'inammissibilità potrà essere dichiarata solo a seguito di pronuncia del Consiglio Comunale o di Circoscrizione con delibera approvata con il voto favorevole di 3/4 dei consiglieri assegnati.

ART. 22 esito del referendum

Modificare il comma 4: "Il Consiglio Comunale o di Circoscrizione è obbligato ad adeguare le decisioni con la volontà espressa attraverso il referendum".

FUNZIONI PROPRIE

L'art. 13 della L. 142/90 definisce le Circoscrizioni come "organismi di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune". Quindi tra i compiti propri c'è la gestione di tutti i servizi comunali di base e non solo di quelli che "per la necessità di più immediata e frequente fruibilità" da parte della popolazione, richiedono un decentramento nel territorio".

Comito dello Statuto e', quindi, di definire quali siano i servizi di base. La gestione da parte delle Circoscrizioni sarà, poi, automatica per legge.

Selezionare, così come fa lo Statuto, e' indubbiamente limitativo della legge ed illegittimo in quanto toglie, ad un organismo, poteri conferitigli con legge.

E' indubbio, ad esempio, che la manutenzione sia un servizio di base, così come e' indubbio che sia di immediata e frequente fruibilità da parte della popolazione. Quindi lo Statuto non ha potere di delegare o no tale funzione, ma solo di prendere atto che e' una funzione propria delle Circoscrizioni. Ma invece la possibilità di regolamentare l'uso di tale potere.

Da quanto sopra consegue che i pareri relativi alla regolamentazione di attività proprie delle Circoscrizioni, non possono essere solo obbligatori, ma anche vincolanti.



Sess. Pubb. del 20/05/1991

M. M. (Dopo L.)

ART. 44 Funzioni proprie

4 comma 1, lettera a) sostituire con "la gestione dei servizi comunali di base che afferiscono ai settori culturale, scolastico, sociale, del tempo libero, della manutenzione, ecc. Il regolamento specificamente dettagliatamente i servizi di base del Comune e determinerà le competenze delle Circoscrizioni nel quadro degli indirizzi operativi degli organismi comunali".

4 comma 1, lettera d) aggiungere al terzino e quelle, relative alle funzioni proprie, per le quali il parere e' anche vincolante.

CONTENUTI

Purtroppo, nonostante la migliore normativa, ogni disposizione non viene discussa senza che nessuno risponda. Il regolamento attuale, pure non vecchio, viene regolarmente disatteso senza che le Circoscrizioni abbiano alcuno strumento giuridico sul versante per il rispetto della normativa.

A tal fine si propone:

ART. 106/bis Da aggiungere

Viene istituita una Commissione con il compito di valutare e dire, dietro specifica sollecitazione della Circoscrizione e della Giunta, eventuali divergenze inerenti in merito alla legittimità circa l'applicazione della normativa che regolamenta i rapporti tra Circoscrizione, Amministrazione, uffici.

La commissione sarà la stessa prevista all'art. 20, 4 comma dello Statuto.

Il regolamento definirà le modalità di sollecitazione e di intervento della Commissione stessa.

ALTRI PROPOSTI DI EMENDAMENTI**ART. 14** Valorizzazione delle associazioni

4 comma 4 aggiungere: "a seconda dello stato patrimoniale delle singole associazioni. Stabilisce inoltre le forme di controllo circa il corretto utilizzo delle somme erogate".

ART. 16/bis Da aggiungere

"Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettera a) e b) dell'articolo 14, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle imprenditoriali sono equiparate di diritto alle associazioni iscritte all'albo".

ART. 21 Procedura referendum

4 comma 1, lettera c) sostituire "di 2500" con "di 25 degli".

4 comma 4 sostituire: "presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori legali" con "Prefetto".

ART. 22 Sviluppo referendum

4 Emendamento N. Nacca.

ART. 30 Requisiti

4 comma 2 aggiungere: "tra questi sono compresi i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici ed organizzazioni sindacali".

ART. 42 Gruppi consiliari

4 comma 1 sostituire: "composti da uno o più componenti" con "composti da un minimo di tre componenti".

ART. 54 Composizione della Giunta

4 comma 1: emendamento sostitutivo G. Ralli e N. Nacca.

ART. 92 Consiglio di Circoscrizione

4 comma 1: abrogare

ART. 105 Organi dell'istituzione

4 comma 1: emendamento soppressivo P. Ralli.

Al termine dell'esposizione del cons. Troisi si apre il dibattito sull'argomento interviene il cons. Ricci Gracia la quale disenta in merito all'aggiunta dello art. 14 bis, inquanto a suo avviso non sono equiparabili le associazioni del volontariato con quelle degli ordini professionali

Posta la votazione lo schema di deliberazione proposta dal cons. Troisi a nome del gai-grupo consiliari viene accolta dal consiglio con voto favorevole unanime dei 8 consiglieri presenti e votanti, tranne l'art. 14 bis che viene accolta a maggioranza dei consiglieri inquanto il cons. Ricci vota contro ad un suo accoglimento.

Pertanto visto il parere favorevole del segretario della circoscrizione in ordine alla deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 52 della L. 142 del 08/06/90 il consiglio della 12^a Circozione unanime

DELIBERA

Di far proprie le proposte di emendamenti da apportare allo statuto comunali elaborate dai capi-grupo consiliari ed illustrate dal consigliere Troisi, come meglio riportato nella parte descrittiva, tranne che per l'art. 14 bis, che viene accolta a MAIORANZA inquanto prova l'opposizione del cons. Ricci.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VERBALE ADUNANZA DEL 26 Settembre 1981

Pro. Cons. n. 100/EL-1

Seduta pubblica - Ordine del giorno primo - Commissioni

OGGETTO: Bozza Statuto comunale. Tesoro e parere.

COMUNE DI AREZZO

000379 0301151

Commissione Statute

Proposte dei Consiglieri presenti alla votazione nell'ordine

1	ABBACCHI Vincenzo	1	EMENENTI Goffredo	5	PERLINO Costantino Giulio	10
2	ALFREDUCCI Gianni	-	GORI Valeriano	6	RAIUS Angelo	11
3	AMATUCCI Giancarlo	-2	LUZZI Ivo	7	TURCHETTI Ferdinando	12
4	ARRIGUCCI Angelo	-3	MANFREDONIA Domenico	-	VITI Gian Carlo	-
5	BARBONI Antonio	-	MEONI Giorgio	8		
6	BRACCIALI Angelo	-4	MORETTI Giuseppe	9		

PRESENTE

Nome Giorgio

CONSIGLIERE ANDIANO

Nome Giorgio

SECRETARIO

Valli Mario

050053 - 301151

Severini

FASC.

Enunciato l'argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento del Consiglio di Circondazione è chiamato ad esprimere parere in merito alla bozza di statuto comunale elaborata dall'apposita commissione.

Per illustrarne i contenuti, continua il Presidente, la data 15/09/81, si è tenuta una riunione di tutta la Circondazione con la commissione proposta, dove sono stati effettuati interventi ed forniti i chiarimenti del caso.

L'approvazione dello statuto comunale dovrà essere lo scoglimento del Consiglio Comunale e la sua applicazione porterà delle modifiche all'interno della vita del Comune.

Ciò detto, il Presidente apre il dibattito sull'argomento.

Prende la parola il consigliere Luzzi il quale, a nome del gruppo consiliare del P.S.I., dà lettura del documento allegato in copia al presente atto come parte integrante di esso.

Prende quindi la parola il consigliere Turchetti, il quale a nome del gruppo della Democrazia Cristiana dà lettura del documento allegato in copia al presente atto come parte integrante di esso.

Prende la parola il consigliere Perlini il quale dichiara di condividere l'intervento presentato dal consigliere Turchetti e di condividerne i contenuti.

Interviene nel dibattito il consigliere Emenenti il quale dichiara:

"Il gruppo P.C.I.-P.D.S valuta positivamente il lavoro svolto dalla commissione con-

aliare per lo Statuto soprattutto per la attenzione e sensibilità dimostrata nel recepire le proposte che la Circondazione hanno fatto durante lo svolgimento dei lavori ed espresse parere favorevole sulla bozza di statuto presentata".

Il consigliere Amatori dichiara di condividere l'intervento effettuato dal consigliere Luzzi e di identificarsi con le proposte avanzate dal gruppo P.S.I. Espone un piano alla Commissione per il lavoro svolto, ma sperava che lo statuto fosse approvato dalla Circondazione di esprimere pareri vincenti su alcune materie tipo: il degrado ambientale, le barriere architettoniche ed altre questioni che lo reputo importanti.

Davanti gli interventi, il Presidente invita il Consiglio ad esprimere, tramite votazione, il parere sulla bozza di Statuto comunale predisposto dalla Commissione.

Si dà atto

IL CONSIGLIO DI CIRCONDIZIONE

con votazione unanime, espressa in forma palese, dei 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

si esprime parere favorevole alla bozza di statuto comunale predisposto dalla apposita Commissione e modifica che vengono accolti e, quindi, inseriti nel documento definitivo i suggerimenti e le proposte di modifica emesse dagli interventi.

La presente copia di _____, che viene _____
 data per uso _____
 nel. Copia _____ in allegato all'Atto
 primo per il _____
 del _____

Valli Mario

 V. A. RIZZENTI

Il consigliere IVO LUZZI, a nome del gruppo consiliare del P.S.I., così riassume le considerazioni svolte nel corso dell'incontro promosso dalla Commissione consiliare per lo Statuto il giorno 16/09/1980 nella aula del Consiglio Comunale:

Processo che, per quanto riguarda il titolo V° -Decentramento- la bozza di statuto contiene riflessioni e corse di segno positivo, testimonianza di una interpretazione corretta e politicamente qualificata delle novità e del ruolo delle Circoscrizioni, novità e ruolo non compresi finora dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, il consigliere Luzzi propone le seguenti integrazioni:

1) ART. 92 - CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Dopo il punto 6) aggiungere il punto 9 che dovrebbe così recitare: "Il Consiglio di Circoscrizione è autonomo e libero di eleggere -indipendentemente dalle maggioranze e dalle minoranze del Consiglio Comunale - i propri organi al fine di favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei cittadini nella gestione della cosa pubblica".

2) ART. 93 - PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE -

Ritenuto essenziale sottolineare il concetto di "amministrare insieme" tra Consiglio Comunale e Circoscrizioni, dopo il punto 6) aggiungere il punto 7) che dovrebbe così recitare: "I presidenti delle Circoscrizioni sono invitati a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale in cui si discute il bilancio annuale di previsione".

3) ART. 94 - FUNZIONI PROPRIE:

Al comma 4) riga 9) dopo "demandati alla....." inserire "esclusiva competenza".

4) ART. 95 - FUNZIONI DELEGATE-

Per sottolineare l'esigenza che ad ogni dichiarazione di volontà faccia seguito un corrispondente impegno concreto, dopo il comma d) aggiungere il comma e) che dovrebbe così recitare: "ad ogni Circoscrizione sono assegnati il personale ed i mezzi tecnici e finanziari necessari per l'espletamento delle attività concesse alle funzioni proprie e a quelle delegate."

5) ART. 97 -CONFERENZA DEI PRESIDENTI -

al fine di far crescere la cultura politica di "amministrare insieme" e di valorizzare giustamente la "Conferenza dei Presidenti", dopo il punto 2) aggiungere il punto 3) che dovrebbe così recitare: "Il Consiglio Comunale e le Circoscrizioni sono informate -rispettivamente dal Sindaco e dai Presidenti almeno due volte l'anno dei lavori della conferenza".

A conclusione del proprio intervento, il consigliere Luzzi conferma, a nome del gruppo del P.S.I., il parere favorevole nel titolo V° "Decentramento" della bozza di statuto elaborata dall'apposita Commissione consiliare in quanto la proposta costituisce un contributo ed una opportunità che vengono offerti in direzione della riforma della politica.

IVO LUZZI
Consigliere III^a Circoscrizione

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL COMUNE DI
AREZZO del Gruppo D.C della 3^a Circoscrizione

ART.12- Comma 2°- Il Comune assicura,attraverso le procedure previste dal presente Statuto e dal regolamento,le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi elettivi,la popolazione,le formazioni sociali,i Sindacati e gli Enti Rappresentativi della società civile. AGGIUNGERE: Ivi compresi gli Enti ecclesiastici.

ART.13-Sono considerati soggetti e titolari del diritto di partecipazione.....i residenti del Comune che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. MODIFICARE: Che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età'.

ART.14- Comma 3°-ultima parte,modificare come appresso...valore sociale,umanitario orreligioso delle finalità perseguite.


ART.15- No all'emendamento Bondi-Balli

ART.19- No all'emendamento Bondi-Balli

ART.27-Comma 2°- Il Comune riconosce nel decentramento un fattore di sviluppo della vita democratica ed un elemento di stimolo verso una equilibrata distribuzione dei servizi e delle risorse del territorio. AGGIUNGERE: risorse certe da assegnare all'inizio di ogni esercizio finanziario,in relazione alle competenze,alle deleghe e alle esigenze del territorio, con riferimento al numero degli abitanti amministrati.

ART.33-Comma 3°-la elezione (del Presidente) avviene in seduta pubblica,per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri.AGGIUNGERE: .. in piena autonomia e senza interferenze da parte delle forze politiche che governano il Comune.

ART.36 -aggiungere un terzo comma così concepito:
Le interrogazioni e le raccomandazioni che i Consiglieri rivolgono al Presidente,che interessano i vari assessorati, DEVONO essere evase almeno entro trenta giorni dalla data della loro presentazione.



VERBALE ADUNANZA DEL 27 Settembre 1990

Sede pubblica PT/19a (circoscrizione)

OGGETTO: Botta Statuto del Comune di Arezzo. Richiesta parere

COMUNE DI AREZZO

000377 28 SET 91

Presenza dei Consiglieri presenti alla riunione sull'oggetto

Commissione Stabile

1	ALBERTI Piero	4	1	CORSE Piero	6	13	LUCACCI Ezio	+
2	ANDREUCCI Stefano	1	8	DONATI Gianni Battista	7	14	MODIO Cosimo	10
3	BALDINI Sante	2	9	FRANCHETTI Ivano Carlo	8	15	SARRINI Giovanni	11
4	BENZI Francesco	3	10	GIANDAJI Alessandro	9	16	VANNELLI Paolo	4
5	CHECCACCI Guido	4	11	LIBERATORI Lino	10			
6	CILIANUCCI Renato	5	12	LORDINI Roberto	11			

PRESIDENTE

MODIO COSIMO

CONSIGLIERE ANZIANO

GIANDAJI RENATO

SECRETARIO

LUCCANO GUIDO

COMU
049249 28 SET 91

Enunciato l'argomento iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno il Presidente ricorda l'iter che a seguito fino ad oggi la bolla dello statuto del nostro Comune apre la discussione sull'argomento.

Cons. Renato Giannucci:

Riferisce, quale coordinatore della Commissione Circo-scrizionale per lo statuto, che la Commissione si è riunita il giorno 25.9.90 per l'esame della bolla di statuto elaborando il documento che presenta al Consiglio di Circo-scrizionale. Documento allegato al presente atto di cui fa parte integrante.

Cons. Baldini Sante:

Fa presente che nello statuto il decentramento è trattato in modo soddisfacente anche se non affronta in modo diretto il problema dell'economia Circo-scrizionale, autonomia che devono valutare e proporre nel nuovo regolamento dei Consigli di Circo-scrizionale, che dovrà essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

Cons. Giovanni Sarrini:

Fa presente di essere favorevole alla bolla di statuto-tenendo al suo interno le risposte le indicazioni per tutti gli aspetti della vita amministrativa del comune. Aspetti che certamente andranno meglio definiti negli appositi regolamenti.

Cons. Stefano Andreucci:
Fa presente che lo statuto è la massima fonte normativa generale del Comune e che quindi si appartiene ad esso che il decentramento fosse meglio definito, anche nei vari compiti da assegnare alle Circoscrizioni, per dare stimoli ai Consiglieri circoscrizionali di credere nel proprio ruolo.

Terminata la relazione il Presidente mette in votazione la richiesta di approvazione dello Statuto del Comune di Arezzo.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Con voto unanime degli 11 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole alla bozza di Statuto del Comune di Arezzo con le modificazioni riportate nel documento presentato dalla Commissione Statuto Circoscrizionale, allegata al presente atto di cui fa parte integrante.

La presente copia di Approvazione, che viene affissa nella sede comunale, è valida all'originale. Copia della stessa è in possesso all'Albo Pretorio per giorni 5
del 2 SET. 1991

IL SINDACO



IL PRESIDENTE

COMUNE DI AREZZO
CIRCOSCRIZIONE IV
Piazza Giovi, 1 - Tel. 28007

La Commissione Circoscrizionale Statuto, riunita in preparazione alla seduta del Consiglio di Circoscrizione, per il parere sulla bozza di Statuto Comunale, fissata per il 27 settembre 1991, esprime le seguenti considerazioni:

- 1) ricorda anzitutto i precedenti elaborati trasmessi alla Commissione Comunale, sin all'inizio del funzionamento di questa, sia durante la fase di elaborazione e consultazione, cui ha partecipato in maniera attiva, riconfermandone i contenuti e le espressioni formalistiche per ciò che non ha trovato accoglienza. Alla fase procedurale ora pervenuta, più che un'analisi minuta dell'articolato, ritiene di esprimere qualche ulteriore notazione schematica, cui potrà riferirsi la Commissione Comunale nell'esame definitivo del testo e nella presentazione al Consiglio Comunale.
- 2) La Commissione riafferma l'esigenza che siano meglio e più chiaramente precisati nello Statuto, per il territorio circoscrizionale, i poteri e la funzione di iniziativa, di proposta ma anche di coordinamento dell'azione popolare conformemente ai contenuti degli articoli 6 e 7 della legge 142/90, in modo da confermare la circoscrizione come organo e strumento primario della partecipazione del cittadino.
- 3) La circoscrizione infatti è persona giuridica a se stante, distinta dal Comune, eletta in primo grado a suffragio universale capace di esprimere un indirizzo politico e amministrativo distinto ed eventualmente diverso da quello del Comune. Per queste ragioni riaffermiamo l'esigenza e chiediamo che sia lo Statuto (senza rinvii al Regolamento) a disciplinarci



- a) numero e delimitazione delle circoscrizioni;
- b) numero dei Consiglieri;
- c) principi di organizzazione rilasciando al regolamento la sola disciplina dell'organizzazione strutturale dei servizi ed uffici, del funzionamento e dell'esercizio delle funzioni delegate.
- 4) La Commissione Circostrizionale riafferma quanto manifestato anche in altre occasioni ed incontri, circa la gestione dei servizi ai sociati, da riaffermare nell'ambito diretto comunale con la partecipazione delle circoscrizioni, anche rispetto alle U.S.L. - come può verificarsi nella stessa legge 111/91 sul Commissariato di queste strutture e per meglio stimolare e favorire l'ag sociacionismo locale.
- 5) La Commissione Circostrizionale suggerisce e richiede che per il regolamento delle circoscrizioni da emanare entro un anno dallo Statuto, venga costituita a latere della Commissione Comunale, una sub-Commissione o gruppo di lavoro, espressione di tutte le circoscrizioni per predisporre elementi e materiali da fornire alla Commissione Comunale per la formazione della bozza del regolamento.
- Della sub-Commissione decentramento potrà far parte oltre ai rappresentanti delle circoscrizioni in maniera paritaria anche una rappresentante della Commissione Comunale ed il funzionario addetto al decentramento con funzioni di consulenza e segreteria.
- L'art.130 (norme transitorie e finali), al comma 2 potrà in tal senso essere così integrato: dello Statuto, e per quello dei Consigli di Circostrizione di cui alla lettera b) di cui sopra, verrà assicurata la particolare partecipazione degli stessi consigli in carica ".



- 6) Con le notazioni separatamente, e pur con qualche insoddisfazione e riserva, la Commissione Circostrizionale invita il Consiglio ad esprimere parere favorevole, considerando il completo elaborato della normativa statutaria espressione unitaria della stessa Commissione Comunale.

(25-9-1991)
Presenti: Giancarlo Baldini, Gianni
Andreatti - Cini - Lucertini
29.9.91



PROT. N° 509.1-3
VS. 011 N°

DATA 1°/10/91

OGGETTO Statute del Comune di
Arezzo: parere.

051823 / -201191
Allegato

COMUNE DI AREZZO
000378 0201191
Commissione Statute

Per quanto in opp. questo Consiglio della 5^a Circondazione, con atto n° 57 del 25.9.91, che sarà quanto prima iscritto, si è espresso in questi termini, come da relativo dispositivo:
" In merito all'ipotesi di Statuto del comune di Arezzo, di cui alla lettera n° 685411.6.23 del 14.9.91, dell'A.C. (il Consiglio della 5^a Circondazione, con voto unanime dei nove cons. presenti e votanti Cons. PSD n° 9, DC n° 2, PSI n° 1, Verdi n° 1), ESPRIME PARERE FAVOREVOLE; inoltre, in riferimento al Tit. V-Cap. I, art. 88, punto 4, 94, 95 dello Statuto in esame, PROPONE il seg. EMENDAMENTO: quanto viene demandato al regolamento della circoscrizione, deve, invece, essere esplicitata dettagliatamente dallo Statuto stesso, venendo così a rappresentarsi l'espressione di una maggioranza qualificata e non assoluta come indicata dall'art. 100 -medesimo Statuto- e affidando al Regolamento solo gli aspetti tecnici attuativi, e non politici, del decentramento."

COMUNE DI AREZZO
52100 AREZZO
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 1
TEL. 0575-3778
FAX 0575-377813
P. I. C. F. 0017820512
C. C. P. N° 140523

CIRCOSCRIZIONE N° 3
1040 MARINO GUST. 100/100

TEL. 0575-37048



Il Presidente
Angelo Rossi

Angelo Rossi

VERBALE ADUNANZA DEL 25 SETTEMBRE 1991

Prot. Com. n. 57

Setora pubblica: 1^a (comunicazioni)

Prot. Cir. n. 307

OGGETTO: Ipotesi di Statuto del comune di Arezzo: parere

Presenza del Consiglio presente alla votazione sull'oggetto

1	ALBIANI Roberto	1	1	LAZZERINI Mario Lorenzo	4	13	TORZONI Fabio	+
2	ALLEGRIA Libero	2	4	PATRIARCHI Piero	5	14	VITTI SIMONE	0
3	BARBONI Luciano	2	9	PERUZZI Anselmo	+	11	VITI SIMONE	9
4	DRAGONI Roberto	+	10	POLVANI Fabrizio	6	14	VITILLO Sante	-
5	FRESCUCCI Paolo	4	11	POLVANI Fausto	+			
6	GALLORINI Claudio	-	12	ROSSI Angelo	7			

PRESIDENTE

Angelo Rossi

CONSIGLIERE ANZIANO

COMUNE DI AREZZO

Seviziato

000378 0201191

Commissione Statute

Il Pres. emulato l'argomento iscritto all'odg. punto n° 4, di cui all' opp., in riferimento alla documentazione con lettera dell'AC n° 6854 del 14.9.91, invita i consiglieri ad esprimersi.

Cons. Patriarchi, capo-gruppo PSD: giudica positivamente lo Statuto proposto, anche rispetto ad quelli di altri comuni.

Cons. Frescucci: ritiene evidenziato il rapporto tra l'AC e la Circ. n.1; vede incentivato il decentramento.

Cons. Viti: l'ipotesi in esame è assai generica rispetto alle competenze delle circ. n.1; il regolamento è, poi, votato da una maggioranza semplice, mentre certe disposizioni dovrebbero, invece, essere inserite direttamente nello Statuto, acquisendo un effettivo riconoscimento; e attribuendo chiarezza ai compiti e alle competenze delle circ. n.1. Non ci sono, inoltre, pareri vincolanti.

Il cons. Viti concorda con le considerazioni di Viti.

Esauriti gli interventi.

Il Consiglio della 5^a Circondazione, come da proposta del Pres., unanime, DILIBERA

in merito all'ipotesi di Statuto del comune di Arezzo di cui alla citata lettera, PARERE FAVOREVOLE; inoltre, in riferimento al Tit. V, Cap. I, art. 88-punto 4- e 94, 95 dello Statuto medesimo, PROPONE il seg. EMENDAMENTO: quanto viene demandato al regolamento della circ. n.1, deve, invece, essere esplicitato direttamente e dettagliatamente dallo Statuto stesso, venendo così a rappresentarsi l'espressione di una maggioranza qualificata, e non assoluta come indicata dall'art. 100, e affidando al Regolamento solo gli aspetti tecnici attuativi, e non politici, del decentramento.

Il Segretario
(Simone Viti)

Il Presidente
(Angelo Rossi)



COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO di Circostrizione
PALAZZO DEL PERO C


VERBALE ADUNANZA DEL 13 SETTEMBRE 1991

Seduta pubblica | 1ª convocazione

OGGETTO: STATUTO DEL COMUNE DI AREZZO - OSSERVAZIONI E PROPOSTE -

Presenze dei Consiglieri presenti alla votazione sull'oggetto

1	ARLANDI Fluido	1	1	FATICHÌ Mario	5	11	SANDRONI Delfino	9
2	BONCOMPAGNI Guido	2	8	GIULI Rosanna	6	14	MATTI TEO	10
3	BUZZINI Andrea	-	9	GIULI Obvio	-	11	SANDRONI Enea	11
4	CICERONI Virgilio	3	10	NOCENTINI Piero	-	14	TANZI Flavio	12
5	FABBI Piero	-	11	PETRUCCIOLI Daniele	7	-	-	-
6	FALCIGNELLI Caterina	4	12	ROMANI Luigi	8	-	-	-

PRESIDENTE
FATICHÌ MarioCONSIGLIERE AMMINISTRATIVO
ROMANI LuigiSECRETARIO
FATTONI Gianluigia

Il Presidente annuncia l'argomento iscritto al punto n.1 dell'O.d.g. * STATUTO DEL COMUNE DI AREZZO-OSSERVAZIONI E PROPOSTE * invita i Gruppi Consiliari ad esprimersi in merito:

- intervenga il Consigliere Rosanna GIULI per conto del Gruppo Consiliare PSD la quale dà lettura del documento qui di seguito riportato;
- * considerata la particolarità della materia e soprattutto la sua complessità mi limiterò solo ad alcune osservazioni particolari in tema di partecipazione popolare e di decentramento, che sono peraltro i temi nei quali, a ragione, il Consiglio di Circostrizione ha più motivo di essere chiamato in causa per l'esperienza di un giudizio. Il testo provvisorio dello Statuto, almeno sulla carta, pare sopperire l'importanza del decentramento e si sofferma in maniera abbastanza dettagliata sulla competenza delle Circostrizioni e del Presidente di Circostrizione richiamandosi comunque al regolamento vigente. In particolare si sottolinea la Circostrizione come organismo di partecipazione e di consultazione, in linea con le motivazioni che sono state all'origine della nascita del decentramento stesso in periodi in cui si verificavano in maniera precipua tali esigenze. E certe considero

Segue Votato del 13 settembre 1991

Pag. n° 3
n° 63 Page 2

zioni, a mio parere, risultano valide anche a distanza di anni, nonostante i mutamenti della società che ha maturato un rapporto più distaccato con la gestione della cosa pubblica, rivolgendosi gli interessi personali più al privato.

Sarebbe un peccato, dunque, smantellare il ruolo del decentramento, che soprattutto nella realtà periferiche come quella di Faenza del Ferro, ha avvicinato il cittadino all'istituzione, lo ha fatto partecipe attivo, lo ha abituato ad un rapporto meno anonimo con l'Amministrazione. Si è formato insomma un abito mentale per cui la Circostrizione è diventata il naturale punto di riferimento di gruppi ed associazioni per l'organizzazione di iniziative, ma anche del semplice cittadino e dall'amministrato che hanno bisogno di un'informazione o di espletare una richiesta. Dal piano della partecipazione o dell'espressione di pareri la Circostrizione ha quindi svolto un ruolo attivo.

Ma è sul piano della gestione che sono sorte le difficoltà. Il punto debole del decentramento consiste in una scarsa autonomia finanziaria che troppo spesso ferma le iniziative e le idee maturate a livello locale e procrastina la realizzazione di opere e infrastrutture. E in questa materia lo Statuto non pare offrire grandi spazi di manovra - alle Circostrizioni è affidata la gestione dei servizi comunali di base (cultura, scuola, sociale, tempo libero), settore che può offrire ottime possibilità di iniziative. Ma nel testo dello Statuto si precisa che la competenza delle Circostrizioni su tali settori dipende "dagli indirizzi impartiti da gli organi comunali" (titolo V, art. 6, comma 1). Ciò potrebbe significare, in definitiva, che la Circostrizione si limita ad accogliere ed organizzare i tempi e gli spazi di attività preconfirmate dall'Assessorato competente, perdendo così quel ruolo specifico di promotore di iniziative che tengano conto anche della realtà particolare (la frazione) e dei suoi bisogni.

Le iniziative in questo settore potrebbero insomma cadere dall'alto, e la Circostrizione non svolgerebbe altro che un ruolo marginale, non certo decisionale e di promozione.

Considerato questi aspetti e soprattutto il fatto che i finanziamenti attribuiti alle Circostrizioni in materia di lavori pubblici non consentono grandi realizzazioni, pare delinearsi l'immagine di una Circostrizione che non è dotata, in concreto, di di quegli strumenti atti a farla funzionare agilmente e in maniera autonoma, seppur coordinata - con l'amministrazione centrale. Si corre il rischio che tale istituzione si trasformi in un semplice ufficio "passante" e che venga privata di qualsiasi potere decisionale.

Fatte queste considerazioni di ordine generale in merito al testo dello Statuto propongo:

- 1) TITOLO II - art. 6, comma 1: + integrazione: "entro 60 giorni se inerenti alle competenze del consiglio comunale" (o circostrizionale);

Segue Votato del 13 settembre 1991

Pag. n° 5
n° 63 Page 3

- 2) TITOLO II - art. 12, comma 4: soppressione del comma 4;

- 3) TITOLO V - art. 6, comma 5: soppressione del comma 5;

- interviene il Consigliere Luigi BONANI quale Capo-Gruppo Consigliare DC, che proceda anch'esso alla lettura del loro documento qui di seguito descritto:

" la presentazione di questo documento ha bisogno di una premessa: la discussione di questo testo doveva essere preceduta dalla riunione della Commissione apposita, convocata martedì 10 settembre 91, solo tre giorni prima della riunione di questa sera.

A questo rilievo sui tempi, davvero ristretti, si deve aggiungere poi che la riunione è andata deserta per la mancanza del numero legale, nella fattispecie per la mancanza di gran parte dei componenti la maggioranza di questo Consiglio di Circostrizione.

Scorrendo il testo provvisorio dello Statuto del Comune, questo gruppo intende presentare le seguenti osservazioni:

TITOLO II -

- art. 6, comma 1, in merito ai tempi di eventuali istanze e petizioni, non si accenna minimamente a quelli occorrenti le istanze di competenza della circostrizione;
- all'art. 7, comma 1, in merito alla proposta di iniziative popolari, essa significa che chi propone deve indicare " i mezzi finanziari a copertura degli eventuali oneri di spesa ";
- chiediamo il deponimento all'art. 9, comma 1, lettera a, " gestione del personale";
- art. 12, comma 1, siamo d'accordo con l'emendamento Bondi (DC);
- art. 12, comma 4, siamo d'accordo con l'emendamento Nacci;
- art. 15 " riguardo l'accesso agli atti ", non è assicurato tale diritto per l'accesso agli atti della Circostrizione.

Al di là di queste osservazioni specifiche, il Gruppo della D.C. intende fare alcune constatazioni sul problema, in generale, del decentramento, sul quale ha sempre creduto (ne è prova la presenza quasi costante dei propri consiglieri alle varie sedute). Per troppo non possiamo fare a meno di constatare l'avvicinarsi di una volontà strisciante che dall'alto sta pian piano soffocando le lg

Depos. Verbale del 13 SETTEMBRE 1991




pag. 7
n. 63 foglio 4

gittive autonome territoriali, togliendo alle Circosezioni le possibilità di gestire le esigenze della propria comunità. Sono costatazioni amare, che allontanano coloro che ne avrebbero disposti a concorrere per collaborare con l'Amministrazione centrale, per risolvere i tanti problemi, piccoli e grandi, che ogni Circozezione ha nell'ambito della propria realtà territoriale.

Ci preme ricordare che decentramento significa fra l'altro:

- 1) autonomo utilizzo delle strutture comunali site nell'ambito della Circozezione (palestre, campi da gioco ecc.);
- 2) deleghe su materie specifiche (appalti, gestione dei servizi lavori pubblici);
- 3) più funzionalità e potere alle segretarie, come ad esempio: autenticazione di firme, presenza assicurata anche quando il titolare si deve assentare per qualsiasi motivo e infine di tariffe di messi più efficienti, in grado di dare risposte sollecite e adeguate alle esigenze di oggi.

Terminati gli interventi e visto che nessuno chiede la parola, il Presidente, nel ritenere concluso l'argomento, dichiara di procedere alla trasmissione del presente atto all'Amministrazione Comunale, in merito alle "osservazioni e proposte" dei Gruppi Consiglieri della Circozezione VI, sul testo provvisorio dello Statuto del Comune di Arezzo.

Per copia conforme ufficio amministrativo
 SEGRETARIO   

CONSIGLIO di Circozezione
 PALAZZO DEL PIRIO 6

pag. 1

Proc. Cons. n. 69

VERBALE ADUNANZA DEL 27 SETTEMBRE 1991

Proc. Cons. n. 222/1.3

Settore pubblica (1ª convocazione)


OGGETTO: RICHIESTA PARERE SU STATUTO COMUNALE EX-ARTT. 14 e 15 REGOLAMENTO CONSIGLIE DI CIRCOZEZIONI -

Presenza dei Consiglieri presenti alla riunione nell'agguato

1	ARAMINI Pasquale	1	FATICHI Mario	6	11	SANDRONI Dollaro	11
2	BONCOMPAGNI Quinto	2	GIOLI Romano	7	12	MAZZI Igo	-
3	BUZZINI Andrea	-	GELTI Oliviero	8	13	SANDRONI Ezio	-
4	CACERONI Virgilio	3	NOCENTINI Pietro	9	14	TANZI Platano	12
5	FABRI Piero	4	PETRUCCIOLI Davide	10	15		
6	FALCINELLI Caterina	5	...	11	16		

PRESIDENTE
 Mario FATICHI

CONSIGLIERE ANZIANO
 Luigi ROMANE



COMUNE DI AREZZO
 000380 0301191
 Commissione Statuti
 Segretario: Faticchi Mario
 Segretario: Faticchi Mario
 Segretario: Faticchi Mario

Enunciato l'argomento iscritto al punto n.2 dell'Ordine del giorno, il Presidente illustra al Consiglio che l'Amministrazione Comunale ha richiesto l'espressione formale del parere del Consiglio di Circozezione, a norma degli articoli 14 e 15 del vigente Regolamento, sulla ipotesi di STATUTO DEL Comune elaborato dall'apposita Commissione Consiliare;

Considerato che lo STATUTO è la legge fondamentale che stabilisce l'ordinamento politico ed amministrativo del Comune di Arezzo;

richiamato il proprio precedente atto n.6) del 13.09.1991 con il quale i Gruppi Consiglieri della Circozezione VI esprimevano le proprie osservazioni e proposte in merito al testo provvisorio dello Statuto del Comune;

ritenuto opportuno sottolineare altresì, per la parte dello Statuto che più direttamente ci vede protagonisti: - TITOLO V - Decentramento - di dare massima efficacia giuridica agli articoli proposti al conferimento di certe importanti funzioni alle Circozezioni

ni, come l'art. 23 Funzioni delegate, l'art. 26 Autonomia alle Circoscrizioni, l'art. 27 Organizzazione dell'attività, questo affinché non restino sole parole effimere, ma si ottenga un riscontro effettivo nella pratica comune, dettata da una normativa regolamentare nuova che consenta al Comune di trarre il più contenuto e qualità;

Il Presidente, terminata la relazione introduttiva, apre la discussione sull'argomento, ed invita i Consiglieri presenti a prendere la parola;

Consigliere ARAMINI Flacido (DC)

- chi prepara lo Statuto lo sa bene come va a finire il decentramento, ossia le Circoscrizioni, mi risulta che vogliono fare un emendamento per non farle più niente, insomma, come stanno facendo ora, allora credo sarebbe meglio che decidessero di chiuderle, in questo modo è una vergogna.

Consigliere RAMINI Luigi (DC)

- L'unica cosa da dire è che quello che hanno scritto nello Statuto venga poi rispettato, in una corretta applicazione pratica nella stesura del nuovo Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, senza fare come hanno fatto fino ad oggi tanta carta e niente contenuto.

Consigliere Mario FATICHI (PSDI)

- capisco e condivido alcune cose, abbiamo delle frustrazioni per lo scarso potere che abbiamo dall'Amministrazione Comunale Centrale, però qualcosa possiamo fare, certi progetti o se vediamo vanno in porto, quindi ci dobbiamo credere e tutti noi insieme cercheremo di andare avanti.

Consigliere Oliviero GIUSTI (PSI)

- purtroppo alla seduta precedente non ero presente, in ogni modo, questa volta mi sono debitamente informato e consultato il testo dello STATUTO che risulta essere abbastanza contenuto e posso senz'altro affermare che il mio parere è favorevole; vorrei precisare, per esempio che vengono attri-

buite maggiori responsabilità giuridiche anche ai Dirigenti e funzionari in modo da incentivare massime dovere nello svolgere il proprio lavoro, in futuro potremo arrivare alle azioni dirette dal Sindaco, inoltre sono state istituite dei Consigli di Amministrazione all'interno di certe dipartimenti, esempio la sanità, in modo che queste dovrebbero portare avanti le diverse problematiche, insomma, il testo dello Statuto è proiettato in una ottica che va nella direzione di un maggior impegno e responsabilità.

Terminati gli interventi e visto che nessuno chiede la parola, il Presidente propone al Consiglio di passare alla votazione in merito al parere formale richiesto sulla ipotesi di STATUTO DEL COMUNE DI AREZZO;

Visto il parere favorevole del Segretario di Circoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142 dell'8.06.1990;

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- con votazione unanime dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- di esprimere il parere favorevole sullo STATUTO DEL COMUNE DI AREZZO, elaborato dall'apposita Commissione Consiliare e trasmesso dall'Amministrazione Comunale con nota prot. gen. n° 46854 (1.6.2) del 14 settembre 1991 per l'espressione formale del parere del Consiglio di Circoscrizione a norma dell'ex-articoli 14-15 del Regolamento;

- di richiamarsi a quanto esposto in premessa ed in particolare sulla parte dello Statuto che riguarda testualmente il TITOLO V - Decentramento - auspicandosi che la prospettiva presentata dallo STATUTO negli Articoli 25-26-27, trovino una puntuale e corretta disciplina, al momento della stesura del nuovo Regolamento, alla luce sia dell'esperienza amministrativa che dalle richieste da parte della cittadinanza, onde realizzare una migliore gestione delle strutture e servizi Circostrizionali, che ancora oggi, necessitano di una adeguata valorizzazione funzionale.

Per copia conforme ad uso amministrativo

 IL SEGRETARIO  17/9/1991



**Pareri
dei consigli
di circoscrizione**

Circoscrizione 1

Atto 1.35.1991, n. 100
Presenti 14 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole.

Circoscrizione 2

Atto 20.9.1991, n. 66
Presenti 8 consiglieri
Votazione: unanime (eccetto singola proposta, appr. a maggioranza)
Parere: negativo, modificabile a condizione che siano apportate revisioni al testo, in mancanza delle quali il presidente è incaricato di presentare opposizione al CO.RE.CO.

Circoscrizione 3

Atto 28.3.1991, n. 109
Presenti 12 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole, a condizione che siano accolte proposte di modifica.

Circoscrizione 4

Atto 27.3.1991, n. 81
Presenti 11 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole, con osservazioni.

Circoscrizione 5

Atto 25.3.1991, n. 57
Presenti 9 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole, con proposta di emendamento.

Circoscrizione 6

Atto 27.3.1991, n. 69
Presenti 12 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole, con raccomandazioni per la stesura del regolamento e richiesta proposta di emendamento già formulata con precedente atto 13.3.1991, n. 61.

**Osservazioni e proposte
a carattere generale**

■ Denuncia di una situazione di inefficienza, di abbandono e di progressivo degrado delle circoscrizioni, derivante dai impostazioni di maggioranza omologata a quella comunale, ma non rispondenti alle realtà locali; parallelismo della struttura centrale (ufficio decentramento) ed insufficiente dotazione di mezzi e personale alle segreterie di circoscrizione; mancanza di coordinamento e raccordo con uffici comunali; allungamento di bollettaggio da parte della giunta municipale; instaurazione di una prassi di silenzio, indifferenza e disprezzo nei confronti delle iniziative (interrogazioni, raccomandazioni, mozioni, proposte) attivate dalle circoscrizioni; inadempimento rispetto al vigente regolamento; vanificazione dei pochi poteri riconosciuti alle circoscrizioni.

■ Eccessivi rinvii al regolamento. Il numero e la delimitazione delle circoscrizioni, il numero dei consiglieri assegnati, la competenza delegata devono essere definiti espressamente in sede di statuto, con la garanzia della procedura aggravata di approvazione e modifica.

■ Richiesta di una più precisa definizione dell'autonomia - politica, gestionale, finanziaria - delle circoscrizioni rispetto al Comune.

■ Ripetere dei principi della legge 141/90 per quanto attiene alle competenze proprie delle circoscrizioni in materia di gestione dei servizi preannunciato oppositivo al CO.RE.CO.

■ Richiesta di una corretta applicazione della normativa statutaria e regolamentare, che non ripeta l'esperienza degli ultimi anni.

■ Richiesta di creazione di una commissione incaricata di dirimere il contenzioso tra Comune e circoscrizioni circa le rispettive competenze e l'applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

Richieste di emendamento
a specifici articoli

Art. 12 (Diritto alla partecipazione):

- Aggiungere gli enti ecclesastici.

Art. 13 (Titolari del diritto):

- Innalzare soglia a 16 anni.

Art. 14 (Valorizzazione delle associazioni):

- Riportare le agevolazioni allo stato patrimoniale delle singole associazioni e stabilire forme di controllo sull'utilizzo.
- Sostegno ad emendamento G. Bondi (associazioni sindacati e associazioni di categoria).
- Riconoscere - ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'erogazione di contributi - il valore umanitario e religioso, oltre che sociale.

Art. 18 (Proposte di iniziativa popolare):

- Parere contrario ad emendamento G. Bondi, G. Ralli (età).

Art. 19 (Referendum):

- Parere contrario ad emendam. G. Bondi, G. Ralli (età).

Art. 21 (Promozione del referendum):

- Integrare ufficio per il referendum con rappresentanti circoscrizioni interessate. Sostituire presidente Ordine avvocati con prefetto.
- Limitare la valutazione di ammissibilità al solo aspetto della legittimità, ma la tempo stesso prevedere valutazione di "ammissibilità di merito" da parte del consiglio comunale o circoscrizionale per evitare "situazioni di disagio o difficoltà ad una parte dei cittadini" o lesione di minoranze.
- Firmatari referendum comunale: 3 per cento invece di 2500 elettori.

Art. 22 (Svolgimento referendum):

- Sostegno a emendamento N. Nacca (diritto all'informazione).

Art. 23 (Esito del referendum):

- Obbligo di adeguamento all'esito del referendum.

Art. 30 (Requisiti difensore civico):

- Istituire incompatibilità per componenti organi dirigenti nazionali, regionali e locali partiti politici ed organizzazioni sindacali.

Art. 42 (Gruppi consiliari):

- Istituire soglia di tre componenti per la formazione di un gruppo consiliare.

Art. 54 (Composizione giunta):

- Sostegno emendamento G. Ralli, N. Nacca (otto assessori).

Art. 57 (Finalità del decentramento):

- Garantire certezza di risorse, in relazione a deleghe, esigenze, popolazione insediata.

Art. 58 (Consiglio di circoscrizione):

- Abrogare scioglimento automatico e segreto scioglimento consiglio comunale.
- Dichiarare il consiglio di circoscrizione autonomo e libero di eleggere, indipendentemente dalle maggioranze comunali, i propri organi.

Art. 59 (Presidente circoscrizione):

- Partecipazione dei presidenti alle sedute del consiglio comunale dedicate al bilancio.
- Dichiarare che l'elezione del presidente avviene in piena autonomia e senza interferenze da parte delle forze politiche che governano il Comune.

Art. 94 (Funzioni proprie circoscrizioni):

- Attribuire alle circoscrizioni tutti i servizi comunali di base.
- Istituire sui servizi di base l'esclusiva competenza delle circoscrizioni.
- Attribuire alle circoscrizioni parere vincolante su materie inerenti a funzioni proprie e su materie più rilevanti.

Art. 95 (Funzioni delegate):

- Attribuire personale e mezzi tecnici-finanziari adeguati alle funzioni proprie e delegate.

Art. 97 (Conferenza dei presidenti):

- Obbligo di informare il consiglio comunale e le circoscrizioni dei lavori della conferenza dei presidenti.

Art. 98 (Esecutività degli atti):

- Aggiungere obbligo di dare risposta entro 30 giorni alle interrogazioni e raccomandazioni dei consiglieri di circoscrizione.

Art. 100 (Regolamento delle circoscrizioni):

- Prevedere partecipazione diretta rappresentanti delle circoscrizioni.

Art. 105 (Organi dell'istituzione):

- Sostegno emendamento P. Ralli (soppressione presenza consiglieri ed assessori).

FR # 6.10.91

SEZIONE IV

ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

- Statuti comunali e provinciali

Publicazione effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

COMUNE DI AREZZO

STATUTO



2. Divena espressione della rispettiva popolazione, le circoscrizioni ne rappresentano gli interessi nell'ambito dell'unità del Comune, concorrendo a determinare l'indirizzo complessivo dell'attività di governo comunale e partecipando alla sua realizzazione.

3. Il coordinamento tra le circoscrizioni e tra queste ed il Comune è assicurato dalla conferenza dei presidenti e dall'assemblea generale dei consiglieri di tutte le circoscrizioni.

4. L'ordinamento, il funzionamento e le attribuzioni delle circoscrizioni sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 27

Attivazione territoriale

1. L'ambito territoriale delle circoscrizioni è individuato in riferimento a criteri di razionale organizzazione dei servizi di base e nel rispetto delle specifiche caratteristiche sociali, economiche e territoriali.

2. Il numero, la denominazione e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni sono determinati dal regolamento. Le eventuali variazioni, apportate con modifica al regolamento, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 100 ed entrano in vigore con il successivo turno elettorale.

Art. 28

Intenti della partecipazione

1. Nell'ambito della propria competenza, le circoscrizioni garantiscono l'applicazione delle norme sugli intenti di partecipazione di cui al titolo II del presente statuto.

2. In relazione a specifiche esigenze della propria comunità, le circoscrizioni possono dotarsi di ulteriori istituti di democrazia diretta e di sistema, configurandosi come punto di riferimento e di consiglio per la partecipazione dei residenti, singoli e associati, alla vita della comunità locale.

Capo II

Onore

Art. 29

Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione ed il presidente.

Art. 30

Consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione è diretta espressione della propria popolazione, ne rappresenta le esigenze e concorre al suo equilibrato sviluppo.

2. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite dalla legge. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali comprese nel territorio di competenza. Le procedure per la presentazione delle candidature, per modalità di voto e di scrutinio, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere di circoscrizione, le procedure per la surrogazione a seguito di cessazione, decadenza o dimissioni sono stabilite dalla legge.

3. Il numero dei componenti del consiglio di circoscrizione è determinato dal regolamento.

4. La durata in carica del consiglio di circoscrizione è regolata dalla legge. Il consiglio rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di insediamento dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed indispensabili.

5. Il consiglio di circoscrizione può essere sciolto dal sindaco per i motivi stabiliti dalla legge per lo scioglimento del consiglio comunale, per quanto applicabili. Il procedimento è promosso dal consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Le funzioni del consiglio di circoscrizione disciolto sono svolte da un consigliere comunale, nominato dal sindaco. Le elezioni per il rinnovo del consiglio disciolto si svolgono entro sessanta giorni dalla data del provvedimento del sindaco, il quale ne dà comunicazione al prefetto per la convocazione dei comizi elettorali. Quei siano trascorsi quattro anni dall'insediamento non si procede a rinnovo ed il turno elettorale è unitario con quello del consiglio comunale.

6. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determinano il rinnovo del consiglio di circoscrizione.

7. Il consiglio di circoscrizione determina l'indirizzo dell'attività della circoscrizione, delibera i programmi di lavoro ed esercita il controllo sugli atti del presidente.

8. Le modalità di funzionamento del consiglio di circoscrizione, la formazione di gruppi consiliari, commissioni, consulte o altri organismi di consultazione, la convocazione di assemblee e riunioni informali sono disciplinate dal regolamento.

Art. 31

Presidente della circoscrizione

1. Il presidente rappresenta la circoscrizione, ne coordina l'attività ed esercita le funzioni che gli sono delegate dal sindaco.

2. Il presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione, tra i suoi componenti, nel corso della prima adunanza, convocata e presieduta dal consigliere anziano, che deve svolgersi entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. L'elezione avviene in seduta pubblica, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto presidente quello che consegue il maggior numero di voti.

4. Nel corso della stessa seduta il consiglio di circoscrizione elegge con il voto favorevole della maggioranza dei presenti un vice presidente, che sostituisce il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il presidente risponde del proprio operato dinanzi al consiglio di circoscrizione. Il voto contrario del consiglio ad una sua proposta non ne comporta tuttavia le dimissioni. Il presidente cessa della carica a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia costruttiva. La procedura per l'esame della mozione di sfiducia è stabilita dalle norme di cui all'art. 61, commi 3 e 4, per quanto applicabili.

6. Il presidente esercita le funzioni non espressamente attribuite alla competenza del consiglio di circoscrizione.

In particolare convoca e presiede il consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno sessi e respiegge, sovrintende al funzionamento dei servizi circoscrizionali, emette gli atti necessari per l'attuazione del programma della circoscrizione.

Capo III

Attivazione

Art. 34

Funzioni proprie

1. Sono attribuite alle circoscrizioni le seguenti funzioni:

a) la gestione dei servizi comunali di base che, per la necessità di più frequenza o immediata iniziativa da parte della popolazione, richiedono un decentramento sul territorio. Tali servizi, affnessi ai settori culturale, scolastico, sociale e del tempo libero, sono specificatamente indicati nel regolamento e demandati alla competenza delle circoscrizioni nel quadro degli indirizzi impartiti dagli organi comunali;

b) la partecipazione, nelle forme previste dalla rispettiva normativa, agli organi di amministrazione.

TITOLO V DECENTRAMENTO

Capo I

Circoscrizioni

Art. 27

Finalità del decentramento

1. Il territorio comunale è suddiviso in circoscrizioni allo scopo di favorire la diretta partecipazione della popolazione al governo della comunità locale, il decentramento dei servizi sul territorio, l'esercizio di funzioni proprie o delegate che trovano un idoneo ambito di svolgimento a livello sub-comunale.

2. Il Comune riconosce nel decentramento un fattore di sviluppo della vita democratica ed un elemento di stimolo verso una equilibrata distribuzione territoriale dei servizi e delle risorse.

Art. 28

Circoscrizioni

1. Le circoscrizioni di decentramento sono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni proprie o delegate dal Comune.

te delle istituzioni a cui il Comune affida l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);

e) la vigilanza e la formulazione di propositi agli organi comunali in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, alla gestione dei servizi operanti in ambito locale e a qualsiasi argomento di interesse circoscrizionale;

f) l'espressione di pareri preventivi sulle materie di competenza degli organi comunali. Il regolamento stabilisce le materie sulle quali l'espressione del parere è resa obbligatoria;

g) la proposta di referendum popolari a livello comunale, di cui all'art. 21, comma 1, lett. b);

h) l'indizione dei referendum popolari a livello circoscrizionale, di cui all'art. 21, comma 2, lett. a);

i) la richiesta di convocazione del consiglio comunale e relativo inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno, di cui all'art. 48, comma 2;

l) la collaborazione con gli organismi territoriali dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 97

Funzioni delegate

1. Il regolamento prevede la delega alle circoscrizioni di funzioni deliberative nelle materie seguenti:

a) ai lavori pubblici di interesse circoscrizionale;

b) all'uso ed alla gestione dei beni e delle strutture comunali destinate alla circoscrizione;

c) alla gestione di altri servizi, non ricompresi nell'art. 94, comma 1, lett. a), qualora se ne serva l'ipotesi di cui all'art. 94, comma 1, lett. a), qualora se ne serva l'ipotesi di cui all'art. 94, comma 1, lett. a).

2. Le deleghe di cui al comma 1 sono conferite con deliberazione degli organi comunali in base a programmi di massima, nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento, l'entità delle risorse a disposizione, le procedure per il controllo e l'intervento sostitutivo in caso di inadempimento.

3. Il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione lo svolgimento di funzioni proprie attribuite alla competenza o all'ambito territoriale della circoscrizione.

4. Prima comunicazione al prefetto, il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo sulle seguenti materie:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; celebrazione di matrimoni; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti attribuiti anche dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) svolgimento dei compiti affidati al sindaco in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa ledere la sicurezza e l'ordine pubblico.

Capo IV

RAVVICINI CON IL COMUNE

Art. 98

Autonomia delle circoscrizioni

1. Nell'ambito delle competenze loro conferite e nel rispetto degli indirizzi dellimiti dagli organi comunali, le circoscrizioni sono dotate di ampia autonomia gestionale.

2. Gli organi comunali, sentita la conferenza dei presidenti di cui all'art. 97, deliberano in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle circoscrizioni nella misura necessaria al loro funzionamento ed in rapporto alle competenze loro attribuite, all'estità dei servizi di base di competenza delle circoscrizioni, alla dimensione territoriale e demografica delle medesime.

Art. 99

Conferenza dei presidenti

1. La conferenza dei presidenti di circoscrizione è composta dai presidenti e dal sindaco, che la presiede. È convocata dal sindaco di propria iniziativa o su richiesta della metà dei componenti.

2. La conferenza dei presidenti ha lo scopo di coordinare le attività e le iniziative delle circoscrizioni, favorire lo scambio di informazioni e di esperienze, rapporti il programma ed i piani territoriali del Comune alle esigenze delle circoscrizioni, proporre al consiglio comunale eventuali altre funzioni delegabili.

3. Il consiglio comunale ed i consigli di circoscrizione sono informati delle decisioni adottate dalla conferenza dei presidenti.

Art. 100

Esercizio degli atti

1. Le deliberazioni di indirizzo e gli atti a contenuto programmatico o normativo approvati dai consigli di circoscrizione sono sottoposti all'esame del consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Le deliberazioni dei consigli di circoscrizione, conosciute dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità, nonché dell'attesta-

zione della copertura finanziaria di cui all'art. 81, comma 1, divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, nei termini stabiliti dal regolamento, non sono rinviati, con osservazioni, alla circoscrizione.

Art. 101

Organizzazione dell'attività

1. Ad ogni circoscrizione sono assegnati il personale ed i mezzi tecnici e finanziari necessari per l'esecuzione delle attività commesse alle funzioni proprie e delegate.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della circoscrizione, nonché i compiti e le responsabilità del segretario.

Art. 102

Regolamento delle circoscrizioni

1. La disciplina di dettaglio relativa al presente titolo è contenuta nel regolamento delle circoscrizioni, approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta di una commissione consultiva costituita con le modalità previste dall'art. 44 ed integrata dai presidenti delle circoscrizioni.

M. Caldarella - A. Chiappetti - F. Clementi - B. Dente
S. Gambino - E. Leoncini - F. Manganaro
C. Paolini - A. Piraino - F. Pugliese
A. Romano - E. Rosania - G.P. Storchi

GLI STATUTI DELLE CITTÀ

RACCOLTA CRITICA PER ARGOMENTI

a cura di
FABRIZIO CLEMENTI e ANDREA PIRAINO



Associazione
Nazionale
Comuni
Italiani

CAPITOLO IV CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

di ENRICO LEONCINI

NOTA DI LETTURA

Sommario: 1. Le circoscrizioni nella legge 142. 2. Le circoscrizioni quali organismi di partecipazione. 3. Le circoscrizioni quali organismi di gestione. 4. L'organizzazione e le funzioni previste.

1. *Le circoscrizioni nella legge 142*

Nella definizione delle circoscrizioni la legge 142 all'art. 13 introduce alcune sostanziali novità rispetto alla precedente legge 278 del 1976. Gli elementi nuovi sono sintetizzabili al massimo sia nella chiara definizione del carattere "misto" delle stesse quali organismi "di partecipazione" e "di gestione dei servizi di base", che nell'ampia libertà lasciata agli statuti di definirne le caratteristiche e i rapporti con gli organi comunali centrali.

Dalla prima lettura si riceve l'impressione, purtroppo confermata anche dallo studio attento successivo, di un "vuoto", manca una adeguata e specifica riflessione sui vent'anni di vita dei quartieri del proprio comune. È bene ricordare che il decentramento è stato l'unico tentativo di riforma dell'ente locale precedente alla 142. Sembra che si parli di circoscrizioni per la prima volta e più per obbligo che per convinzione. Quando fu emanata la legge 278 molto forti furono le perplessità e i timori che le norme ivi contenute condannassero le circoscrizioni al fallimento, come parzialmente avvenne. Il carattere aggiuntivo, del tutto secondario in molti casi, rispetto alla forma di governo e di gestione della struttura comunale non permette di trarre dagli statuti motivi di speranza per una migliore sorte nel futuro. Il carattere di organismi gestionali richiede che si affrontino i temi connessi sia con il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo, che con gli altri organi con compiti gestionali, giunta e dirigenza. In quanto "organismi di partecipazione" i rapporti con le altre forme di partecipazione (associazionismo, volontariato, forum ecc.) sono essenziali per evitare conflitti e duplicazioni. Di tutto questo non c'è traccia alcuna.

Nella maggior parte degli statuti nella definizione delle circoscrizioni ci si limita a riportare più o meno letteralmente il testo della legge ed eventualmente a specificare in termini riduttivi e tradizionali i servizi assegnati. Per il resto il rimando al regolamento d'attuazione è generalizzato e senza alcuna indicazione dei criteri a cui attenersi. Forti dubbi si nutrono sulla correttezza di un generico rinvio al regolamento attuativo, mentre espressamente a norma dell'art. 4, comma 2, è lo statuto che "stabilisce... le forme della

partecipazione popolare, del decentramento". Per i comuni facenti parte di un'area metropolitana (oltre la metà di quelli esaminati) è possibile che abbia giocato un ruolo negativo l'aver approvato lo statuto nell'incertezza del futuro derivante dalla poca chiarezza di ciò che sarà l'area metropolitana.

Si propone come guida alla lettura l'esame dei testi secondo tre linee: a) come siano, se lo sono stati, definiti i rapporti con le altre forme e soggetti di partecipazione; b) come è stata delineata la circoscrizione in quanto organo gestionale e i suoi rapporti con gli altri organi gestionali e con il consiglio comunale; c) l'organizzazione e le funzioni circoscrizionali previste.

2. Le circoscrizioni quali organismi di partecipazione

La distinzione fra partecipazione e il decentramento rappresentato dalle circoscrizioni è stata sempre presente, fin dalla legge 278, che conteneva seppur timidamente alcune norme in merito. Di fatto tuttavia per molti anni è prevalsa nel concreto operare quotidiano l'opinione che bastasse istituire le circoscrizioni per realizzare la partecipazione. Senza dubbio è stato un errore a cui talvolta si è stati costretti dalla miopia del Co.re.co. e dalle limitazioni legislative. Basti pensare alla contrastata introduzione dell'istituto del referendum. Da alcuni anni per fortuna questo atteggiamento riduttivo è stato superato, ma spesso a discapito delle circoscrizioni, percepite come inutili o peggio come deliranti parlamentari. Di contro l'esperienza positiva delle circoscrizioni nelle città di media dimensione permette di formulare una constatazione: la circoscrizione è un organismo per la partecipazione dei cittadini e non un livello di governo dell'ente locale. Non è questa la sede per approfondire il problema, ma si ritiene che solo dove si è realizzata questa visione, le circoscrizioni sono riuscite a svolgere una propria funzione e a caratterizzare l'intera vita comunale. Anche se non si condivide tale opinione, quello che è deducibile dai testi degli statuti è l'assenza di una qualsiasi rilettura del proprio passato. La legge 142 ribadisce con l'art. 13 la funzione di partecipazione del decentramento e la rappresentanza delle "esigenze della popolazione", recupera il carattere originario dei quartieri, ma introduce con l'art. 6 forme di partecipazione popolare e al procedimento amministrativo significative. Le circoscrizioni sono una forma di partecipazione possibile per i comuni con più di trentamila abitanti, che diviene obbligatoria per i comuni capoluogo o con più di centomila abitanti. La limitazione sotto una soglia minima di abitanti e l'obbligo per un numero ristretto di comuni (poco più di un centinaio, circa lo 0,02 per cento dei comuni italiani) rendono chiaro che le circoscrizioni sono una particolare forma di partecipazione strettamente collegata alla gestione dei servizi "nonché all'esercizio delle funzioni delegate dal comune".

La caratteristica di essere contemporaneamente organo di partecipazione e di gestione e la natura partitica ed istituzionale della circoscrizione richiedono la formalizzazione dei rapporti con le altre forme di partecipazione e soprattutto con i soggetti a cui è riconosciuta la facoltà di partecipare, se non si vuole ripetere gli errori del passato. Solo nello statuto di Perugia "il comune individua gli strumenti della partecipazione all'attività politico-amministrativa nelle circoscrizioni, nelle organizzazioni sindacali, nell'associazionismo e nelle organizzazioni del volontariato, nell'iniziativa popolare ecc.". Interessante anche lo statuto di Ancona in cui si definisce la circoscrizione anche "quali ambito di altri organismi di partecipazione dei cittadini". Il comune di Venezia regolamenta nello stesso capo il decentramento e la partecipazione, ma di fatto tenendoli ben distinti. Nella sostanza gli statuti definiscono la partecipazione alle sole attività del comune, o al massimo anche a quella circoscrizionale rinviandola ad un successivo regolamento (inclusi i casi di Napoli e Milano), ma ignorano l'esigenza di specificare o indicare un ruolo delle circoscrizioni e di raccorderlo con quello degli altri soggetti della partecipazione. In alcuni casi è nel definire il decentramento che si rimanda al regolamento per le norme relative alla partecipazione all'attività delle circoscrizioni (il caso di Ancona, Catanzaro, Firenze, L'Aquila e Torino), in altri è nel trattare gli strumenti della partecipazione che si rinvia al regolamento per l'attività circoscrizionale, come ad esempio avviene per Trieste. Da segnalare la norma dello statuto di L'Aquila che prevede, oltre alle circoscrizioni, la possibilità per il comune di promuovere "su base territoriale" consulte, ... per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. In pochi casi nel definire i vari strumenti di partecipazione (petizioni, referendum ecc.) si riconosce alle circoscrizioni di essere soggetto attivo. Ci si limita a riportare le parole dell'art. 13, per cui è più garantita la partecipazione di una bocciafiola di quella del consiglio di circoscrizione! La speranza è che nelle stesure dei regolamenti e nella loro armonizzazione emerga con forza l'esigenza di compiere una riflessione più attenta e puntuale su tutta la partecipazione. Il problema non è solo per le circoscrizioni: molti statuti parlano di istituti di partecipazione come si sarebbe parlato di interpellanze consiglieri prima della 142, in modo del tutto avulso, senza riflessi e raccordi, dal resto dell'attività comunale.

3. Le circoscrizioni quali organismi di gestione

La novità rappresentata dalla definizione delle circoscrizioni quali organismi di gestione è stata colta da tutti gli statuti, anche se in quasi tutti i casi ci si è limitati a riportare la semplice espressione della legge. Per la stesura degli statuti il testo della legge pone alcuni problemi non secondari: a) l'or-

tribuzione delle "gestione" ad organi eletti di primo grado nella stessa legge con cui si distingue nettamente la funzione politica da quella di gestione dei dirigenti; b) l'espressione "servizi di base", che sicuramente richiede una definizione; c) la delega di funzioni. Inoltre gli articoli 35 e 31, fondamentali per la comprensione del ruolo della circoscrizione secondo la 142, avrebbero dovuto costringere ad un esame meno superficiale del ruolo e competenze gestionali delle circoscrizioni. Non pochi statuti di fatto rinviano al futuro regolamento e tacciono sulla gestione dei servizi da parte della circoscrizione quando parlano dei servizi, emblematico lo statuto di Campobasso. Nei casi in cui si esista nel merito, prevale l'esigenza di far chiarezza nei rapporti fra organi politici e apparato amministrativo circoscrizionale. In tutti i casi l'assegnazione di funzioni e l'eventuale delega è compiuta dal consiglio comunale che in genere controlla l'effettiva azione della circoscrizione tramite l'espressione di linee programmatiche e, in un numero minore di casi, con il recepimento di una relazione annuale redatta dalla circoscrizione, vedi gli statuti del comune di Roma o Cagliari, ad esempio.

In alcuni casi (Bologna, Firenze, L'Aquila, Perugia) lo statuto fissa correttamente alcune scelte nel merito senza rinviare al regolamento fatto. Nei fatti è mancata la consapevolezza dell'oggettivo intreccio che si viene a creare nella concreta gestione dei servizi. Quali saranno i rapporti fra i servizi di base "decentrati" e quelli non di base, ma fortemente legati? Fra l'apparato tecnico circoscrizionale, quello comunale, la circoscrizione e la giunta?

Sembra, all'estensore di questa breve nota, molto preoccupante quello non scritto negli altri capi più di ciò che è stato scritto sul "decentramento".

4. L'organizzazione e le funzioni previste

In questa parte degli statuti sembra che la legge 278, abolita dalla legge 142, sia sopravvissuta negli schemi mentali degli estensori degli statuti. Ciò è imputabile alla perdita della memoria storica della vita delle circoscrizioni e alla rimozione delle diffezioni e limiti della vecchia normativa. La legge 142 non definisce i compiti degli organi delle circoscrizioni, né proibisce l'introduzione di organismi esecutivi, come del resto alcuni statuti hanno previsto. Tuttavia, salvo rare eccezioni, si sono riproposte semplicemente le vecchie norme.

Una grande rilevanza ha l'art. 29 dello statuto del Comune di Genova, che dichiara, ritengo per evitare la censura del Co.re.co., che "sono organi eletti del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e tutti gli altri organi previsti dal presente statuto... (omissis)... I consigli di circoscrizione costituiscono organi di decentramento e partecipazione".

Caso particolarmente apprezzabile è quello di Roma, in cui lo statuto la-

scia molto correttamente ai singoli consigli un "potere costituente" fissando solo alcune coordinate. Il regolamento circoscrizionale, votato dal consiglio di circoscrizione con le stesse modalità dello statuto comunale, deve essere approvato dal consiglio comunale senza maggioranza qualificata. Analogamente, ma con meno discrezionalità e senza la previsione di approvazione del consiglio comunale, è prevista dallo statuto di Catanzaro una riserva per il regolamento approvato dal consiglio di circoscrizione che "disciplina i propri organi e l'attività degli stessi, ... la partecipazione ecc.". Lo statuto di Trieste a sua volta rimanda al regolamento comunale la determinazione dei poteri auto-organizzativi della circoscrizione. Mentre tale autonomia è prevista dallo statuto di Firenze per la normativa in merito alla partecipazione all'attività circoscrizionale.

Gli statuti di Milano e Trieste prevedono curiosamente la delega di competenza della giunta alle circoscrizioni, mentre in altri casi, Genova ad esempio, è previsto un coordinamento della giunta.

Esclusi i casi citati, in tutti gli statuti prevale il criterio della uniformità nell'organizzazione della circoscrizione, senza significativi spazi di autonomia, se non per l'organizzazione dei lavori del consiglio circoscrizionale, come è previsto per Napoli, mentre nel caso di Milano si accenna più genericamente all'"organizzazione e funzionamento" del consiglio di zona.

Lo statuto di Catanzaro è l'unico che dopo aver indicato come organi della circoscrizione i due previsti dalla legge prevede all'art. 44 quelli che chiamo "strumenti" in cui elenca senza alcuna indicazione dall'assessorato al decentramento alla conferenza dei capigruppo circoscrizionali.

L'istituzione di un organismo intermedio che affianchi il presidente è prevista da molti statuti, con tipologie diverse. A Firenze si istituisce una "conferenza di presidenza" con funzioni di raccordo verso il consiglio comunale e un "collegio di presidenza" quale organo esecutivo, di cui è definita la composizione, ma non i compiti, che saranno definiti dal regolamento. A Genova si prevede un "esecutivo", rimandando al regolamento la definizione e composizione, come nel caso dell'"ufficio di presidenza" a Perugia o per il "consiglio di presidenza, organo esecutivo" previsto a Roma, da definirsi però con regolamento circoscrizionale, vedi sopra. La possibilità che il presidente si avvalga di organi ausiliari nel caso di Trieste è rinviata al regolamento comunale.

La definizione dei poteri del presidente è significativa solo se rapportata alle competenze della struttura tecnica circoscrizionale, cosa che gli statuti poco permettono. Per quanto è possibile rilevare, siamo in presenza di una figura fondamentalmente definita con compiti di presidenza dell'assemblea del consiglio, rappresentante verso l'esterno della circoscrizione con compiti di sovrintendenza agli uffici e servizi circoscrizionali. Solo in due casi, il comune di Catanzaro e di Trieste, può adottare provvedimenti "in circu-

zione alle deliberazioni del consiglio che non comportano spesa, non attribuiti al consiglio dallo statuto". Lo statuto di Firenze prevede la partecipazione del presidente o suo delegato alla commissione edilizia e la possibilità della delega da parte del sindaco del rilascio di concessioni ed autorizzazioni.

Lo statuto bolognese conferisce genericamente al presidente "le funzioni previste dal regolamento". In tutti gli altri, ciò è previsto solo in riferimento a funzioni delegate dal sindaco.

In molti altri è prevista solo una forma di coordinamento tra i presidenti circoscrizionali, in genere presieduta dal sindaco o suo delegato.

Dalla lettura si trae una conferma: è mancata finora una progettualità adeguata alle sfide che la legge imponeva. Contemporaneamente è necessario ricordare che ha giocato un pesante ruolo l'obbligo per le amministrazioni comunali di doversi adeguare a novità percepite come più radicali, quali gli istituti di partecipazione, la riforma del procedimento amministrativo, il diverso ruolo degli organi comunali e della dirigenza. Per cui si comprende il costante rinvio al regolamento di scelte non facili in una situazione di movimento. Contemporaneamente, è bene dirlo, è mancata una riflessione seria sul tema della partecipazione non individuale all'attività comunale. Manca, in genere, la consapevolezza che un comune in cui le circoscrizioni, gli istituti di partecipazione, il volontariato e l'associazionismo sono chiamati a collaborare è diverso da un altro in cui non ci sono. Manca una cultura del "far prender parte" e fare, oltre che a suggerire, stimolare e controllare. L'offerta fatta dall'associazionismo e dal volontariato proprio a Chianciano nel 1991, la spinta ad un nuovo decentramento portata avanti dall'associazionismo degli enti locali sembra proprio che non sia stata accolta pienamente. Restano i regolamenti da fare, in cui sarà possibile definire meglio il futuro dei comuni.

NORME STATUTARIE

ANCONA

(omissis)

Capo III

DECENTRAMENTO

Art. 21

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. Il territorio comunale è articolato in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate dal Comune, nonché quale ambito di altri organismi di partecipazione dei cittadini. Detta articolazione territoriale dovrà pertanto essere effettuata in modo tale da essere il più possibile coincidente con gli ambiti di altre realtà di carattere educativo, sanitario, sociale e ambientale e comunque dovrà tenere conto dell'erogazione ottimale dei servizi all'utenza.

2. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Sono elettori del consiglio circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3. Il consiglio circoscrizionale elegge nel

no seno un Presidente ed un vicepresidente.

4. Il regolamento determina il numero, l'ambito territoriale, l'organizzazione, la composizione, le funzioni, il funzionamento, i mezzi finanziari, patrimoniali ed organizzativi delle circoscrizioni, gli strumenti di partecipazione popolare alla loro attività, le forme della partecipazione degli organismi circoscrizionali alle attività ed alle deliberazioni del Comune. Il regolamento individua in particolare i servizi di base la cui gestione è demandata alle circoscrizioni e determina le deleghe di funzioni alle medesime per materie di interesse locale, con le relative procedure. Per l'approvazione e la modifica del regolamento occorre la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.

5. I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale. In caso di scioglimento, in vista delle elezioni per il loro rinnovo o per altra causa, gli stessi si limitano, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali, ad adattare gli atti urgenti ed imprevedibili; il Presidente ed il vicepresidente uscenti perdurano in carica fino all'elezione dei nuovi organi per l'espletamento delle attività previste dal regolamento.

(omissis)

AOSTA

(omissis)

Titolo II

FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
DEGLI ORGANI DEL COMUNE

(omissis)

Capo III

Le circoscrizioni di
decentramento comunale

Art. 19

Attivazioni del territorio
in circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune articola il suo territorio per intrinseca le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le nor-

me stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 3000 abitanti. Sono elettori del consiglio circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un Presidente.

4. Il regolamento determina l'ambito territoriale, la organizzazione, la composizione e le funzioni, i mezzi finanziari, patrimoniali ed organizzativi delle circoscrizioni, gli strumenti di partecipazione popolare alla loro attività, le forme della partecipazione degli organismi circoscrizionali alle attività ed alle deliberazioni del Comune.

5. I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi consigli circoscrizionali, ad adottare gli atti urgenti ed imperogabili.

(omissis)

BARI

(omissis)

Titolo IV

DECENTRAMENTO
CIRCOSCRIZIONALE

Art. 29

Circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune divide il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento ed adempie la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.

2. Fino alla costituzione dell'Area e dell'Autorità metropolitana:

a) la ripartizione territoriale del Comune resta determinata dalla deliberazione consiliare 28 luglio 1979, n. 609;

b) l'attribuzione di funzioni, nonché l'or-

ganizzazione interna delle circoscrizioni, restano determinate dal regolamento approvato con la deliberazione consiliare 28 luglio 1979, n. 609, e dal testo di disciplina delle funzioni delegate di cui alle deliberazioni consiliari 6 aprile 1984, n. 200, e 14 marzo 1985, n. 1256, in quanto compatibili.

3. Entro il termine di cui al precedente comma, eventuali modificazioni delle deliberazioni consiliari richiamate nel presente articolo sono approvate, semmai i consigli circoscrizionali, dal consiglio comunale nei modi e con le maggioranze di cui al comma terzo dell'art. 4 della legge n. 142/1990.

Art. 30

Deliberazioni circoscrizionali

1. Su ogni proposta sottoposta al consi-

glio circoscrizionale deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile della circoscrizione, il parere di regolarità contabile e, in caso di impegno di spesa, l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della ragioneria del Comune, nonché il parere di legittimità del segretario generale.

2. Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali, affisse nell'albo pretorio del Comune, sono contestualmente rinvenute alla Commissione per il decentramento a scopo cognitivo.

3. Le tasse vengono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale se concernono atti di competenza del consiglio comunale. Negli altri casi le delibere adottate, muniti dei pareri di cui al primo comma, diventano esecutive decorsi dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio ed il controllo è successivo ed eventuale su iniziativa del consiglio circoscrizionale, nonché della Commissione per il decentramento o di un terzo dei consiglieri circoscrizionali che ne facciano richiesta entro i suddetti dieci giorni.

4. In quest'ultima caso, causalmente all'affissione di cui al comma secondo, le deliberazioni sono comunicate ai Capigruppi consiliari circoscrizionali.

5. Sono comunicate al Prefetto, conte-

nuamente all'affissione, le deliberazioni concernenti acquisti, alienazioni, appalti ed in generale contratti.

Art. 31

Consiglieri circoscrizionali

1. Il Comune assicura ai consiglieri e ai gruppi consiliari circoscrizionali i locali e i servizi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

2. Ai consiglieri circoscrizionali sono messe le facoltà e le garanzie riconosciute ai consiglieri comunali nell'art. 21, in quanto ciò sia compatibile.

Art. 32

Adunanza generale

1. I consigli circoscrizionali possono essere dal sindaco riuniti in Adunanza Generale, anche su richiesta di due consigli circoscrizionali, per trattare questioni che riguardino più circoscrizioni.

2. Il voto dell'Adunanza Generale vincola il consiglio comunale e promulgarsi sulla questione entro un mese.

(omissis)

BOLOGNA

(omissis)

Titolo IV

DECENTRAMENTO

Art. 13

Quartieri

1. Il territorio del Comune è ripartito, a norma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in circoscrizioni che assumono la denominazione di Quartieri.

2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione dei Quartieri sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento, approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Le modifiche della delimitazione territoriale o del

numero dei Quartieri è approvata dal consiglio comunale con la stessa maggioranza su richiesta dei Quartieri interessati o previa loro consultazione.

3. Fino alla costituzione della città metropolitana, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, la ripartizione territoriale del Comune resta determinata dalla deliberazione del consiglio comunale OdC n. 1152 del 25 marzo 1985.

Art. 14

Organi del Quartiere

1. Sono organi del Quartiere il consiglio di Quartiere e il Presidente da questo eletto.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un vice Presidente.

Art. 35

Consiglio di Quartiere

1. Il consiglio di Quartiere è organo rappresentativo delle esigenze delle comunità del Quartiere nell'ambito della unità del Comune.

2. Il consiglio di Quartiere è composto da ventiquattro membri, eletti a suffragio universale diretto contestualmente al consiglio comunale, e secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale medesimo.

3. Il consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale — ivi compreso in caso di scioglimento o rinascita anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge — ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affluenza del risultato di convocazione del comizio elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.

4. Ai consiglieri dei Quartieri si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consiglieri comunali.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei consigli dei Quartieri sono disciplinate dal regolamento.

Art. 36

Scioglimento del consiglio di Quartiere

1. Il consiglio di Quartiere può essere sciolto quando, nonostante la diffida motivata espressa dal sindaco su mandato del consiglio comunale, insista in gravi e persistenti violazioni della legge, del presente statuto o dei regolamenti o quando sia nell'impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o per la decadenza di almeno la metà dei consiglieri.

2. Lo scioglimento è dichiarato dal consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Il consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del consiglio di Quartiere, la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo.

4. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del consiglio di Quartiere e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del consiglio e del Presidente di Quartiere sono esercitate rispettivamente dalla giunta e dal sindaco.

Art. 37

Attribuzioni dei consigli dei Quartieri

1. Ai consigli dei Quartieri, in quanto ai-

gani di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Amministrazione comunale nel suo complesso.

2. Ai consigli dei Quartieri è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio di attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione, che trova il proprio limite sul rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo politico-amministrativo proprio del consiglio comunale.

3. I consigli dei Quartieri, nell'ambito del proprio territorio, coordinano l'attività del Comune con quella di ogni altra Amministrazione pubblica.

4. I consigli dei Quartieri promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di Quartiere.

5. Nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i consigli dei Quartieri svolgono le attività di gestione finanziaria altrimenti demandate alla giunta.

6. I consigli dei Quartieri esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza dei due terzi del consiglio assegnato.

7. Fino alla costituzione della città metropolitana, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, la specificazione delle funzioni assegnate ai consigli dei Quartieri resta determinata dalla deliberazione del consiglio comunale DdC n. 1157 del 25 marzo 1983 e successive integrazioni.

Art. 38

Ambito di esercizio delle funzioni delegate

1. Nelle materie delegate ai consigli dei Quartieri la funzione di programmazione propria del consiglio comunale è tesa a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento e consiste nell'identificare, in rapporto ai singoli elettori, gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, il cui soddisfacimento deve essere garantito dall'azione degli organi decentrati nonché, ove ritenuto necessario, il loro massimo scarto il quale contiene i singoli interventi.

2. Annualmente il consiglio comunale provvede, in conformità a quanto previsto al precedente art. 27, a quantificare le risorse da

assegnare ai singoli Quartieri per l'insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tiene conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni preattive e di riequilibrio.

3. Spetta ai consigli dei Quartieri, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse complessivamente assegnate e degli obiettivi indicati, formulare programmi-obiettivo in cui si determinano i budget annuali dei singoli servizi e interventi.

4. I programmi-obiettivo dei consigli dei Quartieri vengono sottoposti al consiglio comunale per una valutazione di conformità agli atti del consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento.

5. Il consiglio comunale esercita la funzione di controllo al fine di valutare il rispetto dei vincoli imposti e la compatibilità dei risultati conseguiti con gli obiettivi e gli standard qualitativi fissati dal consiglio stesso. Il controllo è finalizzato alla rideterminazione quantitativa delle risorse da assegnare ai consigli dei Quartieri nell'esercizio successivo.

Art. 39

Presidente

1. Il Presidente del consiglio di Quartiere è eletto dal consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. Alla elezione del Presidente si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del sindaco.

Art. 40

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- rapresenta il Quartiere nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
- convoca e presiede il consiglio di Quartiere secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;

c) propone al consiglio, per l'approvazione, le deliberazioni;

d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi di Quartiere, dando impulso all'azione del Dirigente proposto ai moduli in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal consiglio del Quartiere e vigilando sul concreto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

f) esercita le funzioni delegatigli dal sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;

g) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dal regolamento sul decentramento.

Art. 41

Personale

1. A ciascun Quartiere viene assegnato il personale necessario a garantire l'assolvimento delle funzioni spettanti agli organi del Quartiere medesimo, ivi compreso quello che opera nei servizi delegati.

2. La responsabilità gestionale del complesso degli uffici e dei servizi di Quartiere è affidata ad un Dirigente incaricato con le modalità previste al successivo art. 43, comma 4. Ad esso spettano i compiti inerenti la responsabilità di direzione, come specificati al successivo art. 44, fatte salve diverse eventuali specificazioni disposte dal regolamento in ragione della peculiarità del compito assegnato.

3. Il regolamento disciplina le modalità di formazione degli atti dei consigli dei Quartieri per quanto attiene ai pareri e alle attestazioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 42

Deliberazioni dei consigli dei Quartieri

1. Le deliberazioni dei consigli dei Quartieri diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.

(omissis)

CAGLIARI

(omissis)

Titolo VI
DECENTRAMENTOArt. 41
Circoscrizioni

1. Il Comune di Cagliari è ripartito nelle seguenti circoscrizioni:

Circoscrizione n. 1 - Canalis, Marina, Stampori;

Circoscrizione n. 2 - S. Avendrace, Tavissaddu;

Circoscrizione n. 3 - Villasoria, La Yrga;

Circoscrizione n. 4 - S. Benedetto;

Circoscrizione n. 5 - S. Michele, Mulinu Boccia;

Circoscrizione n. 6 - Is Mirrionis, Bingia matta;

Circoscrizione n. 7 - C.E.P., Fossarda;

Circoscrizione n. 8 - Gennarini, S. Giuliano, Monte Urynu;

Circoscrizione n. 9 - S. Elia, Poetto, La Palma;

Circoscrizione n. 10 - Bosaria, Monte Mini;

Circoscrizione n. 11 - Pivri.

Il territorio di pertinenza delle circoscrizioni è delimitato nella planimetria allegata al presente statuto sotto la lettera "A".

2. Il numero e gli ambiti territoriali delle circoscrizioni potranno essere modificati, previa consultazione dei consigli di circoscrizione con delibera del consiglio comunale, nel rispetto delle leggi, in relazione a modifiche sia dell'assetto territoriale che di nuovi indirizzi politico-amministrativi. Per tale modifica è richiesta la stessa maggioranza consiliare richiesta per l'approvazione del presente statuto.

3. Le circoscrizioni, nell'ambito dell'unità del Comune, svolgono funzioni di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base nelle materie delegate dal Comune.

Art. 42

Organi delle circoscrizioni

1. Sono organi elettivi della circoscrizione, con funzioni di indirizzo e di controllo, il consiglio ed il Presidente.
2. L'attivazione delle deliberazioni degli organi elettivi della circoscrizione è affidata a un Funzionario. A ciascuna circoscrizione è attribuita una adeguata dotazione di mezzi strumentali, strutture e personale, in rapporto alle funzioni delegate.
3. Le circoscrizioni dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

ne, con funzioni di indirizzo e di controllo, il consiglio ed il Presidente.

2. L'attivazione delle deliberazioni degli organi elettivi della circoscrizione è affidata a un Funzionario. A ciascuna circoscrizione è attribuita una adeguata dotazione di mezzi strumentali, strutture e personale, in rapporto alle funzioni delegate.

3. Le circoscrizioni dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

3. La circoscrizione dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

Art. 43

Funzioni delle circoscrizioni

Sono attribuite alle circoscrizioni funzioni propositive, consultive, di controllo e di gestione in materia di:

— servizi socio-assistenziali;

— asili nido, scuole materne comunali, attività parascolastiche;

— biblioteche e attrezzature culturali decentrate;

— impianti ricreativi, servizi sportivi, tempo libero a dimensione circoscrizionale nonché ogni altra funzione espressamente delegata dal consiglio comunale. L'esercizio di tali funzioni è disciplinato dal regolamento.

Art. 44

Consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. A tal fine:

a) espone proposte che la giunta e il consiglio, per le rispettive competenze, hanno l'obbligo di esaminare, secondo i tempi stabiliti dal regolamento;

b) promuove la indicazione di consultazioni fra i cittadini della circoscrizione secondo le modalità previste dal regolamento;

c) adotta gli atti deliberativi necessari alla gestione dei beni e dei servizi di base e allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate;

d) espone pareri sugli atti individuati nel regolamento delle circoscrizioni.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio di circoscrizione deve essere richiesto il parere preventivo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Dirigente competente per materia, nonché quello di legittimità del segretario generale. Nel caso di spesa, deve essere richiesta l'attestazione della relativa copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le modalità di controllo da parte del Comune sulle deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono stabilite nel regolamento.

3. La gestione contabile è sottoposta al controllo del collegio dei revisori a norma del presente statuto.

4. Il consiglio circoscrizionale approva e trasmette annualmente al consiglio comunale una relazione sullo stato delle attività e sull'uso delle risorse assegnate.

5. Nella prima seduta il consiglio di circoscrizione è presieduto dal consigliere anagraficamente più anziano.

6. Il consiglio circoscrizionale può istituire Commissioni permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale, secondo il regolamento. Può altresì istituire Commissioni temporanee su argomenti specifici.

4) espone pareri sugli atti individuati nel regolamento delle circoscrizioni.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio di circoscrizione deve essere richiesto il parere preventivo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Dirigente competente per materia, nonché quello di legittimità del segretario generale. Nel caso di spesa, deve essere richiesta l'attestazione della relativa copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le modalità di controllo da parte del Comune sulle deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono stabilite nel regolamento.

3. La gestione contabile è sottoposta al controllo del collegio dei revisori a norma del presente statuto.

4. Il consiglio circoscrizionale approva e trasmette annualmente al consiglio comunale una relazione sullo stato delle attività e sull'uso delle risorse assegnate.

5. Nella prima seduta il consiglio di circoscrizione è presieduto dal consigliere anagraficamente più anziano.

6. Il consiglio circoscrizionale può istituire Commissioni permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale, secondo il regolamento. Può altresì istituire Commissioni temporanee su argomenti specifici.

7. Il consiglio circoscrizionale è composto da n. 20 componenti, eletti a suffragio diretto contestualmente al consiglio comunale.

Art. 45

Presidente del consiglio circoscrizionale

1. Il Presidente del consiglio circoscrizionale:

— convoca e presiede il consiglio circoscrizionale;

— rappresenta il consiglio circoscrizionale;

— indice le Consultazioni di circoscrizione;

— trasmette al Comune i propri atti e quelli adottati dal consiglio circoscrizionale;

— convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;

— assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo in attuazione del documento programmatico.

2. Il Presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale, nel suo seno, con le stesse procedure previste per l'elezione del sindaco, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri, comunque oltre la indicazione del vice Presidente.

3. I Presidenti di circoscrizione possono partecipare alle sedute del consiglio comunale, con diritto di parola, su convocazione del sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Il regolamento disciplina quanto non previsto dal presente articolo.

Art. 46

Consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni

1. È istituito il consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni, presieduto dal sindaco o suo delegato. Il consiglio dei Presidenti formula proposte ai competenti organi comunali in ordine al coordinamento dell'attività delle circoscrizioni.

(omissis)

CAMPOBASSO

(omissis)

Titolo IV
IL DECENTRAMENTOArt. 24
Circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune articola il proprio territorio in circoscrizioni, quali organismi di rappresentanza delle esigenze della popolazione di

partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Sono organi delle circoscrizioni il consiglio circoscrizionale e il Presidente del consiglio stesso.

3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dal regolamento.

Art. 25

Funzioni del consiglio circoscrizionale

1. Con il regolamento verrà affidata direttamente ai consigli circoscrizionali la gestione di taluni beni comunali e di determinati servizi comunali.

Art. 26

Attribuzioni del consiglio circoscrizionale

1. Il numero dei componenti del consiglio circoscrizionale è fissato nell'apposito regolamento.

2. I consiglieri nominano il presidente che svolge le funzioni stabilite dal regolamento.

3. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

4. Valgono per assumere la carica di consigliere circoscrizionale le cause di inelleggibilità e di incompatibilità di consiglieri comunali.

5. I consigli di circoscrizione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o elezione anticipata del consiglio stesso.

(omissis)

CATANZARO

(omissis)

Titolo IV

CIRCOSCRIZIONE DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Capo I

Decentramento

Art. 38

Finalità

Il Comune di Catanzaro per rendere effettivo il concorso partecipativo di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della collettività, individua nel Decentramento politico amministrativo lo strumento migliore e, pertanto, il territorio si articola in circoscrizioni.

Art. 39

Ambiti territoriali

1. L'ambito territoriale delle circoscrizioni ed il numero di esse sono determinati da apposito regolamento tenendo conto della più idonea organizzazione dei servizi e delle diversità delle realtà storico-sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio, ma avverte presenti gli obiettivi di integrazione di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 40

Composizione consigli

Il regolamento comunale sul Decentramento prevede il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna circoscrizione.

Art. 41

Competenze

1. La circoscrizione provvede alle gestione dei servizi di base, nel rispetto del regolamento, degli indirizzi e delle direttive del consiglio comunale.

2. Le funzioni delegate alle circoscrizioni sono quelle deliberanti dal consiglio comunale che può attribuire, valutare le particolari situazioni storico ambientali, specifiche competenze.

3. In sede di regolamento vengono individuate ulteriori attività che in relazione al territorio, alle caratteristiche di popolazione, alle tradizioni storico-sociali, si rendano delegabili ai quartieri attraverso sperimentazioni differenziate di funzioni amministrative nel corrispondente territorio.

Art. 42

Consigli circoscrizionali

1. I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto costruttivamente al consiglio comunale e con lo stesso sistema elettorale.

Capo II

Organi della circoscrizione e strumenti di decentramento

Art. 43

Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione:
 - a) il Presidente;
 - b) il consiglio circoscrizionale.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni suo compito da un vice presidente.

Art. 44

Strumenti di Decentramento

1. Sono strumenti di Decentramento:
 - a) la Commissione istruttorio al Decentramento;
 - b) l'assessore al Decentramento;
 - c) le Commissioni di lavoro delle circoscrizioni;
 - d) l'assemblea circoscrizionale;
 - e) la Conferenza dei Presidenti circoscrizionali;
 - f) la Conferenza del Capigruppo circoscrizionali.

Art. 45

Competenze del consiglio

1. Spetta al consiglio di circoscrizione approvare il bilancio, il conto consuntivo e la relazione del Presidente ad esso allegata, i programmi di intervento relativi alle materie delegate, i regolamenti, le deliberazioni che comportano spese non previste nei programmi di intervento.

2. Spetta al consiglio di circoscrizione esprimere pareri sulle seguenti materie, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento sul Decentramento:

- a) relazione previsionale e programmatica e schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune;
- b) piani, programmi generali, programmi settoriali del Comune;
- c) piano regolatore generale;
- d) Statuto e regolamenti comunali;
- e) varianti delle materie di cui alle lettere b), c), d).

3. Gli organi del Comune possono sottoporre al consiglio di circoscrizione altri atti, per acquisire il parere.

4. Il consiglio di circoscrizione può fo-

mulare, sui problemi della circoscrizione, ordini del giorno e mozioni indirizzandoli all'organo del Comune, delle aziende municipalizzate o delle istituzioni interessate.

Art. 46

Conferenza del Capigruppo

La conferenza del capigruppo collabora con il Presidente della circoscrizione nell'organizzazione dei lavori del consiglio nel modo stabilito dal regolamento sul Decentramento.

Art. 47

Elezione del Presidente

Il Presidente ed il vice Presidente sono eletti con le stesse modalità stabilite per l'elezione del sindaco e della giunta municipale.

Art. 48

Decadenza

Il Presidente ed il vice Presidente decadono dalla carica nei casi e con le modalità stabilite per il sindaco.

Art. 49

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente adotta tutti i provvedimenti in esecuzione alle deliberazioni del consiglio di circoscrizione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti che non comportano spesa, che lo statuto non attribuisce alla competenza del consiglio circoscrizionale.

Art. 50

Segretario

Il segretario della circoscrizione funge da segretario del consiglio, esprime i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti ed esercita le altre funzioni attribuitigli dal regolamento.

Art. 51

Riserva di regolamento

Ciascuna circoscrizione si dota di un proprio regolamento che disciplina i propri organi e l'attività degli stessi e che regola nell'ambito dei principi di cui al presente statuto.

to la partecipazione e la consultazione dei cittadini e delle associazioni.

Capo III

Risorse finanziarie, conto consuntivo, controllo

Art. 52

Risorse finanziarie

1. Per il funzionamento delle circoscrizioni e per garantire l'esercizio delle funzioni delegate, il bilancio di previsione del Comune prevede i necessari finanziamenti.

Art. 53

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo della circoscrizione è trasmesso alla giunta, prima dell'approvazione del conto consuntivo comunale, per l'esame di regolarità dei ricorsi e l'approvazione da parte del consiglio comunale.

2. I revisori dei conti possono sempre prendere visione delle scritture contabili delle circoscrizioni segnalando all'Amministrazione eventuali irregolarità.

Art. 54

Controllo

1. Gli atti adottati dagli organi della circoscrizione soggetti a controllo preventivo da parte della giunta comunale, da definire nell'apposito regolamento sul Decentramento, divengono esecutivi se entro venti giorni dalla ricezione la giunta, su relazione dell'assessore al Decentramento, non ne dichiara l'annullamento.

2. Per comprovati motivi, singoli provvedimenti possono essere dichiarati immediatamente esigibili secondo tempi e modalità stabiliti nello stesso regolamento sul Decentramento.

(omissis)

FIRENZE

(omissis)

TITOLO IV

IL DECENTRAMENTO

Art. 55

Quartiere

1. Il quartiere costituisce la circoscrizione territoriale di decentramento in cui è diviso il territorio comunale di Firenze.

2. Il Comune di Firenze valorizza il quartiere quale organismo di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate.

3. Il quartiere, espressione di comunità territoriali, rappresenta l'ambito di riferimento per la pianificazione territoriale, la programmazione, il decentramento dei servizi, il rispetto degli usi civici e delle consuetudini. L'Amministrazione si adopera perché nell'ordinamento di aziende, enti o servizi pubblici si osservino contrazioni congruenti con i quartieri.

4. Il regolamento sul decentramento stabilisce la delimitazione territoriale, il numero, la denominazione dei quartieri, le procedure per le modifiche territoriali e può prevedere forme di consultazione della popolazione interessata.

Art. 56

Il consiglio di quartiere

1. I consigli di quartiere sono eletti a suffragio diretto secondo le disposizioni di legge in materia, contemporaneamente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun consiglio è composto da un numero di consiglieri pari alla metà dei consiglieri che la legge attribuisce al consiglio comunale di Firenze.

3. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, anche i consigli di quartiere devono essere contemporaneamente rinnovati. Essi esercitano le proprie funzioni fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi consigli di quartiere.

4. La sede del consiglio di quartiere è co-

stituita dal centro civico, individuato dal consiglio comunale senza il parere del rispettivo consiglio di quartiere. Il centro civico è a disposizione per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico secondo le modalità stabilite con apposito regolamento del consiglio di quartiere.

Art. 57

Scioglimento del consiglio

1. I consigli di quartiere sono sciolti con ordinanza del sindaco previa deliberazione conforme emessa dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati:

a) per gravi e persistenti violazioni di legge o dello statuto;

b) per il venir meno della metà dei propri membri originari per dimissioni, decessi o altre cause anche quando si verificano in momenti successivi;

c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro i termini stabiliti o per la persistente condizione di dimissioni del Presidente, decorso sessanta giorni dalla comunicazione al consiglio;

d) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate.

2. Fino alla elezione del Presidente del nuovo consiglio le funzioni dei dicitotti organi dei quartieri sono esercitate dal sindaco o suo delegato. Gli atti che prevedono impegni di spesa sono adottati dalla giunta.

3. L'ordinanza di scioglimento fissa la data in cui devono svolgersi le nuove elezioni, da tenersi comunque entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

4. Non si procede all'elezione del nuovo consiglio di quartiere quando manchi meno di un anno alla data di rinnovo ordinario del consiglio comunale.

Art. 58

Il Presidente

1. Il Presidente del consiglio di quartiere e il collegio di Presidenza del consiglio sono eletti dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima riunione successiva alle elezioni, sulla base di un documento programmatico presentato da almeno un terzo dei consiglieri di quartiere, contenente

gli indirizzi politici generali e la lista dei candidati alle cariche di Presidente, vice Presidente e componenti del collegio di Presidenza. L'elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla prima seduta convocata per la convalida degli eletti.

2. La Conferenza di presidenza dei quartieri formata dal Presidente e dai vice Presidenti, costituisce l'organismo di raccordo delle attività dei quartieri e di consultazione del consiglio comunale, della giunta e del sindaco per tutte le materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento, particolarmente riguardo alla programmazione di attività.

Art. 59

Collegio di Presidenza e Commissioni permanenti

1. Il collegio di Presidenza, organo esecutivo del consiglio di quartiere, con poteri definiti dal regolamento sul decentramento è formato dal Presidente, dal vice Presidente e da un numero di consiglieri non superiore a un terzo dei componenti il consiglio.

2. Il consiglio di quartiere costituisce Commissioni di lavoro permanenti, con funzioni consultive e istruttorie di cui possono essere membri anche suoi consiglieri con specifiche esperienze e competenze nelle materie trattate. Il consiglio di quartiere con apposito regolamento stabilisce la composizione, il funzionamento, le rispettive materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti e il loro numero, comunque non superiore a sei. Ciascuna commissione è presieduta da un membro del collegio di Presidenza escluso il Presidente del consiglio di quartiere.

Art. 60

Partecipazione

1. Il consiglio di quartiere promuove e valorizza la partecipazione. Garantisce nell'ambito del quartiere l'esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti, attiva indagini, pubblici incontri sui problemi di interesse della comunità.

2. Il consiglio di quartiere realizza specifiche consultazioni della popolazione, promuove il preventivo confronto sui progetti di interesse del quartiere, ricerca nella gestione di servizi di base forme di coinvolgimento di associazioni e organizzazioni del volontariato presenti nel quartiere.

3. Il regolamento del consiglio di quartiere prevede forme di partecipazione di associazioni, enti e organizzazioni del volontariato al lavoro del consiglio ed all'attività del quartiere.

4. I singoli e le formazioni sociali possono rivolgere al consiglio di quartiere istanze, petizioni e proposte secondo le modalità, le procedure e con gli effetti stabiliti dal regolamento sul decentramento. Lo stesso regolamento indica il numero di sottoscrivitori, definisce le modalità per l'effettuazione del referendum consultivo di quartiere, disciplina gli strumenti più idonei per favorire il coinvolgimento della popolazione.

Art. 41

Funzioni di iniziativa e vigilanza

1. Il consiglio di quartiere esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento e dagli altri regolamenti previsti dal presente statuto, funzioni di iniziativa e di vigilanza sulle attività comunali di interesse del quartiere; può rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni, interpellanze, proposte di deliberazione in ordine ai servizi comunali di interesse del quartiere in qualunque forma scritta; può proporre al consiglio comunale la revoca o la mozione di sfiducia costrittiva nei confronti degli amministratori di nomina comunale secondo quanto disposto dall'art. 76.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le proposte del consiglio di quartiere ricevono una risposta motivata dal consiglio comunale o dalla giunta entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Il consiglio di quartiere partecipa, alla formazione degli atti di programmazione comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento.

Art. 42

Funzioni consultive

1. Il consiglio di quartiere secondo le modalità previste dal regolamento esprime parere obbligatorio:

a) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e i piani attuativi di carattere generale, i piani di settore, i progetti di opere pubbliche che interessano il territorio del quartiere;

b) sullo schema di bilancio preventivo, il

conto consuntivo, il piano pluriennale degli investimenti;

c) sui regolamenti comunali;

d) su altri atti individuati dai regolamenti comunali.

2. Sul provvedimento di carattere generale che attengono alla gestione dei servizi di base la consultazione dei consigli può avvenire attraverso la loro partecipazione a specifiche conferenze di programmazione.

3. I pareri dei consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati.

4. In caso di mancata espressione del parere entro il termine perentorio di venti giorni, salvo i diversi termini stabiliti dal regolamento sul decentramento, il provvedimento è posto all'esame ed all'approvazione dell'organo competente con l'assunzione della mancata espressione di tale parere nei termini.

Art. 43

Gestione dei servizi di base

1. Il consiglio di quartiere è competente per la gestione dei servizi di base in materia di sicurezza sociale, sport, verde pubblico, cultura e pubblica lettura, servizi educativi, interventi rivolti ai giovani e agli anziani, gli altri servizi intesi a soddisfare immediate esigenze della popolazione del quartiere che per caratteristiche tecniche e speciali ragioni di efficienza non richiedono una gestione in ambiti territoriali più ampi.

2. Il consiglio comunale, con provvedimento specifico approvato a maggioranza assoluta dei componenti determina l'attribuzione dei servizi di base. Spetta agli organi di quartiere l'emanazione degli atti di Amministrazione per la gestione dei servizi di cui si occupa precedentemente e la regolamentazione dell'utilizzo dei beni mobili e immobili assegnati.

3. La gestione dei servizi di base da parte dei consigli di quartiere avviene nel rispetto degli indirizzi programmatici intesi a dare omogeneità ai servizi sul territorio, definiti annualmente dal consiglio comunale in apposito documento allegato al bilancio.

4. Il consiglio di quartiere favorisce il decentramento dei servizi sul proprio territorio realizzando presidi e sportelli polifunzionali collocati in aree territoriali omogenee interne al quartiere.

Art. 44

Funzioni delegate

1. Il consiglio comunale con specifico atto deliberativo, su proposta della giunta, può delegare ai consigli di quartiere ulteriori funzioni prevedendo contestualmente le necessarie risorse di personale, finanziarie e strumentali.

2. Le deleghe di cui al precedente comma sono esercitate in base ai criteri direttivi ed agli obiettivi stabiliti annualmente dal consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 45

Concessioni ed autorizzazioni in materia edilizia

1. Il Presidente del consiglio di quartiere o suo delegato fra i componenti del collegio di Presidenza oltre ad un esperto nominato dal consiglio di quartiere, partecipa alla Commissione edilizia comunale, per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie riguardanti il territorio di competenza.

2. Il sindaco, sentita la giunta comunale, può delegare al Presidente del consiglio di quartiere il rilascio di categorie di concessioni ed autorizzazioni edilizie riguardanti il territorio del quartiere. Per tali atti il Presidente assume il parere consultivo obbligatorio della Commissione edilizia secondo le procedure previste dal regolamento edilizio.

Art. 46

Personale

1. Il settore funzionale di quartiere costituisce la dotazione organica di personale di ciascun quartiere. Il consiglio comunale, stabilisce le risorse di personale assegnate a ciascun settore funzionale di quartiere, sentito il parere obbligatorio della Conferenza di presidenza.

2. Il personale di ciascun settore funzionale di quartiere è soggetto alle norme relative alla mobilità fissate dal Titolo V del presente statuto, sentito il parere obbligatorio del Presidente del consiglio di quartiere nel caso di mobilità fra settori funzionali diversi.

3. Il Dirigente del settore funzionale di quartiere svolge i compiti propri della sua qualifica ed è garante della istruttoria e della legittimità degli atti adottati dal consiglio di quartiere di cui svolge le funzioni di segretario.

Art. 47

Risorse finanziarie

1. I consigli di quartiere amministrano, per la gestione dei servizi di base, uno stanziamento di bilancio definito in misura percentuale rispetto all'ammontare complessivo delle risorse, individuato in base alle effettive necessità finanziarie della gestione dei servizi.

2. Il piano di ripartizione fra i consigli di quartiere, formulato in modo da tener conto della popolazione, delle esigenze e dei servizi gestiti, costituisce allegato al bilancio di previsione.

3. Il consiglio comunale col suddetto atto attribuisce ai ulteriori necessarie risorse finanziarie per l'esercizio di funzioni delegate e per obiettivi determinati.

4. Sulla base dello schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta, il consiglio di quartiere predispone ed approva a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il programma finanziario di dettaglio contenente le previsioni di spesa del quartiere ed il corrispondente programma di attività dei servizi di base e dei servizi delegati. Il consiglio di quartiere approva le variazioni al programma finanziario di dettaglio laddove intervenissero capitoli di spesa di competenza del quartiere.

5. Il regolamento stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi nell'ambito del quartiere.

6. L'Amministrazione comunale definisce idonee procedure per il controllo di gestione nelle attività svolte dai consigli di quartiere, in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi di base.

Art. 48

Atti e provvedimenti

1. Le proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del consiglio devono contenere il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio di quartiere interessato, il parere consultivo espresso dal responsabile del servizio a livello di quartiere, il parere di legittimità amministrativa del responsabile di settore funzionale del quartiere.

2. Il responsabile del settore funzionale del quartiere provvede agli atti esecutivi successivi.

3. Tutte le deliberazioni del consiglio di quartiere sono pubblicate contemporaneamente.

mente all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo del Centro Civico per quindici giorni consecutivi. Esse divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti il programma finanziario ed i regolamenti che sono sottoposte all'approvazione della giunta comunale.

4. Le deliberazioni assunte dagli organi del quartiere sono soggette a controllo preventivo di legittimità del comitato regionale

di Consiglio quando almeno un terzo dei consiglieri assegnati al consiglio di quartiere ne faccia richiesta scritta e motivata al sindaco entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio con indicazione delle norme violate ovvero del vizio di incompetenza rilevato o degli atti fondamentali del consiglio comunale con cui risultano in contrasto.

(omissis)

GENOVA

(omissis)

Titolo V

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 29

Gli organi elettivi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e tutti gli altri previsti dal presente statuto.

2. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa.

4. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

5. È capo della Amministrazione comunale e ufficiale del Governo nell'ambito territoriale del Comune.

6. I consigli di circoscrizione costituiscono organi di decentramento e partecipazione.

(omissis)

Titolo VI

DECENTRAMENTO

Art. 46

Circoscrizioni

1. Fino all'istituzione dell'area metropolitana genovese, il Comune si articola in circoscrizioni, quali organismi di decentramento ai fini della partecipazione, della consultazione e della gestione dei servizi di base nonché dell'esercizio di funzioni delegate.

2. Il regolamento definisce il numero e l'ambito territoriale delle circoscrizioni, la loro organizzazione interna e le modalità di servizio delle funzioni attribuite secondo criteri di omogeneità.

3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta la popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale.

4. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente e l'esecutivo, la cui formazione sarà determinata dal regolamento sul decentramento.

5. La conferenza dei Presidenti di circoscrizione è convocata per iniziativa del sindaco o di un terzo dei Presidenti al fine di acquisire l'orientamento delle circoscrizioni su problemi di interesse generale.

Art. 47

Attività delle circoscrizioni

1. Le circoscrizioni possono proporre al consiglio comunale iniziative di loro interesse nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il consiglio comunale delega ai consigli di circoscrizione in tutta o in parte l'esercizio di funzioni proprie del Comune particolarmente per i servizi alla persona, le attività sportive, la cultura, la manutenzione ordinaria, la gestione del patrimonio locale, i servizi tecnici, ed il traffico di ambito locale.

3. Quando le funzioni delegate riguardano ambiti territoriali corrispondenti a più circoscrizioni, il consiglio comunale le affida alle stesse alla condizione che esse le esercitino

in concorso tra loro. Il regolamento del decentramento fissa le modalità di esercizio delle funzioni in questo caso.

4. Le funzioni delegate sono svolte sulla base delle indicazioni programmatiche degli organi comunali.

5. Le circoscrizioni provvedono altresì ai servizi di natura anagrafica e informativa. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate le circoscrizioni valorizzano le forme associative, il volontariato, le aggregazioni sociali operanti nel loro ambito.

6. Il consiglio comunale individua la sede ed i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività delle circoscrizioni.

7. È istituito l'albo circoscrizionale nel quale devono essere affissi tutti gli atti deliberativi della circoscrizione nonché il bollettino ufficiale del Comune di Genova ed il suo bollettino periodico.

Art. 48

Regolamento delle circoscrizioni

1. Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale attinenti a competenze proprie delle circoscrizioni divengono esecutive quindici giorni dopo la trasmissione al capigruppo del consiglio comunale e alla giunta, e la pubblicazione agli atti previsti del Comune e della circoscrizione.

2. Le deliberazioni attinenti a funzioni delegate devono essere trasmesse, per la presa d'atto, alla giunta comunale; non diventano esecutive e, a tutti gli effetti, atti del Comune se entro trenta giorni la giunta non le revoca con osservazioni o le annulla con atto formale.

3. Il regolamento prevede:
a) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;

b) le modalità per l'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale e dell'esecutivo;

c) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore a 24;

d) le modalità per l'elezione dei consigli circoscrizionali e la loro durata in carica, nonché i requisiti di eleggibilità a consigliere e le incompatibilità;

e) le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti con gli organi comunali e con le istituzioni, enti ed aziende dipendenti dal Comune;

f) le materie di interesse delle circoscrizioni ed i casi nei quali è fatto obbligo all'Amministrazione di acquisire il loro parere;

g) le funzioni delegate alle circoscrizioni e le loro modalità di esercizio.

4. Con il regolamento è approvata la pianta organica del personale per il funzionamento della circoscrizione.

5. Il consiglio comunale individua la sede ed i mezzi necessari all'attività ed ai servizi della circoscrizione.

Art. 49

Bilancio delle circoscrizioni

1. Il Comune provvede annualmente con il bilancio di previsione ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni proprie delle circoscrizioni, nonché di quelle affidate o delegate.

2. Entro un mese dall'approvazione del bilancio comunale il consiglio di circoscrizione approva, con voto a maggioranza dei consiglieri assegnati, il bilancio di circoscrizione.

(omissis)

L'AQUILA

(omissis)

TITOLO III
DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
Circoscrizioni

Art. 27
Circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune adempie la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento ed a tali fini articola il proprio territorio in circoscrizioni.

2. Il numero e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni sono determinati dal consiglio comunale in modo da assicurare a ciascuna di esse dimensioni che, nel rispetto e nella valorizzazione della partecipazione delle singole comunità, garantiscano la funzionalità e la efficacia della organizzazione amministrativa.

La deliberazione che determina il numero delle circoscrizioni indica, nei limiti previsti dall'art. 29, il numero dei consiglieri circoscrizionali assegnati a ciascuna di esse, tenendo conto anche dei centri abitati e della popolazione residente, ed è adottata con la maggioranza di voti prevista per l'adozione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e con le procedure dell'art. 5, comma 2.

3. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Art. 28
Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione:
a) il consiglio circoscrizionale;
b) il Presidente del consiglio circoscrizionale.

Art. 29
Consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale rappresenta

le esigenze della popolazione nell'ambito della unità del Comune.

2. Il consiglio circoscrizionale è composto da non più di dodici consiglieri ed è eletto a suffragio universale diretto, secondo le norme stabilite per la elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

3. Il consiglio circoscrizionale dura in carica lo stesso periodo del consiglio comunale contemporaneamente al quale è stato eletto.

4. Il consiglio circoscrizionale decade in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti. Può essere sciolto per gravi irregolarità o per impossibilità di funzionamento con deliberazione adottata dal consiglio comunale secondo le procedure previste con regolamento e con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il sindaco, con le modalità stabilite dal regolamento e sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, affida l'Amministrazione della circoscrizione ad una commissione composta da tre membri dei quali uno con funzioni di presidente. Nella commissione è rappresentata la minoranza. La commissione rimane in carica per il completamento del periodo di durata e fino alla elezione del nuovo consiglio di circoscrizione.

5. Sono eleggibili a consiglieri delle circoscrizioni i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 30
Presidente

1. Il Presidente rappresenta il consiglio circoscrizionale, esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento nonché quelle delegategli dal sindaco quale ufficiale di governo.

2. Il Presidente della circoscrizione è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno a scrutinio segreto nella prima seduta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni, da effettuarsi nella medesima seduta, non si raggiunge la

prescritta maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto Presidente colui che ha conseguito il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

3. Il consiglio della circoscrizione elegge nel suo seno un consigliere che, con la qualifica di vice presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. Il Presidente della circoscrizione può delegare proprie funzioni, anche per un ambito territoriale determinato, al vice presidente e ad altro consigliere circoscrizionale. In tal caso il Presidente indirizza e coordina le funzioni delegate e vigila sul loro espletamento.

5. È costituita la conferenza permanente dei Presidenti dei consigli di circoscrizione presieduta dal sindaco.

Art. 31
Funzioni della circoscrizione

1. La circoscrizione gestisce i servizi di base ad essa attribuiti ed esercita le funzioni delegate.

2. I servizi di base sono assegnati a ciascuna circoscrizione dal consiglio comunale secondo un piano organico, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, volto a valorizzare l'autonomia e la diretta assunzione di responsabilità delle circoscrizioni, secondo criteri che garantiscano la efficienza e la funzionalità dei servizi in rapporto alle esigenze della popolazione ed alle opportunità di partecipazione.

3. Il consiglio comunale determina gli obiettivi e le linee fondamentali dei servizi di base, attribuisce le risorse finanziarie necessarie, verifica i risultati della gestione. A tal fine il Presidente della circoscrizione invia periodicamente al consiglio comunale, e comunque almeno annualmente, una relazione sullo stato dei servizi e sui risultati conseguiti.

4. La circoscrizione ha funzioni consultive e facoltà di formulare istanze e proposte al consiglio comunale nelle materie di interesse circoscrizionale.

5. La circoscrizione esercita le funzioni delegate, secondo i principi stabiliti nell'atto di delega e con le risorse a tal fine assegnate.

6. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della circoscrizione e dei suoi organi, la pubblicità delle sedute e

gli strumenti di partecipazione dei cittadini, le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla circoscrizione ed indica le norme per le quali è richiesto il parere obbligatorio.

Art. 32
Deliberazioni del
consiglio circoscrizionale

1. Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale sono rimesse alla giunta comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento e divengono a tutti gli effetti atti del Comune in mancanza di osservazioni da comunicare al consiglio circoscrizionale entro venti giorni dal ricevimento. In tal caso, sulle deduzioni del consiglio circoscrizionale decise, in via definitiva, la giunta comunale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.

2. In presenza di deliberazioni illegittime, il sindaco ne sospende l'esecutività, dandone comunicazione al consiglio di circoscrizione.

Art. 33
Personale e risorse finanziarie

1. Alle circoscrizioni sono assegnati personale e risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle sue funzioni. Ad un dipendente è attribuito l'ufficio di segretario della circoscrizione. I fondi sono gestiti in base alle norme stabilite dal regolamento.

(omissis)

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

(omissis)

Art. 75
Revisione delle circoscrizioni
di decentramento

1. La ripartizione territoriale del Comune in circoscrizioni resta quella determinata dalla delibera del consiglio comunale n. 118 del 31 ottobre 1984. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il Comune provvede alla revisione delle circoscrizioni di decentramento con le modalità previste dall'articolo 27.

Art. 76
Revisione dello statuto

1. I cittadini, il difensore civico, le forme associative e gli organismi di partecipazione, istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private possono, con le modalità previste dallo statuto, proporre le modifiche statutarie che ritengono utili, illustrandone il contenuto e le ragioni.

2. Gli organi e gli uffici del Comune segnalano al sindaco i più rilevanti problemi emersi nella applicazione e nella interpretazione dello statuto.

3. Le proposte di modifiche statutarie sono sottoposte alla competente commissione consultiva a cura della giunta comunale.

La Commissione formula la proposta da sottoporre al consiglio comunale.

Art. 77
Diffusione dello statuto

1. Allo statuto è assicurata la più ampia diffusione, per agevolare la conoscenza, ed il testo è reso disponibile per chiunque ne faccia richiesta.

(omissis)

MILANO

(omissis)

TITOLO VII
Decentramento

Art. 92
Articolazione del Comune in zone

1. Il territorio del Comune è articolato in zone di decentramento, istituite per promuovere la partecipazione dei cittadini alla formazione e all'attuazione dei provvedimenti che interessano le singole zone, nonché per gestire in modo efficiente i servizi di base ed esercitare altre funzioni delegate dal Comune, secondo le norme dettate dal regolamento nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo statuto, anche al fine di realizzare la funzionalità delle strutture degli uffici del Comune e la migliore utilizzazione del personale.

2. Il numero delle zone e la loro delimitazione territoriale sono determinati in modo da individuare aree integrate ed equilibrate per sviluppo del territorio, presenza di servizi e di uffici pubblici e caratteristiche degli insediamenti.

3. Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione delle zone sono definiti dal consiglio comunale.

4. Le suddivisioni amministrative della città, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, coincidono di regola, con la delimitazione territoriale delle zone o ne sono multiple.

Art. 93
Organi delle zone

1. Sono organi delle zone il consiglio di zona e il presidente del consiglio di zona.

2. Il consiglio di zona è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente, contestualmente al consiglio comunale salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio di zona.

3. I consigli di zona decadono con lo scioglimento del consiglio comunale.

4. Il consiglio di zona è sciolto anticipatamente dal sindaco quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni di oltre metà dei suoi componenti o per le altre cause previste per lo scioglimento del consiglio comunale.

5. I consigli di zona sono composti da un numero di consiglieri, correlato alla popolazione residente, stabilito dal regolamento. I consiglieri durano in carica cinque anni e godono, nell'ambito del consiglio di zona, delle stesse prerogative che spettano ai consiglieri nell'ambito del consiglio comunale.

6. Il presidente è eletto dal consiglio tra i propri membri, con voto palese e a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. Il regolamento disciplina le ulteriori modalità dell'elezione.

7. Il presidente del consiglio di zona cessa dalla carica, oltre che per morte, dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità, per ap-

provazione di mozione di sfiducia costruttiva presentata e votata nei modi di cui all'articolo 40 e indicano il nome del nuovo presidente.

8. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio di zona; cura l'attuazione degli atti del consiglio di zona ed intrattiene i rapporti con gli organi del Comune. Svolge inoltre le funzioni delegate dal sindaco per i servizi di competenza statale.

9. I consigli di zona istituiscono nel loro seno Commissioni istruttorie per gli affari di competenza della zona. Le Commissioni sono presiedute da un consigliere; ai lavori delle stesse possono prendere parte, senza diritto di voto, altri cittadini non consiglieri, invitati in ragione della loro competenza e della disponibilità a prestare volontariamente la loro opera.

10. I presidenti delle Commissioni di cui al comma 9 sono eletti nella stessa seduta in cui è eletto il presidente del consiglio di zona e insieme a lui costituiscono l'ufficio di presidenza della zona.

11. Il consiglio di zona adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 94
Risorse ed uffici delle zone

1. Ai consigli di zona sono assicurate adeguate risorse finanziarie, tecniche e di personale per un efficace svolgimento delle attività di loro competenza.

2. A tal fine, la giunta consulta la conferenza dei presidenti di cui all'articolo 98 sulla predisposizione del bilancio. Subito dopo l'approvazione di questo da parte del consiglio, la giunta predisponde, sentita la medesima conferenza, una delibera-quadro relativa all'insieme delle attività dei consigli di zona, contenente il piano annuale di utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche e di personale disponibili per l'esercizio di tali attività. Tale delibera è approvata dal consiglio nei termini stabiliti dal regolamento.

3. Agli uffici di zona è preposto un Dirigente responsabile, sotto il profilo tecnico-amministrativo, dei servizi e delle attività svolte nella zona medesima.

Art. 95
Funzioni dei consigli di zona

1. I consigli di zona:

— promuovono l'informazione e la partecipazione dei cittadini della zona in ordine all'attività del Comune, nonché indagini, verifiche e dibattiti sui problemi della comunità locale e su quelli di interesse specifico della zona;

— verificano l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse della zona;

— esercitano funzioni consultive e poteri di iniziativa nei confronti degli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione;

— svolgono le funzioni di gestione dei servizi di base e le altre funzioni loro delegate.

Art. 96
Funzioni di proposte e consultive

1. I consigli di zona possono rivolgere agli organi del Comune istanze e proposte di deliberazione su oggetti di interesse della zona. Il consiglio comunale adotta le conseguenti determinazioni entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. I consigli di zona possono presentare richieste di referendum comunale secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

3. I consigli esprimono parere obbligatorio, entro i termini e con le modalità stabilite dai regolamenti comunali, sui piani urbanistici generali e su quelli attuativi riguardanti la zona, sui progetti di opere pubbliche, sulle concessioni edilizie e sui regolamenti per la gestione dei servizi.

Art. 97
Servizi di base e funzioni delegate

1. È attribuita ai consigli di zona la gestione dei servizi di base, interessanti la zona. Tra essi sono comunque compresi i servizi alla persona, la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, l'edilizia di interesse zonale. Il regolamento comunale può attribuire ai consigli di zona la gestione di altri servizi e la competenza per altri interventi.

2. I consigli di zona sono competenti a deliberare gli atti necessari per la gestione dei servizi ad essi attribuiti, ivi compresi quelli volti a disciplinare l'uso dei beni e delle risorse assegnate per lo svolgimento di tali servizi.

3. La gestione dei servizi di cui al comma 1 deve conformarsi agli obiettivi e agli in-

diritti definiti con la delibera quadro di cui all'art. 94, comma 2.

4. Il regolamento di contabilità definisce le modalità per la gestione delle spese da parte dei presidenti del consiglio di zona e dei Dirigenti responsabili degli uffici di zona.

5. Il consiglio di zona approva annualmente e trasmette al consiglio comunale una relazione sui servizi di base attribuiti alla sua gestione.

6. La giunta e il sindaco delegano ai consigli di zona, in conformità al regolamento, altre funzioni di propria competenza, e dispongono che altre competenze attribuite ai Dirigenti comunali siano esercitate in via decentrata dai Dirigenti responsabili degli uffici di zona.

7. Sulle proposte di deliberazione dei consigli di zona concernenti la gestione dei servizi di base ed essi attribuiti o le altre funzioni delegate ai sensi del comma 6 è richiesto il parere del Dirigente responsabile degli uffici di zona in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica e contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. I fondi destinati nel bilancio comunale al finanziamento delle attività dei consigli di zona, o quote degli stessi, sono messi a disposizione di questi all'inizio dell'esercizio, anche provvisorio, del bilancio annuale nella forma di apposita deliberazione della giunta.

9. I consigli di zona limitrofi possono realizzare tra loro forme di collaborazione anche permanenti.

10. In ogni zona sono messi a disposizione del pubblico i mezzi tecnici necessari per accedere direttamente agli uffici del difensore civico e ricevere le comunicazioni.

Art. 94

Conferenza dei presidenti dei consigli di zona

1. La conferenza dei presidenti dei consigli di zona è convocata dal sindaco e si ri-

unisce almeno due volte all'anno e quando lo richieda 1/4 dei presidenti per discutere e definire gli indirizzi in ordine allo sviluppo del decentramento.

2. La conferenza può eleggere una delegazione incaricata dei collegamenti con gli organi del Comune, formata da presidenti dei consigli di zona e da consiglieri che presiedono le Commissioni di cui all'art. 93.

Art. 99

Iniziativa e petizioni ai consigli di zona

1. I cittadini possono rivolgere al consiglio di zona istanze e petizioni ai sensi dell'articolo 9.

2. Quando l'istanza o la petizione sia sottoscritta da almeno 100 cittadini il presidente vi dà risposta scritta e motivata entro il termine fissato dal regolamento comunale.

Art. 100

Iniziativa popolare e referendum

1. L'iniziativa popolare e i referendum per deliberazioni, orientamenti o scelte di competenza propria dei consigli di zona sono disciplinati dalle norme degli articoli da 10 a 16, intesamente sottinteso il consiglio di Zona agli organi del Comune. L'iniziativa popolare può essere esercitata da un numero di cittadini residenti nella zona, pari ad almeno l'1% dei cittadini residenti nella zona stessa, i referendum di cui all'art. 11 da un numero almeno pari al 1% e il referendum di cui all'art. 12 da un numero almeno pari al 3%.

2. I referendum di zona sono, comunque, riferiti all'intera zona.

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai referendum richiesti per due o più zone.

(omissis)

NAPOLI

(omissis)

TITOLO VIII DECENTRAMENTO

Art. 73 Circoscrizioni

1. Il Comune di Napoli organizza il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento, determinandone con regolamento il numero, i confini e la denominazione.

2. Le circoscrizioni sono sedi di partecipazione e di consultazione, gestiscono i servizi di base ed esercitano le funzioni delegate dal Comune, garantendo la separazione tra compiti politici e gestionali.

3. Sono organi della circoscrizione il consiglio e il Presidente.

Art. 74 Consiglio circoscrizionale. Composizione ed organizzazione interna

1. Il numero dei componenti il consiglio è stabilito dal regolamento, secondo un criterio di proporzionalità col numero di elettori della circoscrizione.

2. Le condizioni di eleggibilità e di compatibilità sono quelle stabilite per la carica di consigliere comunale.

3. La carica di consigliere circoscrizionale è altresì incompatibile con quella di consigliere comunale, provinciale e regionale, e con quella di membro del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.

4. Il regolamento comunale disciplina la prima convocazione del consiglio circoscrizionale, nonché la convalida, la decadenza e la surrogazione per la carica di consigliere.

5. Il consiglio circoscrizionale disciplina con regolamento la propria organizzazione interna.

Art. 75 Presidente della circoscrizione. Elezioni e compiti

1. Il Presidente della circoscrizione è elet-

to dal consiglio circoscrizionale tra i propri componenti nella prima adunanza successiva alla convalida degli eletti.

2. L'elezione avviene, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.

3. Qualora nella prima adunanza nessun candidato consegua la maggioranza prescritta, viene indetta una nuova adunanza da tenersi entro quindici giorni dalla prima; risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.

4. Il Presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio, esercita le funzioni ad esso delegate dal sindaco nella qualità di Ufficiale del Governo.

Art. 76 Pareri

1. Il consiglio circoscrizionale esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:

A) modifica dei confini e del numero delle circoscrizioni;

B) attribuzioni e revocche di deleghe agli organi circoscrizionali;

C) delibera-quadro di cui al successivo art. 79;

D) piani urbanistici generali e settoriali e loro varianti, strumenti urbanistici esecutivi comprese le convenzioni urbanistiche se destinate ad avere effetti nel territorio della circoscrizione, deroghe agli strumenti urbanistici, programmi pluriennali di attuazione, piani di sviluppo e adattamento della rete commerciale;

E) programmi di attività del Comune, piani finanziari e programmi di opere pubbliche;

F) piani di organizzazione dei servizi;

G) bilancio annuale e pluriennale del Comune;

H) regolamenti comunali.

2. I pareri vengono espressi nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 77

Bilancio e conto consuntivo

1. Il consiglio circoscrizionale approva il bilancio e il conto consuntivo della circoscrizione.

Art. 78

Organicità delle attribuzioni

1. Il regolamento comunale individua i servizi di base della circoscrizione e le funzioni ad essa delegate in modo che siano rappresentate con carattere di organicità, in singoli ambiti materiali, le esigenze della popolazione.

Art. 79

Delibere quadro e adeguamento organizzativo del Comune

1. Delibere quadro comunali individuano il personale e i mezzi strutturali per la gestione di ciascun servizio attribuito alle circoscrizioni e per l'esercizio di ciascuna funzione delegata; individuano altresì i mezzi finanziari occorrenti nel quadro delle previsioni del bilancio comunale e secondo i criteri indicati dal regolamento generale di contabilità.

2. Il Comune di Napoli adotta l'organizzazione del personale e degli uffici al principio del decentramento e alle esigenze di funzionalità degli organismi circoscrizionali.

Art. 80

Personale dirigenziale

1. In ciascuna circoscrizione un funzio-

nario comunale della qualifica dirigenziale coordina l'attività dei servizi tecnici ed amministrativi, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede agli atti esecutivi, partecipa alle riunioni del consiglio circoscrizionale.

Art. 81

Regime degli atti

1. Le proposte di deliberazione sottoposte al consiglio circoscrizionale per l'esercizio delle funzioni delegate o per la gestione dei servizi di base sono sottoposte al parere del funzionario di cui al precedente art. 80 per i profili di legittimità, e al parere del responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria per i profili tecnico e contabile.

2. Ove la circoscrizione non abbia responsabili dei servizi il parere è espresso dal funzionario di cui al precedente art. 80 in relazione alle sue competenze.

3. Le delibere del consiglio circoscrizionale sono sottoposte al controllo di legittimità e al controllo contabile e di gestione nelle forme stabilite dal regolamento comunale, che dovrà prevedere ipotesi di annullamento e revoca degli atti nonché interventi sostitutivi.

(omissis)

PERUGIA

(omissis)

Capo III
DECENTRAMENTO

Art. 19

Circoscrizioni

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative della comunità locale e di realizzare un effettivo decentramento di funzio-

ni, il Comune articola il proprio territorio in tredici circoscrizioni, i cui confini, stabiliti secondo criteri di funzionalità, di coerenza territoriale e culturale, sono indicati nelle planimetrie allegare al regolamento per il decentramento.

Art. 20

Funzioni

1. Alle circoscrizioni sono attribuite funzioni deliberative in materia di informazione

e partecipazione, funzioni di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, utilizzando di norma le strutture disposte dal Comune, di gestione di servizi sociali ed assistenziali di base, di attività culturali, sportive, ricreative e di disciplina dell'utilizzo dei locali e degli spazi pubblici a queste destinati.

2. Il Comune, nell'intento di favorire il decentramento e la più agevole funzionalità dei propri servizi, può delegare alle circoscrizioni ulteriori funzioni che abbiano specifica attinenza con la loro dimensione politico-amministrativa.

3. Nell'ambito del bilancio comunale e delle norme sulla finanza pubblica, alle singole circoscrizioni è riconosciuta, all'interno dell'unità del Comune, autonomia di programmazione, di gestione amministrativa e contabile e responsabilità patrimoniale delegata. I trasferimenti comunali rispondono a criteri che tengono conto delle condizioni socio-economiche della popolazione, del territorio e di ogni altro elemento relativo alle funzioni attribuite o delegate.

4. Il Comune è tenuto, previa tempestiva trasmissione degli atti e documenti necessari, a consultare le singole circoscrizioni su ogni atto che abbia specifica incidenza sul territorio ad esse relativo, secondo quanto previsto dal regolamento, facendo menzione del parere espresso o della sua mancata espressione nella premessa dei propri atti. Il sindaco è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno del consiglio le proposte delle circoscrizioni che siano state respinte dalla giunta comunale e dalle stesse riproposte.

5. Sulle proposte di deliberazione degli organi circoscrizionali, eccettuate quelle di mera esecuzione, devono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le conseguenti deliberazioni sono nulle se non viene attestata la copertura finanziaria e non sono soggette al controllo dell'Organo regionale né ad approvazione degli Organi comunali.

Art. 21

Partecipazione

1. Alle circoscrizioni si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Capo II. Può altresì essere convocata dal consiglio di circoscrizione l'assemblea dei residenti.

2. Ogni circoscrizione può avanzare pro-

poste al consiglio comunale ai sensi dell'art. 14.

Art. 22

Organi

1. Sono organi delle circoscrizioni:
a) il consiglio circoscrizionale;
b) il Presidente del consiglio circoscrizionale;
c) l'Ufficio di Presidenza.

Art. 23

Consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione rappresenta le esigenze della popolazione del suo territorio nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale.

2. Il consiglio di circoscrizione è composto da venti membri, dura in carica cinque anni e comunque non oltre la permanenza in carica del consiglio comunale.

3. Il consiglio è l'organo deliberativo della circoscrizione e formula i pareri obbligatori o facoltativi richiesti dall'Amministrazione comunale e quelli di propria iniziativa su materie di competenza comunale. I pareri delle circoscrizioni, espressi all'unanimità dal consiglio, quando interessano atti o circostanze riferibili esclusivamente allo stretto ambito del proprio territorio per essere disposti che richiedono l'espressa indicazione dei contrari motivi di interesse pubblico.

4. Ai consiglieri circoscrizionali si applicano, in quanto compatibili, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per i consiglieri comunali. Ad essi sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri di cui all'art. 29, comma 1.

5. Il consiglio di circoscrizione costituisce Commissioni permanenti; può altresì costituire Commissioni speciali. Ha facoltà di chiedere l'intervento di funzionari del Comune, di acquisire notizie, informazioni, dati e relativi documenti.

6. Le deliberazioni dei consigli di circoscrizione, insuite ai sensi dell'art. 20, comma 5, diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro consensuale affiliazione all'atto circoscrizionale e a quello per il Comune.

7. Le eventuali osservazioni od opposizio-

si presentate dai cittadini singoli o comunque associati entro cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione, non rinviata dall'Ufficio di Presidenza manifestamente infondate, comportano il riesame delle deliberazioni da parte del consiglio di circoscrizione e se vengono confermate con provvedimento motivato diventano definitivamente esecutive.

8. Il consiglio di circoscrizione approva la relazione contabile annuale dell'attività che evidenzia la gestione dei fondi assegnati.

Art. 24 Presidente della circoscrizione e Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione con le modalità previste dalla legge per l'elezione del sindaco e rappresenta la circoscrizione. Le sue funzioni sono specificate dal regolamento sul decentramento.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto di quattro membri più il Presidente ed è eletto dal consiglio di circoscrizione a maggioranza assoluta. Le sue funzioni sono specificate dal regolamento.

3. Il consiglio di circoscrizione elegge a maggioranza assoluta, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, un vice Presidente con funzioni vicarie.

4. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

cessano dalla carica a seguito dell'approvazione da parte del consiglio di circoscrizione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione di sfiducia costruttiva, secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto per la revocazione della carica del sindaco e della giunta.

Art. 25 Personale e strutture

1. Il Comune istituisce presso ogni circoscrizione un ufficio dotato di personale e strutture adeguate all'espletamento delle funzioni degli organi circoscrizionali. Le spese relative sono a carico del Comune.

2. Le circoscrizioni sono dotate di mezzi finanziari necessari alla gestione dei servizi ed all'esercizio delle funzioni a queste attribuite o delegate, mediante previsione di spese complessive per singola circoscrizione in apposito capitolo del bilancio comunale.

Art. 26 Rinvio

1. Il consiglio comunale delibera apposito regolamento sul decentramento, sentiti i consigli di circoscrizione e con il parere favorevole della maggioranza di essi.

(omissis)

POTENZA

(omissis)

TITOLO IV CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 28 Articolazione territoriale

Il Comune istituisce le circoscrizioni quali organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio comunale procede alla

suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni, determinando il numero delle stesse.

Il numero ed i confini delle circoscrizioni potranno essere modificati, anche a seguito di iniziativa popolare, con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di tutti i consigli circoscrizionali.

Art. 29 Organi della circoscrizione

Sono organi della circoscrizione:
a) il Presidente del consiglio circoscrizionale;

b) il consiglio circoscrizionale.
I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto secondo le norme stabilite dalla legge.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

La composizione e il funzionamento dei consigli circoscrizionali sono stabiliti, per quanto non previsto dallo statuto, dall'apposito regolamento.

Il regolamento determina:

a) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali che non può essere superiore ai due quinti dei componenti assegnati al Comune;

b) le modalità per l'elezione del Presidente del consiglio circoscrizionale;

c) le attribuzioni e il funzionamento degli organi della circoscrizione;

d) le modalità relative all'accesso agli atti del Comune e al controllo di legittimità degli atti del consiglio circoscrizionale;

e) la definizione dei servizi comunali di

base la cui gestione è affidata alle circoscrizioni.

Art. 30 Attribuzioni e funzionamento dei consigli circoscrizionali

Il consiglio circoscrizionale può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione; formula proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la circoscrizione; esprime parere, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale, sulle materie di competenza del consiglio, gestisce i servizi di base ed esercita le funzioni delegate dal consiglio comunale nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio medesimo.

Il regolamento comunale stabilisce le materie per le quali il parere è obbligatorio.

(omissis)

ROMA

(omissis)

TITOLO IV DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 21 Principi e funzioni

1. Il Comune riconosce e valorizza l'autonomia delle circoscrizioni in cui è articolato il territorio comunale ed adotta la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.

2. Le circoscrizioni esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Ulteriori funzioni possono essere delegate alle circoscrizioni.

3. Il regolamento per il decentramento circoscrizionale è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Le circoscrizioni dispongono, con le modalità previste dal regolamento comunale

di contabilità, di specifici fondi di bilancio per l'espletamento dei compiti attribuiti o delegati.

5. Alle circoscrizioni sono assegnati risorse e personale per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo statuto e dal regolamento. La deliberazione comunale che delega alle circoscrizioni nuove funzioni deve indicare le risorse ed il personale per farvi fronte.

6. Le circoscrizioni gestiscono i servizi loro attribuiti dalla legge, quelli delegati dal Comune, e in particolare:

a) i servizi sociali per l'infanzia e per gli anziani;

b) i servizi di assistenza sociale e di assistenza ai cittadini svantaggiati;

c) le attività ed i servizi culturali, sportivi e ricreativi di interesse circoscrizionale.

7. Per gravi motivi relativi al mancato o inefficiente esercizio di servizi attribuiti alle circoscrizioni, il sindaco, dopo aver dato un termine per provvedere, riserva agli organi centrali la gestione diretta dei servizi ed adotta le iniziative conseguenti.

8. Alla giunta comunale compete il coordinamento dei servizi attribuiti e delegati alle circoscrizioni.

Art. 22 (*)

Ordinamento delle circoscrizioni

1. Il consiglio circoscrizionale, composto

(*) Il CO.RE.CO. del Lazio - Sezione di Roma, nella seduta del 2.12.1991, ha annullato l'originario comma 7 nella parte finale «salvo che, entro tali data, il sindaco, anche su proposta del segretario generale, se sospetta, per motivi di legittimità, i servizi di decentramento ai fini dell'attività e le sottoponga alla giunta comunale per le definitive determinazioni» (dopo le parole, — pretorio del Comune di Roma), con la seguente motivazione: «... la considerazione emessa dal Comune a sostegno della normativa sanitaria introdotta in ordine al controllo sugli atti e, per alcuni aspetti, sull'attività delle proprie circoscrizioni — relativa all'arrenda formale abrogazione da parte della legge n. 142/90, della specifica legge n. 376/76 ed alle corrispondenti necessità di colmare tale vuoto legislativo — per appreso legge di prelievo nelle sue valutazioni finali e, quindi, stessa e legittima l'introduzione di apposita normativa comunale, risulta, poi, per il contrasto con la ratio della stessa legge n. 142/90 (che in ogni sua parte è improntata al riconoscimento di una maggiore e più ampia autonomia degli organi pubblici di gestione della cosa pubblica) nella concreta fase di determinazione della normativa complessiva. Infatti, il dettato del comma 7 dell'articolo in esame rende ipotizzabile un controllo di legittimità, su richiesta del sindaco, sulla globalità delle deliberazioni adottate dai consigli circoscrizionali: sia su quelle proprie delle circoscrizioni, cioè quelle attribuite dalla legge n. 142/90 per l'esercizio delle funzioni di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, sia quelle alle quali l'esercizio del controllo appare elemento paralizzante di funzioni obiettivamente preclusi a fini consultivi e partecipativi e, quindi, in posizione antitetica rispetto agli organi di Amministrazione attiva; sia su quelle delegate dal Comune, tipiche, peraltro, di Amministrazioni attive, rispetto alle quali appare corretto ritenere il ruolo legislativo con norme sanzionarie, le quali, tuttavia, deve essere conforme ai ricorrenze prioritarie delle autonomie locali. Sono tale profilo ritenuto però che, da un lato, la norma non fissa i termini di durata della sospensione, neppure con riferimento all'adulazione di altro atto secondario, così potendosi in obiettivo contrasto con il più generale sistema dei controlli in materia e con l'esigenza di evitare che un atto omologo per lungo tempo influire in attesa dell'esercizio del controllo stesso. Pertanto, dall'altro lato, non individua le modi-

di ventidue consiglieri eletti a suffragio diretto secondo le disposizioni della legge, è l'organo rappresentativo della circoscrizione. Nessuno può essere contemporaneamente consigliere di più circoscrizioni, né essere contemporaneamente consigliere circoscrizionale e consigliere comunale.

2. Il regolamento della circoscrizione è adottato dal consiglio circoscrizionale con le modalità prescritte dall'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è approvato dal consiglio comunale entro trenta giorni. Il regolamento disciplina tra l'altro:

- le modalità per le nomine e le designazioni di spertanza del consiglio circoscrizionale;
 - l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari;
 - la pubblicità delle sedute del consiglio e delle commissioni;
 - l'informazione dei cittadini sulle attività e sulle deliberazioni della circoscrizione;
 - le forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività della circoscrizione, ivi compresa l'indizione di referendum, la presentazione di proposte o interrogazioni al consiglio;
 - la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata.
3. Nell'esercizio del loro mandato i consiglieri circoscrizionali hanno diritto di essere dagli uffici comunali nonché da enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici locali informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento.
4. Nella prima seduta il consiglio circoscrizionale elegge a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei consiglieri insie-

gna di duplice natura di controllo, rispetto alle quali non appare di avviso il richiamo all'art. 21 punto 8 dello stesso testo, che conferisce alla giunta esclusivamente un potere di coordinamento — e non già, quindi, di controllo — sui servizi attribuiti o delegati alle circoscrizioni». Allo stato, comunque, il Comune di Roma ha presentato ricorso innanzi al TAR Lazio per l'annullamento della decisione del CO.RE.CO. del Lazio - Sezione di Roma.

ti, il Presidente della circoscrizione e quattro consiglieri — di cui uno con funzioni di vice Presidente Vicario — che costituiscono il consiglio di Presidenza. Al Presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme concernenti la elezione e la mozione di sfiducia costruttiva previste per il sindaco dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto.

3. Il consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della circoscrizione. Il regolamento circoscrizionale ne disciplina le attribuzioni ed il funzionamento.

6. Il Presidente rappresenta la circoscrizione, presiede il consiglio circoscrizionale e il consiglio di Presidenza ed esercita le funzioni attribuitigli dal regolamento circoscrizionale, nonché le funzioni delegate dal sindaco a norma dell'art. 38, sesto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Spettano al consiglio circoscrizionale le deliberazioni relative alle funzioni assegnate alla circoscrizione. Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale diventano esecutive dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione all'albo circoscrizionale e all'albo pretorio del Comune di Roma.

8. Il consiglio circoscrizionale può essere sciolto dal consiglio comunale quando, nonostante la diffida motivata espressa dal sindaco su mandato del consiglio stesso, persista in gravi e persistenti violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti o quando sia nell'impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o per la decadenza di almeno la metà dei consiglieri. Nel periodo incombente fra lo scioglimento del consiglio circoscrizionale e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del consiglio e del Presidente sono esercitate ri-

spettivamente dalla giunta e dal sindaco. Il consiglio circoscrizionale rieletto dura in carica fino al rinnovo degli altri consigli circoscrizionali.

Art. 23

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il consiglio circoscrizionale esercita, con la maggioranza assoluta dei consiglieri, l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale. Il Presidente della circoscrizione, o un consigliere da questi delegato, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della commissione del consiglio comunale a cui è attribuito l'esame dell'atto di iniziativa circoscrizionale.

2. Il consiglio circoscrizionale può rivolgere interrogazioni ed interpellanze al sindaco. Il sindaco è tenuto a rispondere entro 60 giorni.

3. Il Presidente della circoscrizione presenta ogni anno al consiglio comunale una relazione, approvata dal consiglio circoscrizionale, sull'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alla circoscrizione stessa.

4. Il regolamento per il decentramento circoscrizionale indica gli atti del Comune per i quali è previsto il parere dei consigli circoscrizionali. Il parere è inserito nel testo della deliberazione comunale.

5. I progetti di atti di cui all'art. 32, secondo comma, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono temporaneamente trasmessi ai consigli circoscrizionali interessati, in modo da consentire l'informazione e la presentazione di osservazioni o proposte.

(omissis)

TORINO

(semiti)

Titolo IV
CIRCOSCRIZIONIArt. 47
Fanzorio e sede

1. Fino all'istituzione dell'area metropolitana torinese, il Comune si articola in circoscrizioni, intese come organismi di partecipazione, di gestione e di consultazione nelle materie previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

2. Il regolamento per il decentramento determina il numero e l'estensione territoriale delle circoscrizioni e fissa le procedure per la loro modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.

3. La sede della circoscrizione è nel centro civico, individuato dal consiglio comunale, a disposizione dei cittadini per assistere ad attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento del consiglio di circoscrizione.

Art. 48
Consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione è l'organo rappresentativo della collettività della circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune.

2. Esso è titolare in via ordinaria delle funzioni di competenza della circoscrizione che la legge, lo statuto ed i regolamenti non attribuiscono al Presidente.

3. L'apposito regolamento può prevedere l'istituzione della giunta circoscrizionale, definendone la composizione e le competenze.

Art. 49
Presidente

1. Il Presidente del consiglio di circoscrizione è eletto dal consiglio a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nella prima riunione successiva alle elezioni del consiglio, sulla base di un docu-

mento programmatico contenente gli indirizzi politici generali.

2. In materia di elezione, durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente, si applicano comunque, in quanto compatibili, le norme previste dal presente statuto e per il sindaco.

3. Il Presidente rappresenta il consiglio di circoscrizione, di cui convoca e presiede le riunioni e cura l'esecuzione degli atti; somministrando agli uffici e servizi della circoscrizione al fine di garantire efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione dei servizi di base; svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di governo.

Art. 50
Competenze proprie

1. Le circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi di base attinenti al territorio circoscrizionale, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire l'omogeneità e l'uniformità dei servizi.

2. I servizi decentrali, con le modalità previste dal regolamento dovranno, in ogni caso, comprendere i seguenti servizi:

- a) servizi socio-assistenziali di base;
- b) servizi scolastici e parascolastici di base;
- c) servizi connessi a sport e tempo libero di base;
- d) biblioteche decentrali;
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio afferente ai servizi di competenza delle circoscrizioni e del verde pubblico ad esse assegnato.

Art. 51
Competenze delegate

1. Il Comune può delegare alle circoscrizioni, in modo organico, funzioni determinate, assegnando contestualmente gli strumenti, patrimoniali e non, necessari per il loro svolgimento.

Art. 52
Attività strumentali

1. Alle circoscrizioni, per trasferimento o per delega, devono essere assegnate le funzioni e le competenze relative alle attività strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate. Viene inoltre attribuito l'utilizzo dei beni, patrimoniali e non, necessari per l'esercizio delle medesime funzioni.

2. Il regolamento determina quali funzioni di economia spettino alle circoscrizioni.

Art. 53
Pareti

1. Le circoscrizioni possono esprimere pareri e proposte sul finanziamento degli uffici decentrati e sulla gestione dei beni, servizi, e delle istituzioni comunali operanti nel territorio della circoscrizione.

2. Il regolamento stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio. Queste devono includere in ogni caso:

- a) gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale approvati dalla giunta comunale;
- b) i criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi;
- c) il piano regolatore e le sue varianti, i piani necrotivi, i piani pluriennali di attuazione, le convenzioni urbanistiche di particolare rilievo;
- d) i regolamenti comunali.

3. I pareri espressi dai consiglieri circoscrizionali costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale che, in caso di difformità, dovranno essere adeguatamente motivati.

Art. 54
Programmazione

1. L'attività delle circoscrizioni si inquadra nella programmazione del Comune. A tal fine ogni circoscrizione presenta alla giunta comunale un programma annuale di attività, prima dell'approvazione del bilancio preventivo del Comune.

Art. 55
Bilancio

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni le circoscrizioni godono di autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di invest-

mento e di spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato per ogni circoscrizione nel bilancio comunale. Lo stanziamento sarà complessivamente determinato ogni anno in sede di bilancio comunale, partendo dalla spesa storica individuata per ogni servizio e secondo la disponibilità dell'esercizio considerato.

2. Al piano di investimento e di spesa si applica la disciplina stabilita per gli atti inerenti alle funzioni delegate alle circoscrizioni, di cui all'articolo 59, quarta comma, del presente statuto.

Art. 56
Personale

1. Ad ogni circoscrizione è assegnato il personale numericamente e professionalmente adeguato per lo svolgimento dei compiti previsti. In armonia con il regolamento di organizzazione, il regolamento per il decentramento individua i criteri generali ed i parametri di riferimento per definire l'organigramma circoscrizionale, tenendo conto, servizio per servizio, dei carichi di lavoro e delle esigenze prospettate dalle singole circoscrizioni. Gli organigrammi così denominati vengono periodicamente verificati dai competenti organi comunali, secondo le modalità di cui al regolamento di organizzazione.

Art. 57
Partecipazione

1. Le circoscrizioni promuovono e valorizzano la partecipazione degli aventi diritto, con le forme e nelle modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi.

2. Il consiglio di circoscrizione realizza specifiche consultazioni della popolazione nelle fasi di predisposizione di progetti di interesse della circoscrizione, promuove il coinvolgimento di associazioni e di organismi di partecipazione e del volontariato nella gestione dei servizi di base ed in generale nella attività della circoscrizione.

Art. 58
Informazione

1. In collaborazione con il Comune, le circoscrizioni curano la più ampia informazione nei propri programmi ed attività.

2. Esse hanno diritto di richiedere e di ri-

ovetti dall'Amministrazione centrale notizie, informazioni, dati tecnici, economici e finanziari su ogni materia, ove lo ritengano necessario.

3. I titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art. 9 del presente statuto, hanno accesso agli atti ed ai documenti della circoscrizione, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 39 Controlli

1. Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale attinenti a competenze proprie delle circoscrizioni, per le quali non siano stati richiesti i controlli preventivi di cui ai commi seguenti, sono ricevute quindici giorni dopo la pubblicazione negli Atti interni del Comune e della circoscrizione. Contemporaneamente all'affissione agli Atti interni le deliberazioni circoscrizionali sono comunicate al capigruppo dei consigli circoscrizionali, al capigruppo del consiglio comunale e alla giunta comunale, ai soli fini di cui ai commi successivi.

2. Tutte le deliberazioni dei consigli circoscrizionali attinenti a competenze proprie devono essere inviati dalla giunta comunale

al consiglio regionale di Controllo per il preventivo controllo di legittimità, quando il Presidente o un terzo dei consiglieri circoscrizionali ne facciano richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate, al sindaco o ad un suo delegato, entro dieci giorni dall'affissione agli Atti interni.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le deliberazioni dei consigli circoscrizionali attinenti a competenze proprie possono essere altresì soggette al controllo preventivo per vizio di incompetenza o contrasto con atti fondamentali del consiglio comunale, qualora lo richieda un terzo dei consiglieri comunali o la giunta comunale.

4. Le deliberazioni attinenti a funzioni delegate devono essere trasmesse, per la presa d'atto, alla giunta comunale; esse diventano a tutti gli effetti, anche ai fini dei controlli, atti del Comune se, entro quindici giorni, la giunta comunale non le rivisa con osservazioni o le annulla con atto formale.

5. Il regolamento disciplina le modalità di espressione dei pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché sotto il profilo di legittimità, delle proposte di deliberazione dei consigli circoscrizionali.

(omissis)

TRIESTE

(omissis)

Titolo IV DECENTRAMENTO

Sezione I Disposizioni generali

Art. 88 Articolazione del territorio comunale in circoscrizioni

1. Le circoscrizioni sono organismi istituzionali di partecipazione e di decentramento, esercitano le funzioni loro attribuite dallo statuto e dal regolamento.

2. Il territorio del Comune si articola in circoscrizioni di decentramento i cui confini

e numero sono indicati nel regolamento del decentramento e delimitati nella planimetria ad esso allegata.

3. Le circoscrizioni, fatta salva la peculiarità della zona dell'adipeano, debbono comunque raggruppare una popolazione compresa tra i 40.000 e i 30.000 abitanti.

Art. 89 Organi e struttura gerarchica delle circoscrizioni

1. Sono organi delle circoscrizioni il consiglio circoscrizionale e il Presidente della circoscrizione.

2. Le funzioni e le competenze del segretario circoscrizionale e del personale assegnato alle circoscrizioni sono disciplinate dal regolamento comunale, sulla base dei principi

stabiliti dalla legge e dallo statuto per il segretario generale e il restante personale comunale.

Art. 90 Competenze attribuite alle circoscrizioni

1. Sono attribuite alle circoscrizioni le competenze in materia di gestione dei servizi di base individuati nel regolamento.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate limitatamente alle strutture, alle attività e ai servizi di interesse circoscrizionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio del Comune e con le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del decentramento.

3. Il trasferimento delle funzioni attribuite dal comma 1 è attuato con una o più deliberazioni della giunta comunale, che individualmente o potenzialmente gli atti di competenza delle circoscrizioni nelle materie attribuite, nonché i tempi e le modalità del trasferimento.

Art. 91 Competenze delegate alle circoscrizioni

1. La giunta comunale può delegare alle circoscrizioni la gestione di strutture, attività e servizi, ulteriori e diversi da quelli di cui all'art. 90, qualora la delega si riveli lo strumento più idoneo a garantire, a livello organizzativo e funzionale, una gestione dei servizi rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

2. La valutazione della idoneità della delega di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle risultanze di relazioni predisposte dall'ufficio di controllo della gestione.

Art. 92 Competenze relative alla partecipazione

Le circoscrizioni promuovono la partecipazione, anche valorizzando i rapporti con centri abitati periferici, rioni e borgate, nei modi stabiliti dal regolamento del decentramento.

Art. 93 Competenze relative all'attività del Comune

Le circoscrizioni partecipano alla programmazione comunale e rendono i pareri

previsti dallo statuto e dal regolamento del decentramento e indirizzano proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni ai competenti organi del Comune, delle aziende, delle istituzioni.

Sezione II Il consiglio circoscrizionale

Art. 94 Composizione e durata del consiglio circoscrizionale

1. Il regolamento del decentramento stabilisce il numero dei consiglieri che compongono ciascun consiglio circoscrizionale, in base a criteri ancorati alla popolazione residente e alla dimensione territoriale della circoscrizione.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio circoscrizionale la relativa deliberazione di cooptazione.

3. Il consiglio circoscrizionale dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di istituzione dei comitati elettorali, ad adottare i soli atti indicati nel regolamento del decentramento.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di creazione anticipata del consiglio comunale.

Art. 95 Funzionamento del consiglio circoscrizionale

Il regolamento del decentramento disciplina gli adempimenti preliminari dopo le elezioni e i criteri di individuazione e i compiti dei consiglieri ausiliari, e detta i principi relativi agli organi e all'attività del consiglio circoscrizionale.

Art. 96 Regolamento interno del consiglio circoscrizionale

Il regolamento del decentramento disciplina e delimita la potestà regolamentare dei consigli circoscrizionali in ordine all'organizzazione interna e all'esercizio della partecipazione, tenendo conto dei livelli di tutela della minoranza slovena nei limiti della vigente normativa.

Art. 97

Competenze del consiglio circoscrizionale

1. Spetta al consiglio circoscrizionale approvare i programmi di intervento relativi alle materie attribuite o delegate, le deliberazioni che comportino spese non previste nei programmi di intervento, il conto-consuntivo sui risultati della gestione, la relazione del Presidente ad esso allegata.

2. Spetta al consiglio circoscrizionale esprimere pareri sulle materie stabilite dal regolamento del decentramento, nei termini da questo previsti.

3. Gli organi del Comune possono sottoporre al consiglio circoscrizionale altri atti, per acquisirne il parere.

4. Il consiglio circoscrizionale formula, sui problemi della circoscrizione, le proposte di deliberazione, gli ordini del giorno e le mozioni previste dall'art. 93.

Sezione III (*)

Presidenza della circoscrizione

Art. 98

Elezioni del Presidente della circoscrizione

L'elezione del Presidente della circoscrizione avviene con le modalità e le maggioranze previste dal regolamento del decentramento, che ne disciplina altresì le procedure per la sfiducia coelettiva, la revoca e le dimissioni.

Art. 99

Termini per l'elezione del Presidente della circoscrizione

1. L'elezione del Presidente della circoscrizione deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

2. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1, il sindaco provvede a comunicarlo immediatamente al Prefetto.

Art. 100

Organi ausiliari del Presidente della circoscrizione

Il regolamento del decentramento può prevedere che il Presidente si avvalga, nell'esercizio delle proprie competenze, di organi ausiliari.

Art. 101

Competenze del Presidente della circoscrizione

1. Il Presidente della circoscrizione rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della circoscrizione, esercita i poteri attribuitigli dallo statuto e dal regolamento del decentramento.

2. Spetta al Presidente:

a) adottare tutti i provvedimenti, in esecuzione delle deliberazioni del consiglio circoscrizionale;

b) gestire i fondi economici per il funzionamento delle strutture circoscrizionali, con le modalità stabilite dal regolamento comunale;

c) adottare tutti gli atti che non comportano spesa, che lo statuto non attribuisce alla competenza del consiglio circoscrizionale;

d) i Presidenti delle circoscrizioni possono invitare Dirigenti ed impiegati del Comune, delle istituzioni e delle aziende a collaborare ai propri lavori; possono altresì, sentita la maggioranza del consiglio circoscrizionale,

le, invitare ogni altra persona ritengano opportuna.

Sezione IV
Rapporti con il Comune,
risorse finanziarie

Art. 102

Risorse finanziarie

Per il funzionamento degli organi circoscrizionali e per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate, il bilancio del Comune prevede appositi stanziamenti, che specificano

l'ammontare massimo delle spese in relazione a ciascuna funzione attribuita o delegata, con i criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 103

Norme regolamentari

Il regolamento disciplina le modalità per la trasmissione di atti del Comune alle circoscrizioni e il diritto di accesso agli atti del Comune da parte dei consigli circoscrizionali.

femiozj

VENEZIA

femiozj

Capo V
DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 22

1. In relazione al disposto dell'art. 13 legge 8 giugno 1990 n. 142 il territorio del Comune è articolato in circoscrizioni di decentramento.

2. La circoscrizione esercita azione amministrativa nell'ambito delle funzioni che le sono delegate dal Comune e gestisce i servizi che abbiano rilievo circoscrizionale nelle materie attinenti la gestione delle reti circoscrizionali, dei centri civici, dei centri socio-culturali, dei centri diurni per anziani, degli impianti sportivi, dei parchi gioco, dei giardini, delle aree verdi, delle attività culturali, della vigilanza urbana e dell'assistenza sociale.

3. Le attribuzioni delle circoscrizioni possono essere diversificate in relazione a specifiche condizioni locali.

4. Il consiglio comunale, con apposito regolamento da adottare entro un anno dalla deliberazione dello statuto con le procedure previste per l'approvazione dello statuto comunale, individua le circoscrizioni, ne delimita il territorio, determina il numero dei membri del consiglio circoscrizionale, definisce le forme ed i mezzi per l'esercizio

dell'azione amministrativa di loro competenza.

5. La giunta esercita il controllo sugli organi delle circoscrizioni nelle forme di cui gli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

6. Gli assessori delegati ai sensi dell'art. 11 terzo comma del presente statuto convocano e presiedono almeno due volte l'anno la conferenza dei Presidenti del consiglio circoscrizionale del territorio di loro competenza.

Art. 23 (*)

1. Il consiglio circoscrizionale elegge un Presidente e, nei casi previsti dal regolamento, può dotarsi di un esecutivo.

2. Il Presidente rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio, sovrintende all'esecuzione degli atti d'Amministrazione ed all'esplicitamento delle funzioni

(*) Prima dell'entrata in vigore dell'organo di controllo l'art. 23 era costituito da n. 4 comma ed il CO. RE. CO. del Veneto - Sezione di Venezia, nel la seduta del 7.11.91, ha annullato l'originario comma 4 («Gli atti deliberativi dei consigli circoscrizionali sono soggetti alle forme di controllo che l'art. 40 comma 2 legge 8 giugno 1990 n. 142 riserva alle deliberazioni di giunta»), con la seguente motivazione: "... che la previsione statutaria è palese in contrasto con l'art. 41 della legge 142/90".

(*) Prima dell'entrata in vigore dell'organo di controllo la sezione III era costituita da n. 7 articoli e il CO. RE. CO. del Friuli Venezia Giulia - Sezione di Udine, nella seduta del 14.1.92, ha annullato l'originario art. 100. Esercizio delle deliberazioni (v). Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale vengono trasmesse alla giunta generale e contemporaneamente pubblicate all'albo circoscrizionale, di seguito recative il sindacato-giunta dalla pubblicazione, qualora la giunta comunale non le risponde, per dubbi di sua legittimità. 2. Il regolamento del decentramento stabilisce le modalità e i limiti di controllo, con la seguente motivazione: "... appare illegittimo l'esclusivo delle disposizioni in materia di funzioni di controllo della L. R. 49/91 (infatti essendo stati attribuiti alle circoscrizioni compiti non solo propositivi-consulativi, bensì anche gestionali e deliberativo-mercato) (in materia delegata dalla giunta) le deliberazioni relative sembravano configurarsi come aventi rilevanza esterna e pertanto, ricorrendo nel regime generale del controllo sugli atti delle autonomie locali prevista dalla L. R. 49/91 (ivi compresa la possibilità di controllo preventivo di legittimità su iniziativa dell'organo deliberante art. 25 L. R. citato)".

si comunali delegate e di quelle che gli sono affidate a' sensi dell'art. 38 comma 6 legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il consiglio circoscrizionale:
 - a) delibera sulle materie affidate alla competenza circoscrizionale;
 - b) esprime pareri obbligatori sulle materie indicate all'art. 32 lettera b), c), h) legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - c) indica e propone al consiglio comunale gli obiettivi ed i programmi che incontrano la circoscrizione;
 - d) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi di base attribuiti alla circoscrizione.

Art. 24

1. Il consiglio circoscrizionale, convocato dal consigliere sindaco, elegge nel suo seno il Presidente non oltre sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri circoscrizionali a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 34 e 37 legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Il consiglio circoscrizionale adotta il proprio regolamento uniformandosi alle disposizioni del regolamento del consiglio co-

munale per quanto attiene alla formazione dell'ordine del giorno alla convocazione ed alle votazioni.

5. Il consiglio circoscrizionale istituisce Commissioni, permanenti o temporanee, con compiti istruttori e di consultazione scegliendo i membri anche tra cittadini elettori del Comune che non fanno parte del consiglio.

6. Ogni Gruppo presente nel consiglio circoscrizionale ha diritto d'essere rappresentato in ciascuna Commissione.

Art. 25

1. La circoscrizione è dotata di un segretario che assiste il Presidente ed il consiglio, provvede all'esecuzione degli atti e gestisce le funzioni di competenza.

2. È prevista l'istituzione presso la segreteria di ciascun consiglio circoscrizionale di un servizio d'informazioni idoneo ad orientare i cittadini nei rapporti con l'Amministrazione comunale.

3. Per la gestione dei compiti d'istituto e di quelli loro delegati le circoscrizioni dispongono di uno stanziamento annuale indicato nel bilancio comunale.

4. La dotazione organica del personale della circoscrizione è determinata dal regolamento.

(omissis)



GIUNTA MUNICIPALE DI AREZZO

Prot. G.M. n. 786
Prot. Gen. n. 13828/1.8.8.

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 1982

OGGETTO: Decentramento; Proposta organizzativa

PRESIDENTE: Valdo Farnocci
SEGRETARIO: Dr. Guido Rizzo

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta
alla votazione sull'oggetto

Cognome e Nome	Carica	Presenti
FARNOCCI Valdo	Sindaco	1
POLLI Luigi	Vice Sindaco	2
CIROCCO Paolo	Assessore	3
FERRINI Emilio	" "	4
GALANTINI Carlo	" "	5
ROSSI Mario	" "	6
CAPORALI Alessandro	" "	7
SACCHINI Luigi	" "	8
VICCHI Paolo	" "	9

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritrovata la modifica apportata alla configurazione territoriale delle Circoscrizioni a seguito della sentenza Am.ve del 1980 che ha ridotto il loro numero da 11 a 8;

Considerato che, a seguito di quanto sopra ed in previsione del nuovo regolamento delle Circoscrizioni, si rende necessaria una riorganizzazione della loro struttura organizzativa, sia per quanto riguarda il loro organico, le funzioni del Segretario ed i rapporti tra lo stesso e l'apparato comunale;

Rilevato, altresì, di dover definire i compiti dell'Ufficio Decentramento, previsto dall'art. 4 del vigente Regolamento, come argomento di accordo tra l'Ass. Com. e le Circoscrizioni;

Visto la proposta organizzativa presentata dall'Assessore al Decentramento;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio proposto in ordine ai contratti di cui all'art. 33 della L. 8.8.80, n. 142;

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità della delibera ai sensi della legge 8.8.80 n. 142;

Quanto

DELIBERA

- 1 - di approvare, in linea di massima, la proposta organizzativa del Decentramento come da allegato.
- 2 - di trasmettere il tutto all'esame della competente Commissione Consiliare per il Decentramento.

CE/ce

Per copia conforme ad uso amministrativo

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA ORGANIZZATIVA

Le modifiche apportate con le ultime elezioni amministrative alla configurazione territoriale delle Circoscrizioni che ha ridotto il loro numero dalle undici precedentemente previste alle sei attualmente operanti, rende necessaria ed opportuna una revisione della loro struttura organizzativa. Le Circoscrizioni al momento risultano come da descrizione che si allega.

Per quanto riguarda l'organico necessario, le sue funzioni, i rapporti tra le Circoscrizioni e l'Ufficio Decentramento, le funzioni di quest'ultimo, le sedi, nonché i mezzi tecnici necessari per l'espletamento dei servizi, può essere ipotizzata la seguente proposta organizzativa.

Insanitamente è opportuno individuare l'organico di cui allo stato attuale ogni singola Circoscrizione è dotata:

Circ.ne n.1: sede: Clivi

Segretaria: Lucia Del Brenna (V° livello prof.le
con incarico al VI°)

Circ.ne n.2: sede: S. Leo

Segretario: Roberto Neri (VII° livello prof.le)
Custode: Sberardi Bruna

Circ.ne n.3: sede: Saione

Segretario: Mario Valli (VII° livello prof.le)
Custode: Stocchi Stefano

Circ.ne n.4: sede: P.ssa Giotto

Segretario: Luciano Gaidelli (VII° livello
prof.le)

Custode: Mattesini Filomena

Circ.ne n.5: sede: Riputino

Segretario: Claudio Orselli (VII° livello
prof.le)

Custode: Reno Bruni

Circ.ne n.6: sede: Palazzo del Pero

Segretario: Gianclaudia Faltoni (VII° livello
prof.le)

Explicitiamo ora le funzioni che dovranno essere proprie del Segretario di Circoscrizione, per quanto allo stato attuale siano dallo stesso già parzialmente svolte:

- 1) Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Circoscrizione con la stesura e dattiloscrittura dei relativi atti deliberativi.
- 2) Istruttoria delle pratiche per il Consiglio, sia quelle relative alle attività di competenza prettamente circoscrizionale, sia quelle di contenuto politico-generale, seguendo l'iter burocratico fino alla pratica attuazione, rispondendo altresì della loro esecuzione.
- 3) Trasmissione della proposta di pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale ai vari Capigruppo e al Coordinatore della Commissione interessata con stesura dell'atto deliberativo al momento dell'espressione del parere stesso.
- 4) Valutazione della legittimità degli atti deliberativi della Circoscrizione ai sensi dell'art.53 L.8.8.1998 n.147 con relativa apposizione del visto nell'atto deliberativo.
- 5) Trasmissione all'Ufficio Decentramento di copia di tutti gli atti aventi o meno contenuto deliberativo.
- 6) Stesura dell'ordine del giorno e convocazione delle Commissioni di lavoro.
- 7) Tenuta dei rapporti con gli Uffici e Servizi Comunali, con le UU. SS. LL., con le aziende comunali, nonché con gli organismi e gli Enti di interesse circ.le per specifici casi di loro competenza, d'intesa con i Presidenti nell'ambito dei poteri reciprocamente conferiti.

- 8) Adempimenti amministrativi connessi con il normale funzionamento della Circostrizione e/o delegati alla medesima.
- 9) Informazioni ai cittadini circa i servizi circoscrizionali e comunali.
- 10) Sostituzione temporanea reciproca quando ciò divenga necessario e non sia possibile provvedere attraverso il Segretario supplente per l'espletamento delle sedute del Consiglio.

Dandosi atto peraltro che ai Segretari compete ogni altro adempimento necessario per il buon funzionamento della circoscrizione.

Dopo aver provveduto alla descrizione delle funzioni e dei compiti del Segretario circoscrizionale, appare decisivo affrontare il problema relativo ai rapporti con gli Uffici e i Servizi dell'Amministrazione Comunale individuando un punto di riferimento preciso e sicuro per le Circostrizioni stesse.

A tal fine i Responsabili dei servizi dei dipartimenti, in relazione alle pratiche di rispettiva competenza, vengono individuati come segue:

I° Dip.to - Affari Generali	
- Personale	Resp. Off. Amm.vo
- Servizi Demografici	D.ssa Roberta Ricciarini
- Polizia Municipale	Comandante P.M. Dr. Giacomo Ciacci
II° Dip.to - Ragioneria	Ragioniere Capo Dr. Ghelli Paolo
- Tributi	Resp.Off.Tributi Rag. M.L. Rossi Beccatini
- Provveditorato	Resp.Off.Provveditorato D.ssa Silvana Chianocci

III° Dip.to - Urbanistica	Resp.Off.Amm.vo
- Edilizia	D.ssa Daniela Farsetti
- Attività Economiche	Resp.Off.Attività Economiche Dr.Silvio Santini
IV° Dip.to - Manutenzione	
Progettazione e Direzione LL.PP.	Resp.Off.Amm.vo Dr.Giancarlo Turchiati
- Servizi Tecnologici	Resp.Off.S. Tecnologici Ing. Antonio Masticea
- Sanità e Ambiente	Resp.Off.Ambiente D.ssa Susanna Neri
V° Dip.to - Servizi Scolastici	Resp.Off.Amm.vo D.ssa Mirella Mancioffi
- Cultura	Resp. Off. Cultura D.ssa Manuela Fabbrici
- Sport	Resp. Off. Sport Dr.Vittorio Bossi
- Turismo	Resp. Off. Turismo -
- Tempo Libero	Tempo Libero
- Attività Sociali	e Attività Sociali D.ssa Maria Giuliattini

Al fine di consentire una migliore efficienza operativa delle Circostrizioni, in modo da soddisfare con maggiore tempestività e chiarezza le richieste dei cittadini, appare opportuno, in attuazione di quanto previsto dal regolamento delle Circostrizioni, definire la struttura e i compiti dell'Ufficio Decentramento.

L'Ufficio Decentramento, istituito all'interno del I° Dipartimento, ed in particolare dell'Ufficio Amministrativo il cui Responsabile è conseguentemente responsabile dell'Ufficio Decentramento, si avvale del seguente organico:

- Sinatti Franco - Istr.re Direttivo - Responsabile operativo
- Teri Enrico - Istr.re Direttivo - Addetto all'ufficio cui viene anche affidato il compito di sostituire i Segretari delle Circ.ri ogni qualvolta gli stessi saranno assenti per impedimento.
- Bracciali Aquile - Commesso
- Dal Monte Yvonne - Commessa - Nell'Aprile 1992 verrà collocata a riposo su domanda

L'Ufficio Decentramento avrà il compito di:

- definire le procedure e le modalità di erogazione di eventuali servizi di carattere particolare ed eccezionale con successivo controllo del rispetto di dette procedure e modalità;
- coordinare i servizi amministrativi e di segreteria delle Circoscrizioni di intesa con i Presidenti, con particolare riferimento alla regolamentazione delle assenze e delle eventuali sostituzioni;
- esaminare ed inviare all'organo competente gli atti deliberativi delle singole circoscrizioni di carattere politico-generale già di competenza dell'Ufficio Amministrativo del 1° Dipartimento;
- esaminare tutti gli atti circoscrizionali trasmessi all'Ufficio Decentramento e già assegnati per competenza ai singoli uffici comunali, segnalando alle singole circoscrizioni gli eventuali adeguamenti procedurali nel caso di difformità rispetto alla normativa che disciplina l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni;
- verificare il rispetto delle procedure relative ai pareri resi dalle Circoscrizioni;

- controllare l'iter burocratico degli atti e delle pratiche delle Circoscrizioni presso gli Uffici Comunali destinatari, sollecitando i Responsabili, prima individuati, ogni qualvolta se ne evidenzia la necessità.

Per un migliore svolgimento delle attività circoscrizionali si ritiene necessario, inoltre, un potenziamento dell'organico così individuabile:

- 1) Un Commesso alla Circoscrizione 1 (con sede a Giovi) e alla Circoscrizione 6 (con sede a Palazzo del Fero), equiparandole alle altre, la cui presenza consenta al Segretario di recarsi presso gli Uffici Comunali ogni qualvolta si presenti la necessità. Questo porterà ad un duplice effetto positivo: in primo luogo eviterà la chiusura forzata, con i conseguenti effetti negativi di immagine ed inoltre consentirà una maggior funzionalità nella gestione dei servizi;
- 2) reperimento di n.3 collaboratori professionali che siano di supporto all'attività dei Segretari nei giorni di apertura al pubblico, apertura da concordarsi di intesa con i Presidenti e l'Ufficio Decentramento in modo da garantire un reale ed effettivo servizio al cittadino, considerando infatti che il segretario deve spesso recarsi fuori sede per svolgere anche altri adempimenti circoscrizionali.

L'organizzazione così strutturata determina la necessità di avvalersi dell'opera dei 3 collaboratori prof.li sopracitati i quali, non solo garantiranno una presenza operativa nei momenti di assenza del Segretario (sia essa dovuta a motivi di ufficio o malattia), ma essenzialmente saranno di supporto ai Segretari nella normale attività circoscrizionale, agevolando inoltre l'attuazione del "Progetto Utenza '92" con il quale l'Amministrazione Comunale ha in animo di predisporre un

servizio di informazione sulla Pubblica Amministrazione, dotando le Circoscrizioni di personal computer in modo di fornire all'utente, nei giorni di apertura al pubblico, le risposte desiderate.

Il "Progetto Utente '92" comporta conseguentemente un'attenta analisi sull'ubicazione delle sedi circoscrizionali.

Insanzitutto dovranno essere individuate nella zona di Ciotto, Saline e Fiorentina, sedi atte ad ospitare in modo adeguato l'unificazione di più servizi (informazione e ascolto, circoscrizione, distretti socio-sanitari, Centri unificati di prestazione e di prestazioni sanitarie).

Problema non secondario è quello dell'ubicazione delle sedi di Ciovi, di Riputino e di Palazzo Del Pero, al quale deve essere data una soluzione in tempi brevi.

La sede attuale della Circoscrizione n.1 è assolutamente inadeguata per la non funzionalità dei locali che risultano in condizioni fatiscenti e di dimensioni così anguste da rendere difficoltoso lo svolgimento del lavoro del Segretario, delle sedute del Consiglio e delle attività di cui la Circoscrizione è proatrice. Occorre quindi individuare, preferibilmente in Ceciliano, una sede adeguata.

Le Circoscrizioni n.5 e n.6, con sede rispettivamente in Riputino e in Palazzo del Pero, nonostante l'adeguatezza dei locali, si trovano in posizione non baricentrica rispetto al territorio.

L'ultimo punto analizzato è quello dei mezzi tecnici necessari per una gestione dei servizi organizzata in modo da fornire all'utente procedure certe, informazioni immediate ed il soddisfacimento di tutte quelle esigenze emergenti a cui il servizio circoscrizionale è finalizzato, favorendo l'esplicito avvicinamento del cittadino all'Ente-Comune.


A tal fine si suggerisce innanzitutto la dotazione di fax e fotocopiatrici. I Segretari infatti lamentano che, in mancanza

di questi mezzi, si vedono costretti ad allontanarsi dalle rispettive sedi utilizzando servizi privati oppure provvedendo presso il Palazzo Comunale (Ufficio Duplicazione) con notevoli difficoltà per i tempi di consegna.

In secondo luogo, dato che gli atti deliberativi delle Circoscrizioni sono spesso ripetitivi nel loro contenuto formale, si potrebbe ipotizzare, come prima accennato, la dotazione di personal computer che non solo contribuirebbe sicuramente a snellire gli adempimenti di loro competenza, ma oltretutto permetterebbe l'ulteriore vantaggio di un facile e veloce accesso alle informazioni sull'Amministrazione Comunale in modo da dare al cittadino interessato una pronta risposta seguendo quello che è l'indirizzo del "Progetto Utente '92".

Al fine di migliorare la struttura organizzativa delle Circoscrizioni si suggerisce, per ultimo, un servizio centralizzato della posta organizzato con un addetto che, quotidianamente o a giorni alterati, si rechi nelle sedi per ritirare e consegnare la posta, in modo da ridurre così le uscite dei Segretari che spesso hanno difficoltà nel conciliarle con l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Archivio.

Arezzo, 23 Aprile 1992

Dr. Proc. 
Assessore 
Luigi Pelli



VERBALE ADUNANZA DEL 02/06/1992

Seduta pubblica n. 3*

Commissionari

OGGETTO: Proposta per la definizione del Nuovo Regolamento dei Consigli di Circonscrizione

Presenza dei Consiglieri presenti alle riunioni nell'agosto

1	BECATTINI Guido	1	7	BELLINI Elena	4	10	BALLESTRINI Giulio	7
2	GREZZI Cristiano	1	8	MAZZI Franco	4	14	TODISCO GRANDE PAOLO	8
3	DEL CORTO Angelo	1	9	PASSEROTTI Guglielmo	4	13	TROISI GIUSEPPE	10
4	GARRINELLI Franco	7	10	PONTICELLI Piero	5	14	VERDELLI	11
5	CRINALZI Luciano	3	11	RICCI Grazi	4			
6	LABIANINI Paolo	1	12	ROSSI Giacomo	4			

PRESIDENTE

Crinalzi Luciano

CONSIGLIERE ANZIANO

Mazzi Franco

SEGRETARIO

Berti Roberto

COMUNE DI AREZZO

02/06/1992

Il presidente enunciato l'argomento all'ordine del giorno punto n°1 ricorda come il consiglio in una precedente seduta manifestò l'esigenza di lasciare lo stilare proposte concrete per la stesura del nuovo regolamento dei consigli di Circonscrizione, pertanto informò che presso la commissione per lo statuto integrata con amministratori nominati dalle liste, sollecitò il lavoro per la preparazione di detto regolamento, si è creduto opportuno richiedere alla segreteria della commissione per lo statuto di raccogliere materiale presso i comuni toscani o comuni stranieri per grandezza ed importanza al nostro; tale materiale è stato consegnato ed ha ritenuto opportuno esprimere alcune considerazioni e alcune proposte raccolte in un documento; allegato è a parte integrante della seguente deliberazione; pertanto il presidente dopo aver letto il documento elaborato dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Ponticelli capo-gruppo D.C. il quale concorda con quanto espresso nel documento presentato dal presidente ed avendo potuto esaminare il materiale relativo alla documentazione degli altri comuni solo superficialmente ritiene come già da una lettura sommaria appare chiaro che ad Arezzo il decentramento amministrativo vi è per essere effettuato se il nuovo regolamento non provvederà a ridurre dignità ai consigli di Circonscrizione prevedendo deleghe certe ed esclusive con finanziamenti certi e previsti con bilancio separato evitando che come avviene attualmente per alcune deleghe, esista solo nella carta la possibilità di decidere fino in fondo come e dove spendere i fondi attribuiti che o non sono disponibili o si viene di fatto tecnicamente preclusa ogni possibilità di utilizzo.

Ponticelli trova estremamente interessante gli spazi aperti dalla L. 142 per una organizzazione più snella e meno burocratica della esecutività degli atti circoscrizionali che permetterebbe di dare ai cittadini, nella materia di competenza, risposte certe e celesti sinistram di buona amministrazione responsabilizzando i cons. di Circ. ma dando loro anche la dignità di amministratori eletti direttamente dalla gente.

Interviene il cons. Brutti che concorda con il documento presentato dal presidente e con le proposte in esso contenute, propone di lasciare alla commissione che dovrà elaborare il nuovo regolamento comunale, sottolineando come già altre città della toscana si sono apprestate a lavorare sui nuovi regolamenti che collegano quanto espresso dalla L.142, la quale individua quali sono le funzioni proprie e le funzioni delegate dei consigli di Circ. e stabilisce in maniera incontestabile che qualora certe funzioni vengano attribuite, esse devono essere esercitate in piena autonomia.

COMUNE DI AREZZO
CIRCONSCRIZIONE N. 2

Allegato A della deliberazione N° 40 del 02/06/1992

Il presidente al termine degli interventi pone la votazione il documento elaborato alligato A e apre l'intergrante della seguente deliberazione

Pertanto, visto il parere favorevole del segretario della circoscrizione in ordine alla legittimità della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della L. 142 del 05/06/1990;


Il Consiglio della II^a Circonscrizione con voto favorevole unanime dei 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


Di approvare il documento elaborato dal presidente della circoscrizione allegato A e parte integrante della seguente deliberazione;

Di invitare il documento di cui trattasi all'assessore al decentramento, alla commissione comunale per il decentramento e alla commissione preposta per la formulazione del nuovo regolamento comunale dei Consigli di Circonscrizione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



DECENTRAMENTO PROPOSTE DAL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI

Definito lo Statuto a seguito delle leggi 142 e 241, la circoscrizione n. 2 ha avviato una riflessione in vista della elaborazione del regolamento sul decentramento previsto dallo Statuto stesso, riflessione sollecitata dalla commissione cui la stessa è demandata.

Arezzo, in anni ormai lontani, e' stata, indubbiamente, tra le prime città ad elaborare un piano organico di partecipazione popolare. Tali scelte furono il frutto di tensioni ideali mosse dalle forze progressiste ed, sostanzialmente, accolte da tutte le istanze sociali.

Nelle sono state le trasformazioni avvenute. Tuttavia, mentre dalle iniziative volontarie si e' passati ad un riconoscimento legislativo, si e' affievolita la spinta ideale che fece inventare i primi consigli di quartiere ricercando una democrazia decentrata come punto intermedio tra delega e partecipazione.

Di fatto le scelte dell'amministrazione, per troppo tempo hanno tenuto nel limbo dell' indefinito questa parte del comune, tanto che il cittadino, a tutt'oggi, non ne ha capito compiti e funzioni. Se le circoscrizioni non hanno acquisito credibilità, il comune ne ha certamente persa molta con questa indeterminazione.

Anche con questa prima fase di legislatura sono state tradite le volontà espresse sia nei programmi elettorali che in quelli di indirizzo politico.

Le forze politiche aretine nel loro complesso, di maggioranza e di opposizione, tradizionali e nuove, ciascuna per i rispettivi tempi e responsabilità, hanno dimostrato scarsa sensibilità verso i problemi del decentramento e della partecipazione popolare. La gestione della cosa pubblica, anche relativa a scelte importanti per la città, e' stata mantenuta costantemente all'interno del "palazzo": giunta, singoli assessorati, consiglio comunale, segreteria dei partiti.

Ovviamente, le scelte possibili sono due: quella autoritaria e quella di profonda trasparenza e partecipazione. La spinta autoritaria non e' nuova anche nella nostra città. Si e' fatta sempre già da alcuni anni attraverso un accentramento di scelte e di compiti ed e' stata supportata da teorizzazioni sulla loro attuazione, elaborate in stampe tecniche e politiche dell'amministrazione comunale.

La legge 142, rendendolo obbligatorio, ha reso impossibile un accentramento del decentramento, ma non un progressivo svuotamento dei compiti che pure la legge assegna alle circoscrizioni.

Da una comparazione tra lo Statuto del comune di Arezzo e le elaborazioni degli altri comuni capoluogo di provincia della Toscana, si nota la forte sbaglia locale caratterizzata da una vocazione accentratrice che ha respinto scelte che altri hanno tranquillamente effettuato.

Di fatto nella nostra città le circoscrizioni hanno compiti ridotti e deleghe risicate: solo negli ultimi due anni alla manifestazione degli impianti sportivi ed al tempo libero estivo, si sono aggiunte le deleghe sulle iniziative culturali e sui lavori pubblici con un budget di 280.000.000 di lire, ad oggi senza possibilità di impegno.

Le ultime assegnazioni di deleghe sta avvenendo in maniera poco organica e senza programmazione. La recente proposta organizzativa, per la quale abbiamo dato un parere decisamente negativo, sembra voler inglobare ulteriormente la circoscrizione introducendo pericolosi elementi negativi. E lo fa addepiendo tradivamente ad un dovere imposto dal vecchio regolamento, quasi a voler condizionare la discussione che si sta avviando.

Anche in considerazione del livello di decentramento raggiunto in altri comuni capoluogo di provincia della Toscana il Consiglio della Circondazione n.2 avanza le sottoindicate proposte alla giunta, alle altre circoscrizioni e alla commissione statuto.

Considerato che le circoscrizioni sono parte dell'amministrazione comunale e rappresentano in modo autonomo le esigenze di coloro che vivono e operano nel territorio favorendone, altresì, la partecipazione, occorre un organico alle dipendenze funzionali del presidente, sufficiente per una reale presenza nel territorio e per la gestione delle deleghe con compiti definiti e concreti. Già allo stato attuale sono necessari: un funzionario di 7 qualifiche con compiti di segretario; un geometra anche in comune tra due circoscrizioni se presente in giorni definiti un collaboratore amministrativo.

Per ciò che riguarda l'efficacia delle deliberazioni relative alle materie delegate, è opportuno che sia raggiunto il merito la pubblicazione all'atto della circoscrizione per 10 giorni, salvo che l'RA dei consiglieri della stessa circoscrizione non provenga l'invio al CO.RE.CO prese dell'avvenuta esecutività.

Per ciò che riguarda i pareri è opportuno che vengano richiesti con congruo anticipo onde consentire eventuali assemblee e non, come è quasi sempre avvenuto, con procedura d'urgenza. È indispensabile che le richieste di parere siano documentate, fornite di relazione e, se richiesto, sia garantita la presenza di tecnici. I pareri espressi dovranno essere illustrati in consiglio comunale e dovranno essere menzionati nella deliberazione. Copia delle deliberazioni del consiglio comunale per le quali è stato chiesto parere alle circoscrizioni saranno inviate alle circoscrizioni stesse unitamente ai pareri delle altre circoscrizioni. Si propone che siano obbligatori quelli sui:

- PIG e relative varianti;
- piani particolareggiati riguardanti la circoscrizione;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria della circoscrizione;
- piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita della cir.
- concessione delle autorizzazioni amministrative della circoscrizione;
- rilascio autorizzazioni per mostre, insegne, della circoscrizione;
- piano del traffico e relative varianti;
- piano raccolta rifiuti solidi urbani;
- opere di grande rilievo che riguardano tutta la città.

È opportuno garantire la possibilità di erogazione di contributi nel rispetto della L.241/90.

Conferimento di deleghe su:

- attività ricreative e tempo libero;

- attività culturali;
- manutenzione impianti sportivi;
- lavori pubblici di piccole e medie dimensioni;
- manutenzione dell'edilizia scolastica;
- viabilità ordinaria delle strade comunali e vicinali;
- manutenzione parchi e giardini;
- arredo urbano;
- inserimento anziani in attività socialmente utili (manutenzione impianti sportivi, vigilanza scuole, manutenzione e cura del verde pubblico);
- ripartizione fondi e gestione scuole materne e asili nido, sostegno attività scuole elementari e medie;
- collaborazione diretta alla gestione dei consultori e strutture sociali come traspare dalle ultime direttive regionali;
- polizia locale con presenza di vigili che dipendono funzionalmente dal presidente della circoscrizione al fine di creare quel rapporto di controllo sul territorio indispensabile per combattere piccole devianze, adottando le misure opportune nei confronti di attività contrarie al senso civico e alla morale pubblica.

Possibilità, per la piccola manutenzione, di ordinare interventi e disporre pagamenti (come di Lucca).

Diritto all'informazione sulle questioni più rilevanti che riguardano la città o il territorio della circoscrizione e su argomenti richiesti dalla circoscrizione stessa.

Possibilità di verifica, in commissione decentramento, sulla mancanza del rispetto del regolamento e dello statuto nei confronti delle circoscrizioni.

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 